



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 30/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"POR CALABRIA FSE 2007-2013. Proposta di riprogrammazione del POR CALABRIA FSE 2007/2013 per il Piano di Azione Coesione. Presa d'atto e adempimenti"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 202 del 22/6/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/6/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/7/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 pag. 4
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 pag. 11
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento pag. 65
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Normativa nazionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008 , n. 196 pag. 233
Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

CIRCOLARE 7 dicembre 2010, n. 40 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI pag. 240
Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013.

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 3 pag. 261
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie. (Artt. 11-12)

Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 427 pag. 262
"Presa d'atto del Programma operativo della Regione Calabria - FSE-2007-2013 per l'attuazione della politica regionale di Coesione 2007-2013."

Deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2013, n. 183 pag. 266
" Presa d'atto del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013 così come modificato dalla Decisione C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012 della Commissione Europea ed approvazione del nuovo PianoFinanziario ner Assi Prioritari e Obiettivi Specifici Comuni"

Deliberazione della Giunta regionale del 27 giugno 2013, n. 234 pag. 271
Approvazione del Programma Ordinario di Convergenza (POC) e del Sistema di Gestione e Controllo(SigeCo).

- Deliberazione della Giunta regionale del 05 agosto 2013 n. 295 pag. 423
Rettifica deliberazione n. 234 del 2013 di approvazione del Programma Ordinario di Convergenza e del Sistema di gestione e Controllo (SigeCo)
- Deliberazione della Giunta regionale dell' 8 aprile 2014, n. 121 pag. 431
"Ridenominazione del Piano ordinario Convergenza approvato con DGR 234/13 e modificato con DGR 295/13 in Piano di Azione Coesione".
- Deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2015, n. 124 pag. 435
Rifinanziamento dell'azione " Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali " del Piano di azione coesione della Calabria
- Deliberazione Consiglio regionale n. 171 del primo agosto 2007 pag. 440
Preso atto Programma Operativo FSE per l'attuazione della Politica Regionale di coesione 2007-2013

Normativa citata

- VADEMECUM per l'ammissibilità della SPESA al FSE PO 2007-2013. pag. 443

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁴⁾, stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo») in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Comunità verso lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato.
- (2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (4) Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.

- (5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione; questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e comunitarie appropriate, compresa la politica di coesione.
- (6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comunitaria Equal, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, all'individuazione delle questioni politiche e alla loro successiva integrazione, alle tecniche di innovazione e sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati in relazione al mercato del lavoro, all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizzazioni non governative.
- (7) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (8) Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, in particolare mediante la formazione professionale permanente.
- (9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» e dell'obiettivo «Convergenza», l'intervento del Fondo dovrebbe mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme.

⁽¹⁾ GU C 234 del 22.9.2005, pag. 27.

⁽²⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

- (10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, è necessario espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.
- (11) Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi del Fondo dovrebbe essere flessibile, al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro, ed i tipi di azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.
- (12) La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero programmare le azioni transnazionali ed interregionali mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.
- (13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni nell'ambito di tale strategia.
- (14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del Fondo presuppone una buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socio-economici interessati, in particolare le parti sociali e altri portatori di interessi, anche a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento; il loro impegno è di fondamentale importanza ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo, tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento del Fondo.
- (15) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di cambiamenti socio-economici significativi, o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie,

nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni, o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

- (16) Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.
- (17) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle buone prassi, nonché evidenziando il contributo del Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al Fondo.
- (19) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo»), il campo d'applicazione del suo intervento, le disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'intervento.
2. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

Articolo 2

Compiti

1. Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza tra donne e uomini e la non discriminazione.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:

- a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:
 - i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione e della creazione di imprese;
 - ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;
- b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;
 - ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
 - iii) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;
 - iv) azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;
- c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;
 - ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione;

- d) potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:
- i) l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza;

- ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

- e) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità sottoelencate:

- a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

- i) l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;

- ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;

- iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori;

- b) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:

- i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

- ii) potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.

3. Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano.

4. Il Fondo può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.

6. Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o congiunte.

7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR ⁽¹⁾, può essere portato al 15 % dell'asse prioritario interessato.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione del sostegno

1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile.

2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di imprese.

3. Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contributo del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclusione sociale.

4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione.

5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato. Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appropriato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo.

3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, particolarmente nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità.

Articolo 6

Parità di genere e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.

Articolo 8

Azioni transnazionali e interregionali

1. Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento, nella forma di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo del Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse prioritario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2. Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che il Fondo non finanzia operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone prassi e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale.

Articolo 10

Rapporti

I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contengono, se appropriata, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

- a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;
- b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale;
- c) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale;
- d) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità;
- e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione;
- f) azioni transnazionali e/o interregionali.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e

servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- b) gli interessi passivi;
- c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;
- b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione, totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1784/1999, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/1999 restano valide.

Articolo 13

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1784/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Article 15

Articolo 14

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.
- (2) La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (3) Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità.
- (4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità.
- (5) Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.

(6) Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁵⁾ e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione.

(7) I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.

(8) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato.

(9) Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.

(10) Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.

(11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

⁽¹⁾ Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 79.

⁽³⁾ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 121 del 20.5.2005, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

- (12) I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.
- (13) Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.
- (14) I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.
- (15) Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.
- (16) È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾.
- (17) L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.
- (18) L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità.
- (19) L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze.
- (20) Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽²⁾.
- (21) La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
- (22) Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.
- (23) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.
- (24) La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.
- (25) Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.

- (26) È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1° maggio 2004 da perseguire attraverso la spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» al fine di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro. È necessario definire metodi appropriati per misurare e rendere noto il conseguimento di tali obiettivi.
- (27) È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- (28) Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario.
- (29) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati membri. La verifica del principio di addizionalità, nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti rispettata.
- (30) Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
- (31) La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽¹⁾, al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all'effetto statistico.
- (32) La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupazione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta.
- (33) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento.
- (34) Un ammontare corrispondente al 3 % degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza.
- (35) Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione.
- (36) Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri in base a un rapporto strategico della Commissione.
- (37) In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo con la Commissione, un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su determinati elementi di tale documento.
- (38) La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in via complementare e limitata, azioni che rientrano nell'ambito dell'altro.
- (39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica nazionale.
- (40) La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati tra settore pubblico e privato.

(¹) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (41) È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro, piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di appalti pubblici in conformità della normativa vigente in materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI giustifica che gli Stati membri concedano loro una sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte.
- (42) Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione europea.
- (43) La programmazione coprirà un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (44) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono disporre le modalità della cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali.
- (45) Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere soppressi.
- (46) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla rivitalizzazione urbana.
- (47) La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni.
- (48) Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR.
- (49) La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del previsto impiego delle risorse comunitarie.
- (50) È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza tecnica.
- (51) È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere nella fornitura di tale assistenza e la Commissione potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine.
- (52) Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le micro, piccole e medie imprese.
- (53) Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica.
- (54) L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo dovrebbero essere specificate.
- (55) Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.
- (56) È opportuno definire quali spese in uno Stato membro possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno far riferimento al contributo degli «organismi di diritto pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, poiché tali organismi comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

- (57) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente obiettivo.
- (58) È inoltre necessario definire la nozione di «progetto generatore di entrate» e individuare norme e principi comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi; per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile stimare le entrate *ex ante* ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano escluse dal finanziamento pubblico.
- (59) Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2007 se lo Stato membro in questione presenta un programma operativo prima di tale data.
- (60) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione ⁽³⁾, dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (61) Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre che gli investimenti che beneficiano del sostegno nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo.
- (62) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi.
- (63) È pertanto necessario designare un'autorità di gestione unica per ciascun programma operativo, precisandone le
- responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi uniformi per la certificazione delle spese e per le domande di pagamento prima che siano trasmesse alla Commissione. È necessario precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione.
- (64) La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero essere definite le responsabilità in sintonia alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei dati per via elettronica.
- (65) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell'attuazione e del controllo degli interventi.
- (66) Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente.
- (67) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile dagli organismi di controllo nazionali.
- (68) La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la principale fonte di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

- (69) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i Fondi strutturali: del 5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 7 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 10,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi.
- (70) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza del corretto funzionamento di questi sistemi.
- (71) Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è opportuno definire le modalità della loro applicazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.
- (72) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato.
- (73) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici necessari per la preparazione e la presentazione dei grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli orientamenti indicativi in materia di valutazione e l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

SOMMARIO

TITOLO I	Obiettivi e norme generali di intervento	36
CAPO I	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	36
Articolo 1	Oggetto	36
Articolo 2	Definizioni	36
CAPO II	OBIETTIVI E MISSIONI	36
Articolo 3	Obiettivi	36
Articolo 4	Strumenti e missioni	37
CAPO III	AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA	37
Articolo 5	Convergenza	37
Articolo 6	Competitività regionale e occupazione	38
Articolo 7	Cooperazione territoriale europea	38
Articolo 8	Sostegno transitorio	38
CAPO IV	PRINCIPI DI INTERVENTO	38
Articolo 9	Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità	38
Articolo 10	Programmazione	39
Articolo 11	Partenariato	39
Articolo 12	Livello territoriale dell'attuazione	39
Articolo 13	Intervento proporzionale	39
Articolo 14	Gestione concorrente	39
Articolo 15	Addizionalità	40
Articolo 16	Parità tra uomini e donne e non discriminazione	40
Articolo 17	Sviluppo sostenibile	40
CAPO V	QUADRO FINANZIARIO	40
Articolo 18	Risorse globali	40
Articolo 19	Risorse per l'obiettivo «Convergenza»	41
Articolo 20	Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	41
Articolo 21	Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	41
Articolo 22	Non trasferibilità delle risorse	42
Articolo 23	Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza	42
Articolo 24	Risorse per l'assistenza tecnica	42
TITOLO II	Approccio strategico alla coesione	42
CAPO I	ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE	42
Articolo 25	Contenuto	42
Articolo 26	Adozione e revisione	42
CAPO II	QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE	43
Articolo 27	Contenuto	43
Articolo 28	Preparazione e adozione	43

CAPO III	SEGUITO STRATEGICO	44
Articolo 29	Rapporto strategico degli Stati membri	44
Articolo 30	Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione	44
Articolo 31	Relazione sulla coesione	44
TITOLO III	Programmazione	45
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE	45
Articolo 32	Preparazione e approvazione dei programmi operativi	45
Articolo 33	Revisione dei programmi operativi	45
Articolo 34	Specificità dei Fondi	45
Articolo 35	Ambito geografico	45
Articolo 36	Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti	46
CAPO II	CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE	46
SEZIONE 1	PROGRAMMI OPERATIVI	46
Articolo 37	Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	46
Articolo 38	Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	47
SEZIONE 2	GRANDI PROGETTI	47
Articolo 39	Contenuto	47
Articolo 40	Informazioni trasmesse alla Commissione	47
Articolo 41	Decisione della Commissione	48
SEZIONE 3	SOVVENZIONI GLOBALI	48
Articolo 42	Disposizioni generali	48
Articolo 43	Norme di attuazione	48
SEZIONE 4	INGEGNERIA FINANZIARIA	48
Articolo 44	Strumenti di ingegneria finanziaria	48
SEZIONE 5	ASSISTENZA TECNICA	49
Articolo 45	Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione	49
Articolo 46	Assistenza tecnica degli Stati membri	49
TITOLO IV	Efficacia	50
CAPO I	VALUTAZIONE	50
Articolo 47	Disposizioni generali	50
Articolo 48	Responsabilità degli Stati membri	50
Articolo 49	Responsabilità della Commissione	50
CAPO II	RISERVE	51
Articolo 50	Riserva nazionale di efficacia ed efficienza	51
Articolo 51	Riserva nazionale per imprevisti	51

TITOLO V	Partecipazione finanziaria dei Fondi	51
CAPO I	PARTECIPAZIONE DEI FONDI	51
Articolo 52	Modulazione dei tassi di partecipazione	51
Articolo 53	Partecipazione dei Fondi	51
Articolo 54	Altre disposizioni	52
CAPO II	PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE	52
Articolo 55	Progetti generatori di entrate	52
CAPO III	AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	53
Articolo 56	Ammissibilità delle spese	53
CAPO IV	STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	53
Articolo 57	Stabilità delle operazioni	53
TITOLO VI	Gestione, sorveglianza e controlli	53
CAPO I	SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO	53
Articolo 58	Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo	53
Articolo 59	Designazione delle autorità	54
Articolo 60	Funzioni dell'autorità di gestione	54
Articolo 61	Funzioni dell'autorità di certificazione	55
Articolo 62	Funzioni dell'autorità di audit	55
CAPO II	SORVEGLIANZA	56
Articolo 63	Comitato di sorveglianza	56
Articolo 64	Composizione	56
Articolo 65	Compiti	56
Articolo 66	Modalità di sorveglianza	56
Articolo 67	Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione	56
Articolo 68	Esame annuale dei programmi	57
CAPO III	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	58
Articolo 69	Informazione e pubblicità	58
CAPO IV	COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE	58
SEZIONE 1	COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI	58
Articolo 70	Gestione e controllo	58
Articolo 71	Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo	58
SEZIONE 2	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	59
Articolo 72	Competenze della Commissione	59
Articolo 73	Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri	59
SEZIONE 3	PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI	59
Articolo 74	Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo	59
TITOLO VII	Gestione finanziaria	60
CAPO I	GESTIONE FINANZIARIA	60
SEZIONE 1	IMPEGNI DI BILANCIO	60
Articolo 75	Impegni di bilancio	60

SEZIONE 2	NORME COMUNI PER I PAGAMENTI	60
Articolo 76	Norme comuni per i pagamenti	60
Articolo 77	Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale	60
Articolo 78	Dichiarazione di spesa	61
Articolo 79	Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi	61
Articolo 80	Integrità dei pagamenti ai beneficiari	62
Articolo 81	Uso dell'euro	62
SEZIONE 3	PREFINANZIAMENTO	62
Articolo 82	Pagamento	62
Articolo 83	Interessi	62
Articolo 84	Liquidazione	62
SEZIONE 4	PAGAMENTI INTERMEDI	63
Articolo 85	Pagamenti intermedi	63
Articolo 86	Ricevibilità delle domande di pagamento	63
Articolo 87	Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento	63
SEZIONE 5	CHIUSURA DEL PROGRAMMA E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE	63
Articolo 88	Chiusura parziale	63
Articolo 89	Condizioni per il pagamento del saldo finale	63
Articolo 90	Disponibilità dei documenti	64
SEZIONE 6	INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	64
Articolo 91	Interruzione dei termini di pagamento	64
Articolo 92	Sospensione dei pagamenti	64
SEZIONE 7	DISIMPEGNO AUTOMATICO	65
Articolo 93	Principi	65
Articolo 94	Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto	65
Articolo 95	Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi	65
Articolo 96	Eccezioni al disimpegno automatico	65
Articolo 97	Procedura	65
CAPO II	RETTIFICHE FINANZIARIE	66
SEZIONE 1	RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI	66
Articolo 98	Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri	66
SEZIONE 2	RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE	66
Articolo 99	Criteri per le rettifiche	66
Articolo 100	Procedura	66
Articolo 101	Obblighi degli Stati membri	67
Articolo 102	Rimborso	67
TITOLO VIII	Comitati	67
CAPO I	COMITATO DI COORDINAMENTO DEI FONDI	67
Articolo 103	Procedura di Comitato	67
CAPO II	COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 DEL TRATTATO	67
Articolo 104	Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato	67

TITOLO IX	Disposizioni Finali	68
Articolo 105	Disposizioni transitorie	68
Articolo 106	Clausola di riesame	68
Articolo 107	Abrogazione	68
Articolo 108	Entrata in vigore	68
ALLEGATO I	Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013	70
ALLEGATO II	Quadro finanziario	71
ALLEGATO III	Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento	75
ALLEGATO IV	Categorie di spesa	76

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1. «programma operativo»: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR;
2. «asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;
3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce;

4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico;

5. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1);

6. «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

7. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

CAPO II

Obiettivi e missioni

Articolo 3

Obiettivi

1. L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente.

(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

2. A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

- a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;
- b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;
- c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

3. Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna.

Articolo 4

Strumenti e missioni

1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento

dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

- a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;
- b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE;
- c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.

2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:

- a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e
- b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3.

3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

CAPO III

Ammissibilità geografica

Articolo 5

Convergenza

1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.

Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR.

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.

Articolo 8

Sostegno transitorio

1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo

transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

CAPO IV

PRincipi Di Intervento

Articolo 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.

3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE⁽¹⁾. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1° maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

⁽¹⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV.

Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1° maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

Articolo 10

Programmazione

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo.

Articolo 11

Partenariato

1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali:

- le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1.

Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.

Articolo 12

Livello territoriale dell'attuazione

L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.

Articolo 13

Intervento proporzionale

1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:

- alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),
- alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,
- ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),
- ai rapporti di cui all'articolo 67,

sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.

2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.

Articolo 14

Gestione concorrente

1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

- a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;
- b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101;
- c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.

Articolo 15

Addizionalità

1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

2. Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La

decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica *ex post* dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite *ex ante*. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.

La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.

Articolo 16

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

Articolo 17

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

CAPO V

Quadro finanziario

Articolo 18

Risorse globali

1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 041 000 000 EUR.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.

Articolo 19

Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 163 134 221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 70,51 % (ossia, in totale, 177 083 601 004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
- b) il 4,99 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
- c) il 23,22 % (ossia, in totale, 58 308 243 811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;
- d) l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ammontano al 15,95 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 78,86 % (ossia, in totale, 38 742 477 688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale,

il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

- b) il 21,14 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.

Articolo 21

Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
- b) il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
- c) il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a redistribuzione tra gli Stati membri interessati.

3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.

5. Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:

- a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma; oppure
- b) il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;

il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Articolo 22

Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.

In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.

Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50.

Articolo 24

Risorse per l'assistenza tecnica

Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

CAPO I

Orientamenti strategici comunitari per la coesione

Articolo 25

Contenuto

Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.

Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato.

Articolo 26

Adozione e revisione

La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1° febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma.

La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.

CAPO II

Quadro di riferimento strategico nazionale

Articolo 27

Contenuto

1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.

4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:

- a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;
- b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;
- c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;
- f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:
 - i) l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;

ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;

iii) le informazioni necessarie per la verifica *ex ante* del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;

g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:

a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

Articolo 28

Preparazione e adozione

1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.

Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.

3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

- a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);
- b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e
- c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).

CAPO III

Seguito strategico

Articolo 29

Rapporto strategico degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi

- a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;
- b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;
- c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e
- d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

- a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;
- b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e
- c) esempi di buone prassi.

4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.

Articolo 30

Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione

1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1° aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.

3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito.

Articolo 31

Relazione sulla coesione

1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare:

- a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie;
- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

2. Se necessario, la relazione contiene inoltre:

- a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale;
- b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

Articolo 32

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007.

Articolo 33

Revisione dei programmi operativi

1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 34

Specificità dei Fondi

1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.

2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate.

3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.

Articolo 35

Ambito geografico

1. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.

I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato.

3. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.

Articolo 36

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto.

2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base.

3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.

4. La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.

5. La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.

CAPO II

Contenuto della programmazione

Sezione 1

Programmi operativi

Articolo 37

Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

1. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono:

- a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza;
- b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione *ex ante* di cui all'articolo 48;
- c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari;
- d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:
 - i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficino di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II;
 - ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;
- f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

- g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:
- i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo;
 - ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;
 - iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
 - iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69;
 - vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;
- h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione.

2. I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo.

3. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

4. Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre:

- a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno;
- b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.

5. I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure

previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza.

6. Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere:

- a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale;
- b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale.

7. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro.

Articolo 38

Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006.

Sezione 2

Grandi progetti

Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»).

Articolo 40

Informazioni trasmesse alla Commissione

In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) organismo responsabile dell'attuazione;
- b) natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;
- c) risultati degli studi di fattibilità;

- d) calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;
- e) analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità;
- f) analisi dell'impatto ambientale;
- g) giustificazione del contributo pubblico;
- h) piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 41

Decisione della Commissione

1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie.
2. La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.
3. Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Sezione 3

Sovvenzioni globali

Articolo 42

Disposizioni generali

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo

a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione.

Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri.

2. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.

Articolo 43

Norme di attuazione

L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare:

- a) tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale;
- b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
- c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti;
- d) le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti;
- e) ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamenti di ciascuno Stato membro.

Sezione 4

Ingegneria finanziaria

Articolo 44

Strumenti di ingegneria finanziaria

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:

- a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;
- b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità:
 - i) alla BEI o al FEI; oppure
 - ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3. Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 104.

Articolo 46

Sezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 45

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Dette azioni comprendono, in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno;
- b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione;
- c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione;
- d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;
- e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:

- a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo.

3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

EFFICACIA

CAPO I

Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.

Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.

4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 48

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione *ex ante* per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione *ex ante* concernente più programmi operativi.

Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione *ex ante* relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione *ex ante* relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

Le valutazioni *ex ante* sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

Le valutazioni *ex ante* sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

Articolo 49

Responsabilità della Commissione

1. La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.

2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.

3. Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione *ex post* in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione.

La valutazione *ex post* copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.

Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.

Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche.

La valutazione *ex post* è ultimata entro il 31 dicembre 2015.

CAPO II

Riserve

Articolo 50

Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

1. Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l'obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della propria dotazione complessiva.

2. Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi.

3. Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza.

Articolo 51

Riserva nazionale per imprevisti

Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

Partecipazione dei fondi

Articolo 52

Modulazione dei tassi di partecipazione

La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi:

- a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;
- b) l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali;
- c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;
- d) il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;
- e) l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- f) nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:
 - i) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - iii) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.

Articolo 53

Partecipazione dei Fondi

1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

2. La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati nell'allegato III.

3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.

4. La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo.

5. Per i programmi operativi finanziati congiuntamente

- a) dal FESR e dal Fondo di coesione, o
- b) da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di coesione,

la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente.

6. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

Articolo 54

Altre disposizioni

1. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.
3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 1:
 - a) un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta;
 - b) un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;
 - c) un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.
4. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'am-

bito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato.

5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.

CAPO II

Progetti generatori di entrate

Articolo 55

Progetti generatori di entrate

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

- a) gli investimenti in infrastrutture; o
- b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

5. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR.

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

CAPO III

Ammissibilità delle spese

Articolo 56

Ammissibilità delle spese

1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

- le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;
- l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

CAPO IV

Stabilità delle operazioni

Articolo 57

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e
- risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102.

4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi.

TITOLO VI

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 58

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

- la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;
- d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;
- e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 59

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:
- a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo;
 - b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
 - c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
- La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.
2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.
3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

- 4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo.
- 5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
- 6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 60

Funzioni dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47;
- f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90;

- g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
 - h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;
 - i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;
 - j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;
 - k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.
- a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
 - b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
 - c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

Articolo 61

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- b) certificare che:
 - i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;
- c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
- d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
- f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 62

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit;
- d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
 - i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);
 - ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni sottiacenti;
 - iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.

- e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni sottiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.

4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

CAPO II

Sorveglianza

Articolo 63

Comitato di sorveglianza

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento.

Articolo 64

Composizione

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.

2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.

Articolo 65

Compiti

Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:

- a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
- d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;
- e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;
- f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 66

Modalità di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 67

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.

2. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni:

a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualevolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;

b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:

i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;

ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e

iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;

c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;

d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo;

f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli;

g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti;

h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma

operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2;

i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57.

La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente.

3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

Articolo 68

Esame annuale dei programmi

1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione.

Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i).

2. Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni *ex post* dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.

CAPO III

Articolo 71

Informazione e pubblicità

Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

Articolo 69

Informazione e pubblicità

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

- a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;
- b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

- a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;
- b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma.

Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale.

4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO IV

Competenze degli Stati membri e della Commissione

Sezione 1

Competenze degli stati membri

Articolo 70

Gestione e controllo

1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:

- a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;
- b) prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 2

Competenze della commissione

Articolo 72

Competenze della Commissione

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.

Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

Articolo 73

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento.

La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

Sezione 3

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 74

Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

1. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale:

a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

2. Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

- a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 60, lettera b);
- b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e
- c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62.

Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).

Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia.

Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Articolo 75

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.

2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.

Sezione 2

Norme comuni per i pagamenti

Articolo 76

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo.

Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 78

Dichiarazione di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;
- b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;
- c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.

3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.

4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.

5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1,

qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o
- b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o
- c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e
- d) dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.

Articolo 79

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi al programma operativo.

2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno *n*, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno *n* + 1.

Articolo 80

Integrità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 81

Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro.

2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Sezione 3

Prefinanziamento

Articolo 82

Pagamento

1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue:

a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo;

d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo;

e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.

2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo.

Articolo 83

Interessi

Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo interessato, poiché sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

Articolo 84

Liquidazione

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89.

Sezione 4

Pagamenti intermedi

Articolo 85

Pagamenti intermedi

Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 86

Ricevibilità delle domande di pagamento

1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78;
- b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;
- c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;
- d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.

Articolo 87

Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento

1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.

2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86.

Sezione 5

Chiusura del programma e pagamento del saldo finale

Articolo 88

Chiusura parziale

1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti.

2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno:

- a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;
- b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii).

3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

Articolo 89

Condizioni per il pagamento del saldo finale

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:

- a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:
 - i) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
 - ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
 - iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e

b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93.

3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.

4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

- a) data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e
- b) data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:

- a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;
- b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo;
- c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.

La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5.

Articolo 90

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:

- a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;
- b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

Articolo 91

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

Articolo 92

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; o
- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o
- c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 99.

Sezione 7

Disimpegno automatico

Articolo 93

Principi

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi.

Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma.

3. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

4. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

Articolo 94

Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto

Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto.

Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.

Articolo 95

Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha

potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93.

Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

Articolo 96

Eccezioni al disimpegno automatico

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

- a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;
- b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;
- c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

Articolo 97

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

2. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 93.

3. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

CAPO II

Rettifiche finanziarie

Sezione 1

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.

4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 99

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;
- le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro.

Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 100

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.

5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽¹⁾.

Articolo 102

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. NB: il titolo del regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 93 del trattato.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO VIII

COMITATI

CAPO I

Comitato di coordinamento dei fondi

Articolo 103

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno.

5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.

CAPO II

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

Articolo 104

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.

3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.

4. Il comitato:

- a) formula il suo parere sulle modalità di applicazione del presente regolamento;
- b) formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;
- c) è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano il FSE.

5. La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

6. Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾, (CEE) n. 4253/88 ⁽²⁾, (CE) n. 1164/94 ⁽³⁾ e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

anteriores all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

Articolo 106

Clausola di riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

Articolo 107

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HEINÄLUOMA

ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013
(di cui all'articolo 18)

(EUR, prezzi 2004)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
42 863 000 000	43 318 000 000	43 862 000 000	43 860 000 000	44 073 000 000	44 723 000 000	45 342 000 000

ALLEGATO II

Quadro finanziario

Criteri e metodologia di cui all'articolo 18

Metodo di assegnazione per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:
 - a) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto, ed il PIL medio pro capite dell'UE a 25;
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media comunitaria: 4,25 %,
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % ed il 99 % della media comunitaria: 3,36 %,
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media comunitaria: 2,67 %.
 - c) all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 2

2. La dotazione finanziaria teorica totale per il Fondo di coesione è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:
 - a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato, misurato in parità di potere di acquisto, eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
3. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della loro dotazione finanziaria totale (Fondi strutturali più Fondo di coesione) in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 2.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6

4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 3 con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70 % (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di + 5 %/– 5 % a seconda che il suo PIL pro capite sia inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7

5. L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione di cui all'articolo 21, paragrafo 2) è stabilita come segue:
 - a) per la componente transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in base alla popolazione delle regioni di livello NUTS 3 nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili;
 - b) per la componente transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni ammissibili ai sostegni transitori di cui all'articolo 8

6. Le dotazioni finanziarie nell'ambito dei sostegni transitori di cui all'articolo 8 risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:
 - a) per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 80 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
 - b) per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 75 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
 - c) per gli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

Livello massimo di trasferimenti dai titoli di sostegno alla coesione

7. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40 % e inferiore a 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50 % e inferiore a 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55 % e inferiore a 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60 % e inferiore a 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65 % e inferiore a 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70 % e inferiore a 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,
 - oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

8. I massimali di cui al precedente punto 7 comprendono i contributi del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e il contributo dello strumento di preadesione, nonché il contributo della parte del FEASR derivante dalla sezione «Orientamento» del FEAOG e quello del FEP.
9. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
10. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualsiasi Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il $\pm 5\%$ dal PIL totale stimato secondo il punto 9, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 7 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari saranno limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati per gli anni dal 2007 al 2010 nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.
11. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui al punto 7 del presente allegato alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 10 (2007-2009).

Disposizioni supplementari

12. Quando in un determinato Stato membro le regioni in «phasing out» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80 % del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75 % nel 2008, al 70 % nel 2009, al 65 % nel 2010, al 60 % nel 2011, al 55 % nel 2012 e al 50 % nel 2013.
13. Per quanto riguarda i regimi transitori di cui al punto 6, lettere a) e b), la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90 % del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75 % della media dell'UE a 15.
14. Fatto salvo il punto 7, le regioni polacche di livello NUTS 2 di Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie e Świętokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013 nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 10 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.
15. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Közép-Magyarország sarà assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni regolamentari valide per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
16. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Praga sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 200 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
17. Cipro beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 6, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 13.
18. Le regioni di livello NUTS 2 di Itä-Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in «phasing in», beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 6, lettera a).
19. La regione di livello NUTS 2 delle Canarie beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
20. Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficeranno, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammonteranno a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.
21. Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo della sezione transfrontaliera dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50 % rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.

22. Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma PEACE è attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e, per favorire la stabilità socioeconomica nelle regioni interessate, comprende in particolare azioni per promuovere la coesione tra comunità. La zona interessata comprende tutta l'Irlanda del Nord e le contee di frontiera dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.
23. Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.
24. Fatto salvo il punto 7, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS 2, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.
25. Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'Unione europea e rientranti nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
26. La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2 miliardi di EUR nel quadro del FESR per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 70 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5 e del 5 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché del 10 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6 e del 15 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
27. Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione aggiuntiva del FESR pari a 50 milioni di EUR a norma del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
28. All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 111 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 251 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e 210 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», di cui all'articolo 6.
30. La Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-2013 a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e dell'occupazione» come riconoscimento della situazione particolare della Corsica (30 milioni di EUR) e dell'Hainaut francese (70 milioni di EUR).
31. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 167 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 58 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
31. Fatto salvo il punto 7, all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è assegnata una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di EUR a titolo del FESR così ripartita: 200 milioni di EUR alla cooperazione transnazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 100 milioni di EUR alla cooperazione interregionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

ALLEGATO III

**Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)**

Criteria	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissi- bile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissi- bile
(1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo	Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia	85 % per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	85 %
(2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007	Spagna	80 % per le regioni dell'obiettivo «Convergenza» e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 50 % per gli obiettivi «Competitività regionale e occupazione» al di fuori delle regioni di integrazione graduale	85 %
(3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	75 % per l'obiettivo «Convergenza»	–
(4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	50 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	–
(5) Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20	Spagna, Francia e Portogallo	50 %	–
(6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato	Spagna, Francia e Portogallo	85 % nel quadro degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	–

ALLEGATO IV

Categorie di spesa
(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)

	Obiettivi: «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»
	Obiettivo: «Convergenza» e regioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, fatta salva la decisione adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1080/2006
Codice	Temi prioritari
	Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità
01	Attività di R&ST nei centri di ricerca
02	Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica
03	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)
04	Supporto alla , in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)
05	Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese
06	Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)
07	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.)
08	Altri investimenti in imprese
09	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
	Società dell'informazione
10	Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)
11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)
12	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)
13	Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-learning, e-partecipazione ecc.)
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, networking ecc.)
15	Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

	Trasporti
16	Ferrovie
17	Ferrovie (RTE-T)
20	Autostrade
21	Autostrade (RTE-T)
26	Trasporti multimodali
27	Trasporti multimodali (RTE-T)
28	Sistemi di trasporto intelligenti
29	Aeroporti
30	Porti
32	Vie navigabili interne (RTE-T)
	Energia
34	Elettricità (RTE-E)
36	Gas naturale (RTE-E)
38	Prodotti petroliferi (RTE-E)
39	Energie rinnovabili: eolica
40	Energie rinnovabili: solare
41	Energie rinnovabili: da biomassa
42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica
	Protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi
52	Promozione di trasporti urbani puliti
	Aumento dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori
62	Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive
64	Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche
	Migliorare l'accesso all'occupazione ed alla sostenibilità
65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro
66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
67	Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa
68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
69	Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza alle persone non autosufficienti
70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

	Migliorare l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati
71	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
	Migliorare il capitale umano
72	Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza
73	Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
74	Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006**

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione¹, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 44, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 6, l'articolo 60, lettera b), l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 1, l'articolo 70, paragrafo 3, l'articolo 71, paragrafo 5, l'articolo 72, paragrafo 2, l'articolo 74, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 4 e l'articolo 99, paragrafo 5, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale², in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 13, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali³, e il regolamento (CE) n. 1080/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁴; entrambi tali regolamenti recepiscono nuovi sviluppi intervenuti nel settore dei fondi strutturali. È pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1080/2006 e (CE) n. 1083/2006.

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

³ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2. 2005, pag. 3).

⁴ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

- (2) L'esperienza ha mostrato che i cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità europea nel finanziamento dei programmi destinati a potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. È pertanto opportuno provvedere all'elaborazione di un piano di comunicazione in cui siano indicati con precisione gli interventi informativi e pubblicitari che occorrono per colmare questa lacuna nella comunicazione e nell'informazione. Allo stesso fine è inoltre necessario indicare le responsabilità e le funzioni che andrebbero svolte da ciascuna delle parti in causa.
- (3) Per garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse e raggiungano tutte le parti interessate nonché per motivi di trasparenza è opportuno definire il contenuto minimo degli interventi informativi necessari per informare i potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso i Fondi, così come l'obbligo di pubblicare le disposizioni che i potenziali beneficiari devono seguire ai fini della presentazione della domanda di finanziamento e i criteri di selezione da applicare.
- (4) Al fine di migliorare la trasparenza sull'impiego dei Fondi occorre pubblicare in formato elettronico, o in altra forma, l'elenco dei beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
- (5) Per assicurare un'efficace attuazione degli interventi informativi e consentire un migliore scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, sulle strategie informative e pubblicitarie e sui risultati ottenuti è opportuno che siano designate persone di riferimento responsabili degli interventi informativi e pubblicitari, destinate a far parte di adeguate reti comunitarie.
- (6) Ai fini degli articoli 37 e 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è necessario stabilire modalità e categorie che consentano agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni sull'impiego previsto dei Fondi così come sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie per tutta la durata di un programma e che permettano alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni comunitarie e i cittadini dell'Unione europea sull'impiego dei Fondi e sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (7) Con riferimento all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla luce dell'esperienza finora maturata, appare necessario definire gli obblighi incombenti alle autorità di gestione in relazione ai beneficiari durante la fase che porta alla selezione e all'approvazione delle operazioni da finanziare, con particolare riguardo agli aspetti da considerare nelle verifiche della spesa dichiarata dal beneficiario così come nelle verifiche delle richieste di rimborso e nelle verifiche in loco di singole operazioni e alle condizioni da rispettare quando le verifiche in loco sono effettuate su base campionaria.
- (8) È altresì necessario stabilire con precisione le informazioni da includere nei dati contabili relativi alle operazioni nonché le informazioni da conservare in qualità di dati sull'attuazione che le autorità di gestione sono tenute a registrare, a conservare e a inviare alla Commissione su richiesta.

- (9) Al fine di garantire che la spesa relativa ai programmi operativi possa essere oggetto di un audit adeguato occorre stabilire i criteri cui deve conformarsi una pista di controllo per essere considerata adeguata.
- (10) L'audit delle operazioni è effettuato sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per garantire che la portata e l'efficacia di tali audit siano adeguate e che i controlli vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit devono rispettare.
- (11) Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit l'esperienza ha dimostrato la necessità di definire con precisione le regole che l'autorità di audit è tenuta a rispettare al momento dell'elaborazione o dell'approvazione del metodo di campionamento, compresi determinati criteri tecnici da applicare a un campionamento statistico casuale e alcuni fattori da prendere in considerazione in caso di campioni supplementari.
- (12) Al fine di semplificare e armonizzare le norme sull'elaborazione e sulla presentazione della strategia di audit, del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l'autorità di audit è responsabile a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, occorre definirne con precisione il contenuto e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano.
- (13) Per garantire un'applicazione ottimale dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativamente alla disponibilità dei documenti e ai diritti della Corte dei Conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese e gli audit, le autorità di gestione devono assicurare che le informazioni sull'identità e sull'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti vengano prontamente forniti a un elenco minimo di persone o di organismi. Analogamente, occorre stabilire quali supporti possano essere considerati comunemente accettati ai fini della conservazione dei documenti. A tale scopo è opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure necessarie a garantire che i documenti conservati siano conformi, se pertinente, agli originali e siano affidabili ai fini dell'audit.
- (14) Al fine di armonizzare le norme sulla certificazione delle spese e sulla preparazione delle domande di pagamento, occorre definire il contenuto di tali certificati e domande e precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano. Devono inoltre essere definite le modalità secondo cui deve essere tenuta, ai sensi dell'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006, la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito di soppressione totale o parziale del contributo destinato a una determinata operazione.
- (15) A norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, una relazione che esponga i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti e un parere sulla loro conformità alle disposizioni di detto regolamento relative ai sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti rientrano fra gli elementi principali sui quali la Commissione, nell'ambito della gestione condivisa del bilancio comunitario, si basa per accertarsi che gli Stati membri impieghino il contributo finanziario conformemente alle norme e ai principi applicabili ai fini della tutela degli interessi finanziari della

- Comunità, occorre stabilire con precisione le informazioni che devono figurare in tali documenti nonché gli elementi alla base della valutazione e del parere.
- (16) I programmi operativi finanziati nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono presentati da due o più Stati membri e presentano caratteristiche specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1080/2006. È pertanto opportuno stabilire le informazioni specifiche che devono figurare nella descrizione del sistema di gestione e di controllo di tali programmi.
- (17) L'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone tra l'altro che per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40% della spesa pubblica totale, uno Stato membro può scegliere di basarsi maggiormente su organismi e norme nazionali per lo svolgimento di determinate funzioni connesse alle prescrizioni sui controlli e sugli audit. È quindi necessario stabilire le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi la cui esecuzione può essere effettuata da organismi nazionali in conformità di norme nazionali.
- (18) Nell'ambito delle loro responsabilità di gestione e di controllo, gli Stati membri hanno l'obbligo di riferire e vigilare sulle irregolarità. Le modalità d'applicazione di tale obbligo sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore⁵ e del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore⁶. Per ragioni di chiarezza e semplificazione, è opportuno inserire tali modalità nel presente regolamento.
- (19) È opportuno disporre che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie quando chiede a uno Stato membro di iniziare o portare avanti un procedimento giudiziario al fine di recuperare gli importi indebitamente versati in seguito a irregolarità e che essa riceva informazioni che le consentano di decidere in merito all'imputabilità della perdita corrispondente agli importi irrecuperabili a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono inoltre essere previsti contatti regolari tra la Commissione e gli Stati membri relativamente alle irregolarità, ai fini dell'utilizzo delle informazioni presentate per l'elaborazione delle analisi dei rischi e della trasmissione di informazioni ai comitati pertinenti.
- (20) Per limitare gli oneri amministrativi imposti dal sistema d'informazione, salvaguardando nel contempo il necessario livello di informazione, gli Stati membri non vanno obbligati a segnalare irregolarità riguardanti importi inferiori a una determinata soglia a meno che la Commissione non lo richieda espressamente, fatto salvo tuttavia l'obbligo di cui all'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁵ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

⁶ GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2168/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 15).

- (21) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁷, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁸, è necessario disporre, nel contesto degli interventi informativi e pubblicitari e dell'attività di audit a norma del presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri devono vietare qualsiasi accesso non autorizzato a dati personali nonché ogni divulgazione illecita degli stessi e determinare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.
- (22) Per motivi di certezza giuridica e di parità di trattamento di tutti gli Stati membri occorre stabilire il tasso applicabile alla rettifica finanziaria che la Commissione può effettuare qualora uno Stato membro non si conformi all'obbligo di mantenere in tutte le regioni interessate un livello concordato di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel corso del periodo di programmazione. Per ragioni di semplificazione e di proporzionalità non va effettuata alcuna rettifica finanziaria se la differenza tra il livello concordato e il livello conseguito è pari o inferiore al 3% del livello concordato (soglia de minimis); per le stesse ragioni, qualora la differenza tra i due livelli sia superiore al 3% del livello concordato, il tasso deve essere calcolato sottraendo tale soglia de minimis.
- (23) L'utilizzo di strumenti elettronici per lo scambio di informazioni e di dati finanziari consente una semplificazione, una maggiore efficienza e trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente tali vantaggi, garantendo nel contempo la sicurezza degli scambi, è necessario istituire un sistema informatico comune nonché un elenco dei documenti d'interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. È pertanto necessario determinare la forma di ciascun documento, e indicare con precisione le informazioni destinate a figurare in tali documenti. Per ragioni analoghe va stabilito il funzionamento di tale sistema informatico per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.
- (24) Nel contesto della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche⁹, tenendo conto del livello di sicurezza e di segretezza richiesto per la gestione finanziaria dell'impiego dei Fondi, dello stato del progresso tecnico e del rapporto costi-benefici, è necessario prescrivere l'apposizione di una firma elettronica.
- (25) Al fine di assicurare lo sviluppo rapido e il funzionamento corretto del sistema informatico comune, le spese relative allo sviluppo di tale sistema devono essere coperte dal bilancio delle Comunità europee a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e le spese per l'interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali devono essere ammissibili al contributo dei Fondi a norma dell'articolo 46 di detto regolamento.

⁷ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁸ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁹ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

- (26) Sulla base dell'esperienza relativa al periodo di programmazione 2000-2006 occorre indicare con precisione le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono rispettare per ricevere finanziamenti nel quadro di un programma operativo, fermo restando che i contributi destinati dal programma operativo o da altre fonti pubbliche a strumenti di ingegneria finanziaria nonché gli investimenti in imprese private effettuati da strumenti di ingegneria finanziaria sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato e in particolare agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese¹⁰.
- (27) È opportuno adottare l'elenco dei criteri necessari a determinare le zone in cui le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in base all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006 nonché l'elenco degli interventi ammessi. Data la diversità delle situazioni che caratterizzano gli Stati membri interessati, è opportuno definire un elenco di criteri destinati a identificare le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale e in cui gli investimenti nell'edilizia abitativa possono beneficiare del cofinanziamento. È altresì opportuno stabilire che per l'edilizia multifamiliare o l'edilizia destinata a famiglie a basso reddito o a persone con necessità particolari, gli interventi ammissibili al cofinanziamento devono essere quelli intesi alla ristrutturazione delle parti comuni degli edifici multifamiliari o all'edilizia sociale moderna di buona qualità mediante investimenti nella ristrutturazione e nel mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.
- (28) L'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. In relazione all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006 devono essere stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" al fine di assicurare la coerenza tra le norme applicabili ai progetti realizzati in diversi Stati membri. In base all'esperienza maturata in rapporto a programmi simili nel periodo di programmazione 2000-2006 è opportuno definire norme comuni sulle categorie di spese, riguardo alle quali esistono probabilmente i maggiori divari tra le normative nazionali. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità che applicano i programmi, i tassi forfettari relativi alle spese generali dovrebbero essere ammissibili a determinate condizioni.
- (29) I regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94 nonché (CE) n. 1159/2000, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali¹¹, (CE) n. 1685/2000, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali¹², (CE) n. 438/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi

¹⁰ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

¹¹ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

¹² GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 66).

strutturali¹³, (CE) n. 448/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali¹⁴, (CE) n. 1386/2002, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie¹⁵, (CE) n. 16/2003, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione¹⁶ e (CE) n. 621/2004 del 1° aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione¹⁷, devono essere abrogati.

- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

¹³ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42).

¹⁴ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.

¹⁵ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5.

¹⁶ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 7.

¹⁷ GU L 98 del 2.4.2004, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO 1 INTRODUZIONE

Articolo 1 Oggetto

CAPO II MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Sezione 1 Informazione e pubblicità

Articolo 2 Preparazione del piano di comunicazione

Articolo 3 Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Articolo 4 Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione

Articolo 5 Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari

Articolo 6 Interventi informativi relativi ai beneficiari

Articolo 7 Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

Articolo 8 Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

Articolo 9 Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione

Articolo 10 Rete e scambio di esperienze

Sezione 2 Informazioni sull'impiego dei Fondi

Articolo 11 Ripartizione indicativa riguardante l'impiego dei Fondi

Sezione 3 Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12 Organismi intermedi

Articolo 13 Autorità di gestione

Articolo 14 Dati contabili

Articolo 15 Pista di controllo

Articolo 16 Audit delle operazioni

Articolo 17 Campionamento

Articolo 18 Documenti presentati dall'autorità di audit

Articolo 19 Disponibilità dei documenti

Articolo 20 Documenti presentati dall'autorità di certificazione

Articolo 21 Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/9

Articolo 22 Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Articolo 23 Informazioni relative all'autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit

Articolo 24 Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 25 Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

Articolo 26 Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

Sezione 4 Irregolarità

Articolo 27 Definizioni

Articolo 28 Prime comunicazioni - Deroghe

Articolo 29 Casi urgenti

Articolo 30 Comunicazioni sul seguito dato - Mancato recupero

Articolo 31 Trasmissione per via elettronica

Articolo 32 Rimborso delle spese giudiziarie

Articolo 33 Contatti con gli Stati membri

Articolo 34 Uso delle informazioni

Articolo 35 Trasmissione delle informazioni ai comitati

Articolo 36 Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

Sezione 5 Dati personali

Articolo 37 Tutela dei dati personali

Sezione 6 Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell'addizionalità

Articolo 38 Tassi relativi alla rettifica finanziaria

Sezione 7 Scambio elettronico di dati

Articolo 39 Sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 40 Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 41 Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati

Articolo 42 Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati

Sezione 8 Strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 43 Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 44 Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

Articolo 45 Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Articolo 46 Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

CAPO III MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1 Ammissibilità delle spese per l'edilizia

Articolo 47 Interventi nel settore dell'edilizia

Sezione 2 Norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 48 Norme sull'ammissibilità delle spese

Articolo 49 Oneri finanziari e spese di garanzia

Articolo 50 Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

Articolo 51 Contributi in natura

Articolo 52 Spese generali

Articolo 53 Ammortamento

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 Abrogazione

Articolo 55 Entrata in vigore

CAPO 1 INTRODUZIONE

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativamente a quanto segue:

- a) informazione e pubblicità;
- b) informazioni sull'impiego dei Fondi;
- c) sistemi di gestione e di controllo;
- d) irregolarità;
- e) dati personali;
- f) rettifiche finanziarie relative al mancato rispetto dell'addizionalità;
- g) scambio elettronico di dati;
- h) strumenti di ingegneria finanziaria;
- i) ammissibilità dell'edilizia;
- j) ammissibilità dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

CAPO II
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Sezione 1
Informazione e pubblicità

Articolo 2

Preparazione del piano di comunicazione

1. Un piano di comunicazione, e tutte le principali modifiche pertinenti, viene redatto dall'autorità di gestione relativamente al programma operativo di cui è responsabile oppure dallo Stato membro relativamente ad alcuni o a tutti i programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione.
2. Nel piano di comunicazione figurano almeno:
 - a) gli obiettivi e i gruppi di destinatari;
 - b) la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico che lo Stato membro o l'autorità di gestione è tenuto a intraprendere tenendo conto del valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale;
 - c) il bilancio indicativo necessario per l'attuazione del piano;
 - d) i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari;
 - e) un'indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.

Articolo 3

Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di comunicazione alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adozione del programma operativo oppure, se il piano di comunicazione riguarda due o più programmi operativi, dalla data di adozione dell'ultimo di tali programmi.

In assenza di osservazioni inviate dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, quest'ultimo è considerato conforme all'articolo 2, paragrafo 2.

Qualora la Commissione invii osservazioni entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, entro due mesi, un piano di comunicazione modificato.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla presentazione del piano di comunicazione modificato, quest'ultimo viene considerato attuabile.

Lo Stato membro o l'autorità di gestione inizia le attività informative e pubblicitarie di cui agli articoli 5, 6, e 7, se pertinente, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione.

Articolo 4

Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione

1. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ogni programma operativo riguardo a quanto segue:
 - a) il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione;
 - b) gli interventi informativi e pubblicitari realizzati;
 - c) i mezzi di comunicazione utilizzati.

L'autorità di gestione fornisce al comitato di sorveglianza esempi di tali interventi.

2. I rapporti annuali e il rapporto finale sull'esecuzione dei programmi operativi di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono:
 - a) esempi degli interventi informativi e pubblicitari relativi al programma operativo effettuati nell'ambito dell'attuazione del piano di comunicazione;
 - b) le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico al quale possono essere trovati tali dati;
 - c) il contenuto delle principali modifiche apportate al piano di comunicazione.

Nel rapporto annuale relativo al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione figura un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, come prescritto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

3. I mezzi utilizzati per l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione del piano di comunicazione sono proporzionali agli interventi informativi e pubblicitari indicati nel piano di comunicazione.

*Articolo 5**Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari*

1. L'autorità di gestione, conformemente al piano di comunicazione, assicura che il programma operativo venga ampiamente diffuso assieme ai dati sui contributi finanziari dei Fondi pertinenti e sia accessibile a tutti gli interessati.

Essa garantisce inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo siano diffuse il più ampiamente possibile.

2. L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare e dettagliate riguardanti almeno:
 - a) le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento nel quadro del programma operativo;
 - b) una descrizione delle procedure d'esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
 - d) le persone di riferimento a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi operativi.

L'autorità di gestione informa altresì i potenziali beneficiari della pubblicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

3. L'autorità di gestione, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, associa agli interventi informativi e pubblicitari almeno uno dei seguenti organismi che possono diffondere ampiamente le informazioni di cui al paragrafo 2:
 - a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
 - b) associazioni professionali;
 - c) parti economiche e sociali;
 - d) organizzazioni non governative;
 - e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
 - f) centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri;
 - g) istituti educativi.

*Articolo 6**Interventi informativi relativi ai beneficiari*

L'autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

*Articolo 7**Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico*

1. L'autorità di gestione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello territoriale.
2. L'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione di almeno uno dei seguenti interventi informativi e pubblicitari:
 - a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio di un programma operativo, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione;
 - b) almeno un'attività informativa principale all'anno, come stabilito nel piano di comunicazione, che presenti i risultati dei programmi operativi nonché, se del caso, dei grandi progetti;
 - c) l'esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alle sedi delle autorità di gestione;
 - d) la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

I nomi dei partecipanti a un'operazione dell'FSE non vengono indicati.

*Articolo 8**Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico*

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.
2. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 euro;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9. Tali informazioni costituiscono almeno il 25% della targa.

3. Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 euro;

- b) l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Le informazioni di cui all'articolo 9 occupano almeno il 25% del cartello.

Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al paragrafo 2.

4. Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.

Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dall'FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

Articolo 9

Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento all'Unione europea;
- b) l'indicazione del Fondo pertinente;
- i) per il FESR: "Fondo europeo di sviluppo regionale";
- ii) per il Fondo di coesione: "Fondo di coesione";
- iii) per l'FSE: "Fondo sociale europeo";
- c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: "Investiamo nel vostro futuro".

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.

Articolo 10

Rete e scambio di esperienze

1. Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un'unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi.

2. È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell'attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nell'ambito della presente sezione.
3. Gli scambi di esperienze nel settore dell'informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 2

Informazioni sull'impiego dei Fondi

Articolo 11

Ripartizione indicativa riguardante l'impiego dei Fondi

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la ripartizione indicativa per categorie dell'impiego previsto dei Fondi a livello di programma operativo di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, conformemente alle parti A e B dell'allegato II del presente regolamento.
2. Nei rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 figurano informazioni aggiornate, a livello di programma operativo, sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie a partire dall'inizio del programma operativo, e relativa alle operazioni selezionate nel quadro di tale programma. Le informazioni sono presentate per ciascuna combinazione di codici conformemente alle parti A e C dell'allegato II del presente regolamento.
3. La Commissione utilizza i dati forniti dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 unicamente a scopo informativo.

Sezione 3

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12

Organismi intermedi

Ove uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto.

Le disposizioni del presente regolamento relative all'autorità di gestione e all'autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.

Articolo 13

Autorità di gestione

1. Ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni di cui all'articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati.

Prima di prendere la decisione in merito all'approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

2. Le verifiche che l'autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
- b) verifiche in loco di singole operazioni.

3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica. L'autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio da essa identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno.
4. L'autorità di gestione stabilisce per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.
5. Qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 58, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 14
Dati contabili

1. I dati contabili relativi alle operazioni e i dati riguardanti l'attuazione di cui all'articolo 60, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

Le autorità di gestione, di certificazione e di audit nonché gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 hanno accesso a dette informazioni.

2. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentari o in loco.

Articolo 15
Pista di controllo

Ai fini dell'articolo 60, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 una pista di controllo è considerata adeguata se, per il programma operativo interessato, rispetta i seguenti criteri:

- a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;
- b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;

- d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

Articolo 16
Audit delle operazioni

1. Gli audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1° luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari. Nell'ambito degli audit viene verificato il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere;
 - b) la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
 - c) la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
 - d) il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari per definire l'entità di tali problemi. Le pertinenti autorità prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.
4. Solo le spese che rientrano nell'ambito dell'audit svolto in conformità del paragrafo 1 sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell'allegato VI ed al punto 9 dell'allegato VIII.

Articolo 17
Campionamento

1. Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni anno è basato in primo luogo su un metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

2. Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati tiene conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell'importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l'autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell'allegato IV.
3. Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali, nel corso dell'anno precedente l'anno in cui viene presentato alla Commissione il rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, sono state dichiarate spese alla Commissione per il programma operativo o, se del caso, per i programmi operativi rientranti in un sistema di controllo e di gestione comune. Per il primo periodo di dodici mesi l'autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni la cui spesa è stata dichiarata alla Commissione nel 2007 e nel 2008 come base per la selezione delle operazioni da sottoporre ad audit.
4. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante l'anno di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo. Per i programmi operativi in cui il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza l'autorità di audit analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.
5. L'autorità di audit riesamina regolarmente la copertura consentita dal campionamento casuale tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo.

Essa decide sulla base di una valutazione professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli organismi intermedi e degli assi prioritari.

6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo.

Quando il numero delle irregolarità rilevate è elevato o quando vengono individuate irregolarità sistematiche l'autorità di audit ne analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.

I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale. In particolare le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

*Articolo 18**Documenti presentati dall'autorità di audit*

1. La strategia di audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 è definita conformemente al modello di cui all'allegato V del presente regolamento. Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell'anno.
2. Il rapporto annuale di controllo e il parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 si basano sugli audit dei sistemi e sugli audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale regolamento nel rispetto della strategia di audit e sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" il rapporto annuale di controllo e il parere riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

3. La dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su tutte le attività di audit effettuate dall'autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" la dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

4. Qualora sussistano limiti alla portata del controllo o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nel quadro del parere annuale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e) di tale articolo, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e valuta l'entità del problema nonché il suo impatto finanziario.
5. In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è redatta dall'autorità di audit conformemente al modello di cui all'allegato IX del presente regolamento e viene presentata assieme al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

*Articolo 19**Disponibilità dei documenti*

1. Ai fini dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2. L'autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati.
3. L'autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le informazioni di cui all'articolo 14, riguardanti le operazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per l'intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a) di tale articolo.
4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:
 - a) fotocopie di documenti originali;
 - b) microschede di documenti originali;
 - c) versioni elettroniche di documenti originali;
 - d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.
5. La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.
6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

Articolo 20

Documenti presentati dall'autorità di certificazione

1. Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell'articolo 61, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono redatte nel formato di cui all'allegato X del presente regolamento e inviate alla Commissione.
2. A partire dal 2008 entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione nel formato indicato nell'allegato XI che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:
 - a) gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione;
 - b) gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;

- c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, elencati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.
3. Al fine di procedere a una chiusura parziale di un programma operativo l'autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nel formato di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 21

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi di cui all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contiene informazioni relative agli aspetti trattati all'articolo 58 di tale regolamento per ogni programma operativo nonché le informazioni di cui agli articoli 22, 23 e, se del caso, 24 del presente regolamento.

Tali informazioni sono presentate conformemente al modello di cui all'allegato XII.

2. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" è presentata dallo Stato membro nel cui territorio ha sede l'autorità di gestione.

Articolo 22

Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Relativamente all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei compiti ad essi affidati;
- b) l'organigramma di ciascuno di essi, la ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all'interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;
- c) le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;
- d) le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini di verifica dall'articolo 13 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;
- e) le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;
- f) un riferimento alle procedure scritte stabilite ai fini delle lettere c), d) ed e);
- g) le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;

- h) il modo in cui vengono conservati i dettagliati documenti contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1 nel quadro del programma operativo.

Articolo 23

Informazioni relative all'autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit

Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei rispettivi compiti e delle loro interconnessioni, compresa, se pertinente, la relazione con l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 73, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- b) l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l'indipendenza, l'indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualifiche o delle esperienze richieste;
- c) le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit;
- d) se del caso, le procedure relative al controllo, da parte dell'autorità di audit, dell'attività degli organismi che partecipano allo svolgimento degli audit inerenti al programma operativo;
- e) le procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

Articolo 24

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Oltre alle informazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 la descrizione del sistema di gestione e di controllo comprende le disposizioni concordate dagli Stati membri ai fini seguenti:

- a) consentire all'autorità di gestione l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) consentire all'autorità di certificazione l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- c) consentire all'autorità di audit l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006;

- d) assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi relativi al recupero degli importi indebitamente versati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- e) assicurare la legittimità e la regolarità delle spese sostenute all'esterno della Comunità e comprese nella dichiarazione di spesa qualora gli Stati membri che partecipano a un programma si avvalgano della flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1080/2006 per consentire all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e all'autorità di audit di adempiere alle loro responsabilità riguardo alle spese sostenute in paesi terzi nonché alle modalità di recupero degli importi indebitamente versati a causa di irregolarità.

Articolo 25

Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

La relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi e del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull'attuazione delle operazioni, e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati importanti dall'autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

Il parere di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 viene redatto secondo il modello di cui all'allegato XIII del presente regolamento.

Se i sistemi di gestione e di controllo interessati sono essenzialmente analoghi a quelli predisposti per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999, è possibile tenere conto degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a detti sistemi allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 26

Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

1. Per i programmi operativi in riferimento ai quali gli Stati membri hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Le verifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del presente regolamento sono effettuate dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Gli audit delle operazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati in conformità delle procedure nazionali, pertanto non si applicano gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
4. L'articolo 18, paragrafi da 2 a 5 del presente regolamento si applica per analogia all'elaborazione dei documenti rilasciati dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il rapporto annuale di controllo e il parere annuale sono redatti rispettivamente secondo il modello di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

5. Gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento sono eseguiti dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli di cui agli allegati X e XIV del presente regolamento.

6. Le informazioni che devono figurare nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli 21, paragrafo 1, 22 e 23 del presente regolamento comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 4 Irregolarità

Articolo 27 Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) “operatore economico” ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;
- b) “primo verbale amministrativo o giudiziario” una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- c) “sospetto di frode” un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁸;
- d) “fallimento” le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio¹⁹.

¹⁸ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

¹⁹ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

Articolo 28
Prime comunicazioni - Deroghe

1. Fatti salvi gli altri obblighi a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

In tale comunicazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

- a) il Fondo interessato, l'obiettivo, il programma operativo, gli assi prioritari e le operazioni, nonché il numero del codice comune d'identificazione (CCI);
- b) la disposizione che è stata violata;
- c) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
- d) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- e) ove pertinente, se tali pratiche fanno sospettare l'esistenza di una frode;
- f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- g) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- h) il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità;
- i) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
- j) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- k) l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della lotta contro le irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;
- l) il bilancio complessivo e il contributo pubblico approvato per l'operazione nonché la ripartizione del relativo cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;
- m) l'importo del contributo pubblico interessato dall'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;
- n) se non è stato effettuato alcun pagamento relativo al contributo pubblico a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente ove non si fosse accertata l'irregolarità;
- o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
- p) la natura della spesa irregolare.

2. In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati i seguenti casi:
- a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
 - b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
 - c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell'inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta.

3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.
4. Le irregolarità relative a programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" sono comunicate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal beneficiario che realizza l'operazione. Lo Stato membro informa nel contempo l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione del programma e l'autorità di audit.
5. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
6. Se uno Stato membro non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, ne informa la Commissione entro il termine stabilito dallo stesso paragrafo 1.

Articolo 29 Casi urgenti

Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette.

Articolo 30 Comunicazioni sul seguito dato - Mancato recupero

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 28, dei procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei

cambiamenti significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano almeno:

- a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero,
- b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente,
- c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni,
- d) i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero,
- e) l'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da motivare un sospetto di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano, per quanto possibile, la Commissione prima che venga presa una decisione.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di un importo, comunica alla Commissione in una relazione speciale l'entità dell'importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull'imputabilità della perdita a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati. Le informazioni comprendono almeno:

- a) un copia della decisione di concessione,
- b) la data dell'ultimo pagamento al beneficiario,
- c) un copia dell'ordine di recupero,
- d) nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario,
- e) una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l'importo in questione con indicazione delle rispettive date.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

Articolo 31

Trasmissione per via elettronica

Le informazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30, paragrafo 1 sono inviate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.

Articolo 32
Rimborso delle spese giudiziarie

Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o portare avanti un'azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche qualora quest'ultimo risulti infruttuoso.

Articolo 33
Contatti con gli Stati membri

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all'articolo 28, sui procedimenti di cui all'articolo 30 e segnatamente sulla possibilità di recupero.
2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 28, 29 e 30 e del paragrafo 1 del presente articolo. L'esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.
4. Ove nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di rimediare a tale lacuna.

Articolo 34
Uso delle informazioni

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allarme rapido al fine di individuare più efficacemente i rischi.

Articolo 35
Trasmissione delle informazioni ai comitati

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nel quadro del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione²⁰, sull'ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. Vengono inoltre informati i comitati di cui agli articoli 103 e 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

²⁰ GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.

*Articolo 36**Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione*

1. In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 euro a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 28 e 30 soltanto su esplicita richiesta della Commissione.

A norma dell'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri tengono una contabilità degli importi inferiori a tale soglia che si dimostrano recuperabili e degli importi recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e restituiscono gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee. Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo Stato membro e la Comunità condividono la perdita relativa agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all'operazione interessata. La procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del presente regolamento non si applica, salvo decisione contraria della Commissione.

Il terzo comma si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data in cui viene accertata l'irregolarità convertono in euro la spesa sostenuta in valuta nazionale a norma dell'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Qualora la spesa non sia stata contabilizzata dall'autorità di certificazione viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

Sezione 5

Dati personali

Articolo 37

Tutela dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui alla sezione 4.
2. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso di audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di adempiere alle responsabilità di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1083/2006. La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono accedere a tali informazioni.
3. Le informazioni di cui alla sezione 4 possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per motivi professionali, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.
4. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), sono trattati esclusivamente ai fini indicati nel presente articolo.

Sezione 6

Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell'addizionalità

Articolo 38

Tassi relativi alla rettifica finanziaria

1. Qualora la Commissione effettui una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006, detta rettifica è calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente paragrafo.
2. Il tasso relativo alla rettifica finanziaria è ottenuto sottraendo 3 punti percentuali alla differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, e dividendo il risultato per 10.

La rettifica finanziaria è determinata applicando tale tasso di rettifica finanziaria al contributo del Fondo strutturale destinato allo Stato membro interessato nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" per l'intero periodo di programmazione.

3. Se la differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, di cui al paragrafo 2 è pari o inferiore al 3% non viene effettuata alcuna rettifica finanziaria.
4. La rettifica finanziaria non supera il 5% della dotazione del Fondo strutturale destinata allo Stato membro interessato nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" per l'intero periodo di programmazione.

Sezione 7 **Scambio elettronico di dati**

Articolo 39

Sistema informatico per lo scambio dei dati

Ai fini degli articoli 66 e 76 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo.

Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso un sistema informatico realizzato dalla Commissione che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Gli Stati membri partecipano all'ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.

Articolo 40

Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

1. Il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie:
 - a) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma operativo, conformemente al quadro di riferimento strategico nazionale, secondo il modello di cui all'allegato XV;
 - b) i piani di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello che figura nell'allegato XVI;
 - c) dichiarazioni di spesa e domande di pagamento secondo il modello di cui all'allegato X;
 - d) previsioni annuali di probabili pagamenti delle spese conformemente al modello riportato nell'allegato XVII;
 - e) la sezione finanziaria dei rapporti annuali e i rapporti finali di esecuzione secondo il modello di cui all'allegato XVIII, punto 2.1.

2. Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene almeno i seguenti documenti e dati d'interesse comune necessari per la sorveglianza:
- a) il quadro strategico di riferimento nazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - b) i dati comprovanti il rispetto dell'addizionalità conformemente al modello di cui all'allegato XIX;
 - c) i programmi operativi, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte B dell'allegato II e conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell'allegato II;
 - d) le decisioni della Commissione riguardanti il contributo dei Fondi;
 - e) le domande di assistenza per grandi progetti di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 conformemente agli allegati XXI e XXII del presente regolamento assieme ai dati selezionati da tali allegati e indicati all'allegato XX;
 - f) i rapporti di esecuzione di cui all'allegato XVIII del presente regolamento, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte B dell'allegato II, conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell'allegato II;
 - g) i dati sui partecipanti alle operazioni dell'FSE ripartiti per priorità conformemente al modello di cui all'allegato XXIII;
 - h) la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo secondo il modello di cui all'allegato XII;
 - i) la strategia di audit secondo il modello riportato nell'allegato V;
 - j) i rapporti e i pareri relativi agli audit secondo i modelli di cui agli allegati VI, VII, VIII, IX e XIII e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro;
 - k) le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello riportato nell'allegato XIV;
 - l) la dichiarazione annuale sugli importi ritirati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo l'allegato XI;
 - m) il piano di comunicazione di cui all'articolo 2.
3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.

*Articolo 41**Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati*

1. La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito registrano nel sistema informatico per lo scambio dei dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.
2. Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio dei dati e le inviano alla Commissione.
3. Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.
4. I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Eventuali costi di un'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio dei dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili a norma dell'articolo 46 di tale regolamento.

*Articolo 42**Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati*

1. Il sistema informatico per lo scambio dei dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un'interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali regionali e locali e la registrazione dei dati.
2. Come data di presentazione dei documenti alla Commissione viene considerata la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.
3. In casi di forza maggiore, segnatamente di cattivo funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati o di interruzione della connessione, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui agli allegati II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore lo Stato membro registra immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.

In deroga al paragrafo 2 come data di presentazione dei documenti è considerata la data dell'invio dei documenti su supporto cartaceo.

Sezione 8 Strumenti di ingegneria finanziaria

Articolo 43

Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

1. Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:
 - a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²¹ a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano;
 - b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano.

2. Qualora i Fondi strutturali finanzino operazioni che comprendono strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati attraverso fondi di partecipazione, i soci cofinanziatori o gli azionisti, o i loro rappresentanti debitamente autorizzati, presentano un piano di attività.

Il piano di attività indica almeno quanto segue:

- a) il mercato delle imprese in cui intendono operare o i progetti urbani nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;
- b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;
- c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;
- d) i soci cofinanziatori o gli azionisti;
- e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;
- f) le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente;
- g) la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali;
- h) la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese o progetti urbani;

²¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Il piano di attività deve essere valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità.

La valutazione della fattibilità economica degli investimenti dello strumento di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come entità giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero come capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario.

Ove lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell'ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito dell'istituto finanziario che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata:
 - a) il 2% del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;
 - b) il 3% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese;
 - c) il 4% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di microcredito a favore delle microimprese.
5. Le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione.
6. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:
 - a) la strategia d'investimento e la programmazione;
 - b) la sorveglianza dell'attuazione conformemente alle norme applicabili;

- c) una politica volta a consentire l'uscita del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
 - d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.
7. Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

Articolo 44

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

1. Qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.

L'accordo di finanziamento tiene conto, all'occorrenza, di quanto segue:

- a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI;
 - b) relativamente ai fondi per lo sviluppo urbano, studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e piani integrati per lo sviluppo urbano inclusi nei programmi operativi.
2. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:
- a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;
 - b) un invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari o ai fondi per lo sviluppo urbano;
 - c) la valutazione, la selezione e l'accreditamento degli intermediari finanziari o dei fondi per lo sviluppo urbano da parte del fondo di partecipazione;
 - d) la definizione e il controllo della politica di investimento o degli interventi e dei piani di sviluppo urbano mirati;
 - e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o all'autorità di gestione;

- f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;
- g) le prescrizioni relative agli audit;
- h) la politica volta a consentire l'uscita del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo sviluppo urbano;
- i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

La politica di investimento di cui alla lettera d) comprende almeno un'indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.

3. Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno dei programmi operativi, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia, ai fondi per mutui e ai fondi per lo sviluppo urbano sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia, il fondo per mutui e il fondo per lo sviluppo urbano da un lato e il fondo di partecipazione dall'altro.

L'accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi di cui all'articolo 43, paragrafo 6.

Articolo 45

Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà²² a decorrere dal 10 ottobre 2004.

Articolo 46

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati tra settore pubblico e privato e gli

²² GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia.

2. Ai fini del paragrafo 1 i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie.

I progetti urbani che ricevono assistenza da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai fondi per lo sviluppo urbano.

3. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano i fondi interessati non rifinanziano acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati.

CAPO III

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1

Ammissibilità delle spese per l'edilizia

Articolo 47

Interventi nel settore dell'edilizia

1. I settori selezionati per le operazioni di edilizia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1080/2006 sono conformi ad almeno tre dei criteri indicati di seguito, due dei quali vanno scelti tra quelli elencati alle lettere da a) a h):
 - a) un alto livello di povertà e di esclusione;
 - b) un alto livello di disoccupazione di lunga durata;
 - c) un precario sviluppo demografico;
 - d) un basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;
 - e) un alto tasso di criminalità e delinquenza;
 - f) un ambiente particolarmente degradato;
 - g) un basso livello di attività economica;
 - h) un numero elevato di immigrati, minoranze etniche o rifugiati;
 - i) un valore immobiliare relativamente basso;
 - j) un basso rendimento energetico degli edifici.

I valori relativi ai criteri stabiliti al primo comma sono raccolti a livello nazionale da ogni Stato membro interessato.

I valori relativi all'analisi comparativa di ogni criterio sono determinati congiuntamente dalla Commissione e da ciascuno Stato membro.

2. Solo i seguenti interventi sono ammessi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1080/2006:
- a) ristrutturazione delle parti comuni degli edifici residenziali multifamiliari, in particolare:
 - i) restauro delle seguenti parti strutturali principali di un edificio: tetto, facciata, finestre e porte della facciata, scala, corridoi interni ed esterni, ingressi e spazio antistante, ascensore;
 - ii) impianti tecnici dell'edificio;
 - iii) interventi a favore dell'efficienza energetica;
 - b) fornitura di edifici sociali moderni di buona qualità mediante ristrutturazioni e mutamenti della destinazione d'uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.

Sezione 2

Norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Articolo 48

Norme sull'ammissibilità delle spese

Fatto salvo l'elenco delle spese non ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, gli articoli da 49 a 53 del presente regolamento si applicano, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006, alla determinazione dell'ammissibilità delle spese per le operazioni selezionate ai fini del programma operativo nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 49

Oneri finanziari e spese di garanzia

I seguenti oneri e le seguenti spese sono rimborsabili da parte del FESR:

- a) gli oneri relativi alle transazioni finanziarie transnazionali;
- b) qualora l'attuazione di un'operazione richieda l'apertura di un conto o di conti separati, le spese bancarie relative all'apertura e alla gestione dei conti;

- c) le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione;
- d) i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria.

Non sono ammissibili al contributo le ammende, le penali e le spese per controversie legali.

Articolo 50

Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

1. Oltre all'assistenza tecnica relativa al programma operativo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione:
 - a) i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione;
 - b) i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni.
2. L'autorità pubblica interessata fattura i costi di cui alla lettera a) del paragrafo 1 al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l'operazione in questione.
3. I costi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono rimborsabili se si tratta di costi supplementari relativi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all'articolo 51.

Detti costi sono certificati mediante documenti che consentono di determinare la spesa effettiva sostenuta o i contributi in natura forniti dall'autorità pubblica interessata per l'operazione in questione.

Articolo 51

Contributi in natura

1. I contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti.

2. In caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.
3. In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività corrispondente.

Articolo 52
Spese generali

Le spese generali sono rimborsabili purché si basino su spese effettive attribuibili all'attuazione dell'operazione interessata o sulla media delle spese effettive attribuibili ad operazioni dello stesso tipo.

I tassi forfetari basati sui costi medi non possono superare il 25% dei costi diretti di un'operazione che può influire sul livello delle spese generali. Il calcolo dei tassi forfetari è adeguatamente documentato e periodicamente riesaminato.

Articolo 53
Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili direttamente utilizzati per un'operazione sostenute durante il periodo di cofinanziamento di tale operazione sono rimborsabili purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54
Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 1681/94, (CE) n. 1159/2000, (CE) n. 1685/2000, (CE) n. 438/2001 e (CE) n. 448/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. I regolamenti (CE) n. 1831/94, (CE) n. 1386/2002, (CE) n. 16/2003 e (CE) n. 621/2004 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/45

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi alle decisioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 55
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per la Commissione
Danuta HÜBNER
Membro della Commissione

—

Elenco degli allegati

Elenco degli allegati

Allegato I: Regole di base per la composizione dell'emblema e indicazione dei colori standard

Allegato II: Classificazione degli interventi dei Fondi per il periodo 2007-2013

Parte B: Ripartizione indicativa del contributo comunitario per categorie a livello di programma operativo

Parte C: Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzione

Allegato III: Elenco dei dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione ai fini dei controlli documentari e in loco a norma dell'articolo 14

Allegato IV: Parametri tecnici relativi al campionamento statistico casuale di cui all'articolo 17 (Campionamento)

Allegato V: Modello di strategia di audit a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006

Allegato VI: Modello di rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 18, paragrafo 2 del presente regolamento

Allegato VII: Modello di parere annuale a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 18, paragrafo 2 del presente regolamento

Allegato VIII: Modello di rapporto di controllo finale e di dichiarazione di chiusura dei programmi operativi a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 18, paragrafo 3 del presente regolamento

Parte A: Modello di rapporto di controllo finanziario

Parte B: Dichiarazione di chiusura

Allegato IX: Modello di dichiarazione relativa alla chiusura parziale dei programmi operativi a norma dell'articolo 18, paragrafo 5

Allegato X: Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento

Allegato XI: Dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati e ai recuperi pendenti (articolo 20, paragrafo 2)

Allegato XII: Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

Allegato XIII: Modello di parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 25 del presente regolamento relativo alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo

Allegato XIV: Modello di dichiarazione di spesa relativa a una chiusura parziale

Allegato XV: Tabella finanziaria relativa al quadro strategico di riferimento nazionale (QSRN) – dotazione annuale indicativa per Fondo e programma operativo (PO)

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/47

Allegato XVI: Piani di finanziamento del programma operativo

Allegato XVII: Previsioni di probabili domande di pagamento

Allegato XVIII: Rapporti annuali e finali

Allegato XIX: Verifica ex ante dell'addizionalità dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013

Allegato XX: Dati strutturati dei grandi progetti da codificare

Allegato XXI: Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti a norma degli articoli 39-41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Fondo europeo di sviluppo regionale / Fondo di coesione – investimenti in infrastrutture

Allegato XXII: Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti a norma degli articoli 39-41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Fondo europeo di sviluppo regionale / Fondo di coesione – investimenti produttivi

Allegato XXIII: Dati sui partecipanti alle operazioni dell'FSE ripartiti per priorità

Allegato I: Regole di base per la composizione dell'emblema e indicazione dei colori standard


DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo;

PANTONE YELLOW per le stelle.

Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta".

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si utilizza il nero delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si impiega il blu ("Reflex Blue"), usarlo al 100% e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



Allegato II: Classificazione degli interventi dei Fondi¹ per il periodo 2007-2013**Parte A: Codificazione per dimensione**

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “TEMI PRIORITARI”

Codice	Temi prioritari
<i>Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità</i>	
01	Attività di R&ST nei centri di ricerca
02	Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica
03	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)
04	Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)
05	Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese
06	Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)
07	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.)
08	Altri investimenti in imprese
09	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
<i>Società dell'informazione</i>	
10	Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)
11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)
12	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)
13	Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-learning, e-

¹ Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo.

	<i>partecipazione ecc.)</i>
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (<i>e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti ecc.</i>)
15	Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

Trasporti

16	Trasporti ferroviari
17	Ferrovie (RTE-T)
18	Infrastrutture ferroviarie mobili
19	Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T)
20	Autostrade
21	Autostrade (RTE-T)
22	Strade nazionali
23	Strade regionali/locali
24	Piste ciclabili
25	Trasporti urbani
26	Trasporti multimodali
27	Trasporti multimodali (RTE-T)
28	Sistemi di trasporto intelligenti
29	Aeroporti
30	Porti
31	Vie navigabili interne (<i>regionali e locali</i>)
32	Vie navigabili interne (RTE-T)

Energia

33	Elettricità
34	Elettricità (RTE-E)
35	Gas naturale
36	Gas naturale (RTE-E)
37	Prodotti petroliferi
38	Prodotti petroliferi (RTE-E)
39	Energie rinnovabili: eolica
40	Energie rinnovabili: solare

41	Energie rinnovabili: da biomassa
-----------	---

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/53

42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica

Protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi

44	Gestione dei rifiuti domestici e industriali
45	Gestione e distribuzione dell'acqua (<i>acqua potabile</i>)
46	Trattamento delle acque (<i>acque reflue</i>)
47	Qualità dell'aria
48	Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento
49	Adattamento al cambiamento climatico e attenuazione dei suoi effetti
50	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati
51	Promozione della biodiversità e protezione della natura (<i>compresa Natura 2000</i>)
52	Promozione di trasporti urbani puliti
53	Prevenzione dei rischi (<i>inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani e provvedimenti volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici</i>)
54	Altri provvedimenti intesi a preservare l'ambiente e a prevenire i rischi

Turismo

55	Promozione delle risorse naturali
56	Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale
57	Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici

Cultura

58	Protezione e conservazione del patrimonio culturale
59	Sviluppo di infrastrutture culturali
60	Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali

Rinnovamento urbano e rurale

61	Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale
----	---

Sviluppo della capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori

62	Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive
64	Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche

Miglioramento dell'accesso all'occupazione e della sostenibilità

65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro
66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
67	Misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a prolungare la vita lavorativa
68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
69	Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre le discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza alle persone non autosufficienti
70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

Una migliore inclusione sociale dei gruppi svantaggiati

71	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
----	--

Miglioramento del capitale umano

72	Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e formazione al fine di sviluppare la capacità di inserimento professionale, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, ai fini dell'innovazione e di un'economia basata sulla conoscenza
73	Misure volte ad aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, discriminazioni di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
74	Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese

Investimenti nelle infrastrutture sociali

75	Infrastrutture per l'istruzione
76	Infrastrutture per la sanità
77	Infrastrutture per l'infanzia
78	Infrastrutture edilizie
79	Altre infrastrutture sociali

Mobilizzazione a favore delle riforme nei settori dell'occupazione e dell'inclusione

80	Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti
----	--

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/55

	interessate
<i>Consolidamento delle capacità istituzionali a livello nazionale, regionale e locale</i>	
81	Meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e programmi efficaci, il controllo e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e potenziamento delle capacità di attuazione delle politiche e dei programmi
<i>Riduzione dei costi supplementari che ostacolano lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche</i>	
82	Compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale
83	Interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari legati alle dimensioni del mercato
84	Sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e a difficoltà di soccorso
<i>Assistenza tecnica</i>	
85	Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni
86	Valutazione e studi; informazione e comunicazione

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “FORME DI FINANZIAMENTO”

Codice	Forme di finanziamento
01	Aiuto non rimborsabile
02	Aiuto (<i>mutuo, abbuono di interessi, garanzie</i>)
03	Capitale di rischio (<i>partecipazione, fondo di capitale di rischio</i>)
04	Altre forme di finanziamento

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “TERRITORIO”

Codice	Tipo di territorio
01	Agglomerato urbano
02	Zona di montagna
03	Isole
04	Zone a bassa e bassissima densità demografica
05	Zone rurali (<i>diverse dalle zone di montagna, dalle isole e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica</i>)
06	Precedenti frontiere esterne dell'UE (<i>dopo il 30.4.2004</i>)
07	Regioni ultraperiferiche
08	Zona di cooperazione transfrontaliera
09	Zona di cooperazione transnazionale
10	Zona di cooperazione interregionale
00	Non pertinente

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “ATTIVITÀ ECONOMICA”

Codice	Attività economica ²
01	Agricoltura, caccia e silvicoltura
02	Pesca
03	Industrie alimentari e delle bevande
04	Industrie tessili e dell'abbigliamento
05	Fabbricazione di mezzi di trasporto
06	Industrie manifatturiere non specificate
07	Estrazione di minerali energetici
08	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda
09	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua
10	Poste e telecomunicazioni
11	Trasporti
12	Costruzioni
13	Commercio all'ingrosso e al dettaglio
14	Alberghi e ristoranti
15	Intermediazione finanziaria
16	Attività immobiliari, noleggio e altre attività di servizio alle imprese
17	Amministrazioni pubbliche
18	Istruzione
19	Attività dei servizi sanitari
20	Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali
21	Attività connesse all'ambiente
22	Altri servizi non specificati
00	Non pertinente

² Sulla base della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE rev. 1); regolamento (CE) n. 29/2002 del 19.12.2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del 9.10.1990.

TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE “UBICAZIONE”

Codice	Ubicazione ³
	Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione (livello NUTS⁴ o altro, se pertinente, per es. transfrontaliero, transnazionale, interregionale)

³ Campo 4 dell'allegato III, parte A.

⁴ I codici relativi a questa dimensione si trovano nella nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del 26.5.2003 modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 del 26.10.2005.

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/59

Parte B: Ripartizione indicativa del contributo comunitario per categorie a livello di programma operativo

Numero di riferimento della Commissione: _____

Titolo del programma:

Data dell'ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: __/__/__

(espressa in euro)

(espressa in euro)

(espressa in euro)

Dimensione 1 Temi prioritari		Dimensione 2 Forme di finanziamento		Dimensione 3 Territorio	
Codice *	Importo **	Codice *	Importo **	Codice *	Importo **
Totale		Totale		Totale	

* Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard.

** Importo stimato del contributo comunitario per ciascuna categoria.

Parte C: Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzione

Numero di riferimento della Commissione: _____

Titolo del programma:

Data dell'ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: __/__/__

Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5					
Codice * Dimensione 1 Temi prioritari	Codice * Dimensione 2 Forme di finanziamento	Codice * Dimensione 3 Territorio	Codice * Dimensione 4 Attività economica	Codice * Dimensione 5 Ubicazione	Importo **
Totale					

* Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard.

** Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie.

Allegato III: Elenco dei dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione ai fini dei controlli documentari e in loco a norma dell'articolo 14

A. Dati sulle operazioni (conformemente alla decisione di approvazione, se del caso modificata)	
Campo 1.	Codice CCI del programma operativo
Campo 2.	Numero di priorità
Campo 3.	Nome del Fondo
Campo 4.	Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione (livello NUTS o altro, se pertinente)
Campo 5.	Autorità di certificazione
Campo 6.	Autorità di gestione
Campo 7.	Organismo intermedio che dichiara la spesa all'autorità di certificazione, se pertinente
Campo 8.	Numero di codice unico dell'operazione
Campo 9.	Breve descrizione dell'operazione
Campo 10.	Data d'inizio dell'operazione
Campo 11.	Data di conclusione dell'operazione
Campo 12.	Organismo che adotta la decisione di approvazione
Campo 13.	Data dell'approvazione
Campo 14.	Numero di riferimento del beneficiario
Campo 15.	Valuta (se diversa dall'euro)
Campo 16.	Costo totale dell'operazione ¹
Campo 17.	Totale delle spese rimborsabili ²
Campo 18.	Totale delle spese pubbliche rimborsabili
Campo 19.	Finanziamento della BEI

¹ Ossia compresi i finanziamenti privati, ma al netto delle spese non rimborsabili e di altri finanziamenti.

² L'importo sarà identico a quello del campo 16 o 18 a seconda della base del contributo dei Fondi di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

B. Spese dichiarate per l'operazione	
Campo 20.	Numero di riferimento interno dell'ultima domanda di rimborso dell'operazione
Campo 21.	Data in cui l'ultima domanda di rimborso dell'operazione è stata registrata nel sistema di sorveglianza
Campo 22.	Importo delle spese rimborsabili dichiarato nell'ultima domanda di rimborso dell'operazione registrata nel sistema di sorveglianza
Campo 23.	Totale delle spese rimborsabili per le quali è stata presentata una domanda di rimborso
Campo 24.	Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla domanda se diversa dalla sede del beneficiario
Campo 25.	Spese relative al FESR per programmi operativi cofinanziati dall'FSE ³
Campo 26.	Spese relative all'FSE per programmi operativi cofinanziati dal FESR ⁴
Campo 27.	Spese sostenute in zone adiacenti alle zone ammissibili (cooperazione transfrontaliera) ⁵
Campo 28.	Spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona (cooperazione transnazionale) ⁶
Campo 29.	Spese sostenute all'esterno della Comunità (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale) ⁷
Campo 30.	Spese sostenute per l'acquisto di terreni ⁸
Campo 31.	Spese sostenute per l'edilizia abitativa ⁹
Campo 32.	Spese relative ai costi indiretti/alle spese generali su base forfetaria ¹⁰
Campo 33.	Eventuali entrate detratte dall'importo oggetto delle domande di rimborso
Campo 34.	Eventuali rettifiche finanziarie detratte dall'importo oggetto delle domande di rimborso
Campo 35.	Totale delle spese rimborsabili dichiarate per l'operazione e incluse nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall'autorità di certificazione (in euro)

³ Campo 25: da indicare per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o all'opzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁴ Campo 26: da indicare per i programmi operativi cofinanziati dal FESR qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o all'opzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁵ Articolo 21, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁶ Articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁷ Articolo 21, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁸ Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁹ Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1080/2006.

¹⁰ Entro i limiti stabiliti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 o dall'articolo 52 del presente regolamento.

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/63

Campo 36.	Totale delle spese rimborsabili dichiarate per l'operazione e incluse nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall'autorità di certificazione (valuta nazionale)
Campo 37.	Data dell'ultima dichiarazione di spesa dell'autorità di certificazione contenente le spese dell'operazione
Campo 38.	Data delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
Campo 39.	Data degli audit di cui all'articolo 16, paragrafo 1
Campo 40.	Organismo che effettua l'audit o la verifica
Campo 41.	Grado di conseguimento dell'obiettivo dell'operazione, se completata (%)

Allegato IV: Parametri tecnici relativi al campionamento statistico casuale di cui all'articolo 17 (Campionamento)

1. Un metodo di campionamento statistico casuale consente di trarre dai risultati degli audit del campione conclusioni relative alla spesa complessiva da cui è stato tratto il campione e quindi fornisce dati che garantiscono il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.
2. La garanzia fornita sul funzionamento dei sistemi è determinata dal livello di certezza derivante dalle conclusioni degli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni incluse nel campione selezionato in base a un metodo di campionamento statistico casuale. Per ottenere una garanzia sicura, ovvero un rischio di audit ridotto, l'autorità di audit deve combinare i risultati degli audit dei sistemi con quelli degli audit delle operazioni. L'autorità di audit valuta prima l'affidabilità dei sistemi (alta, media o bassa) tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi al fine di determinare i parametri tecnici del campionamento, in particolare il livello di certezza e il tasso di errore previsto. Gli Stati membri possono anche utilizzare i risultati della relazione sulla conformità dei sistemi a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il livello di garanzia combinato derivante dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni deve essere alto. Il livello di certezza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60% con una soglia di rilevanza massima del 2%. Nel caso di un sistema ritenuto poco affidabile il livello di certezza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%. Nel rapporto annuale di controllo l'autorità di audit deve descrivere il modo in cui è stato ottenuto il livello di garanzia.
3. L'affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo è determinata utilizzando i criteri stabiliti dall'autorità di audit per gli audit dei sistemi. Tali criteri comprendo una valutazione quantitativa di tutti gli elementi principali dei sistemi e riguardano le principali autorità e gli organismi intermedi che partecipano alla gestione e al controllo del programma operativo. Una descrizione delle valutazioni effettuate è conservata nel fascicolo dell'audit.
4. Qualora il sistema di gestione e di controllo sia comune a più programmi operativi simili, per esempio relativi allo stesso Fondo, a norma dell'articolo 71, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per tutti i programmi interessati può essere selezionato un unico campione che garantisca gli stessi parametri tecnici in tema di certezza e di soglia di rilevanza e tenga conto dello stesso tasso di errore previsto, come indicato sopra.

Allegato V: Modello di strategia di audit a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006

1. INTRODUZIONE

- Identificare l'autorità di audit responsabile della redazione della strategia di audit e gli altri organismi che vi hanno contribuito. Illustrazione della procedura seguita per l'elaborazione della strategia di audit.
- Indicare gli obiettivi globali della strategia di audit.
- Spiegare le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.
- Indicare il grado di indipendenza dell'autorità di audit dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione.
- L'autorità di audit deve confermare che gli organismi che effettuano gli audit a norma dell'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispongono dell'indipendenza funzionale necessaria.

2. BASE GIURIDICA E CAMPO DI APPLICAZIONE

- Indicare l'eventuale quadro normativo nazionale che incide sull'autorità di audit e sulle sue funzioni.
- Indicare il periodo coperto dalla strategia.
- Indicare i Fondi, i programmi e i settori coperti dalla strategia.

3. METODOLOGIA

- Indicare il metodo di audit da seguire tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale (compresi, ma non solo, INTOSAI, IFAC e IIA), dei manuali di audit e di altri documenti specifici.

4. STRATEGIA E PRIORITÀ DELL'AUDIT

- Fissare le soglie di rilevanza ai fini di pianificazione e di notifica delle carenze.
- Indicare i tipi di audit da effettuare (audit dei sistemi, audit delle operazioni).
- Per gli audit dei sistemi:
 - a) indicare l'organismo o gli organismi responsabili dell'attività di audit;
 - b) specificare gli organismi da sottoporre ad audit;
 - c) indicare eventuali aspetti orizzontali che devono rientrare negli audit dei sistemi, quali appalti pubblici, aiuti di Stato, norme ambientali, pari opportunità e sistemi informatici.

- Per gli audit delle operazioni:
 - a) indicare l'organismo o gli organismi responsabili dell'attività di audit;
 - b) precisare i criteri per determinare il livello di garanzia ottenuto dagli audit dei sistemi e i documenti utilizzati per applicare la metodologia di campionamento di cui all'articolo 17;
 - c) specificare la procedura per determinare le tappe da seguire in caso di rilevamento di errori materiali.
- Indicare e precisare le priorità e gli obiettivi degli audit stabiliti per l'intero periodo di programmazione.
- Spiegare la connessione tra i risultati della valutazione dei rischi e l'attività di audit prevista.
- Definire un calendario indicativo degli audit relativi all'anno successivo in forma di tabella.

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Indicare le procedure seguite nonché la misura in cui si è tenuto conto dei risultati di audit precedenti di organismi e di sistemi (per esempio, gli audit del periodo 2000-2006, l'attività di audit relativa alla valutazione della conformità).
- Indicare l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi coperti.
- Indicare i fattori di rischio considerati, compresi gli aspetti orizzontali identificati come settori di rischio.
- Indicare i risultati identificando e stabilendo un ordine di priorità tra gli organismi, i processi, i controlli e i programmi principali, nonché gli assi prioritari da sottoporre ad audit.

6. RICORSO AL LAVORO DI TERZI

- Indicare la misura in cui alcune componenti sono esaminate da altri controllori nonché la misura del potenziale ricorso a tale lavoro.
- Spiegare il modo in cui l'autorità di audit garantirà la qualità dell'attività di audit svolta da altri organismi di controllo, tenendo conto degli standard accettati a livello internazionale.

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/67

7. RISORSE

- Indicare le risorse previste da stanziare, almeno per l'anno successivo.

8. RELAZIONI

- Indicare le procedure interne per le relazioni, quali il rapporto di audit provvisorio e definitivo, e il diritto dell'organismo oggetto dell'audit di essere ascoltato e di fornire spiegazioni prima dell'adozione di una decisione definitiva.

—

Allegato VI: Modello di rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 18, paragrafo 2 del presente regolamento

1. INTRODUZIONE

- Indicare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione del rapporto.
- Indicare il periodo (di riferimento) di 12 mesi a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale.
- Indicare il programma o i programmi operativi coperti dal rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. Se il rapporto riguarda più di un programma o di un Fondo le informazioni sono ripartite per programma e per Fondo.
- Descrivere le disposizioni prese per la preparazione della relazione.

2. MODIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

- Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all'autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.

3. MODIFICHE RELATIVE ALLA STRATEGIA DI AUDIT

- Indicare gli eventuali cambiamenti proposti o apportati alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.

4. AUDIT DEI SISTEMI

- Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.
- Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati (organismi sottoposti ad audit).
- Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia.
- Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall'attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l'adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie.
- Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5. AUDIT DEI CAMPIONI DI OPERAZIONI

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/69

- Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit.
 - Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni).
 - Indicare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso.
 - Allegare una tabella riepilogativa (cfr. oltre) per programma e per Fondo, indicante le spese rimborsabili dichiarate alla Commissione durante l'anno civile (di riferimento) che termina nel periodo dell'audit, l'importo delle spese sottoposte ad audit e la percentuale di tali spese in rapporto al totale delle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione (sia per l'ultimo anno civile che cumulativamente). Le informazioni sul campionamento casuale vanno distinte da quelle relative ad altri campioni.
 - Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l'importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit.
 - Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l'efficacia del sistema di gestione e di controllo.
 - Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.
 - Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.
6. COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO E IL LAVORO DI SUPERVISIONE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT
- Descrivere la procedura di coordinamento tra i diversi organismi nazionali di controllo e la stessa autorità di audit (se pertinente).
 - Descrivere la procedura di supervisione applicata dall'autorità di audit agli altri organismi di controllo (se pertinente).
7. SEGUITO RISERVATO ALL'ATTIVITÀ DI AUDIT DEGLI ANNI PRECEDENTI
- Fornire informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni relative agli audit in corso e al seguito riservato agli audit dei sistemi e agli audit delle operazioni degli anni precedenti.
8. ALTRE INFORMAZIONI (SE PERTINENTE)

9. TABELLA RELATIVA ALLE SPESE DICHIARATE E AGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Fondo	Riferimento (n. CCI)	Programma	Spese dichiarate nell'anno di riferimento	Spese dell'anno di riferimento sottoposte ad audit nell'ambito del campione su base casuale		Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale (3)		Altre spese sottoposte ad audit (4)	Importo delle spese irregolari in altri campioni di spese	Totale delle spese dichiarate cumulativamente	Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente
				1.	2.	Importo	%				
				1.	2.	Importo	%	1.			

1. Importo delle spese sottoposte ad audit.
2. Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento.
3. Se il campionamento casuale riguarda più di un programma o di un Fondo le informazioni sono fornite per l'intero campione.
4. Spese del campione supplementare e spese relative al campionamento casuale non comprese nell'anno di riferimento.

Allegato VII: Modello di parere annuale a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 18, paragrafo 2 del presente regolamento

Alla Commissione europea, direttore generale [...].

INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentate del (denominazione dell'organismo designato dallo Stato membro), ha esaminato il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo del programma operativo (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) al fine di formulare un parere volto a stabilire se tali sistemi funzionino efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

PORTATA DELL'ESAME

L'esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo programma durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 luglio (anno) e descritto nel rapporto annuale di controllo allegato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

A seconda dei casi:

Non sono stati posti limiti alla portata dell'esame.

Oppure:

La portata dell'esame è stata limitata dai seguenti fattori:

- a)
- b)
- c), ecc.

(Indicare eventuali limiti alla portata dell'esame, per esempio problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari, ecc. e stimare l'importo delle spese e del contributo comunitario interessati. È opportuno indicare se l'autorità di audit ritiene che i limiti non incidano sulle spese definitive dichiarate.)

PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma [...] (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e funzionavano efficacemente, fornendo così ragionevoli

garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

Oppure:

(Parere con riserva)

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma [...] (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e funzionavano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, tranne per quanto riguarda i seguenti aspetti [...]¹.

Le ragioni per cui il sottoscritto ritiene che questi aspetti dei sistemi non siano conformi alle prescrizioni e/o non funzionino in modo tale da fornire ragionevoli garanzie sulla correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono le seguenti [...]².

Il sottoscritto stima che l'impatto dei limiti sia pari al [...] del totale delle spese dichiarate. Il contributo comunitario interessato è pertanto di [...]

Oppure:

(Parere negativo)

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma [...] (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) non erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e non funzionavano efficacemente, non potendo così fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

Il presente parere negativo è basato su [...]³:

Data

Firma

—

¹ Indicare l'organismo o gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi alle prescrizioni e/o non funzionavano efficacemente.

² Indicare le ragioni della riserva per ogni organismo e per ogni aspetto del sistema.

³ Indicare le ragioni del parere negativo per ogni organismo e per ogni aspetto.

Allegato VIII: Modello di rapporto di controllo finale e di dichiarazione di chiusura dei programmi operativi a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 18, paragrafo 3 del presente regolamento

Parte A: Modello di rapporto di controllo finanziario

1. INTRODUZIONE

- Indicare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione del rapporto.
- Indicare l'ultimo periodo di riferimento a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale.
- Indicare il programma o i programmi operativi coperti dal rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione, se pertinente, ripartiti per Fondo e per programma.
- Descrivere le disposizioni prese per la preparazione della relazione.

2. MODIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO E DELLA STRATEGIA DI AUDIT¹

- Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all'autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.
- Indicare gli eventuali cambiamenti apportati alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.

3. SINTESI DEGLI AUDIT EFFETTUATI A NORMA DELL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E B) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL'ARTICOLO 17 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per gli audit dei sistemi:

- Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.
- Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati: organismi sottoposti ad audit e anno dell'audit.
- Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia².

¹ Per le modifiche non indicate in precedenti rapporti annuali di controllo.

² Per gli audit non coperti in precedenti rapporti annuali di controllo.

- Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall'attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l'adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie³.
- Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate⁴.

Per gli audit delle operazioni:

- Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit.
- Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni).
- Indicare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso.
- Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l'importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit⁵.
- Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l'efficacia del sistema di gestione e di controllo.
- Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.
- Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate⁶.

4. SEGUITO RISERVATO ALL'ATTIVITÀ DI AUDIT

- Fornire informazioni sul seguito dato ai risultati degli audit dei sistemi e a quelli degli audit delle operazioni.

³ Per gli audit non coperti in precedenti rapporti annuali di controllo.

⁴ Per gli audit non coperti in precedenti rapporti annuali di controllo.

⁵ Per gli audit non coperti in precedenti rapporti annuali di controllo.

⁶ Per gli audit non coperti in precedenti rapporti annuali di controllo.

5. LAVORI SUPPLEMENTARI INTRAPRESI DALL'AUTORITÀ DI AUDIT PER L'ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CHIUSURA

- Effettuare una sintesi degli audit relativi alla procedura di chiusura delle autorità di gestione e di certificazione e degli organismi intermedi.
- Effettuare una sintesi dei risultati dell'esame del registro dei debitori conservato a norma dell'articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Effettuare una sintesi dei risultati della ripetizione dei controlli relativi all'accuratezza degli importi dichiarati sulla base dei documenti giustificativi.
- Effettuare una sintesi dei risultati relativi all'esame dei rapporti di altri organismi di controllo nazionali o comunitari (specificare, per categoria, gli importi ricevuti ed esaminati).
- Effettuare una sintesi dei risultati relativi all'esame delle informazioni sul seguito dato agli esiti dell'audit e alle irregolarità segnalate.
- Effettuare una sintesi dei risultati relativi all'esame del lavoro supplementare effettuato dalle autorità di gestione e di certificazione per rendere possibile un parere senza riserve.
- Altro.

6. LIMITI ALLA PORTATA DELL'ESAME DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

- È opportuno descrivere dettagliatamente tutti i fattori che hanno limitato la portata dell'esame effettuato dall'autorità di audit⁷.
- Gli importi stimati delle spese e del contributo comunitario interessati vanno indicati.

7. IRREGOLARITÀ SEGNALATE

- Confermare che la procedura relativa alla notifica delle irregolarità e al rispettivo seguito, compreso il trattamento dei problemi sistematici, è stata seguita conformemente alle disposizioni normative.
- Confermare l'accuratezza delle informazioni fornite nel rapporto finale di esecuzione relativo alle irregolarità segnalate a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Allegare un elenco dei casi di irregolarità considerati sistematici e degli importi delle spese interessate.

⁷

Si tratta per esempio di fattori quali problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi e casi oggetto di procedimenti giudiziari.

8. ALTRE INFORMAZIONI (SE PERTINENTE)

9. TABELLA RELATIVA ALLE SPESE DICHIARATE E AGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Fondo	Riferimento (n. CCI)	Programma	Spese dichiarate nell'anno di riferimento	Spese dell'anno di riferimento sottoposte ad audit nell'ambito del campione su base casuale		Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale (3)		Altre spese sottoposte ad audit (4)	Importo delle spese irregolari in altri campioni di spese	Totale delle spese dichiarate cumulativamente	Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente
				1.	2.	Importo	%				
				1.	2.	Importo	%	1.			

1. Importo delle spese sottoposte ad audit.
2. Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento.
3. Se il campionamento casuale riguarda più di un programma o di un Fondo le informazioni sono fornite per l'intero campione.
4. Spese del campione supplementare e spese relative al campionamento casuale non comprese nell'anno di riferimento.

Parte B: Dichiarazione di chiusura

Alla Commissione europea, direttore generale

1. INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentante del (denominazione dell'organismo designato dallo Stato membro), ha esaminato i risultati dell'attività di audit relativa al programma operativo ... (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) svolta dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità nel rispetto della strategia di audit [e ha effettuato i lavori supplementari che ha ritenuto necessari]. I risultati dell'esame e degli eventuali lavori supplementari svolti sono sintetizzati nel rapporto finale di controllo allegato (che contiene anche le informazioni prescritte dal rapporto annuale di controllo per il periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016). Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la correttezza e la validità delle domande di pagamento relative al saldo finale del contributo comunitario al programma operativo e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

2. PORTATA DELL'ESAME

L'esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo programma e descritto nel rapporto finale di controllo allegato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

A seconda dei casi:

Non sono stati posti limiti alla portata dell'esame.

Oppure:

La portata dell'esame è stata limitata dai seguenti fattori:

- a)
- b)
- c), ecc.

(Indicare eventuali limiti alla portata dell'esame, per esempio problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari, ecc. e stimare l'importo delle spese e del contributo comunitario interessati. È opportuno indicare se l'autorità di audit ritiene che i limiti non incidano sulle spese definitive dichiarate.)

3. IRREGOLARITÀ E TASSI DI ERRORE

A seconda dei casi:

I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nell'attività di audit non sono tali da escludere un parere senza riserve dato il trattamento efficace di tali problemi da parte dell'autorità di gestione e la loro diminuzione nel corso del tempo.

Oppure:

I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nel corso dell'attività di audit e il loro trattamento da parte dell'autorità di gestione sono tali da escludere un parere senza riserve. Un elenco di tali casi figura nel rapporto finale di controllo assieme all'indicazione del loro eventuale carattere sistematico e dell'entità del problema. Gli importi delle spese totali dichiarate e del contributo pubblico che potrebbero essere interessati sono, rispettivamente, di [...]. Il corrispondente contributo comunitario eventualmente interessato è quindi pari a [...].

4. PARERE

A seconda dei casi:***(Parere senza riserve)***

Se non sono stati posti limiti alla portata dell'esame e se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell'autorità di gestione non sono tali da escludere un parere senza riserve:

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e attesta la validità della domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

Oppure:***(Parere con riserva)***

Se sono stati posti limiti alla portata dell'esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell'autorità di gestione richiedono un parere con riserva, ma non giustificano un parere negativo per tutte le spese interessate:

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e attesta la validità della domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa tranne per quanto riguarda gli aspetti indicati al punto 2 e/o le osservazioni di cui al punto 3 relativi ai tassi di errore, ai casi di irregolarità e al loro trattamento da parte dell'autorità di gestione, la cui incidenza è quantificata sopra. Egli stima che l'impatto di tali limiti sia pari al [...] del totale delle spese dichiarate. Il contributo comunitario interessato è pertanto di [...].

Oppure:***(Parere negativo)***

Se sono stati posti notevoli limiti alla portata dell'esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell'autorità di gestione sono tali che non è possibile trarre una conclusione sull'affidabilità della dichiarazione finale di spesa senza un considerevole lavoro supplementare:

Sulla base dell'esame di cui sopra e in particolare alla luce degli aspetti di cui al punto 2 e/o dei tassi di errore e dei casi di irregolarità nonché del loro trattamento insoddisfacente da parte dell'autorità di gestione indicati al punto 3 il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa non rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e che pertanto la domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma non sia valida e le transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa, non siano legittime né regolari.

Data

Firma

—

Allegato IX: Modello di dichiarazione relativa alla chiusura parziale dei programmi operativi a norma dell'articolo 18, paragrafo 5

Alla Commissione europea, direttore generale [...].

L'autorità di gestione del programma [...] (titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo) ha presentato una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni [completate il [...] (data entro la quale le operazioni sono state completate) / completate tra il [...] e il [...] (date tra le quali le operazioni sono state completate)] e richiede la chiusura parziale del programma a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 per tali operazioni.

Il sottoscritto, rappresentante del (denominazione dell'organismo designato dallo Stato membro) ha esaminato i risultati dell'attività di audit relativa al programma operativo conformemente ai rapporti annuali di controllo e ai pareri annuali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio presentati per il [...] (anno/anni).

Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la correttezza e la validità della dichiarazione di spesa in questione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte da tale dichiarazione di spesa.

Parere

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione relativa alle operazioni completate presentata dall'autorità di gestione del programma [...] (titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo) ai fini della chiusura parziale del programma per quanto riguarda le operazioni (completate entro il [...] / completate tra il [...] e il [...]) rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute e attesta la legittimità e la regolarità delle transazioni collegate.

Data

Firma

—

Allegato X: Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento

Si veda il modulo riportato nell'appendice.

—

Allegato XI: Dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati e ai recuperi pendenti (articolo 20, paragrafo 2)

1. IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI NEL [20...] DETRATTI DALLE DICHIARAZIONI DI SPESA

Asse prioritario	Importi ritirati				Importi recuperati			
	Spese totali dei beneficiari	Contributo pubblico	Tasso di co-finanziamento ¹	Contributo UE	Spese totali dei beneficiari	Contributo pubblico	Tasso di co-finanziamento ²	Contributo UE
1								
2								
3								
4								
...								
Totale								

¹ Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

² Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

2. RECUPERI PENDENTI IN DATA 31.12. [20...]

Asse prioritario	Anno di inizio del procedimento relativo al recupero	Contributo pubblico da recuperare	Tasso di cofinanziamento ³	Contributo UE da recuperare
1	2007			
	2008			
	...			
2	2007			
	2008			
	...			
3	2007			
	2008			
Totali parziali	2007			
	2008			
	...			
Totale complessivo				

³ L'obiettivo può essere indicato per anno o per l'intero periodo di programmazione.

Allegato XII: Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

Si veda il modulo riportato nell'appendice.

—

Allegato XIII: Modello di parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dell'articolo 25 del presente regolamento relativo alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo

Alla Commissione europea, direttore generale [...].

INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentante del (denominazione dell'autorità di audit o dell'organismo funzionalmente indipendente designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 71, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), incaricato di elaborare una relazione riguardante i risultati di una valutazione dei sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma [...] (titolo del programma/dei programmi operativi, numeri di codice CCI, periodo¹) e di formulare un parere sulla loro conformità agli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ha effettuato un esame a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

PORTATA DELL'ESAME

L'esame è basato sulla descrizione dei sistemi di gestione e di controllo ricevuta il gg/mm/aaaa da (denominazione dell'organismo o degli organismi che hanno presentato la descrizione). Sono state inoltre esaminate ulteriori informazioni riguardanti [...] (oggetto) ed è stato ascoltato il personale di [...] (organismi il cui personale è stato ascoltato).

L'esame ha riguardato le autorità di gestione, di certificazione e di audit, l'organismo incaricato di ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e di effettuare i pagamenti ai beneficiari nonché i seguenti organismi intermedi (*elenco*).

PARERE²

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma / i programmi ... (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) sono conformi agli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

¹ Nel caso in cui un sistema comune si applichi a due o più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere accompagnata da un'unica relazione e da un solo parere.

² Se il parere è formulato dall'autorità di audit quest'ultima deve presentare separatamente una "Dichiarazione di competenza e di indipendenza operativa" riguardo alle proprie funzioni a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Oppure:**(Parere con riserva)**

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma / i programmi [...] (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) sono conformi agli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2003 del Consiglio e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione tranne per quanto riguarda i seguenti aspetti ...³

Le ragioni per cui il sottoscritto ritiene che questi aspetti dei sistemi non siano conformi alle prescrizioni e la sua valutazione della gravità sono esposte di seguito⁴:

Oppure:**(Parere negativo)**

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma / i programmi [...] (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) non sono conformi agli articoli 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

Il presente parere negativo è basato su [...]⁵:

Data

Firma

—

³ Indicare l'organismo o gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non risultano conformi alle prescrizioni.

⁴ Indicare le ragioni della riserva per ogni organismo e per ogni aspetto.

⁵ Indicare le ragioni del parere negativo per ogni organismo e per ogni aspetto.

Allegato XIV: Modello di dichiarazione di spesa relativa a una chiusura parziale

Si veda il modulo riportato nell'appendice.

—

Allegato XV: Tabella finanziaria relativa al quadro strategico di riferimento nazionale (OSRN) – dotazione annuale indicativa per Fondo e programma operativo (PO)

N.B.: Articolo 27, paragrafo 4, lettera e) e articolo 28, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 (in EUR)

CONVERGENZA		Partecipazione comunitaria							
PO	Fondo	Totale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FESR e FSE									
PO 1	FESR								
PO 2	FESR + FC								
	FESR FC								
PO 3	FESR + FC								
	FESR FC								
PO								
FSE									
PO 4	FSE								
PO 5	FSE								
PO 6	FSE								
PO ...	FSE								
TOTALE di tutti i Fondi per il QSRN 2007 - 2013									
Totale FESR									
Totale FC									
Totale FSE									
FEASR									
FEP									

COMPETITIVITÀ / OCCUPAZIONE		Partecipazione comunitaria							
PO	Fondo	Totale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FESR									
PO 1	FESR								
PO 2	FESR								
	FESR								
PO 3	FESR								
	FESR								
PO								
FSE									
PO 4	FSE								
PO 5	FSE								
PO 6	FSE								
PO ...	FSE								
TOTALE di tutti i Fondi per il QSRN 2007 - 2013									
Totale FESR									
Totale FSE									

Allegato XVI: Piani di finanziamento del programma operativo**1. PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INDICANTE IL CONTRIBUTO ANNUALE DI OGNI FONDO AL PROGRAMMA OPERATIVO**

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Anno per fonte di finanziamento del programma in EUR¹:

	Fondi strutturali (FESR o FSE) (1)	Fondo di coesione (2)	Totale (3) = (1)+(2)
2007			
Regioni transitorio senza sostegno			
Regioni transitorio con sostegno			
Totale 2007			
2008			
Regioni transitorio senza sostegno			
Regioni transitorio con sostegno			
Totale 2008			
2009			
Regioni transitorio senza sostegno			
Regioni transitorio con sostegno			
Totale 2009			
2010			
Regioni transitorio senza sostegno			
Regioni transitorio con sostegno			
Totale 2010			
2011			
Regioni transitorio senza sostegno			

¹ Nel caso di programmi operativi con più obiettivi, il piano di finanziamento annuale va inoltre ripartito per obiettivo.

L 371/92



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

27.12.2006

Regioni con sostegno transitorio			
Totale 2011			
2012			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
Totale 2012			
2013			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
Totale 2013			
Totale delle regioni senza sostegno transitorio (2007-2013)			
Totale delle regioni con sostegno transitorio (2007-2013)			
Totale complessivo 2007-2013			

2. PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INDICANTE, PER L'INTERO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE, L'IMPORTO TOTALE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI OGNI FONDO PER IL PROGRAMMA OPERATIVO, LA CONTROPARTE NAZIONALE E IL TASSO DI RIMBORSO PER ASSE PRIORITARIO

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in EUR)

	Contributo comunitario (a)	Controparte nazionale (b) (= (c) + (d))	Ripartizione indicativa della controparte nazionale		Finanziamento totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) ¹ = (a)/(e)	Per informazione	
			Finanziamento nazionale pubblico (c)	Finanziamento nazionale privato ² (d)			Contributi BEI	Altri finanziamenti ³
Asse prioritario 1 Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico) ⁴								
Asse prioritario 2 Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico)								
Asse prioritario ... Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico)								
Totale								

¹ Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

² Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

³ Compresi i finanziamenti nazionali privati se gli assi prioritari sono espressi in costi pubblici.

⁴ Nel caso di programmi operativi con più obiettivi indicare anche l'obiettivo.

Allegato XVII: Previsioni di probabili domande di pagamento

Si veda il modulo allegato riportato nell'appendice.

—

Allegato XVIII: Rapporti annuali e finali

Si veda il modulo riportato nell'appendice.

—

Allegato XIX: Verifica ex ante dell'addizionalità dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013

Tabella finanziaria riepilogativa delle spese pubbliche o di altre spese strutturali equivalenti nelle regioni dell'obiettivo "Convergenza" (in milioni di EUR, prezzi del 2006)*

	Previsione della media annuale del QSRN 2007 – 2013 (ex ante)						Media annuale reale 2000-05**											
	Totale		Di cui imprese pubbliche		Quadro strategico di riferimento nazionale (QSRN)		AI di fuori del QSRN		Totale		Di cui imprese pubbliche		Quadro comunitario di sostegno (QCS) / documento unico di programmazione (DOCUP)		AI di fuori di QCS/DOCUP		Totale	
	Naz. + UE	Naz. + UE	Naz. + UE	Naz. + UE	UE	Naz.	Naz.	Naz.	Naz. + UE	Naz. + UE	UE	Naz.	UE	Naz.	Naz.	Naz.	Naz.	Naz.
1	2 = 4+5+6	3	4	5	6	7 = 5+6=2-4	8 = 10+11+12	9	10	11	12	13 = 11+12 = 8-10						
Infrastrutture di base																		
Trasporti																		
Telecomunicazioni e società dell'informazione																		
Energia																		
Ambiente e acqua																		
Salute																		
Risorse umane																		
Istruzione																		
Formazione																		
RST																		
Settore produttivo																		
Industria																		
Servizi																		
Turismo																		
Altri																		
Totale																		

* Per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro è utilizzato il tasso di cambio annuale medio del 2005.

** Del 2004-2005 per i 10 Stati membri che hanno aderito nel 2004 più la Romania e la Bulgaria.

Allegato XX: Dati strutturati dei grandi progetti da codificare

Informazioni importanti sui grandi progetti	Modulo di domanda per l'infrastruttura	Modulo di domanda per investimenti produttivi	Tipo di dati
Titolo del progetto	B.1.1	B.1.1	Testo
Denominazione dell'impresa	Non pertinente	B.1.2	Testo
PMI	Non pertinente	B.1.3	Si/No
Fatturato	Non pertinente	B.1.4	€
Numero di dipendenti	Non pertinente	B.1.5	Numeri
Struttura del gruppo (assetto azionario)	Non pertinente	B.1.6	Si/No
Dimensione "Temi prioritari"	B.2.1	B.2.1	Codice/Codici
Dimensione "Forme di finanziamento"	B.2.2	B.2.2	Codice
Dimensione "Territorio"	B.2.3	B.2.3	Codice
Dimensione "Attività economica"	B.2.4	B.2.4	Codice/Codici
Codice NACE	B.2.4.1	B.2.4.1	Codice/Codici
Tipo d'investimento	Non pertinente	B.2.4.2	Codice
Prodotto in questione	Non pertinente	B.2.4.3	Codice/Codici
Dimensione "Ubicazione"	B.2.5	B.2.5	Codice/Codici
Fondo	B.3.4	B.3.4	FESR/FC
Asse prioritario	B.3.5	B.3.5	Testo
PPP	B.4.2.d	Non pertinente	Si/No
Fase di costruzione – data d'inizio	D.1.8A	D.1.5A	Data
Fase di costruzione – data di completamento	D.1.8B	D.1.5B	Data
Periodo di riferimento	E.1.2.1	E.1.2.1	Anni
Tasso di attualizzazione finanziaria	E.1.2.2	E.1.2.2	%
Costo totale dell'investimento	E.1.2.3	E.1.2.3	€
Costo totale dell'investimento (valore attuale)	E.1.2.4	Non pertinente	€
Valore residuo	E.1.2.5	Non pertinente	€
Valore residuo (valore attuale)	E.1.2.6	Non pertinente	€
Entrate (valore attuale)	E.1.2.7	Non pertinente	€
Costi di esercizio (valore attuale)	E.1.2.8	Non pertinente	€
Entrate nette (valore attuale)	E.1.2.9	Non pertinente	€
Spese rimborsabili (valore attuale)	E.1.2.10	Non pertinente	€
Tasso stimato di utilizzo delle capacità	Non pertinente	E.1.2.4	%
Tasso stimato di utilizzo delle capacità ai fini dell'equilibrio finanziario	Non pertinente	E.1.2.5	%
Aumento stimato del fatturato annuale	Non pertinente	E.1.2.6	€
Fatturato per persona occupata (in €)	Non pertinente	E.1.2.7	€
% di variazione del fatturato per persona occupata	Non pertinente	E.1.2.8	%

Tasso di rendimento finanziario (senza	E.1.3.1A	E.1.3.1A	%
--	----------	----------	---

sovvenzione comunitaria)			
Tasso di rendimento finanziario (con sovvenzione comunitaria)	E.1.3.1B	E.1.3.1B	%
Valore finanziario attuale netto (senza sovvenzione comunitaria)	E.1.3.2A	E.1.3.2A	€
Valore finanziario attuale netto (con sovvenzione comunitaria)	E.1.3.2B	E.1.3.2B	€
Costi rimborsabili	H.1.12C	H.1.10C	€
Importo indicato nella decisione	H.2.3	H.2.1	€
Sovvenzione comunitaria	H.2.5	H.2.3	€
Costi e benefici economici	E.2.2	E.2.2	Testo/€
Tasso di attualizzazione sociale	E.2.3.1	E.2.3.1	%
Tasso di rendimento economico	E.2.3.2	E.2.3.2	%
Valore economico attuale netto	E.2.3.3	E.2.3.3	€
Rapporto benefici/costi	E.2.3.4	E.2.3.4	Numeri
Numero dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase di attuazione	E.2.4.1A	E.2.4 a) 1A	Numeri
Durata media dei posti di lavoro creati direttamente nel corso della fase di attuazione	E.2.4.1B	E.2.4 a) 1B	Mesi
Numero dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase operativa	E.2.4.2A	E.2.4 a) 2A	Numeri
Durata media dei posti di lavoro creati direttamente nel corso della fase operativa	E.2.4.2B	E.2.4 a) 2B	Mesi
Numero dei posti di lavoro creati indirettamente durante la fase di attuazione	Non pertinente	E.2.4 a) 3A	Numeri
Durata media dei posti di lavoro creati indirettamente nel corso della fase di attuazione	Non pertinente	E.2.4 a)3B	Mesi
Numero dei posti di lavoro creati indirettamente durante la fase operativa	Non pertinente	E.2.4 a)4A	Numeri
Durata media dei posti di lavoro creati indirettamente nel corso della fase operativa	Non pertinente	E.2.4 a)4B	Mesi
Numero dei posti di lavoro salvaguardati	Non pertinente	E.2.4 b)	Numeri
Impatto interregionale sull'occupazione	Non pertinente	E.2.4 c)	Neg/Neut/Pos
Variabili critiche	E.3.2	E.3.2	Testo
Classe di sviluppo VIA	F.3.2.1	F.3.2.1	I/II non coperta
VIA effettuata in caso di classe II	F.3.2.3	F.3.2.3	Si/No
Effetto negativo sui siti NATURA 2000	F.4.1	F.4.1	Si/No
% dei costi per correggere un impatto ambientale negativo	F.6	F.6	%
Altre fonti comunitarie (BEI / FEI)	I.1.3	I.1.3	Si/No
Procedimento legale per accertare la conformità alla legislazione comunitaria	I.2	I.2	Si/No
Partecipazione di JASPERS	I.4.1	I.4.1	Si/No
Antecedenti in tema di recupero	Non pertinente	I.5	Si/No

Allegato XXI: Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti a norma degli articoli 39-41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Fondo europeo di sviluppo regionale / Fondo di coesione – investimenti in infrastrutture

Si veda il modulo riportato nell'appendice.

—

Allegato XXII: Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti a norma degli articoli 39-41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Fondo europeo di sviluppo regionale / Fondo di coesione – investimenti produttivi

Si veda il modulo allegato riportato nell'appendice.

—

Allegato XXIII: Dati sui partecipanti alle operazioni dell'FSE ripartiti per priorità

NUMERO DI PARTECIPANTI PER ANNO

(persone che entrano, che escono o che rimangono da un anno all'altro)

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER SESSO

ripartizione dei partecipanti IN BASE ALLA POSIZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO

- attivi (totale dei partecipanti attivi, compresi i lavoratori autonomi)
- lavoratori autonomi
- disoccupati (totale dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata)
- disoccupati di lunga durata
- persone inattive (totale delle persone inattive, compresi coloro che frequentano corsi di istruzione e formazione, i pensionati, le persone che hanno cessato l'attività, coloro che soffrono di un'inabilità permanente, i lavoratori casalinghi o altri)
- persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER ETÀ

- giovani (15-25 anni)
- lavoratori anziani (55-64 anni)

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER GRUPPI VULNERABILI, CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA NAZIONALE

- minoranze
- migranti
- persone disabili
- altri soggetti svantaggiati

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER GRADO DI ISTRUZIONE

- Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)
- Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)
- Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)
- Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)

—

CERTIFICATO

Il sottoscritto,
rappresentante dell'autorità di certificazione designata da¹

certifica che tutte le spese comprese nella dichiarazione allegata sono conformi ai criteri di ammissibilità delle spese stabiliti dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e sono state sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del programma operativo conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici a norma dell'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006

dopo il²

		20...
--	--	-------

e sono pari a

Euro ³	
-------------------	--

(cifra esatta con due decimali)

La dichiarazione di spesa allegata, ripartita per priorità, si basa su una chiusura provvisoria dei conti del

		20...
--	--	-------

ed è parte integrante del presente certificato.

Il sottoscritto certifica altresì che le operazioni procedono conformemente agli obiettivi stabiliti dalla decisione e a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare che:

- (1) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare:
 - le norme sugli aiuti di Stato;
 - le norme sugli appalti pubblici;
 - le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87 del trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni;
 - nessuna dichiarazione di spesa relativa a grandi progetti che non sono ancora stati approvati dalla Commissione;
- (2) la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- (3) le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state seguite adeguatamente;
- (4) la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento tengono conto, se pertinente, di eventuali importi recuperati e importi maturati nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
- (5) la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione.

¹ Indicare l'atto amministrativo di designazione, in conformità dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, precisando gli eventuali riferimenti e la data.

² Data di riferimento conformemente alla decisione.

³ Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari.

In conformità dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i documenti giustificativi sono e continuano ad essere disponibili per almeno tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo da parte della Commissione (fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 100, paragrafo 1 di tale regolamento)

Data

		20...
--	--	-------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

27.12.2006

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/105

Dichiarazione di spesa ripartita per assi prioritari: Pagamento intermedio		
Riferimento del programma operativo (numero CCI):		
Titolo del programma:		
Data della chiusura provvisoria dei conti: Data dell'invio alla Commissione:		
Totale delle spese rimborsabili sostenute e certificate:		
Asse prioritario	Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale) ¹	Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari
Asse prioritario 1		Contributo pubblico corrispondente
Asse prioritario 1: Totale		
Asse prioritario 1: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)		
Asse prioritario 1: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)		
Asse prioritario 2		
Asse prioritario 2: Totale		
Asse prioritario 2: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)		
Asse prioritario 2: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)		

¹ La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'elenco delle operazioni che sono state oggetto di chiusura parziale è messo a disposizione della Commissione su richiesta.

<u>Asse prioritario 3</u>				
Asse prioritario 3: Totale				
Asse prioritario 3: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)				
Asse prioritario 3: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)				
Totale delle regioni che non beneficiano di un sostegno transitorio				
Totale delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio				
Assistenza tecnica: Totale				
Assistenza tecnica: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)				
Assistenza tecnica: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)				
Totale delle regioni senza sostegno transitorio				
Totale delle regioni con sostegno transitorio				
Totale delle spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale ²				
Totale complessivo				

NB: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più Fondi l'asse prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati.

²

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'elenco delle operazioni che sono state oggetto di chiusura parziale è messo a disposizione della Commissione su richiesta.

27.12.2006



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 371/107

Ripartizione per anno del totale delle spese rimborsabili certificate³

	Importi delle spese (in euro)
Totale complessivo 2007-2015	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

³ Per anno: la ripartizione di questa tabella corrisponde ai pagamenti effettuati dai beneficiari nell'anno pertinente. Se non è possibile effettuare esattamente questa ripartizione occorre fornire la stima più accurata della ripartizione.

DOMANDA DI PAGAMENTO: Pagamento intermedio

Titolo del programma operativo:

Numero di riferimento del programma operativo (CCI):

Fondo/Fondi:

A norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006 il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) richiede il pagamento del seguente importo, in qualità di pagamento intermedio:

In EUR	Obiettivo "Convergenza"	Obiettivo "Competitività europea e occupazione"	Obiettivo "Cooperazione territoriale europea"
FESR			
FSE			
Fondo di coesione			

La presente domanda è ricevibile poiché:

	Cancellare la dicitura non pertinente
a) nell'intero periodo la Commissione non ha versato per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo del sostegno dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;	
b) l'autorità di gestione ha trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;	<ul style="list-style-type: none"> — inviato dall'autorità di gestione entro il termine stabilito — allegato — non dovuto
c) la Commissione non ha formulato un parere motivato per infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento.	

Il pagamento va effettuato dalla Commissione all'organismo designato dallo Stato membro per l'esecuzione dei pagamenti.

Organismo designato	
Banca	
Numero di conto corrente	
Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato)	

Data

		20...
--	--	-------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

CERTIFICATO

Il sottoscritto,
rappresentante dell'autorità di certificazione designata da ⁽¹⁾

certifica che tutte le spese comprese nella dichiarazione allegata sono conformi ai criteri di ammissibilità delle spese stabiliti dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e sono state sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del programma operativo conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici a norma dell'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006

dopo il ⁽²⁾

		20...
--	--	-------

e sono pari a

euro ³	
-------------------	--

(cifra esatta con due decimali)

La dichiarazione di spesa allegata, ripartita per priorità, si basa su una chiusura dei conti del

		20...
--	--	-------

ed è parte integrante del presente certificato.

Il sottoscritto certifica altresì che le operazioni sono state svolte conformemente agli obiettivi stabiliti dalla decisione e a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare che:

- (1) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare:
 - le norme sugli aiuti di Stato;
 - le norme sugli appalti pubblici;
 - le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87 del trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni;
 - nessuna dichiarazione di spesa relativa a grandi progetti che non sono stati approvati dalla Commissione;
- (2) la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- (3) le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state seguite adeguatamente;
- (4) la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento tengono conto, se pertinente, di eventuali importi recuperati e importi maturati nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
- (5) la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione.

¹ Indicare l'atto amministrativo di designazione, in conformità dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, precisando gli eventuali riferimenti e la data.

² Data di riferimento conformemente alla decisione.

³ Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari.

In conformità dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i documenti giustificativi sono e continuano ad essere disponibili per almeno tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo da parte della Commissione (fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 100, paragrafo 1 di tale regolamento)

Data

		20...
--	--	-------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

Dichiarazione di spesa ripartita per assi prioritari: Pagamento del saldo

Numero di riferimento del programma operativo (numero CCI):			
Titolo del programma:			
Data della chiusura definitiva dei conti:		Data della presentazione alla Commissione:	
Totale delle spese rimborsabili sostenute e certificate:			
Asse prioritario	Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale) ¹	2007-2015	
		Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari	Contributo pubblico corrispondente
<u>Asse prioritario 1</u>			
Asse prioritario 1: Totale			
Asse prioritario 1: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 1: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
<u>Asse prioritario 2</u>			
Asse prioritario 2: Totale			
Asse prioritario 2: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 2: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
<u>Asse prioritario 3</u>			
Asse prioritario 3: Totale			
Asse prioritario 3: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 3: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
Totale delle regioni che non beneficiano di un sostegno transitorio			

¹ Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

Totale delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio			
Assistenza tecnica			
Assistenza tecnica: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Assistenza tecnica: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
Totale delle regioni senza sostegno transitorio			
Totale delle regioni con sostegno transitorio			
Totale delle spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale ²			
Spese del totale complessivo rientranti nell'ambito del FESR qualora il programma operativo sia cofinanziato dall'FSE ³			
Spese del totale complessivo rientranti nell'ambito dell'FSE qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FESR			
Totale complessivo			

NB: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più Fondi l'asse prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati.

² La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'elenco delle operazioni che sono state oggetto di chiusura parziale è messo a disposizione della Commissione su richiesta.

³ Questo campo va completato per i programmi operativi cofinanziati dal FESR o dall'FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Ripartizione per anno del totale delle spese rimborsabili certificate⁴

	Importi delle spese (in euro)
Totale complessivo 2007-2015	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

⁴ Per anno: la ripartizione di questa tabella corrisponde ai pagamenti effettuati dai beneficiari nell'anno pertinente. Se non è possibile effettuare esattamente questa ripartizione occorre fornire la stima più accurata della ripartizione.

DOMANDA DI PAGAMENTO: Pagamento del saldo

Titolo del programma operativo:

Numero di riferimento del programma operativo (CCI):

Fondo/Fondi:

A norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006 il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) richiede il pagamento del seguente importo, in qualità di pagamento finale:

In EUR	Obiettivo "Convergenza"	Obiettivo "Competitività europea e occupazione"	Obiettivo "Cooperazione territoriale europea"
FESR			
FSE			
Fondo di coesione			

La presente domanda è ricevibile poiché:

	Cancellare la dicitura non pertinente
a) il rapporto finale di esecuzione relativo al programma operativo a norma dell'articolo 67	<ul style="list-style-type: none"> — è stata inviata dall'autorità di gestione entro il termine stabilito — è allegato
b) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e);	<ul style="list-style-type: none"> è stata inviata dall'autorità di gestione entro il termine stabilito — è allegata
c) La Commissione non ha formulato un parere motivato per infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.	

Il pagamento va effettuato dalla Commissione all'organismo designato dallo Stato membro per l'esecuzione dei pagamenti

Organismo designato	
Banca	
Numero di conto corrente	
Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato)	

Data

		20...
--	--	-------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

ALLEGATO XII

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Modello di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo a norma dell'articolo 21

1. DATI GENERALI

1.1. Informazioni presentate da:

- [nome dello] Stato membro:
- titolo del programma e numero CCI:
- denominazione del referente principale, compresi e-mail e numero di fax: (organismo responsabile del coordinamento delle descrizioni)

1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione al: (gg/mm/aa)

1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo)

1.3.1. Autorità di gestione (Denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di gestione)

1.3.2. Organismi intermedi (Denominazione, indirizzo e referente degli organismi intermedi)

1.3.3. Autorità di certificazione (Denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di certificazione)

1.3.4. Autorità di audit e organismi di controllo (Denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di audit e degli altri organismi di controllo)

1.4. Orientamenti forniti alle autorità di gestione e di certificazione nonché agli organismi intermedi per garantire la sana gestione finanziaria dei Fondi strutturali (data e riferimento)

2. AUTORITÀ DI GESTIONE

NB: La presente sezione va completata separatamente per ciascuna autorità di gestione.

2.1. L'autorità di gestione e le sue funzioni principali

2.1.1. Data e forma della designazione formale che autorizza l'autorità di gestione a svolgere le proprie funzioni

2.1.2. Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione

2.1.3. Funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)

2.2. Organizzazione dell'autorità di gestione

- 2.2.1. *Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)*
- 2.2.2. *Procedure scritte elaborate per il personale dell'autorità di gestione/degli organismi intermedi (data e riferimento)*
- 2.2.3. *Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantirne la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione (articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) n. 1083/2006).*
- 2.2.4. *Verifica delle operazioni (Articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)*
 - Descrizione delle procedure di verifica
 - Organismi che effettuano le verifiche
 - Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività
- 2.2.5. *Trattamento delle domande di rimborso*
 - Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari nonché delle procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari (incluso il diagramma indicante tutti gli organismi interessati)
 - Organismi responsabili di ogni fase del trattamento della domanda di rimborso
 - Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività
- 2.2.6. *Descrizione del modo in cui l'autorità di gestione trasmetterà le informazioni all'autorità di certificazione*
- 2.2.7. *Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo*

2.3. Nel caso in cui lo stesso organismo sia designato sia come autorità di gestione che come autorità di certificazione descrivere in che modo viene garantita la separazione delle funzioni

2.4. Appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità, norme ambientali

- 2.4.1. *Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili (data e riferimento)*
- 2.4.2. *Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, per esempio, controlli relativi alla gestione, verifiche, audit*

2.5. Pista di controllo

- 2.5.1. *Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell'articolo 15 saranno applicate al programma e/o a singole priorità*
- 2.5.2. *Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari (data e riferimento)*
- *Indicazione del periodo di conservazione*
 - *Formato in cui i documenti vanno conservati*

2.6. Irregolarità e recuperi

- 2.6.1. *Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti (data e riferimento)*
- 2.6.2. *Descrizione della procedura (compreso il diagramma) per conformarsi all'obbligo di segnalare le irregolarità alla Commissione a norma dell'articolo 28.*

3. ORGANISMI INTERMEDI

NB: La presente sezione va completata separatamente per ciascun organismo intermedio. Indicare l'autorità che ha delegato la funzione agli organismi intermedi.

3.1. L'organismo intermedio e le sue funzioni principali

- 3.1.1. *Indicazione delle funzioni e dei compiti principali svolti dagli organismi intermedi*

3.2. Organizzazione di ciascun organismo intermedio

- 3.2.1. *Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)*
- 3.2.2. *Procedure scritte elaborate per il personale dell'organismo intermedio (data e riferimento)*
- 3.2.3. *Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni (se non già fornita al punto 2.2.3)*
- 3.2.4. *Verifica delle operazioni (Articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio) (se non già descritta al punto 2.2.4)*
- 3.2.5. *Descrizione delle procedure relative al trattamento delle domande di rimborso (se non già fornita al punto 2.2.5)*

4. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

4.1. L'autorità di certificazione e le sue funzioni principali

- 4.1.1. *Data e forma della designazione formale che autorizza l'autorità di certificazione a svolgere le proprie funzioni*
- 4.1.2. *Indicazione delle funzioni svolte dall'autorità di certificazione*

4.1.3. *Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)*

4.2. Organizzazione dell'autorità di certificazione

4.2.1. *Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)*

4.2.2. *Procedure scritte elaborate per il personale dell'autorità di certificazione (data e riferimento)*

4.3. Certificazione delle dichiarazioni di spesa

4.3.1. *Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione*

4.3.2. *Descrizione dei provvedimenti presi dall'autorità di certificazione per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*

4.3.3. *Disposizioni riguardanti l'accesso dell'autorità di certificazione alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dall'autorità di audit*

4.4. Sistema contabile

4.4.1. *Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la certificazione delle spese della Commissione*

- Disposizioni per la trasmissione di dati aggregati all'autorità di certificazione in caso di sistema decentrato
- Collegamento da stabilire tra il sistema contabile e il sistema informatico (punto 6)
- Identificazione delle transazioni dei Fondi strutturali in caso di sistema comune ad altri Fondi

4.4.2. *Grado di dettaglio del sistema contabile:*

- Spesa totale per priorità e per Fondo

4.5. Importi recuperati

4.5.1. *Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario*

4.5.2. *Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi recuperati dalla spesa da dichiarare*

5. AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO

5.1. Descrizione dei principali compiti e delle interconnessioni dell'autorità di audit con gli organismi di controllo sotto la sua responsabilità

5.2. Organizzazione dell'autorità di audit e degli organismi di controllo sotto la sua responsabilità

- 5.2.1. *Organigrammi (compreso il numero di posti assegnati)*
- 5.2.2. *Disposizioni volte a garantire l'indipendenza*
- 5.2.3. *Qualifiche o esperienze richieste*
- 5.2.4. *Descrizione delle procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit*
- 5.2.5. *Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri organismi di controllo sotto la responsabilità dell'autorità di audit (se pertinente)*

5.3. Rapporto annuale di controllo e dichiarazioni di chiusura

- 5.3.1. *Descrizione delle procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura*

5.4. Designazione dell'organismo di controllo coordinatore

- 5.4.1. *Descrizione del ruolo dell'organismo di controllo coordinatore, se pertinente*

6. SISTEMA INFORMATICO (ARTICOLO 60, LETTERA C) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO)**6.1. Descrizione del sistema informatico compreso il diagramma (sistema centrale o comune di reti o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi)**

Indicare se il sistema è già operativo e in grado di raccogliere informazioni finanziarie e statistiche affidabili sull'attuazione dei programmi del periodo 2007-2013.

In caso contrario indicare la data in cui sarà operativo.

—

ALLEGATO XIV:
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SPESA RELATIVA A UNA
CHIUSURA PARZIALE

Dichiarazione di spesa ripartita per priorità e relativa a una chiusura parziale

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Titolo del programma:

Data della presentazione alla Commissione:

Totale della spesa certificata relativa alle operazioni completate tra il/./.... e il 31/12/[anno]:

	2007-2015	
	Totale della spesa certificata ¹	Contributo pubblico
Asse prioritario		
<u>Asse prioritario 1</u>		
<u>Asse prioritario 2</u>		
<u>Asse prioritario 3</u>		
Assistenza tecnica		
Totale delle regioni che non beneficiano di un sostegno transitorio		
Totale delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio		
Totale complessivo		

¹ Compresi i finanziamenti nazionali privati se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

ALLEGATO XVII
PREVISIONI RELATIVE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO
PROBABILI

Stima provvisoria delle domande di pagamento probabili per Fondo e per programma¹ relative all'esercizio finanziario in corso e a quello successivo (in EUR):

	Cofinanziamento comunitario ²	
	[esercizio in corso]	[esercizio successivo]
Programma operativo 1 (numero CCI) - totale:		
FESR		
FSE		
Fondo di coesione		
Programma operativo 2 (numero CCI) - totale:		
FESR		
FSE		
Fondo di coesione		
Totale complessivo		

¹ In caso di programmi operativi finanziati da più Fondi o con più obiettivi le previsioni sono indicate anche per Fondo e per obiettivo.

² Nella tabella vanno indicate solo le stime provvisorie delle domande di pagamento probabili relative al contributo comunitario e non la previsione della spesa totale. In tali stime provvisorie il contributo comunitario va indicato per l'anno in questione e non cumulativamente dall'inizio del periodo di programmazione.

ALLEGATO XVIII
RAPPORTI ANNUALI E FINALI:

1. Identificazione

Programma operativo	Obiettivo interessato
	Zona ammissibile interessata
	Periodo di programmazione
	Numero del programma (numero CCI)
	Titolo del programma
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento
	Data dell'approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza

2. Quadro d'insieme dell'attuazione del programma operativo

2.1. Risultati e analisi dei progressi

- **Informazioni sui progressi materiali del programma operativo:**
 - per ogni indicatore quantificabile indicato nel programma operativo e in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente):

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Indicatore 1:	Risultato										
	Obiettivo ¹										
	Linea di riferimento*										
.....	...										
Indicatore n:	Risultato										
	Obiettivo ²										
	Linea di riferimento										

Inoltre le informazioni possono essere presentate graficamente.

Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se gli importi (i dati) non sono ancora disponibili vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

¹ L'obiettivo può essere indicato per anno o per l'intero periodo di programmazione.

² L'obiettivo può essere indicato per anno o per l'intero periodo di programmazione.

• **Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)**

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in EUR)

	Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorità di gestione	Contributo pubblico corrispondente	Spesa privata ³	Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari	Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione
Asse prioritario 1 Specificare il Fondo Spese rientranti nell'ambito dell'FSE Spese rientranti nell'ambito del FESR					
Asse prioritario 2 Specificare il Fondo Spese rientranti nell'ambito dell'FSE Spese rientranti nell'ambito del FESR					
Asse prioritario ... Specificare il Fondo Spese rientranti nell'ambito dell'FSE Spese rientranti nell'ambito del FESR					
Totale complessivo					
Parte del totale complessivo relativo alle regioni con sostegno provvisorio					
Parte del totale complessivo relativo alle regioni senza sostegno provvisorio					
Le spese nel totale complessivo rientranti nell'ambito dell'FSE qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FESR ⁴					
Le spese nel totale complessivo rientranti nell'ambito del FESR qualora il programma operativo sia cofinanziato dall'FSE					

Le informazioni finanziarie possono inoltre essere presentate graficamente.

³ Applicabile solo ai programmi operativi espressi in costi totali.

⁴ Questo campo va completato per i programmi operativi cofinanziati dal FESR o dall'FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

- **Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi**

- Fornire informazioni conformi all'allegato II, parte C.

- **Sostegno ripartito per gruppi destinatari**

- Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari a norma dell'allegato XXIII.
- Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR: fornire qualsiasi informazione pertinente su eventuali gruppi di destinatari, settori o zone specifici (se pertinente).

- **Sostegno restituito o riutilizzato**

- Fornire informazioni sull'impiego del contributo restituito o riutilizzato in seguito alla soppressione di cui agli articoli 57 e 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

- **Analisi qualitativa**

- Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari compresa un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente. Una particolare attenzione va rivolta al contributo del programma operativo al processo di Lisbona nonché al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Dimostrare, se pertinente, gli effetti dell'attuazione del programma operativo sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e descrivere gli accordi di partenariato.
- Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

2.2. Informazioni sul rispetto del diritto comunitario

- Segnalare eventuali problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure prese per risolverli.

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

- Indicare eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma operativo, effettuando, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolverli.
- Per i programmi finanziati dall'FSE: indicare gli eventuali problemi significativi incontrati nello svolgimento delle azioni e delle attività di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

2.4. Modifiche nell'ambito dell'attuazione del programma operativo (se del caso)

- Descrivere i fattori che, senza essere direttamente connessi al contributo del programma operativo, hanno un impatto diretto sull'attuazione del programma (quali modifiche legislative o sviluppi socioeconomici inattesi).

2.5. Modifiche sostanziali a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (se del caso)

- Indicare i casi in cui è stata rilevata una modifica sostanziale a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6. Complementarità con altri strumenti

- Sintetizzare l'attuazione delle disposizioni prese per garantire la demarcazione e il coordinamento tra il contributo del FESR, dell'FSE, del Fondo di coesione, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti (articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1083/2006).

2.7. Modalità di sorveglianza

- Indicare le misure di sorveglianza e di valutazione prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza, comprese le disposizioni sulla raccolta dei dati, le difficoltà incontrate e le iniziative prese per superarle.

2.8. Riserva nazionale di efficacia e di efficienza (se pertinente, e solo per il rapporto annuale di attuazione da presentare nel 2010)

- Fornire le informazioni di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Attuazione in base alle priorità

3.1. Priorità 1

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

- **Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità**

- Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Indicatore 1:	Risultato										
	Obiettivo										
	Linea di riferimento*										
.....	...										
Indicatore n:	Risultato										
	Obiettivo										
	Linea di riferimento										

Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.

Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

- Per i programmi operativi cofinanziati dall'FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari a norma dell'allegato XXIII.
- Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.
- **Analisi qualitativa**
 - Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
 - Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se pertinente).
 - Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati dell'FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.
 - Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento (solo per il rapporto finale).

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

- Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità, compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del regolamento

(CE) n. 1083/2006, e indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere tali problemi.

3.2. Priorità 2

(...) **idem**

3.3. Priorità 3

(...) **idem**

4. Programmi finanziati dall'FSE: Coerenza e concentrazione

Per i programmi finanziati dall'FSE:

- descrivere la coerenza e il contributo delle azioni sostenute dall'FSE alle azioni intraprese ai fini della strategia europea per l'occupazione nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali a favore dell'inclusione sociale.
- descrivere il contributo delle azioni sostenute dall'FSE all'attuazione delle raccomandazioni della Comunità sull'occupazione e dei pertinenti obiettivi nell'ambito dell'inclusione sociale, dell'istruzione e della formazione (articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1081/2006).

5. Programmi finanziati dal FESR/FC: grandi progetti (se pertinente)

- Descrivere i progressi compiuti nell'attuazione dei grandi progetti;
- Descrivere i progressi compiuti nel finanziamento dei grandi progetti;
- Indicare eventuali modifiche apportate all'elenco indicativo dei grandi progetti del programma operativo.

6. Assistenza tecnica

- Spiegare le modalità del ricorso all'assistenza tecnica;
- Indicare la spesa per l'assistenza tecnica come percentuale dell'importo del contributo dei Fondi strutturali destinato al programma operativo.

7. Informazione e pubblicità

- Indicare gli interventi informativi e pubblicitari attuati a favore del programma operativo, compresi esempi di pratiche esemplari e la segnalazione delle manifestazioni significative.
- Fornire gli indicatori, anche in forma di tabelle, di cui al capitolo 3 del presente allegato.

ALLEGATO XXI**GRANDI PROGETTI:
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA
DEGLI ARTICOLI 39-41 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1083/2006****FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE /
FONDO DI COESIONE****INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE¹****[Titolo del progetto]****NUMERO CCI [.....]**

INDICE

- A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI
- B. DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO
- C. RESULTS OF FEASIBILITY STUDIES
- D. CALENDARIO
- E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI
- F. ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE
- G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
- H. PIANO DI FINANZIAMENTO
- I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO COMUNITARI
- J. AVALLO DELLA COMPETENTE AUTORITÀ NAZIONALE
- ALLEGATO I DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA
SORVEGLIANZA DEI SITI NATURA 2000
- ALLEGATO II ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

[Elenco di tutti gli allegati]

¹ Il presente modulo va utilizzato per i progetti che investono in infrastrutture pubbliche e non per i progetti di cui all'articolo 55, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che sono disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 87 del trattato.

A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI

A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo intermedio)

A.1.1. Nome: TESTO

A.1.2. Indirizzo: TESTO

A.1.3. Referente: TESTO

A.1.4. Telefono: TESTO

A.1.5. Telex/Fax: TESTO

A.1.6. E-mail: TESTO

A.2. Organizzazione incaricata dell'esecuzione del progetto (beneficiario)

A.2.1. Nome: TESTO

A.2.2. Indirizzo: TESTO

A.2.3. Referente: TESTO

A.2.4. Telefono: TESTO

A.2.5. Telex/Fax: TESTO

A.2.6. E-mail: TESTO

B. DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO

B.1.1. Titolo del progetto / della parte di progetto:

CASELLA DI TESTO

B.2. Classificazione delle attività del progetto²

B.2.1. Codice della dimensione "Temi prioritari" Codice Percentuale
Codice Percentuale

B.2.2. Codice della dimensione "Forme di finanziamento" Codice

B.2.3. Codice della dimensione "Territorio" Codice

B.2.4. Codice della dimensione "Attività economica"³ Codice Percentuale
Codice Percentuale

B.2.4.1. Codice NACE⁴ Codice

B.2.5. Codice della dimensione "Ubicazione" (NUTS/LAU)⁵ Codice

² Allegato II del regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione, salvo indicazione contraria.

³ Se un progetto comprende più di un'attività economica possono essere indicati più codici. In tal caso il totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore al 100%.

⁴ NACE Rev. 1, codice a 4 cifre consultabile all'indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

⁵ Per i codici NUTS consultare: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html. Utilizzare il codice NUTS più preciso e pertinente. Se un progetto riguarda zone caratterizzate da più livelli NUTS / LAU 2 prendere in considerazione i codici NUTS / LAU 1 o codici più alti.

B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo*B.3.1. Titolo del programma operativo pertinente:*

CASSELLA DI TESTO

B.3.2. Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo

CASSELLA DI TESTO

B.3.3. Decisione della Commissione (numero e data):

CASSELLA DI TESTO

B.3.4. Fondo

FESR

Fondo di
coesione*B.3.5. Titolo dell'asse prioritario*

CASSELLA DI TESTO

B.4. Descrizione del progetto*B.4.1. Descrizione del progetto (o di una parte del progetto):*

a) Fornire una descrizione del progetto (o di una parte del progetto):

CASSELLA DI TESTO

b) Qualora il progetto consista in una parte di un grande progetto fornire una descrizione delle fasi proposte per l'attuazione (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente indipendenti).

CASSELLA DI TESTO

c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in parti?

CASSELLA DI TESTO

B.4.2. Descrizione tecnica dell'investimento in infrastrutture

a) Descrivere l'infrastruttura proposta e i lavori per i quali viene proposto il sostegno, precisandone le principali componenti e caratteristiche.

CASSELLA DI TESTO

b) In rapporto al lavoro in questione identificare e quantificare i principali indicatori di realizzazione da utilizzare:

CASSELLA DI TESTO

c) Indicare i principali beneficiari dell'infrastruttura (per es. la popolazione beneficiaria, quantificando, se possibile):

CASSELLA DI TESTO

d) L'infrastruttura viene costruita da un partenariato pubblico-privato (PPP)?

Sì

No

In caso affermativo descrivere la forma di PPP (procedura di selezione del partner privato, struttura del PPP, disposizioni relative alla proprietà dell'infrastruttura, alla ripartizione dei rischi, ecc.):

CASSELLA DI TESTO

Indicare come sarà gestita l'infrastruttura dopo il completamento del progetto (per es. gestione pubblica, concessione, altra forma di PPP):

CASSELLA DI TESTO

e) Il progetto fa parte di una misura transfrontaliera che coinvolge due o più Stati membri?

Sì

No

In caso affermativo, precisare di quale misura si tratta:

CASSELLA DI TESTO

f) Il progetto fa parte di una rete transeuropea definita a livello comunitario?

Sì

No

CASSELLA DI TESTO

B.5. Obiettivi del progetto

B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto

Indicare la misura in cui la regione/le regioni sono attualmente dotate del tipo di infrastruttura oggetto della presente domanda; confrontarla con la dotazione infrastrutturale perseguita per l'anno 20... ..(per es. secondo la pertinente strategia o i piani nazionali/regionali, se del caso). Indicare il contributo previsto del progetto agli obiettivi della strategia/del piano, specificando eventuali ostacoli o altri problemi da risolvere.

CASSELLA DI TESTO

B.5.2. Obiettivi socioeconomici

Indicare gli obiettivi e i traguardi socioeconomici del progetto.

CASSELLA DI TESTO

B.5.3. Contributo alla realizzazione del programma operativo

Descrivere il contributo del progetto all'attuazione delle priorità del programma operativo (ricorrendo a indicatori quantificati ove possibile).

CASSELLA DI TESTO

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

C.1. Analisi della domanda

Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di utilizzo previsto per il completamento e il tasso di crescita della domanda

CASELLA DI TESTO

C.2. Alternative considerate

Descrivere le opzioni alternative considerate negli studi di fattibilità.

CASELLA DI TESTO

C.3. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità svolti

CASELLA DI TESTO

Indicare riferimenti precisi se il FESR, il Fondo di coesione, ISPA o altri strumenti finanziari dell'UE partecipano/hanno partecipato al finanziamento degli studi di fattibilità.

CASELLA DI TESTO

D. CALENDARIO

D.1. Calendario del progetto

Indicare le date relative allo sviluppo dell'intero progetto.

Se pertinente, prevedere per ogni contratto e per ogni fase uno spazio separato nella tabella. Qualora la domanda riguardi una fase del progetto indicare chiaramente nella tabella per quali aspetti del progetto complessivo viene presentata la domanda di contributo:

	Data d'inizio (A)	Data di completamento (B)
1. Studi di fattibilità:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
2. Analisi costi/benefici (compresa l'analisi finanziaria):	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
3. Valutazione dell'impatto ambientale:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
4. Studi di progettazione:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
5. Preparazione della documentazione per la gara d'appalto:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
6. Avvio previsto della procedura/delle procedure di gara:	gg/mm/aaaa	
7. Acquisto di terreni:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
8. Fase di costruzione / contratto:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
9. Fase operativa:	gg/mm/aaaa	

Allegare una sintesi delle principali categorie di lavoro (per es., un diagramma di Gantt, se possibile).

D.2. Maturità del progetto

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e finanziario e all'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci:

D.2.1. Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.):

CASELLA DI TESTO

D.2.2. Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, bandi di gara, ecc.):

CASELLA DI TESTO

D.2.3. Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti chiesti o concessi, ecc. - indicare i riferimenti):

CASELLA DI TESTO

D.2.4. Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori:

CASELLA DI TESTO

E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

La presente sezione dovrebbe basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia per effettuare l'analisi del rapporto costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, occorre presentare l'intera documentazione sull'analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda conformemente all'allegato II.

E.1. Analisi finanziaria

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati di seguito.

E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche

CASELLA DI TESTO

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi finanziaria

	Principali elementi e parametri	Valore non attualizzato	Valore attualizzato (valore attuale netto)
1	Periodo di riferimento (anni)		
2	Tasso di attualizzazione finanziaria (%) ⁶		
3	Costo totale dell'investimento (in euro, non attualizzato)		
4	Costo totale dell'investimento (in euro, attualizzato)		
5	Valore residuo (in euro, non attualizzato)		
6	Valore residuo (in euro, attualizzato)		
7	Entrate (in euro, attualizzate)		
8	Costi di esercizio (in euro, attualizzati)		
9	Entrate nette = entrate – costi di esercizio + valore residuo (in euro, attualizzati) = (7) – (8) + (6)		
10	Spesa ammissibile (articolo 55, paragrafo 2) = costi d'investimento – entrate nette (in euro, attualizzate) = (4) – (9)		
11	Tasso del deficit di finanziamento (%) = (10) / (4)		

[I costi e le entrate devono basarsi su cifre che non includono l'IVA]

⁶ Precisare se il tasso è reale o nominale. Se l'analisi finanziaria è effettuata a prezzi costanti va utilizzato il tasso di attualizzazione finanziaria espresso in termini reali. Se l'analisi è effettuata a prezzi correnti va applicato un tasso di attualizzazione in termini nominali.

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria

	Senza sostegno comunitario (TRF/C) A		Con sostegno comunitario (TRF/K) B	
Tasso di rendimento (%) finanziario (TRF)		TRF/C		TRF/K
Valore attuale netto (in euro)		VANF/C		VANF/K

E.1.4. Reddito generato durante la vita utile dell'infrastruttura

Se si prevede che il progetto produca un reddito mediante canoni o altri oneri a carico di utenti specificare di che oneri si tratta (tipo, entità, principio su cui sono basati).

a) Tali oneri coprono i costi operativi e i costi di ammortamento del progetto?

CASELLA DI TESTO

b) Si applicano oneri diversi a seconda degli utenti dell'infrastruttura?

CASELLA DI TESTO

c) Gli oneri sono proporzionali

i. all'utilizzo del progetto / allo sfruttamento effettivo delle risorse?

CASELLA DI TESTO

ii. all'inquinamento provocato dagli utenti?

CASELLA DI TESTO

Se non sono stati imposti canoni né oneri come si intende sopperire ai costi operativi e di manutenzione?

CASELLA DI TESTO

E.2. Analisi socioeconomica

E.2.1. Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione dei costi e dei benefici) e i più importanti risultati dell'analisi socioeconomica:

CASELLA DI TESTO

E.2.2. Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi con i relativi valori assegnati a ciascuna voce:

Beneficio	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% dei benefici totali
...
Costo	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% del costo totale
...

E.2.3. Principali indicatori dell'analisi economica

Principali parametri e indicatori	Valori
1. Tasso di attualizzazione sociale (%)	
2. Tasso di rendimento economico (%)	
3. Valore economico attuale netto (in euro)	
4. Rapporto benefici/costi	

E.2.4. Impatto del progetto sull'occupazione

Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare (in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP))

Numero di posti di lavoro diretti:	Numero (ETP) (A)	Durata media di tali posti di lavoro (mesi) (B)
1. creati durante la fase di attuazione		
2. creati durante la fase operativa		

NB: ai fini degli investimenti infrastrutturali non vengono considerati i posti di lavoro indiretti creati o persi].

E.2.5. Citare i principali costi e benefici non quantificabili o non valutabili:

CASELLA DI TESTO

E.3. Analisi della sensibilità e del rischio*E.3.1 Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati*

CASSELLA DI TESTO

E.3.2 Analisi della sensibilità

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate:

Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui risultati.

Variabile esaminata	Variazione del tasso di rendimento finanziario	Variazione del valore finanziario attuale netto	Variazione del tasso di rendimento economico	Variazione del valore economico attuale netto

Quali variabili sono state individuate come critiche? Indicare il criterio applicato.

CASSELLA DI TESTO

Quali sono i valori soglia delle variabili critiche?

CASSELLA DI TESTO

E.3.3 Analisi dei rischi

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le pertinenti informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard)

CASSELLA DI TESTO

F. ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE**F.1. In che modo il progetto:**

- contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul cambiamento climatico, lotta alla perdita della biodiversità, altro...)?
- rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte?
- rispetta il principio "chi inquina paga"?

CASSELLA DI TESTO

F.2. Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale

Le autorità competenti in materia ambientale che potrebbero essere interessate dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze?

Sì

No

In caso affermativo indicare denominazione e indirizzo dell'autorità consultata e spiegarne le responsabilità:

CASELLA DI TESTO

In caso negativo, motivare:

CASELLA DI TESTO

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale

F.3.1. AUTORIZZAZIONE⁷

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?

Sì

No

F.3.1.2. In caso affermativo, precisare la data:

GG/MM/AAAA

F.3.1.3. In caso negativo, in che data è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?

GG/MM/AAAA

F.3.1.4. Entro quale data è attesa la decisione definitiva?

GG/MM/AAAA

F.3.1.5. Citare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno l'autorizzazione:

CASELLA DI TESTO

F.3.2. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)⁸

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da:

- l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2)
- l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3)
- nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3)

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti documenti:

- a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva;
- b) una sintesi non tecnica⁹ dello studio sull'impatto ambientale effettuato per il progetto;

⁷ Per "autorizzazione" si intende la decisione delle autorità competenti (nazionali) che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto.

⁸ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ("direttiva VIA", GU L 175 del 5.7.1985), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003).

⁹ Redatto a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 85/337/CEE, quale modificata.

- c) informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri.

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del progetto?

- Sì
(nel qual caso allegare i documenti richiesti al punto F3.2.2)
- No
(nel qual caso motivare e indicare le soglie, i criteri o l'esame caso per caso effettuato per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti rilevanti dal punto di vista ambientale):

CASELLA DI TESTO

F.3.3. *APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO STRATEGICO*¹⁰ (direttiva VIS)

F.3.3.1. Il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VIS?

- NO - nel qual caso motivare brevemente:

CASELLA DI TESTO

- SÌ - nel qual caso fornire il link internet o una copia elettronica della sintesi non tecnica¹¹ del rapporto ambientale redatto nel quadro del piano o del programma al fine di poter valutare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del progetto.

F.4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SITI NATURA 2000

F.4.1. *Si prevede che il progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno parte della rete "NATURA 2000"?*

- Sì, nel qual caso
- (1) effettuare una sintesi delle conclusioni della pertinente valutazione svolta conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE¹²

CASELLA DI TESTO

- (2) Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti Natura 2000, trasmesso alla

¹⁰ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001.

¹¹ Redatto conformemente all'allegato I, lettera j) della direttiva 2001/42/CE.

¹² GU L 206 del 22.7.92.

Commissione (DG Ambiente) in conformità della direttiva 92/43/CEE¹³.

- No, nel qual caso allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità competente.

F.5. Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale

Oltre alla VIA, il progetto comprende altre misure d'integrazione della dimensione ambientale (quali audit ambientale, gestione dell'ambiente, sorveglianza ambientale specifica)?

Sì

No

In caso affermativo, precisare:

CASELLA DI TESTO

F.6. Costo delle misure correttive riguardanti gli effetti ambientali negativi

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente (se compresa nel costo totale).

%

Spiegare in breve:

CASELLA DI TESTO

F.7. Per i progetti nei settori delle acque, delle acque reflue e dei rifiuti solidi:

Spiegare se il progetto è coerente con il piano settoriale/integrato e con il programma connesso all'applicazione della politica o della legislazione comunitaria in questi settori:

CASELLA DI TESTO

G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

L'analisi socioeconomica di cui sopra fornisce informazioni sul tasso di rendimento interno del progetto. L'analisi finanziaria dimostra il deficit di finanziamento e l'impatto del sostegno comunitario sulla fattibilità finanziaria del progetto. Si prega di completare le informazioni con i dati richiesti di seguito.

G.1. Concorrenza

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Sì

No

In caso affermativo indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di esenzioni, il rispettivo numero di registro e per gli aiuti notificati in sospeso il numero dell'aiuto di Stato¹⁴.

¹³ Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato habitat (composto dai rappresentanti degli Stati membri e istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella riunione del 4.10.1999.

¹⁴ La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Una decisione positiva da parte della Commissione in merito a un grande progetto in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato.

Fonti di aiuto (locale, regionale, nazionale e comunitario):	Importo dell'aiuto euro	Numero dell'aiuto di Stato / numero di registro per aiuti esentati	Lettera di approvazione
Regimi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati, o aiuti che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (ad hoc o regimi): <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
Aiuti la cui notifica è in corso (ad hoc o regimi): <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
Aiuto totale concesso:			
Costo totale del progetto d'investimento			

G.2. Impatto del sostegno comunitario sulla realizzazione del progetto

Per ogni risposta affermativa, precisare:

Il sostegno comunitario:

a) accelererà l'esecuzione del progetto?

Si No

b) sarà fondamentale per l'esecuzione del progetto?

Si No

CASELLA DI TESTO

H. PIANO DI FINANZIAMENTO

L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono corrispondere alla base (costi totali o pubblici) del tasso di finanziamento dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario va esclusa dai costi ammissibili, se è ammissibile può essere inclusa.

H.1. Ripartizione dei costi

Euro	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	COSTI INAMMISSIBILI¹⁵	COSTI AMMISSIBILI
	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)
1. Oneri di pianificazione e progettazione			
2. Acquisto di terreni			
3. Edilizia e costruzioni			
4. Impianti e macchinari			
5. Eventuali imprevisti ¹⁶			
6. Adeguamento dei prezzi (se pertinente) ¹⁷			
7. Assistenza tecnica			
8. Pubblicità			
9. Supervisione durante i lavori di costruzione			
10. TOTALE parziale			
11. (IVA ¹⁸)			
12. TOTALE			

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi

Il tasso del deficit di finanziamento, già indicato nella sezione E.1.2, va applicato ai costi ammissibili per calcolare "l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario" (articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio). Tale importo va poi moltiplicato per il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario per determinare il contributo comunitario.

¹⁵ I costi inammissibili comprendono i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese non ammissibili conformemente a norme nazionali (articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento.

NB: Il termine di ammissibilità delle spese corrisponde alla data in cui la Commissione riceve la domanda relativa al pertinente programma operativo o al documento unico di programmazione, oppure al 1° gennaio 2007 (la prima tra le due).

¹⁶ Le spese impreviste non dovrebbero superare il 10% del costo totale dell'investimento al netto degli imprevisti. Tali imprevisti possono essere inclusi nel totale dei costi ammissibili impiegato per calcolare il contributo previsto dei fondi - Sezione H2.

¹⁷ L'adeguamento dei prezzi può essere incluso, se del caso, per coprire l'inflazione prevista se i costi ammissibili sono espressi in prezzi costanti.

¹⁸ Se l'IVA è considerata ammissibile spiegarne i motivi.

H.2.1. Calcolo del contributo comunitario

		Valore
1.	Costi ammissibili (in euro, non attualizzati) (Sezione H.1.12(C))	
2.	Tasso del deficit di finanziamento (%) = (E.1.2.11)	
3.	Importo della decisione, ovvero "l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario" (articolo 41, paragrafo 2) = (1)*(2) (rispettando il massimale del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato)	
4.	Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (%)	
5.	Contributo comunitario (in euro) = (3)*(4)	

H.2.2. Fonti del cofinanziamento

Sulla base dei risultati del calcolo del deficit di finanziamento (se pertinente) il costo totale del progetto d'investimento va ottenuto sommando le seguenti fonti:

Fonte del costo totale dell'investimento (€)					Di cui (per informazione)
Costo totale dell'investimento [H.1.12.(A)]	Sostegno comunitario [H.2.1.5]	Fonti nazionali pubbliche (o equivalenti)	Fonti nazionali private	Altre fonti (specificare)	Prestiti BEI /FEI:
a)= b)+c)+d)+e)	b)	c)	d)	e)	f)

Le informazioni dettagliate sulle decisioni relative a finanziamenti nazionali pubblici, prestiti, ecc. vanno fornite nella sezione D.2.3 di cui sopra.

Il finanziamento attraverso prestiti, se vi si ricorre, è attribuito all'organismo nazionale, pubblico o privato, cui spetta la restituzione del prestito. Solo nel caso dei prestiti BEI/FEI si richiede di indicare l'importo del prestito a scopo informativo.

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo comunitario

Il contributo comunitario (H.2.1.5) va presentato di seguito come quota relativa agli impegni annuali del programma.

(in euro)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[FC/FESR - precisare]							

I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO COMUNITARI

L'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che "le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso."

Oltre ai dati di cui sopra fornire le seguenti informazioni:

I.1. Altre fonti di finanziamento comunitario

I.1.1. È stata inoltrata un'altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T, LIFE+...) per questo stesso progetto?

Sì No

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

CASELLA DI TESTO

I.1.2. Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T, o altre fonti di finanziamento comunitarie?

Sì No

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

CASELLA DI TESTO

I.1.3. È stata inoltrata un'altra domanda relativa a prestiti o a un sostegno della BEI / del FEI per questo progetto?

Sì No

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

CASELLA DI TESTO

I.1.4. È stata inoltrata un'altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI ...) per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase preparatoria)?

Sì No

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

CASELLA DI TESTO

I.2. Il progetto è attualmente sottoposto a un procedimento legale per accertarne la conformità con la legislazione comunitaria?

Sì No

In caso affermativo, precisare:

CASELLA DI TESTO

I.3. Misure pubblicitarie

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno comunitario (per es., tipo di misura, breve descrizione, costi stimati, durata, ecc.):

CASELLA DI TESTO

I.4. Partecipazione di JASPERS alla preparazione del progetto

I.4.1. L'assistenza tecnica di JASPERS ha contribuito alla preparazione del presente progetto? M

Sì

No

I.4.2. Descrivere gli aspetti del progetto a cui JASPERS ha partecipato (per es., rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica).

CASELLA DI TESTO

I.4.3. Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contributo di JASPERS e se ne è tenuto conto nella fase finale del progetto?

CASELLA DI TESTO

I.5. Appalti pubblici

Nel caso in cui i contratti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee indicare il riferimento.

Contratto	Data	Riferimento
...

J. AVALLO DELLA COMPETENTE AUTORITÀ NAZIONALE

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e corrette.

NOME:

FIRMA:

ORGANIZZAZIONE:

(AUTORITÀ DI GESTIONE)

DATA:

—

ALLEGATO I
DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA
DEI SITI NATURA 2000

L'autorità competente _____

vista la domanda concernente il progetto: _____

situato a: _____

dichiara che il progetto non avrà effetti negativi rilevanti su un sito "Natura 2000" per i seguenti motivi:

CASELLA DI TESTO

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100 000 (o la più vicina possibile) indicante l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti "NATURA 2000" interessati.

Data (gg/mm/aaaa): _____

Firma: _____

Nome: _____

Qualifica: _____

Organizzazione: _____

(autorità competente per la sorveglianza dei siti "NATURA 2000")

Timbro ufficiale:

—

ALLEGATO XXII**GRANDI PROGETTI:
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA
DEGLI ARTICOLI 39-41 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1083/2006****FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE /
FONDO DI COESIONE****INVESTIMENTO PRODUTTIVO¹****[Titolo del progetto]****NUMERO CCI [.....]**

INDICE

A.	INDIRIZZI E RIFERIMENTI
B.	DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO
C.	RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ
D.	CALENDARIO
E.	ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI
F.	ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE
G.	GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
H.	PIANO DI FINANZIAMENTO
I. COMUNITARI	COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO
J.	AVALLO DELLA COMPETENTE AUTORITÀ NAZIONALE
ALLEGATO I	DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA DEI SITI NATURA 2000
ALLEGATO II	ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

[Elenco di tutti gli allegati]

¹ Questo modulo va utilizzato per i progetti di cui all'articolo 55, paragrafo 6 del regolamento (CE) n.1083/2006 che sono disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 87 del trattato.

A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI

A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo intermedio)

A.1.1. Nome: TESTO

A.1.2. Indirizzo: TESTO

A.1.3. Referente: TESTO

A.1.4. Telefono: TESTO

A.1.5. Telex/Fax: TESTO

A.1.6. E-mail: TESTO

A.2. Organizzazione incaricata dell'esecuzione del progetto (beneficiario)

A.2.1. Nome: TESTO

A.2.2. Indirizzo: TESTO

A.2.3. Referente: TESTO

A.2.4. Telefono: TESTO

A.2.5. Telex/Fax: TESTO

A.2.6. E-mail: TESTO

B. DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO

B.1. Descrizione del progetto

B.1.1. Titolo del progetto / della parte di progetto:

CASELLA DI TESTO

B.1.2. Denominazione dell'impresa: TESTO

B.1.3. L'impresa è una SME²?

B.1.4.

Sì

No

B.1.5. Fatturato: valore in milioni di euro

B.1.6. Numero di dipendenti: valore

B.1.7. Struttura del gruppo:

Il 25% o più del capitale o dei voti dell'impresa è di proprietà di una ditta o di un gruppo aziendale che non rientra nella definizione di PMI?

Sì

No

Indicare la denominazione e descrivere la struttura del gruppo.

CASELLA DI TESTO

² http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520it00360041.pdf

B.4. Descrizione del progetto*B.4.1. Descrizione del progetto (o di una parte del progetto):*

a) Fornire una descrizione del progetto (o di una parte del progetto):

CASELLA DI TESTO

b) Qualora il progetto consista in una parte di un grande progetto fornire una descrizione delle fasi proposte per l'attuazione (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente indipendenti).

CASELLA DI TESTO

c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in parti?

CASELLA DI TESTO

B.4.2. Descrizione tecnica dell'investimento produttivo

Descrivere in modo esauriente:

a) il lavoro in questione, precisandone le principali componenti e caratteristiche (ricorrere a indicatori quantificati ove possibile)

CASELLA DI TESTO

b) la costituzione, le principali attività e gli elementi salienti della struttura finanziaria dell'impresa

CASELLA DI TESTO

c) le finalità dell'investimento e gli aspetti salienti del piano di ampliamento, riconversione o ristrutturazione di cui fa parte l'investimento.

CASELLA DI TESTO

d) Descrivere la tecnologia di produzione e le attrezzature.

CASELLA DI TESTO

e) Descrivere i prodotti.

CASELLA DI TESTO

B.5. Obiettivi del progetto*B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto*

Indicare la misura in cui la regione/le regioni sono attualmente dotate del tipo di impianti produttivi o di attività produttive oggetto della presente domanda. Descrivere il contributo previsto del progetto:

CASELLA DI TESTO

B.5.2. Contributo alla realizzazione del programma operativo

Indicare in che modo il progetto contribuisce all'attuazione delle priorità del programma operativo (ricorrendo a indicatori quantificati ove possibile).

TESTO

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

C.1. Analisi della domanda

C.1.1. Descrivere i mercati destinatari, se pertinente suddivisi per Stato membro, da un lato, e paesi terzi considerati nel loro insieme, dall'altro.

CASELLA DI TESTO

C.1.2. Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di crescita della domanda, suddivisa, se pertinente per Stato membro, da un lato, e paesi terzi considerati nel loro insieme, dall'altro

CASELLA DI TESTO

C.2. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità (o dei piani di attività) svolti

CASELLA DI TESTO

C.3. Dati relativi alla capacità

C.3.1. Capacità dell'impresa prima dell'investimento (in unità/anno):

C.3.2. Data di riferimento:

C.3.3. Capacità dopo l'investimento (in unità/anno):

C.3.4. Stima del tasso di utilizzo delle capacità:

D. CALENDARIO

D.1. Calendario del progetto

Indicare le date relative allo sviluppo dell'intero progetto.

Se pertinente, prevedere per ogni contratto e per ogni fase uno spazio separato nella tabella. Qualora la domanda riguardi una fase del progetto indicare chiaramente nella tabella per quali aspetti del progetto complessivo viene presentata la domanda di contributo:

	Data d'inizio (A)	Data di completamento (B)
1. Studio di fattibilità / piano di attività:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
2. Analisi costi/benefici:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
3. Valutazione dell'impatto ambientale:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
4. Acquisto di terreni:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
5. Fase di costruzione:	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
6. Fase operativa:	gg/mm/aaaa	

Allegare una sintesi delle principali categorie di lavoro (per es., un diagramma di Gantt, se possibile).

D.2. Maturità del progetto

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e finanziario e all'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci:

D.2.1. Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.):

CASELLA DI TESTO

D.2.2. Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, ecc.):

CASELLA DI TESTO

D.2.3. Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti chiesti o concessi, ecc. - indicare i riferimenti):

CASELLA DI TESTO

D.2.4. Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori:

CASELLA DI TESTO

E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

La presente sezione dovrebbe basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia per effettuare l'analisi del rapporto costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, occorre presentare l'intera documentazione sull'analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda conformemente all'allegato II.

E.1. Analisi finanziaria

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati di seguito.

E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche

CASELLA DI TESTO

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi finanziaria

	Principali elementi e parametri considerati nel calcolo della redditività prevista	
1	Periodo di riferimento (anni)	
2	Tasso di attualizzazione finanziaria (%)	
3	Costo totale dell'investimento (in euro)	
4	Tasso stimato dell'utilizzo delle capacità (C.3.4) (%)	
5	Tasso stimato di utilizzo delle capacità ai fini dell'equilibrio finanziario (%)	
6	Aumento stimato del fatturato annuale realizzato dall'investimento (in euro)	
7	Fatturato per persona occupata (in euro)	
8	% di variazione del fatturato per persona occupata (solo nel caso di ampliamento di un'attività)	

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria

	Senza sostegno comunitario (TRF/C) A		Con sostegno comunitario (TRF/K) B	
1. Tasso di rendimento finanziario (TRF) (%)		TRF/C		TRF/K
2. Valore attuale netto (in euro)		VANF/C		VANF/K

E.2. Analisi socioeconomica

E.2.1. Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione dei costi e dei benefici) e i più importanti risultati dell'analisi socioeconomica:

CASELLA DI TESTO

E.2.2. Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi con i relativi valori assegnati a ciascuna voce:

Beneficio	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzati)	% dei benefici totali
...
Costo	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzati)	% del costo totale
...

E.2.3. Principali indicatori dell'analisi economica

Principali parametri e indicatori	Valori
1. Tasso di attualizzazione sociale (%)	
2. Tasso di rendimento economico (%)	
3. Valore economico attuale netto (in euro)	
4. Rapporto benefici/costi	

E.2.4. Impatto del progetto sull'occupazione

a) Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare (in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP))

	Numero (ETP) (A)	Durata media di tali posti di lavoro (mesi) (B)
Numero di posti di lavoro diretti:		
1. creati durante la fase di attuazione		
2. creati durante la fase operativa		
Numero di posti di lavoro indiretti:		
3. creati durante la fase di attuazione		
4. creati durante la fase operativa		

b) Posti di lavoro salvaguardati

Stima del numero di posti di lavoro (equivalenti a tempo pieno) che sarebbero andati persi senza l'investimento: XXXX

Spiegarne i motivi:

CASELLA DI TESTO

c) Impatto interregionale sull'occupazione

Quale impatto si prevede che avrà il progetto sull'occupazione in altre regioni della Comunità? Positivo / neutro / negativo

Precisare:

CASELLA DI TESTO

E.2.5. Citare i principali costi e benefici non quantificabili o non valutabili:

CASELLA DI TESTO

E.3. Analisi della sensibilità e del rischio

E.3.1 Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati

CASELLA DI TESTO

E.3.2 Analisi della sensibilità

- a) Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate:
.....
- b) Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui risultati.

Variabile esaminata	Variazione del tasso di rendimento finanziario	Variazione del valore finanziario attuale netto	Variazione del tasso di rendimento economico	Variazione del valore economico attuale netto

- c) Quali variabili sono state individuate come critiche? Indicare il criterio applicato.

CASELLA DI TESTO

- d) Quali sono i valori soglia delle variabili critiche?

CASELLA DI TESTO

E.3.3 Analisi dei rischi

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le pertinenti informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard)

CASELLA DI TESTO

F. ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE**F.1. In che modo il progetto:**

- a) contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul cambiamento climatico, lotta alla perdita della biodiversità, altro...)?
- b) rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte?
- c) rispetta il principio "chi inquina paga"?

CASELLA DI TESTO

F.2. Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale

Le autorità competenti in materia ambientale che potrebbero essere interessate dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze?

Sì No

In caso affermativo indicare denominazione e indirizzo dell'autorità consultata e spiegarne le responsabilità:

CASELLA DI TESTO

In caso negativo, motivare:

CASELLA DI TESTO

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale**F.3.1. AUTORIZZAZIONE⁹**

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?

Sì No

F.3.1.2. In caso affermativo, precisare la data:

GG/MM/AAAA

F.3.1.3. In caso negativo, in che data è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?

GG/MM/AAAA

⁹ Per "autorizzazione" si intende la decisione delle autorità competenti (nazionali) che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto.

F.3.1.4. Entro quale data è attesa la decisione definitiva?

GG/MM/AAAA

F.3.1.5. Citare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno l'autorizzazione:

CASELLA DI TESTO

F.3.2. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL CONSIGLIO SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)¹⁰

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da:

- l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2)
- l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3)
- nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3)

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti documenti:

- a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva;
- b) una sintesi non tecnica dello studio¹¹ dell'impatto ambientale effettuato per il progetto;
- c) informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri.

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del progetto?

- Sì
(nel qual caso allegare i documenti richiesti al punto F3.2.2)
- No
(nel qual caso motivare e indicare le soglie, i criteri o l'esame caso per caso effettuato per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti rilevanti dal punto di vista ambientale):

CASELLA DI TESTO

F.3.3. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO STRATEGICO¹² (direttiva VIS)

¹⁰ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ("direttiva VIA", GU L 175 del 5.7.1985), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003).

¹¹ Redatto a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, quale modificata.

¹² Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001).

F.3.3.1. Il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VIS?

- NO - nel qual caso motivare brevemente:

CASELLA DI TESTO

- SÌ - nel qual caso fornire il link internet o una copia elettronica della sintesi non tecnica¹³ del rapporto ambientale redatto nel quadro del piano o del programma al fine di poter valutare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del progetto.

F.4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SITI NATURA 2000

F.4.1. Si prevede che il progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno parte della rete "NATURA 2000"?

- Sì, nel qual caso

(1) effettuare una sintesi delle conclusioni della pertinente valutazione svolta conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE¹⁴

CASELLA DI TESTO

(2) Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti Natura 2000, trasmesso alla Commissione (DG Ambiente) in conformità della direttiva 92/43/CEE¹⁵.

- No, nel qual caso allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità competente.

F.5. Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale

Oltre alla VIA, il progetto comprende altre misure d'integrazione della dimensione ambientale (quali audit ambientale, gestione dell'ambiente, sorveglianza ambientale specifica)?

Sì

No

In caso affermativo, precisare:

CASELLA DI TESTO

¹³ Redatto conformemente all'allegato I, lettera j) della direttiva 2001/42/CE.

¹⁴ GU L 206 del 22.7.92.

¹⁵ Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato habitat (composto dai rappresentanti degli Stati membri e istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella riunione del 4.10.1999.

F.6. Costo delle misure correttive riguardanti gli effetti ambientali negativi

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente (se compresa nel costo totale).

%

Spiegare in breve:

CASELLA DI TESTO

G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

L'analisi socioeconomica di cui sopra fornisce informazioni sul tasso di rendimento interno del progetto. L'analisi finanziaria dimostra il deficit di finanziamento e l'impatto del sostegno comunitario sulla fattibilità finanziaria del progetto. Si prega di completare le informazioni con i dati richiesti di seguito.

G.1. Concorrenza

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Sì No

In caso affermativo indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di esenzioni, il rispettivo numero di registro e per gli aiuti notificati in sospeso il numero dell'aiuto di Stato¹⁶.

Fonti di aiuto (locale, regionale, nazionale e comunitario):	Importo dell'aiuto euro	Numero dell'aiuto di Stato / numero di registro per aiuti esentati	Lettera di approvazione
Regimi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati, o aiuti che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (ad hoc o regimi): <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
Aiuti la cui notifica è in corso (ad hoc o regimi): <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 			
Aiuto totale concesso:			
Costo totale del progetto d'investimento			

¹⁶ La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Una decisione positiva da parte della Commissione in merito a un grande progetto in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato.

G.2. Impatto del sostegno comunitario sulla realizzazione del progetto

Per ogni risposta affermativa, precisare:

Il sostegno comunitario:

a) accelererà l'esecuzione del progetto?

Si

No

b) sarà fondamentale per l'esecuzione del progetto?

Si

No

H. PIANO DI FINANZIAMENTO

L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono corrispondere alla base (costi totali o pubblici) del tasso di finanziamento dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario va esclusa dai costi ammissibili, se è ammissibile può essere inclusa.

H.1. Ripartizione dei costi

Euro	COSTO TOTALE DEL PROGETTO (A)	COSTI INAMMISSIBILI ¹⁷ (B)	COSTI AMMISSIBILI (C)=(A)-(B)
1. Oneri di pianificazione e progettazione			
2. Acquisto di terreni			
3. Edilizia e costruzioni			
4. Impianti e macchinari			
5. Eventuali imprevisti ¹⁸			
6. Pubblicità			
7. Supervisione durante i lavori di costruzione			
8. TOTALE parziale			
9. (IVA ¹⁹)			
10. TOTALE			

¹⁷ I costi inammissibili comprendono i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese non ammissibili conformemente a norme nazionali (articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento. NB: Il termine di ammissibilità delle spese corrisponde alla data in cui la Commissione riceve il pertinente progetto di programma operativo, oppure al 1° gennaio 2007 (la prima tra le due).

¹⁸ Le spese impreviste non dovrebbero superare il 10% del costo totale dell'investimento al netto degli imprevisti. Tali imprevisti possono essere inclusi nel totale dei costi impiegato per calcolare il contributo finanziario dei fondi.

¹⁹ Se l'IVA è considerata ammissibile spiegarne i motivi.

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi

H.2.1. Calcolo del contributo comunitario

		Valore
1	Importo della decisione, ovvero "l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario" (articolo 41, paragrafo 2 del regolamento 1083/2006 del Consiglio) (rispettando il massimale del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato e l'esclusione delle spese non ammissibili)	
2	Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (%)	
3	Contributo comunitario (in euro) = (1)*(2)	

H.2.2. Fonti del cofinanziamento

Sulla base dei risultati del calcolo della sovvenzione (H.2.1 conformemente alle norme sugli aiuti di Stato) il costo totale del progetto d'investimento va ottenuto sommando le seguenti fonti:

Fonte del costo totale dell'investimento (€)					Di cui (per informazione)
Costo totale dell'investimento [H.1.10.(A)]	Sostegno comunitario [H.2.1.3]	Fonti nazionali pubbliche (o equivalenti)	Fonti nazionali private	Altre fonti (specificare)	Prestiti BEI /FEI:
a)= b)+c)+d)+e)	b)	c)	d)	e)	f)

Le informazioni dettagliate sulle decisioni relative a finanziamenti nazionali pubblici, prestiti, ecc. vanno fornite nella sezione D.2.3.

Il finanziamento attraverso prestiti, se vi si ricorre, è attribuito all'organismo nazionale, pubblico o privato, cui spetta la restituzione del prestito. Solo nel caso dei prestiti BEI/FEI si richiede di indicare l'importo del prestito a scopo informativo.

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo comunitario

Il contributo comunitario (H.2.1.3) va presentato come quota relativa agli impegni annuali del programma.

(in euro)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[FC/FESR - precisare]							

I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO COMUNITARI

L'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che "le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso."

Oltre ai dati di cui sopra fornire le seguenti informazioni:

I.1. Altre fonti di finanziamento comunitario

I.1.1. E' stata inoltrata un'altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T, LIFE+, altra fonte di finanziamento comunitaria) per questo stesso progetto?

Si No

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

CASELLA DI TESTO

I.1.2. Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T, o altre fonti di finanziamento comunitarie?

Si No

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

CASELLA DI TESTO

I.1.3. È stata inoltrata un'altra domanda relativa a prestiti o a un sostegno della BEI / del FEI per questo progetto?

Si No

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

CASELLA DI TESTO

I.1.4. È stata inoltrata un'altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI ...) per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase preparatoria)?

Si No

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

CASELLA DI TESTO

I.2. Il progetto è attualmente sottoposto a un procedimento legale per accertarne la conformità con la legislazione comunitaria?

Sì

No

In caso affermativo, precisare:

CASELLA DI TESTO

I.3. Misure pubblicitarie

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno finanziario della Comunità (per es., tipo di misura, breve descrizione, costi stimati, durata, ecc.):

CASELLA DI TESTO

I.4. Partecipazione di JASPERS alla preparazione del progetto

I.4.1. L'assistenza tecnica di JASPERS ha contribuito alla preparazione del presente progetto?

Sì

No

I.4.2. Descrivere gli aspetti del progetto a cui JASPERS ha partecipato (per es., rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica).

CASELLA DI TESTO

I.4.3. Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contributo di JASPERS e se ne è tenuto conto nella fase finale del progetto?

CASELLA DI TESTO

I.5. Antecedenti in tema di recupero

L'impresa beneficiaria è stata in precedenza o è attualmente oggetto di una procedura²⁰ di recupero del sostegno comunitario in seguito al trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro?

Sì

No

²⁰

Articolo 57, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

J. AVALLO DELLA COMPETENTE AUTORITÀ NAZIONALE

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e corrette.

NOME:

FIRMA:

ORGANIZZAZIONE:

(AUTORITÀ DI GESTIONE)

DATA:

—

ALLEGATO I
DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA
DEI SITI NATURA 2000

L'autorità competente _____

vista la domanda concernente il progetto: _____

situato a: _____

dichiara che il progetto non avrà effetti negativi rilevanti su un sito "Natura 2000" per i seguenti motivi:

CASELLA DI TESTO

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100 000 (o la più vicina possibile) indicante l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti "NATURA 2000" interessati.

Data (gg/mm/aaaa): _____

Firma: _____

Nome: _____

Qualifica: _____

Organizzazione: _____

(autorità competente per la sorveglianza dei siti "NATURA 2000")

Timbro ufficiale:

—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008 , n. 196

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitivita' regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»;

Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.

2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; ».

- Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210.

- Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210.

- Il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371.

- Il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371.

Nota all'art. 1:

- Per i regolamenti (CE) numeri 1080, 1081, 1083, 1828/2006, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.

Spese effettivamente sostenute

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.

4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia gia' fruito, per le stesse spese, di una

misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.

6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è spesa ammissibile, a condizione che:

a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;

b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purché:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;

d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.

8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione, purché, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari.

Nota all'art. 2:

- Per il regolamento (CE) n. 1083/2006, si veda note alle premesse.

- Per il regolamento (CE) n. 1828/2006, si veda note alle premesse.

- Per il regolamento (CE) n. 1081/2006, si veda note alle premesse.

Art. 3.

Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse

all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorita' di gestione.

4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorita' di gestione.

5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

Art. 4.

Acquisto di materiale usato

1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 5.

Acquisto di terreni

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;

c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorita' di gestione;

b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorita' di gestione;

d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Art. 6.

Acquisto di edifici

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;

d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Art. 7.

Imposta sul valore aggiunto, oneri
e altre imposte e tasse

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Nota all'art. 7:

- La direttiva n. 2006/112/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L347.

Art. 8.

Locazione finanziaria

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;

2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile

del bene oggetto del contratto;

3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Art. 9.

Spese di assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione,

informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1.

Nota all'art. 9:

- Per il regolamento generale (CE n. 1083/2006), si veda note alle premesse.

Art. 10.

Spese connesse alle singole operazioni

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 153

Nota all'art. 10:

- Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**CIRCOLARE 7 dicembre 2010, n. 40****Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013. (11A00483)**

PREMESSA

Oggetto del presente documento sono i costi sostenuti con riferimento agli affidamenti diretti ad enti in house, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Programmi Operativi Nazionali (PON), a parziale modifica di quanto disposto dalla Circolare n. 2 del 02 Febbraio 2009.

L'art. 56, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, demanda allo Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilita', fatte salve le eccezioni presenti nei regolamenti specifici.

Nel rispetto dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione dei Fondi strutturali nel periodo di programmazione 2007-2013, allo Stato Membro spetta, inoltre, il compito di fornire alla Commissione Europea informazioni in relazione alle norme di ammissibilita' stabilite a livello nazionale e applicabili ai Programmi Operativi.

Le voci ammissibili sono state delineate sulla base dei Regolamenti (CE) n. 1083/2006 (GUUE, L 210 del 31/07/2006) e n. 1081/2006 (GUUE, L 210 del 31 luglio 2007) e del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" (GU, n. 294 del 17 dicembre 2008).

Destinatari del presente documento sono gli enti in house.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le risorse devono essere amministrate secondo principi di sana gestione contabile (Regolamento (CE) n. 1083/2006; art. 48, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1605/2002).

L'Autorita' di Gestione e' tenuta a :... "garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali" (vds. art 60, lett. d, del Regolamento (CE) n. 1083/06).

"tutte le dichiarazioni di spesa includono,..., l'ammontare totale di spese ammissibili,..., sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni...le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente" (vds. art. 78, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/06).

"Se un'operazione riceve un finanziamento nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo...il beneficiario

garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento" (art. 8, comma 4, Regolamento (CE) n. 1828/2006).

In generale, un costo per essere ammissibile deve essere:

- pertinente ed imputabile ad operazioni ammissibili

"una spesa e' ammissibile alla partecipazione dei Fondi, soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorita' di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilita'..." (art. 56, comma 3, Regolamento (CE) n. 1083/06 di cui alle prioritaa' contemplate nell'art. 3, Regolamento (CE) n. 1081/06).

- effettivo

"L'Autorita' di Gestione ... e' tenuta a:...Verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni ..." (art. 60, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/2006);

"...i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilate alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché': ...l'ammontare delle spese sia giustificato dai documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture"... (art. 56, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/2006); (le autocertificazioni)

Le verifiche che l'Autorita' di Gestione e' tenuta ad effettuare "...consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali" (art. 13, comma 2, Regolamento (CE) n. 1828/2006).

- Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validita' del Programma Operativo (art. 56, comma 1, Regolamento (CE) n. 1083/06).

- Comprovabile

La documentazione relativa alle spese progettuali deve essere prodotta in originale o in copia conforme . I giustificativi di spesa devono contenere, nella descrizione delle prestazioni dei beni e dei servizi, il riferimento allo specifico progetto finanziato e qualora cio' non fosse possibile sara' cura dell'Ente apporre il riferimento suddetto anche attraverso dichiarazioni.

"l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture" (art. 56, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/06);

"Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente" (art 78, comma 1, Regolamento (CE) n. 1828/06)

"... La spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;..." (art. 16, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1828/2006).

- Tracciabile

Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore a euro

1.000,00 si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalita' di pagamento bancario o postale, nonche' sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilita' dei movimenti di denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta soglia.

- Legittimo

I costi per essere considerati ammissibili devono essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi strutturali (art. 60, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/06; art. 61, lettera b.ii, Regolamento (CE) n. 1083/2006; art. 16, comma 2, lettera c, Regolamento (CE) n. 1828; DPR n. 196 del 3 ottobre 2008,) e alle altre norme comunitarie e nazionali pertinenti.

- Contabilizzato

I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioe' conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonche' alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Amministrazione.

A questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili e' obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti o documentazione analoga idonea a dimostrare che il bene sia ammortizzabile (art. 60, lettera d, Regolamento (CE) n. 1083/06).

- Contenuto nei limiti autorizzati

I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di approvazione dei progetti.

VOCI DI SPESA - VARIAZIONI.

Sono consentite variazioni, senza alcun limite percentuale, all'interno delle macrovoci di spesa.

Sono consentite autonome variazioni tra le macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20%. Tali variazioni non necessitano di autorizzazione, ma vanno in ogni caso comunicate all' Autorita' di Gestione.

Gli scostamenti tra le macrovoci superiori al 20% devono essere comunicati all' Autorita' di Gestione con le relazioni di attivita' trimestrali o con comunicazioni successive, che dovranno pervenire antecedentemente alla domanda di rimborso. In ogni caso, per tali scostamenti l'Ente beneficiario dovra' produrre all' Autorita' di Gestione dichiarazione con la quale si assume la responsabilita' di ogni onere conseguente al rigetto della domanda di rimborso, limitatamente alla spesa eccedente la variazione del 20%, laddove l' Autorita' di Gestione non ritenga giustificate le variazioni poiche' non congrue rispetto ai contenuti delle azioni finanziate. L' Autorita' di Gestione provvedera' a comunicare all'Ente l'approvazione delle variazioni superiori al 20% e ad autorizzare l'inserimento dei dati modificati nel sistema informativo SIGMA.

Qualora le domande di rimborso e i documenti giustificativi inviati dall'Ente risultino essere difformi rispetto a quanto dichiarato nei piani finanziari approvati, nelle relazioni di attivita' o nelle comunicazioni successive ed all'approvazione dall' Autorita' di Gestione, il sistema informativo SIGMA non consentira' l'inserimento dei dati delle variazioni superiori al 20%.

Le predette variazioni non dovranno comportare cambiamenti per quanto riguarda la natura delle azioni, le caratteristiche di merito nei progetti approvati e l'importo complessivo del piano di attivita' approvato.

AFFIDAMENTO

1) BENEFICIARIO

L'Ente in house, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e' beneficiario in quanto organismo o impresa pubblica o privata che fornisce il bene, il servizio o la prestazione ed e' responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

2) AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' A SOGGETTI TERZI

2.1) Principi generali e definizioni

Il beneficiario responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione puo' affidare parte delle attivita' a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorita' di Gestione. Nell'ambito dell'affidamento rientrano tutte le ipotesi in cui il beneficiario per realizzare una determinata attivita' (o parte di essa) necessita di acquisire all'esterno, da soggetti terzi, forniture e servizi.

Il ricorso ad affidamenti a soggetti terzi deve essere espressamente previsto nei Piani di Attivita' e nel Piano Finanziario approvati. Qualora, successivamente all'approvazione dei Piani, sorga l'esigenza di ricorrere ad affidamenti a soggetti terzi, l'Ente in house provvedera' ad integrare il Piano Finanziario, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione. L'Ente in house dovra' dare conto dell'esito delle procedure di selezione, nonche' dell'andamento delle attivita' e dei prodotti, nelle relazioni trimestrali.

In caso di affidamenti di attivita' a soggetti terzi, l'ente in house e' obbligato al rispetto della normativa nazionale sui contratti pubblici (D.lgs. 163/2006 cd. Codice degli appalti), delle disposizioni dei Regolamenti Comunitari n. 1083/2006, n. 1081/2006 e n. 1828/2006 e successive modificazioni, dei Regolamenti interni dell'Ente, nonche' al rispetto dei principi trasversali del PON e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformita' alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilita' professionale e deontologica in capo al professionista. Ove applicabile e' fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa. In caso di acquisizione di forniture o servizi, il contratto stipulato tra ente beneficiario e soggetto terzo sara' dettagliato nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalita' di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni forniture/servizi. Inoltre, dovra' contenere una clausola attraverso la quale i soggetti terzi si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attivita' oggetto dell'affidamento a terzi (comprese le relazioni/reports dei soggetti terzi se l'oggetto della prestazione e' immateriale).

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni .
In sede di verifica dovra' essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle suddette procedure.

2.2) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare in questo ambito:

- il noleggio di attrezzature;
- l'acquisto di spazi pubblicitari;
- le spese di organizzazione per l'espletamento di corsi, convegni, mostre e altre manifestazioni;
- la stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura;
- le traduzioni e interpretariato;
- il facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
- l'acquisto di materiale didattico;
- l'acquisto di cancelleria;
- l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici o degli automezzi;
- accesso a banche dati;
- abbonamenti, pubblicazioni.

In questi casi non e' necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione e la spesa e' ammissibile per la sola parte di pertinenza al progetto.

Il beneficiario, oltre ad attenersi alle procedure previste al paragrafo 4.4 della Circolare n. 2 del 02 Febbraio 2009, si assicura comunque che il fornitore del servizio dimostri il rispetto della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.) e provvede ad acquisire la visura camerale per accertare lo stato dell'impresa (es. informazioni patrimoniali, sedi, procedure concorsuali e di scioglimento, soci e titolari di altre cariche, ecc.).

3) SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del riconoscimento della spesa, l'ente in house deve presentare piani di attivita' annuali o pluriennali secondo le modalita' definite in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Ente in house deve gestire le risorse attraverso un sistema contabile ed una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilita' generale .

Tale sistema deve, altresì, consentire di dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di funzionamento tra le diverse attivita' svolte nell'ipotesi in cui l'ente in house non utilizzi la modalita' della dichiarazione forfetaria di tale tipologia di costi.

L'Ente in house deve predisporre gli atti necessari e conservare in originale (con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale) la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive, eseguendo una raccolta ordinata ed archiviando la menzionata documentazione con modalita' finalizzate ad agevolare l'attivita' di controllo. Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione, i documenti giustificati relativi alle spese sostenute devono essere conservati in originale e tenuti a disposizione, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per un periodo di tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo. Sara' cura dell'Amministrazione comunicare all'Ente in house l'avvenuta erogazione del saldo.

Al fine di valutarne l'ammissibilita', tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei

criteri di pertinenza, congruita' e coerenza.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di costi ammissibili maggiormente ricorrenti:

A) SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE

I costi reali si distinguono in costi "diretti" ed "indiretti".

I costi sono "diretti" quando direttamente connessi ai progetti, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata alle attivita' progettuali.

A seconda della tipologia di intervento, tali costi possono essere direttamente connessi a piu' progetti. Nel caso, quindi, di connessione non esclusiva e/o parziale, l'Ente in house deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione.

I costi sono "indiretti" quando non sono o non possono essere direttamente connessi ai progetti, in quanto riconducibili alle attivita' generali dell'Ente in house. Sono costi per i quali, non essendo possibile determinare con precisione l'ammontare attribuibile al progetto, l'imputazione verra' effettuata attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfettaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti, nel caso in cui si optasse per i costi indiretti su base forfettaria ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

L'utilizzo del metodo forfettario resta tuttavia subordinata alla determinazione, da parte dell'Autorita' di Gestione, cosi' come previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 196/2008.

A.1) Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie

Questa voce comprende le spese relative alle sedi degli Enti beneficiari utilizzate per la realizzazione delle attivita' progettuali. I relativi costi e canoni possono essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessita' progettuali, per piano di attivita', alla durata progettuale e alla quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate. In tale ambito e' riconoscibile esclusivamente la manutenzione ordinaria e quella straordinaria per la quota di ammortamento ordinaria.

Ammortamento

L'ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- * gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano gia' usufruito di contributi pubblici;
- * il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro e successive modifiche);
- * il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attivita' progettuale e alla effettiva superficie utilizzata per l'attivita' progettuale;
- * il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

- * fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

- * quietanza delle fatture ;

- * contratto di locazione registrato con l'indicazione del canone iniziale e successivi aggiornamenti;
- * contratto del servizio di pulizia, di vigilanza locali e relativi aggiornamenti;
- * prospetto riepilogativo delle fatture suddivise in sottovoci (locazione, spese condominiali, pulizia, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- * prospetto dettagliato delle fatture sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario per piano di attivita'.
- * metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verifichera' anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovra' essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

A.2) Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature

In questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di proprieta', noleggiate e in leasing.

Leasing

Il leasing, e' ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio).

Per la specifica disciplina si rimanda all'art. 8 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

Ammortamento

L'ammortamento e' consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione. Le immobilizzazioni, costituite da beni a fecondita' ripetuta, comprendono sia beni materiali che immateriali.

L'ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- * i beni oggetto di ammortamento non abbiano gia' usufruito di contributi pubblici;
- * il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);
- * il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attivita' progettuale e alla effettiva quota di utilizzo del bene nell'attivita' stessa;
- * il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Manutenzione

E' ammissibile il costo della manutenzione ordinaria e la straordinaria per la quota di ammortamento ordinaria, effettuata in funzione dell'operazione cofinanziata, tenendo conto degli ordinari parametri e criteri di imputazione.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

- * fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

- * quietanza delle fatture;
- * prospetto dei beni ammortizzati indicante gli estremi della fattura, la categoria del bene, l'anno (se 1°, 2° ecc.), la quota e l'importo di ammortamento, nonché la somma imputata al finanziamento pubblico;
- * libro dei cespiti ammortizzabili o altra documentazione equivalente;
- * documentazione prevista dalle procedure di affidamento;
- * prospetto dei beni in leasing e in locazione con descrizione del bene, del locatore, del costo complessivo e di quello capitale di vendita;
- * contratti di locazione o di leasing completi della descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo di acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone;
- * dichiarazione del legale rappresentante relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici.
- * metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

A.3) Acquisto di materiale ed attrezzature

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1081/2006 non sono ammissibili al contributo del Fondo Sociale Europeo le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni".

Diversamente sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11 comma 3, lett. c, del Regolamento (CE) n. 1081/2006).

La spesa per l'acquisto di materiale di consumo concernente sia le attività progettuali che le attività a carattere amministrativo (spese generali) è invece ammissibile e imputabile all'operazione finanziata.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

- * fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

- * quietanza delle fatture;
- * prospetto riepilogativo delle fatture d'acquisto del materiale di consumo, possibilmente suddiviso in sottovoci (cancelleria, stampati, fotocopie, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- * metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione

amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

In linea con quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e coerentemente con le disposizioni contenute nei Programmi Operativi, in caso di applicazione del principio di flessibilita' l'Autorita' di Gestione puo' definire nei propri dispositivi le condizioni e le modalita' di riconoscimento della spesa per l'acquisto di beni mobili e immobili.

In tale caso, nel rispetto dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento (CE) 1081/2006, si applicano le norme di ammissibilita' della spesa enunciate all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR e le disposizioni stabilite nel DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

A.4) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento

I costi di illuminazione e della forza motrice devono essere determinati, in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attivita' progettuali.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

* quietanza delle fatture;

* prospetto delle fatture di pagamento con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario.

* metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.

Considerata la periodicit  con cui vengono emesse le bollette di pagamento per le utenze (luce, gas, ecc...) deve essere possibile la loro imputazione considerando in primis il periodo di riferimento.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificher  anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovr  essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

A.5) Posta, telefono e collegamenti telematici

Tra le spese postali sono riconoscibili, per il periodo di durata del piano di attivita' realizzate: spese per raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi, servizi di corriere espresso, eventuale costo di uso e manutenzione della macchina affrancatrice.

Analogamente alle spese postali, le spese telefoniche e di collegamento telematico possono essere riconosciute per il periodo di durata del piano di attivita' In caso di contemporaneo svolgimento di piu' attivita', si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Non sono in alcun caso riconoscibili le spese relative alle schede prepagate ed alle ricariche telefoniche per telefoni cellulari.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO

CONTABILE IN LOCO:

- * quietanza delle fatture;
- * prospetto riepilogativo analitico delle ricevute imputate suddiviso in sottovoci (posta, valori bollati, telefono) sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- * metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.

Considerata la periodicità con cui vengono emesse le bollette di pagamento per le utenze (telefono ecc...) deve essere possibile la loro imputazione considerando in primis il periodo di riferimento.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

B) SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

B.1) Personale interno - Retribuzione ed oneri

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale interno (dipendenti) assunto nel rispetto delle vigenti norme di legge, finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

Quanto indicato nei documenti giustificativi inviati a corredo delle spese oggetto dei controlli on desk deve trovare riscontro nelle registrazioni a libro unico del lavoro, se l'obbligo di istituzione è previsto dalla legge, nei cedolini paga e nei documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e degli oneri fiscali.

Ai fini della contabilizzazione della spesa, deve essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione, che è rapportato all'effettivo numero di mesi/giorni/ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.

In altri termini, ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto anche del costo "interno" sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività sovvenzionata.

Tale costo interno deve essere determinato tenendo conto del costo mensile/giornaliero/orario del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi previdenziali annuali, della quota di indennità di fine rapporto, per il numero dei mesi/giorni/ore lavorativi previsti dal contratto.

Qualora il computo annuale non dovesse consentire la determinazione del costo orario in ragione del sistema di contabilizzazione delle spese adottato dall'ente e/o di necessità dettate dal sistema di rilevazione dei costi da trasmettere all'Autorità di Gestione ai fini dei pagamenti intermedi, si deve fare riferimento al trattamento economico mensile di cui al CCNL e/o CCAL, tenendo presente che nel computo del costo mensile/giornaliero/orario ordinario deve essere escluso ogni emolumento ad personam (indennità di trasferta, lavoro straordinario, premi di varia natura, ecc.).

Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino effettivamente sostenuti nell'ambito della specifica operazione e purché debitamente autorizzati.

In ogni caso i cd. Benefit potranno essere considerati riconoscibili, soltanto se previsti per la totalità dei dipendenti, in virtù della contrattazione collettiva, aziendale o di regolamentazione interna

all'Ente, previa comunicazione all'Autorita' di Gestione.

Le ore lavorative del personale interno non svolte per causa di varia natura, accertata la legittimita' dell'assenza in virtu' della normativa nazionale e del contratto collettivo di lavoro, potranno essere riconosciute nella misura in cui le relative spese siano state effettivamente sostenute dall'Ente. Sono, pertanto, esclusi tutti i casi in cui gli Enti sostengano spese successivamente rimborsate dall'Inps.

Gli emolumenti arretrati possono essere riconosciuti, purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell'attivita' progettuale oggetto di verifica, rientrando comunque nella programmazione 2007-2013.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* riepiloghi complessivi del costo lordo del lavoro o documentazione equipollente, distinti per dipendente, con indicazione delle singole voci di costo riconosciute dalla contrattazione collettiva nazionale, locale e aziendale, del progetto e delle ore lavorate con contestuale autocertificazione del Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente che attesti:

- il pagamento delle voci della retribuzione;
- il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, sia a carico dell'ente sia a carico del dipendente;
- il versamento degli oneri fiscali, sia a carico dell'Ente sia a carico del dipendente;
- le modalita' di accantonamento del trattamento di fine rapporto e della tredicesima.

* relazione trimestrale di attivita' o documentazione equipollente, da produrre in forma cartacea o su supporto elettronico, contenente:

- la descrizione dello stato di avanzamento dell'attivita' rispetto al cronoprogramma e la dichiarazione del Responsabile di progetto attestante l'effettiva imputazione del personale al progetto, nella percentuale dichiarata.
- la descrizione dello stato di avanzamento nella realizzazione dei prodotti previsti (che dovranno altresì essere allegati);
- la comunicazione delle eventuali variazioni di spesa superiori al 20% rispetto al piano finanziario e la conseguente dichiarazione di assunzione di responsabilita' di ogni onere conseguente al rigetto della domanda di rimborso, limitatamente alla spesa eccedente la variazione del 20%, laddove l'Autorita' di Gestione non ritenga giustificate le variazioni poiché non congrue rispetto ai contenuti delle azioni finanziate;
- la comunicazione degli affidamenti a soggetti terzi;

A titolo esemplificativo si allegano alla presente Circolare i format, che costituiscono Allegato 1 e Allegato 2, cui dovranno attenersi gli Enti in house per la compilazione dei riepiloghi del costo lordo del lavoro e della relazione trimestrale. Il format del riepilogo del costo lordo del lavoro di cui all'Allegato 1, individua il contenuto minimo del prospetto che l'Ente e' tenuto ad elaborare e dovra' essere aggiornato in occasione di eventuali modifiche della contrattazione collettiva nazionale, locale o aziendale.

L'Autorita' di Gestione provvedera' trimestralmente a verificare la mancata iscrizione a ruolo di crediti relativi all'omesso versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico degli Enti in house.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

* libro unico, laddove la normativa nazionale ne preveda l'istituzione;

- * cedolini stipendi quietanzati con mandati di pagamento o estratti conto;
- * modelli DM10 ed altri documenti attestanti i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- * ricevute per le ritenute fiscali;
- * copia del contratto collettivo aggiornato, applicato dall'Ente;
- * documentazione attestante il versamento dei premi Inail;
- * documentazione attestante la modalita' di accantonamento del trattamento di fine rapporto e di accantonamento della tredicesima.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verifichera' anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

B.2) Personale esterno - Retribuzione ed oneri

Questa voce comprende la spesa relativa all'attivita' del personale esterno utilizzato dai beneficiari e finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

Forme contrattuali: La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico: o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate, in cui vengano chiaramente indicate le specifiche attivita' conferite, la relativa durata e i compensi per singola attivita'.

Contratto di collaborazione: rientrano in tale fattispecie le collaborazioni a progetto di cui all'art. 61, comma 1, del D.lgs. n. 276/03 e le collaborazioni coordinate e continuative nelle ipotesi disciplinate dall'art. 61, comma 3, del D.lgs. 276/03.

Contratto di prestazione d'opera occasionale: in tale fattispecie rientrano le prestazioni di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente ovvero le prestazioni di lavoro per le quali il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, del D.lgs. 276/03).

Contratto di prestazione d'opera autonoma professionale: rientrano in tale fattispecie le prestazioni rese ai sensi dell'art. 2222 C.c. da soggetti iscritti in appositi albi professionali.

Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale esterno e' inquadrato per fasce d'appartenenza sulla base di determinati requisiti professionali.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

- * riepiloghi complessivi del costo lordo del lavoro o documentazione equipollente, distinti per singolo collaboratore, delle ore/giorni/mese di lavoro, del compenso e degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali, con contestuale autocertificazione del Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente che attesti:

- * la coerenza del compenso attribuito al collaboratore con le fasce di costo stabilite dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale;

- * il rispetto del limite massimo dei compensi riconoscibili, in relazione alla natura ed alla durata dell'attivita' svolta, (fissato in euro 5.000,00 al mese, al lordo di Irpef ed al netto dei contributi previdenziali dovuti, per ogni singolo collaboratore);

- * relazione trimestrale di attivita' o documentazione equipollente, da produrre in forma cartacea o su supporto elettronico, contenente:
 - la descrizione dello stato di avanzamento dell'attivita' rispetto al cronoprogramma e la dichiarazione del Responsabile di progetto

attestante l'effettiva imputazione del personale al progetto, nella percentuale dichiarata.

- la descrizione dello stato di avanzamento nella realizzazione dei prodotti previsti (che dovranno altresì essere allegati);
- la comunicazione delle eventuali variazioni di spesa superiori al 20% rispetto al piano finanziario e la conseguente dichiarazione di assunzione di responsabilità di ogni onere conseguente al rigetto della domanda di rimborso, limitatamente alla spesa eccedente la variazione del 20%, laddove l'Autorità di Gestione non ritenga giustificate le variazioni poiché non congrue rispetto ai contenuti delle azioni finanziate;
- la comunicazione degli affidamenti a soggetti terzi;

A titolo esemplificativo si allega alla presente Circolare il format che costituisce Allegato 3, cui dovranno attenersi gli Enti in house per la compilazione dei riepiloghi del costo lordo del lavoro per il personale esterno. Tale format individua il contenuto minimo del prospetto che l'Ente è tenuto ad elaborare. Con riferimento alla relazione trimestrale si fa rinvio al contenuto dell'Allegato 2.

L'Autorità di Gestione provvederà trimestralmente a verificare la mancata iscrizione a ruolo di crediti relativi all'omesso versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico degli Enti in house.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

- * specifiche lettere di incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate con le seguenti indicazioni: a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle ore/giornate o laddove previsto mesi di incarico; b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto, c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione e relativo compenso orario, nonché tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese; d) per i lavoratori a progetto, le forme di coordinamento con il committente nella esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
- * curricula vitae individuali;
- * fatture, parcelle, ricevute quietanzate, con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
- * prospetto paga quietanzato per le collaborazioni coordinate e continuative o per le collaborazioni coordinate a progetto;
- * attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;
- * modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo, contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;
- * Denuncia Nominativa Assicurati trasmessa all'INAIL;

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

A seconda delle attività progettuali nelle quali le risorse umane sono impiegate, è necessario operare le seguenti distinzioni:

a) Personale docente

Nell'ambito del personale docente rientrano i soggetti interni o esterni che svolgono attivita' di docenza/insegnamento.

Per il personale docente esterno sono previste le seguenti tre fasce di livello:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attivita' formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attivita' formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attivita' proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attivita' del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attivita' di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. Euro 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attivita' proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. Euro 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attivita' proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. Euro 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* nel caso di docenti interni si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)

* nel caso di docenti esterni si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

* nel caso di docenti interni si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)

* nel caso di docenti esterni si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

* schede corsuali riepilogative dell'attivita' oraria svolta;

* registri di presenza/schede mobili per stage, vidimati dalla Pubblica Amministrazione referente e debitamente sottoscritti da

tutti i partecipanti alle attivita'.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verifichera' anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovra' essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

b) Tutor

Rientrano nella figura del tutor i soggetti interni o esterni di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula.

Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor puo' essere riferita:

a) all'aula (in caso di attivita' corsuale "frontale");

b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);

c) allo stage (in caso di attivita' stagieriale prevista nell'ambito del progetto);

d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento e' spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

Massimali di costo per tutor esterni = max. Euro 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c); max Euro 50,00 per i tutor della categoria d).

Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* nel caso di tutor interno si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)

* nel caso di tutor esterno si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

* nel caso di tutor interno si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)

* nel caso di tutor esterno si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

* schede corsuali riepilogative dell'attivita' oraria svolta;

* registri di presenza/schede mobili per stage, vidimati dalla Pubblica Amministrazione referente e debitamente sottoscritti da tutti i partecipanti alle attivita'.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verifichera' anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovra' essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

c) Figure di coordinamento

Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti interni o esterni che svolgono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attivita', quali quelle, ad esempio, del

coordinamento di azioni di ricerca, di azioni di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni o di gestione amministrativa e di rendicontazione complessa.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le attivita' di coordinamento oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa (per le quali vds. il successivo paragrafo e), per l'attivita' di coordinamento svolta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera si applica il seguente parametro:

Massimale di costo = max Euro 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere le attivita'.

Tale importo e' cumulabile fino ad un massimo di 15 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovra' procedere ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* Nel caso di coordinatore interno si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)

* Nel caso di coordinatore esterno si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

* Nel caso di coordinatore interno si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)

* Nel caso di coordinatore esterno si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

* Report giornalieri sull'attivita' eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte. Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell'attivita' svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verifichera' anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovra' essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

d) Consulenti

Si tratta di personale esterno al beneficiario impegnato attraverso rapporti consulenziali aventi ad oggetto prestazioni specialistiche direttamente riferibili alle attivita' progettuali espletate in autonomia e con la diretta responsabilita' e controllo del consulente, mediante utilizzo di risorse dello stesso.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le attivita' di consulenza oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa (per le quali vds. il successivo paragrafo e), sono previste le seguenti tre fasce di

livello:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attivita' consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attivita' consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell'Amministrazione Pubblica; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attivita' proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attivita' consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attivita' di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max. Euro 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere le attivita'.

Tale importo e' cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attivita' di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max Euro 300,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere le attivita'.

Tale importo e' cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attivita' di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max Euro 200,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere le attivita'.

Tale importo e' cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e

costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.
Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovra' procedere ad una riparametrazione oraria del compenso, considerando la giornata lavorativa di sei ore.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* Si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

* Si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

* Report giornalieri sull'attivita' eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte. Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell'attivita' svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verifichera' anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovra' essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

e) Attivita' di coordinamento e di consulenza oggetto di contratti di collaborazione a progetto o di contratti a collaborazione coordinata e continuativa

Nell'ambito delle tipologie aventi ad oggetto prestazioni di coordinamento e consulenziali, va differenziato il caso in cui le stesse risultino essere oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o di contratti di collaborazione continuativa, poiche' tali contratti si caratterizzano per la continuazione della prestazione ed il coordinamento con l'organizzazione ed i fini del committente.

Nel caso di consulenze attivate mediante questa tipologia contrattuale sono previste tre fasce di livello cosi' ripartite:

fascia A: esperti impegnati da almeno cinque anni in attivita' inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max Euro 3.000,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere le attivita'.

fascia B: esperti impegnati da almeno tre anni in attivita' inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max Euro 2.000,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere le attivita'.

fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; esperti junior impegnati in attivita' di

consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max Euro 1.200,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere le attivita'.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* Si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

* Si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

* Report giornalieri sull'attivita' eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte. Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell'attivita' svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verifichera' anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovra' essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

Nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto rivesta piu' incarichi di coordinamento, e/o di consulenza, e/o di co.co.co/co.co.pro, nell'ambito dello stesso progetto, l'importo complessivamente cumulabile a diverso titolo non puo' superare € 5.000,00 al mese al lordo di IRPEF e al netto dei contributi previdenziali obbligatoriamente a carico del committente come previsto dai pertinenti regimi contrattuali.

B.3) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno

Devono essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a pie' di lista, ed in misura comunque non superiore alla regolamentazione contenuta nei C.C.N.L. e/o CCAL.

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, per l'uso del taxi o per il noleggio di autovetture, devono essere motivate dal richiedente e autorizzate dal responsabile di progetto e sono in ogni caso ammissibili nelle ipotesi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, all'articolazione delle attivita' progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici, sciopero dei mezzi pubblici).

In particolare, la spesa relativa al noleggio di autovettura sara' riconoscibile, qualora l'Ente produca, a corredo della domanda di rimborso, dichiarazione del Legale Rappresentante pro tempore contenente l'indicazione dell'importo della spesa imputato a progetto

e dalla quale risulti che le autovetture utilizzate sono nella disponibilit  dell'intera struttura, per far fronte a precise esigenze organizzative e/o contingenti, legate, con evidente nesso di causalit , alla realizzazione delle attivit  approvate dall'Autorit  di Gestione e finanziate dal Fondo Sociale Europeo. In ogni caso, anche in presenza dei presupposti di cui sopra ed in considerazione della mancata disponibilit  di mezzi propri da parte dell'Ente, ai fini del riconoscimento della spesa, non potr  prescindersi dal rispetto del principio dell'economicit . La riconoscibilit  della spesa sar , comunque, subordinata ad un'attribuzione in quota parte sulle singole attivit  dell'Ente, comprese quelle istituzionali.

Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo l'Ente dovr  motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso di tali mezzi rispetto alle attivit  progettuali.

Nel riconoscimento delle spese per i mezzi privati, per l'uso del taxi o per il noleggio di autovetture, anche in presenza dei presupposti sopra indicati, non si puo' in ogni caso prescindere dalla normativa nazionale di riferimento.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK:

* prospetto delle missioni con indicazione del nominativo, della destinazione, della diaria e dell'importo delle singole voci di costo imputate con attestazione della coerenza con il progetto cui e' imputata la spesa in autocertificazione o documenti equipollenti.

Documentazione da produrre in sede di VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO:

* quietanze di pagamento;

* ricevute e scontrini intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto e alloggio, con indicazione, laddove pertinente, degli elementi previsti dall'art. 3 del DPR n. 696 del 21 dicembre 1996. Qualora gli scontrini o le ricevute per le spese di vitto non riportassero gli elementi di cui al predetto Decreto, e' ammessa una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del servizio e sottoscritta in autocertificazione dallo stesso con allegati gli scontrini fiscali, dai quali sia chiaramente desumibile che gli stessi sono stati emessi a fronte di un servizio di vitto;

* trasporti su strada o rotaie: biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;

* trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;

* mezzo proprio: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio, nonche' dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;

* mezzo noleggiato: fattura con indicazione del mezzo utilizzato, del percorso, del chilometraggio e delle date di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di tale mezzo;

* taxi: ricevuta con indicazione del percorso e della data di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione del responsabile del progetto all'uso di tale mezzo.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificher  anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per il periodo antecedente all'emanazione della presente Circolare gli Enti in house devono attenersi alle istruzioni fornite dalla Direzione Generale per le Politiche, l'Orientamento e la Formazione. Per quanto non modificato in tale sede, si rinvia integralmente alla Circolare n. 2 del 02 Febbraio 2009.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale per le politiche
per l'orientamento e la formazione: Mancini
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 3**Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.**

(BUR n 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)

CAPO II*Programmazione comunitaria***Art. 11**

(Competenze del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 12

(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti;
 - c) le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 24-02-2002
OGGETTO: Presa d'atto proposta Programma Operativo FSE per l'attuazione della Politica Regionale di Coesione 2007-2013.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente Agazio LOIERO e gli assessori:

	Presente	Assente
1. Nicola ADAMO V. Presidente	X	
2. Antonino DE GAETANO	X	
3. Luigi INCARNATO	X	
4. Doris LO MORO	X	
5. Mario MAIOLO	X	
6. Mario PIRILLO	X	
7. Sandro PRINCIPE	X	
8. Vincenzo SPAZIANTE	X	
9. Diego TOMMASI	X	
10. Michelangelo TRIPODI	X	
11. Pasquale Maria TRIPODI	X	

Assiste il Segretario *Dot. Nicola Durante*

Delibera N. del
 Cap. Bilancio

STANZIAMENTO Euro

VARIAZIONI + O - Euro

TOTALE Euro

IMPEGNI ASSUNTI Euro

DISPONIBILITÀ Euro

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro

IMPEGNO N. DEL IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

N. 1422
 delle deliberazioni.
 Inviata alla commissione di Controllo il

DIPARTIMENTO 3 PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Orlando

Inviata all'Assessorato
 ALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
 il 24-02-02
 + Consiglio Regionale
 il 24-02-2002

L'Assessore On.le Mario Maiolo

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la L. R. 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 326 del 22 dicembre 2006;

PREMESSO:

- **CHE** il Consiglio Europeo ha adottato il 19 dicembre 2005, con Decisione n. 15915, il quadro finale delle prospettive finanziarie dell'Unione Europea per il periodo 2007-2013 a titolo delle politiche di coesione ex artt. 3 e 158 del Trattato UE;
- **CHE** il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99;
- **CHE** il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;
- **CHE** la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- **CHE** ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 dell'11 luglio 2006 - "Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi operativi nell'ambito del Quadro di riferimento strategico nazionale";
- **CHE** la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali, ai sensi dell'art.8, comma 6, della Legge n. 131/2003, ha approvato, in data 3 febbraio 2005, l'Intesa sul documento "Linee Guida per l'elaborazione del quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013";
- **CHE** la Regione Calabria con deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 8 agosto 2006, dopo un processo di concertazione avviato nel settembre 2005 con i Dipartimenti interessati e le parti Istituzionali Economiche e Sociali, ha approvato il proprio Documento Strategico Regionale per il periodo 2007/2013;
- **CHE** la proposta del Quadro Strategico Nazionale (QSN), approvata in conferenza unificata Stato-Regioni con Intesa del 21 dicembre 2006 e dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006, è stata trasmessa alla Commissione Europea per la successiva fase di confronto;
- **CHE**, sulla base del negoziato informale svolto con la Commissione Europea, sono state apportate modifiche ed integrazioni al QSN, la cui versione definitiva è stata trasmessa alla Commissione Europea il 12 giugno 2007;
- **CHE** il Dipartimento 3 "Programmazione nazionale e comunitaria" sentiti i Dipartimenti interessati e le parti Istituzionali Economiche e Sociali, ha proceduto alla stesura della Bozza Tecnico-Amministrativa del Programma Operativo della Regione Calabria - FSE 2007-2013 - che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie", in particolare l'art. 11 comma 3;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione nazionale e comunitaria, On. Mario Maicelo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di adottare il documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente per titolo: "Programma Operativo della Regione Calabria - FSE 2007-2013", quale proposta di Programma operativo regionale concernente l'attuazione delle politiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 3/2007;
- di trasmettere al Consiglio regionale e alle competenti Commissioni consiliari il documento allegato per l'avvio delle attività di cui all'art. 11, comma 3 della L.R. n. 3/2007;
- di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria all'inoltro alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, del presente documento per l'avvio della fase di negoziato prevista dall'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- di dare mandato all'Assessore alla Programmazione nazionale e comunitaria di riferire al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione Europea;
- di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria alla notifica del presente atto ai Dipartimenti interessati;
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

Il Segretario: f.to **DURANTE**


IL SEGRETARIO

li

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 231 / 9^A



ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

LAVORO

Deliberazione n. 183 della seduta del 30 MAG. 2013

Oggetto:

POR Calabria FSE 2007-2013. Presa d'atto del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013 così come modificato dalla Decisione C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012 della Commissione Europea ed approvazione del nuovo Piano Finanziario per Assi Prioritari e Obiettivi Specifici Comuni

Presidente o Assessore/i Proponente/i: [Signature]

Relatore (se diverso dal proponente): [Signature]

Dirigente/i Generale/i: [Signature]

2^A COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente		X
4	Mario CALIGIURI	Componente		X
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Demetrio ARENA	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27124 del 10-06-13

Classificazione 1-15.1

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

PROPOSTA DI PROGETTO
CANTIERE COMMUNALE

N. 10/11

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.mm.ii.;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)3329 del 13.07.07;
- il POR Calabria FSE 2007 – 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 6711 del 17.12.07 così come modificata con Decisione C(2012) 6337 del 10 settembre 2012;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24.12.07 con la quale si è preso atto dell'approvazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013, da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 5.10.2012, con la quale Giunta Regionale prendeva atto del nuovo POR Calabria FSE 2007-2013 così come modificato con Decisione C(2012) 6337 del 10 settembre 2012 ed approvava il nuovo Piano Finanziario del POR Calabria FSE 2007-2013 articolato per Assi e Obiettivi Specifici Comuni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 06.11.12 con la quale, a parziale rettifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 5.10.2012, è stato approvato definitivamente il nuovo Piano finanziario del POR Calabria FSE 2007-2013 per Assi e Obiettivi Specifici Comuni;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 502 del 15.11.12 POR Calabria FSE 2007-2013, con la quale, da ultimo, è stata approvata la Proposta di riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007-2013 per il Piano di Azione Coesione;

PREMESSO CHE:

- il paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1083/2006 stabilisce che su iniziativa dello Stato membro i Programmi Operativi possono essere riesaminati nei seguenti casi: a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi; b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali; c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3 e d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione;
- la Commissione Europea, come precisato nel paragrafo 2 e 3 del Regolamento (CE) 1083/2006, adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro e che la revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3;

CONSIDERATO CHE

- al fine di consentire il superamento delle difficoltà in fase di attuazione così come previsto dall'art. 33,

- comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006, si è reso necessario, nell'alveo tracciato dalla Delibera CIPE 1/2011 ed in adesione al Piano di Azione Coesione, proporre una riprogrammazione finanziaria del POR Calabria FSE 2007-2013;
- con DGR n. 283 del 15 giugno 2012 la Giunta regionale prendeva atto della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007-2013 per il Piano di Azione Coesione e la trasmetteva al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione della proposta di revisione ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 3/2007.
 - il Consiglio regionale con deliberazione n. 294 dell'8 aprile 2013 approvava la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007-2013 per il Piano di Azione Coesione;
 - in seguito all'approvazione con procedura scritta del Comitato di sorveglianza conclusasi in data 22 novembre 2012, la Commissione Europea con Decisione C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012 modificava la Decisione C(2012) 6337 del 10 settembre 2012 e la Decisione C(2007) 6711 del 17 dicembre 2007 ed approvava definitivamente le modifiche apportate al POR Calabria FSE 2007-2013 per quanto attiene, in particolare, al nuovo quadro finanziario del Programma;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il piano finanziario del POR Calabria FSE 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea è articolato a livello di Assi Prioritari e per annualità, così come previsto nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 (artt. da 52 a 54, e art. 37.1) e dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 (Allegato XVI);
- il paragrafo 3.2.3 del POR Calabria FSE 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea contiene a titolo informativo, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 (art. 9.2 e art. 37.1.d), dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 (art. 11) e dal Regolamento (CE) n. 1080/2006 (art. 12 punto 5), l'allocazione stimata delle risorse finanziarie del FSE per le categorie di spesa di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1828/2006, rispetto ai temi prioritari, alle forme di finanziamento, nonché alla tipologia territoriale;
- il POR Calabria FSE 2007- 2013, approvato dalla Commissione Europea, è articolato per ciascun Asse Prioritario, in Obiettivi Specifici Comuni, Obiettivi Operativi e Linee di Intervento;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 06.11.12 era stato approvato il Piano Finanziario per Assi Prioritari e Obiettivi Specifici Comuni secondo il quadro finanziario del Programma rimodulato e successivamente disposta l'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie del POR Calabria FSE 2007-2013;

DATO ATTO CHE il nuovo quadro finanziario del Programma, comportando una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al Programma diversa da quella originaria e da quella successivamente rimodulata necessita di una variazione dei capitoli di spesa iscritti a bilancio relativamente alle risorse finanziarie del POR Calabria FSE 2007-2013;

RITENUTO NECESSARIO

- procedere alla presa d'atto del nuovo testo del POR Calabria FSE 2007-2013 così approvato dalla Decisione Comunitaria C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012, contestualmente richiedere al Dipartimento 4 - Bilancio e Patrimonio di provvedere alle conseguenti variazioni in bilancio;
- trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la L.R. n. 3 del 5 gennaio 2007 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie";

VISTA la L.R. n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale";

VISTA la L.R. n. 19 del 4 settembre 2001 - Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 Giugno 1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto n. 354 del 21 Giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

Su proposta dell'Assessore al Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, Nazzareno Salerno e dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 20072-103, Bruno Calvetta; formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dai dirigenti preposti, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

- prendere atto del documento allegato recante "POR Calabria FSE 2007-2013" approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17.12.07 e modificato, da ultimo, con Decisione C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012, allegato (allegato 1) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e che sostituisce il testo allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 5.10.2012;
- approvare il nuovo Piano Finanziario del POR Calabria FSE 2007-2013 articolato per Assi e Obiettivi Specifici Comuni così come riportato nelle seguenti Tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sostituiscono quelle allegate alla Deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 06.11.12:
 - o Tabella 1 - Piano Finanziario per Assi Prioritari e Settori di Obiettivi Specifici Comuni e per Fonti di Finanziamento (allegato 2);
 - o Tabella 2 - Piano Finanziario per Annualità e per Fonti di Finanziamento (allegato 3);
 - o Tabella 3 - Piano Finanziario per Capitoli e Annualità (allegato 4);
- impegnare il Dipartimento 4 - Bilancio e Patrimonio a predisporre la variazione in bilancio delle risorse finanziarie del POR Calabria FSE 2007-2013;
- trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dalla L.R. 3/2007;
- pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to SCOPELLITI

Il Segretario: f.to

Copia conforme per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data - 7 GIU. 2013
al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N° 4 pagine + 2 alleg.
Catanzaro, 7 GIU. 2013
IL DIRIGENTE





ORIGINALE

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento/i Proponente/i:

Programmazione

Deliberazione n. 234 della seduta del 27 GIU. 2013.

Oggetto: Approvazione del Programma Ordinario Convergenza (POC) e del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)

ASSESSORE

al Bilancio e Programmazione

Giacomo Mancini

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i:

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Bruno CALVENTA

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Massimo Ferraro

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Antonio CRILANDO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente		X
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente		X
6	Demetrio ARENA	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	✓	
8	Giacomo MANCINI	Componente	✓	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	✓	
10	Nazzareno SALERNO	Componente	✓	
11	Domenico TALLINI	Componente	✓	
12	Michele TREMATERRA	Componente	✓	

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Pasquale Monea

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. *F.F. Dott. Bianco*

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

**Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)**

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- con Decisione C(2013) 2871 final del 27.5.2013 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008" la Commissione europea ha approvato un'ulteriore proposta di riprogrammazione, elaborata a seguito dell'adesione alla terza fase del Piano di azione coesione, che prevede la riduzione della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione pari ad € 373.183.629,00;
- con Decisione C(2012) 9617 del 14.12.2013 è stata approvata la rimodulazione del POR FSE 2007/2013;
- il Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi collettivi al SUD (PAC), sottoscritto il 15.12.2011 dal Ministero per la Coesione Territoriale e dalle Regioni del Mezzogiorno, si inserisce nell'ambito del percorso di accelerazione avviato con la delibera CIPE 1/2011 e mira a rilanciare i programmi in ritardo, garantendo una forte concentrazione delle risorse su quattro ambiti di intervento individuati come prioritari ai fini del conseguimento degli obiettivi istruzione, agenda digitale, occupazione e ferrovie;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)», stabilisce che le risorse provenienti da una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, da destinare alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi, confluiscono nel Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

VISTE

- la nota MISE DPS-DG PRUC prot. 974-U del 25.01.2012 avente ad oggetto "Piano di azione coesione - Riduzione della quota nazionale - Modalità di modifica dei Programmi Operativi";
- la nota MEF - RGS- IGRUE prot. 29497 del 6.04.2012 riguardante le procedure per l'utilizzo delle risorse della legge 183/87 rivenienti dalla riduzione del tasso del cofinanziamento statale dei programmi strutturali UE 2007-2013;
- la nota MISE DPS-DG PRUC prot. 8196-U del 18.06.2012, successivamente rettificata con nota MISE-DPS-DG PRUC prot. 10206 del 24 luglio 2012, con la quale è stato trasmesso il documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei Programmi Operativi";
- la nota MEF - RGS - IGRUE prot. 9307 del 31.01.2013 (modificata con nota prot. 13085 del 13.02.2013) con la quale è stato trasmesso il documento contenente specifiche modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate al Piano di Azione e Coesione, allocate nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 183/1997;
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione prot. 2284-U del 20.02.2013 riguardante l'attuazione del Piano di azione coesione;
- la nota prot. 92698 del 15.03.2013 con la quale l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 ha chiesto ai dipartimenti interessati di redigere le schede di attività afferenti le azioni che l'amministrazione regionale intende finanziare;

CONSIDERATO CHE

- il Programma Ordinario prevede una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 433.183.629 di cui € 244.655.228 per Misure Anticicliche ed € 188.528.401 per la Salvaguardia di progetti in ritardo provenienti dalle rimodulazioni dei programmi operativi FESR e FSE 2007-2013;



la misura "Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole aziende delle aree a disagio socioeconomico" del Pilastro I - Misure Anticicliche, pari ad € 56.000.000, verrà gestita direttamente dalla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico;

la Regione Calabria gestirà direttamente:

- attraverso il dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato il Pilastro I - Misure Anticicliche, Azione I.1) Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati, Azione I.2) Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga, Azione I.6) Aiuto alle persone con elevato disagio sociale e il Pilastro II – Salvaguardia, Azione II.1) Interventi a favore dell'occupazione;
- attraverso il dipartimento Cultura, Istruzione, Università. Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione il Pilastro I - Misure Anticicliche, Azione I.3) Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità;
- attraverso il dipartimento Attività Produttive il Pilastro I - Misure Anticicliche, Azione I.5) Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari ed attrezzature da parte delle imprese;
- attraverso il dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili il Pilastro I - Misure Anticicliche, Azione I.4) Promozione sviluppo turistico e commerciale;
- attraverso il Dipartimento Tutela della salute e Politiche Sanitarie il Pilastro II - Salvaguardia, Azione II.4) Progetto Case della Salute;
- attraverso il dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato e il dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio il Pilastro II – Salvaguardia, Azione II.3) Interventi a favore degli immigrati;
- attraverso il dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio il Pilastro II Salvaguardia, Azione II.2) PISU;



PRESO ATTO CHE

- la Delibera CIPE 113/2012 stabilisce che *"ciascuna Amministrazione responsabile della gestione degli interventi individuati dal Piano di Azione Coesione individua, con atto formale, le strutture deputate a dare esecuzione a tali interventi, con l'attribuzione delle relative responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo"*;
- la nota MEF – RGS - IGRUE prot. 9307 del 31.01.2013 (modificata con prot. 13085 del 13/02/2013) prevede che:
 - le amministrazioni già titolari di Programmi Operativi 2007-2013 possono confermare - anche parzialmente (fino ai controlli di I livello) e per i soli aspetti di rilievo il sistema di gestione e controllo in essere approvato ai sensi dell' art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006;
 - tutte le altre Amministrazioni procedono con atto formale alla individuazione delle strutture nel rispetto degli elementi minimi relativi al sistema di gestione e di controllo secondo quanto stabilito nell'allegato 3 "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo concernenti gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo di Rotazione nell'ambito del Piano di azione coesione";

RITENUTO DI approvare il Programma Ordinario Convergenza (POC) corredato dalle schede afferenti ai due pilastri Misure Anticicliche e Salvaguardia nonché il documento recante la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) redatto secondo l'allegato 3 succitato;

VISTI

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale;

- la legge regionale del 4.02.2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la legge regionale del 05.01.2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie";

VISTI

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: "Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art.11 della L.R. n.3/2007";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all'accettazione da parte della Commissione europea";
- la Delibera CIPE 1/2011 recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";
- la Delibera CIPE 96/2012 recante "Presenza d'atto del Piano di Azione Coesione";

- la Delibera CIPE 113/2012 recante "Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 28.09.2012 recante "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007-2013";
- la Decisione C(2012) 9693 final del 17.12.2012 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008";
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 491 del 12.11.2012 e del Consiglio regionale n. 295 dell'8.04.2013 recante "Adozione della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR 2007-2013 e autorizzazione all'Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Comitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commissione europea";
- la Decisione C(2013) 2871 final del 27.5.2013 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008";



Su proposta del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, On. Giacomo Mancini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e della regolarità dell'atto espressa dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti titolari delle misure previste nonché del parere delle Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE 2007/2013, ciascuno per la parte di propria competenza, a voti unanimi

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- approvare il Programma Ordinario Convergenza (POC) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- demandare ai dipartimenti dell'amministrazione regionali l'attuazione delle misure di responsabilità regionale;
- demandare al Dipartimento Bilancio e Patrimonio gli adempimenti di competenza;
- disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA F.F.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO

IL PRESIDENTE F.F.

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 08 LUG. 2013 al
Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti


L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N° 5 pagine
Catanzaro, 08 LUG. 2013 + 1 alleg.
IL DIRIGENTE





UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 CDPA
 CONFORME
 FOGLIO n.

Allegato alla deliberazione

 n. 234 del
 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA¹ SALVAGUARDIA n.6 – “Laboratorio regionale di competenze per l’accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano”
Risultati attesi:

- Costituzione di un Laboratorio per lo sviluppo delle competenze e lo scambio di esperienze sulle politiche di sviluppo urbano e la pianificazione territoriale.
- Creazione di un circuito di competenze e di capacità istituzionale per lo sviluppo delle politiche urbane, della pianificazione territoriale e per l’accompagnamento delle politiche urbane.
- Rafforzamento della capacità di programmazione, gestione delle politiche di sviluppo urbano, in vista anche della nuova programmazione 2014/2020.
- Accelerazione delle procedure di completamento del QTR Paesaggistico.
- Accelerazione delle procedure di completamento della programmazione urbana prevista nei PISU.
- Accompagnamento alla redazione dei PSC e degli strumenti di pianificazione territoriale
- Creazione di una rete regionale degli Urban Center locali
- Sviluppo e potenziamento delle reti di servizio delle realtà locali urbane

Indicatori di risultato:

- Incremento delle competenze professionali e della capacità istituzionale a sostegno dei processi di sviluppo delle politiche urbane nell’Amministrazione Regionale e negli Enti Locali;

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell’Allegato 1 all’Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento “Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

- Potenziamento dei processi di “governance” pubblica per la pianificazione territoriale e urbana;

Azione:

- Affiancamento al Dipartimento Urbanistica ed ai Comuni per la programmazione, gestione e attuazione dei programmi (nuova programmazione FESR, PISU, PSC, QTR),
- Affiancamento ai comuni per la creazione della rete regionale degli Urban Center calabresi.
- Laboratorio di competenze per l’accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano ed il supporto alla pianificazione territoriale

OBIETTIVI

Attraverso il Laboratorio regionale per lo sviluppo urbano, da strutturare presso il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, si intendono attivare una serie di azioni volte a garantire il supporto operativo e strategico e di accompagnamento ed animazione dei sistemi territoriali e urbani, e si intende inoltre offrire una serie di servizi volti a facilitare, attraverso gli Urban Center locali, la fruizione di servizi da parte dei cittadini appartenenti alla comunità in cui insistono gli Urban Center dei Comuni interessati beneficiari dei Programmi PISU nella programmazione FESR 2007/2013 dell’Asse VIII Città.. Obiettivo strategico del Laboratorio regionale per lo sviluppo urbano per il potenziamento delle competenze e lo scambio di esperienze sulle politiche di sviluppo urbano e la pianificazione territoriale, e per la creazione di un circuito di competenze e di capacità istituzionali per l’accompagnamento delle politiche urbane, è quello di amplificare l’importanza dell’approccio alla pianificazione partecipata e di condivisione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, favorendo l’adozione di normative locali che sottintendano la partecipazione in ogni processo di modifica ed utilizzo del territorio.

L’attività di supporto si tradurrà altresì nella promozione della rete degli Urban Center, con l’obiettivo di condividere metodi e strumenti, nonché per dare impulso a nuove iniziative di laboratori partecipati che altri Enti intendono avviare.

Il Laboratorio accompagnerà gli Enti e/o soggetti diversi impegnati nella redazione dei Piani Urbanistici ed azioni/progetti collegati alla strategia di sviluppo urbano e interventi regionali, tra cui i programmi della nuova programmazione FESR 2014/2020 dell’Asse “Città” e gli altri progetti finanziati dall’Unione Europea nella organizzazione di attività di

partecipazione, offrendo anche un luogo fisico ove poter trovare un confronto con tutti gli enti regionali e provinciali al fine di facilitare i processi di pianificazione in atto sul territorio calabrese, intende divenire strumento di governo complessivo delle strategie di pianificazione territoriale e di attivazione della L.U.R. 19/2002 (QTRP, Ufficio del Piano, coordinamento dei PSC/VAS, progetti integrati di sviluppo locale e urbano, politiche del paesaggio, master plan per la portualità, servizi cartografici, servizi telematici per l'edilizia, ecc.), garantendo peraltro le necessarie risorse umane e strumentali per l'animazione ed il supporto agli strumenti locali di Urban Center.

Il Laboratorio regionale, strutturato sul modello dei Laboratori di competenze per il potenziamento della capacità istituzionale (*capacity building*) intende quindi sviluppare le competenze e lo scambio di esperienze dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Urbanistica) e delle Città/Aree Urbane beneficiare dei PISU, attraverso l'impegno di figure professionali in possesso di specifiche e qualificate "*expertises*" e di supporto e formazione agli "*skills*" dei Dirigenti e Funzionari pubblici impegnati nelle politiche urbane, intende creare un circuito virtuoso di competenze e capacità istituzionali per lo sviluppo delle politiche urbane, della pianificazione territoriale integrata e per l'accompagnamento delle politiche delle Città, con particolare riferimento agli strumenti previsti dalla L.R. 19/2002 e ss.mm.ii. e dalla programmazione dei fondi strutturali:

- Il supporto al processo di definizione e attuazione del QTRP (Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica)
- Il supporto alle procedure di coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbana (PSC, PSA, Piani Strategici, Ufficio del Piano, Urban Center ecc.)
- Il rafforzamento delle competenze istituzionali per il completamento del processo di programmazione ed attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU);
- Il supporto alla definizione degli orientamenti e delle ipotesi progettuali per la nuova programmazione FESR 2014/2020 per l'Asse Città.

Il Laboratorio regionale per lo sviluppo urbano intende inoltre divenire luogo per eccellenza della *e.government* e delle *e.democracy*. Con l'espressione *e-government* si intende "l'applicazione delle nuove tecnologie alle transazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni con il fine di renderle, in primo luogo, più rapide ed efficienti. Le nuove tecnologie e la rete in particolare sono quindi viste come uno strumento di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, al fine di porre rimedio alla burocratizzazione ed all'inefficienza degli enti. Tale applicazione della tecnologia all'apparato amministrativo dovrebbe fornire la creazione di nuovi spazi di interazione on line, favorendo quindi l'animazione sociale nonché nuove e più ampie occasioni di partecipazione democratica, la nascita di una *e-democracy* appunto. Ed in funzione di questa ambizione, il Laboratorio regionale per lo sviluppo urbano, offrirà ai comuni una serie di servizi legati ai progetti di

sviluppo urbano e di pianificazione territoriale integrata ed alle innovazioni connesse alle politiche di *smart cities*, per ciò che concerne interventi volti ad introdurre innovazioni con progetti di ricerca per lo sviluppo di modelli finalizzati a dare soluzioni a problemi di scala urbana e metropolitana tramite un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione ed inclusione. Un investimento tecnologico parallelo in attrezzature e strumentazioni informatiche, telematiche e multimediali per la struttura di coordinamento regionale e per gli Urban Center locali, anche attraverso l'attivazione di una "piattaforma tecnologica *cloud*" disponibile per tutti i Comuni.

Le strategie degli "Urban Center" non possono oggi eludere il confronto con le migliori esperienze urbane con approccio comunitario sulle "*smart cities*" (Patto dei Sindaci, ambiente sostenibile, sviluppo delle tecnologie in ambito urbano, funzioni urbane superiori). Il POR Calabria FESR 2007 – 2013 sostiene infatti la realizzazione di Progetti Integrati per lo Sviluppo Urbano nelle Città e nelle aree urbane a carattere territoriale e finalizzati ad affrontare le criticità connesse al degrado e alla qualità della vita, puntando quindi alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione sociale ed economica dei Centri Storici delle Città e delle aree Urbane ed alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione sociale ed economica dei territori urbani.

Il Progetto "Rete degli Urban Center" della Regione Calabria e dei Comuni Beneficiari dei PISU, che si candidano ad essere Pubbliche Amministrazioni Beneficarie della sperimentazione delle attività di "*smart health*", è infatti pienamente inserito nelle strategie di sviluppo urbano sostenute dal PO FESR 2007/2013 che fanno esplicito riferimento agli obiettivi di potenziamento delle funzioni urbane superiori individuate dal Q.S.N. 2007/2013 per le Aree Urbane e finalizzate a promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita nei contesti urbani, ed il collegamento con le reti materiali e immateriali, sulla base degli obiettivi assunti dalle Città ed Aree Urbane con i Piani Strategici Comunali e di Area Vasta. Particolare rilevanza, in tale ambito, ed in coerenza con l'approccio delle sperimentazione delle "*Smart cities*" assumono gli interventi previsti per la migliore qualità della vita urbana, dei servizi ai cittadini e dei processi di inclusione e di coesione sociale (nell'ottica dei "target" del Consiglio Europeo di Lisbona e di Gotemborg). Obiettivi che appaiono coerenti nell'ambito delle strategie di sviluppo urbano e delle politiche comunitarie connesse alla "Carta di Lipsia per lo sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea" del 2007 dove sono state identificati gli obiettivi e le soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle aree urbane, e dei contenuti della successiva Dichiarazione di Marsiglia del 2008 e Dichiarazione di Toledo del 2010, che pongono particolare enfasi sulle politiche energetiche e sulle soluzioni tecnologiche da adottare nelle politiche di sviluppo urbano.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

(tipologie di iniziative che si intendono finanziare)

Il Progetto proposto, si realizzerà in collaborazione e d'intesa con i Comuni e Aree Urbane Beneficiarie dei PISU, i servizi previsti per il Laboratorio regionale di competenze prioritariamente sono i seguenti:

1. Coordinamento tra gli Urban Center delle 8 Città/Aree Urbane e creazione di una rete regionale dei centri supportato da servizi tecnologici, di trasferimento di buone prassi e di potenziamento delle competenze;
2. Azioni di accompagnamento per la nuova programmazione FESR 2014/2020 per l'Asse "Città".
3. Azioni di accompagnamento ai Comuni beneficiari dei PISU per la conclusione dei piani/programmi/progetti in logica integrata sui processi di sviluppo strategico urbano;
4. Azioni di accompagnamento al Dipartimento Urbanistica per le attività relative al QTR paesaggistico.
5. Attivazione meccanismi di partecipazione per piani/programmi/progetti di interesse sovracomunale/regionale;
6. Azioni di supporto alle decisioni attraverso la creazione e l'uso di sistemi di business intelligence (DSS);
7. Divulgazione e formazione;
8. Mediateca (archivi digitali di libri, mappe catastali, cartografie antiche, catasto onciario, ecc...);
9. Realizzazione di eventi, mostre, manifestazioni;
10. Luogo d'eccellenza/laboratorio per il raccordo tra i piani strutturali comunali e il Quadro territoriale Regionale;
11. Attivazione di servizi di supporto/accompagnamento e animazione territoriale degli Urban Center e degli strumenti di pianificazione territoriale e dei servizi telematici, nonché delle funzioni di coordinamento regionale, attraverso specifiche risorse umane dedicate;
12. La predisposizione di servizi comuni per gli "Urban Center" in rete tra di loro (siti web, scambio di esperienze e di buone pratiche, scambi europei, divulgazione esperienze, ecc.)

Il Piano di attività descritto è coerente con le strategie della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013 per la Capacità Istituzionale, che individua quale modalità attuativa per il conseguimento degli obiettivi specifici tre aree di intervento all'interno delle quali saranno attuati progetti operativi a titolarità e a regia regionale: (i) Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze; (ii) Programmi Specifici di Consulenza – Formazione; (iii) Piani di Formazione Individuali attraverso la partecipazione a corsi brevi "a catalogo". In particolare, i "Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze" sono designati come Centri di Competenza che dovranno conferire un effettivo valore aggiunto alla programmazione e attuazione

della politica regionale, ponendosi come il “luogo” in cui si concentrano conoscenze e competenze su una specifica tematica, al fine di contribuire al rafforzamento dei segmenti di politica regionale più deboli e alla rottura dell'autoreferenzialità di alcuni processi decisionali.

Verranno utilizzate le più attuali modalità di gestione digitale delle informazioni, tra cui i sistemi di gestione documentale e dei dati attraverso il *cloud computing* ed una “piattaforma tecnologica” unitaria di rete, finalizzate alla condivisione delle informazioni in tempo reale. Il Laboratorio prevede l'impegno di una “task-force” di Professionisti esperti con precedente consolidata esperienza settoriale, individuati attraverso procedure selettive pubbliche come per legge.

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Laboratorio regionale di competenze per l'accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano	<p align="center">“LABORATORIO REGIONALE DI COMPETENZE PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO URBANO”</p>

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

(ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori)

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
“LABORATORIO REGIONALE DI COMPETENZE PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO URBANO”	2,00	Indicatori di risultato esplicitati nei Risultati attesi	Tot. 2,00

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Target	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
“LABORATORIO REGIONALE DI COMPETENZE PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO URBANO”	Incremento delle competenze professionali e della capacità istituzionale a sostegno dei processi di sviluppo delle politiche urbane nell’Amministrazione Regionale e negli Enti Locali e potenziamento dei processi di “governance” pubblica per la pianificazione territoriale e urbana	N. 200 Dipendenti della P.A. Regionale e Comunale coinvolti nel Laboratorio di competenza per potenziamento professionale	Monitoraggio diretto presso le P.A. e schede di rilevazione utenza


CRONOPROGRAMMA

Interventi (Mio)																									
2013						2014						2015						2016						Totale	
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
		0,2			0,4						0,6						0,8							2	

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

COPIA
CONFORME
FOTOCOPIA

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013**PIANO DI AZIONE COESIONE****Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008****SCHEDA¹ SALVAGUARDIA n.5 – Rete Regionale Case della Salute****Risultati attesi:**

- Migliorare la qualità dei servizi per la salute dei cittadini attraverso la sperimentazione del modello della Casa per la Salute.;

Indicatori di risultato:

- Percentuale utenti delle Case della Salute realizzate rispetto al totale della popolazione residente

Azione:

- Progettazione e realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case per la Salute.

OBIETTIVI

La Casa della Salute, così come definita dalle Linee guida del Ministero della Salute "è un presidio strategico del distretto socio-sanitario per fronteggiare alcune tra le più evidenti criticità nel rapporto tra il S.S.N. e il cittadino e per garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria propri del distretto nella loro unitarietà di prevenzione, cura e riabilitazione".

Per la definizione del modello di funzionamento dei servizi e degli aspetti organizzativi e operativi che qualificano la Casa della Salute, la Regione ha scelto la strada della sperimentazione, da realizzare con il coinvolgimento attivo degli attori territoriali

L'obiettivo della presente azione consiste nel migliorare la qualità dei servizi per la salute dei cittadini mediante la sperimentazione del modello della Casa della Salute come previsto nell'Obiettivo Operativo 4.2.3 del POR FESR 2007-2013.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato I all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

L'allungamento della vita media e il progressivo invecchiamento della popolazione, fenomeno particolarmente forte in Italia, insieme ad indubbi elementi positivi porta con se l'aumento di patologie croniche che è possibile curare attraverso l'integrazione dei servizi territoriali, con sempre minor ricorso alle strutture ospedaliere per acuti. Conseguentemente l'erogazione dell'assistenza sanitaria attraverso l'integrazione di diverse figure e strutture, è orientata al rafforzamento delle cure primarie e all'integrazione e coordinamento tra i MMG, altri professionisti sanitari e specialisti ospedalieri.

La Casa della Salute diventa il punto di riferimento per i cittadini e garantisce: il coordinamento di tutte le attività relative ai loro problemi di salute; le prestazioni di "continuità assistenziale"; l'integrazione con l'ospedale in tutti i casi necessari (visite specialistiche, esami diagnostici specifici e/o invasivi, dimissione protetta, ecc); lo sviluppo di programmi di prevenzione; la presa in carico di pazienti con problemi di salute mentale; i programmi di informazione ai cittadini e di formazione permanente agli operatori del settore sanitario.

Non vi è dubbio che la Casa della Salute sia una sede fisica, presso la quale trovano collocazione attività e servizi organizzati in aree specifiche dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Occorre però, in primo luogo, che tali attività:

- a) siano integrate tra loro e con il resto dell'azienda;
- b) producano un miglioramento nelle modalità e nel processo di presa in carico del cittadino per attività sanitarie e socio sanitarie.

Per questo la Casa della Salute, prima ancora di essere un luogo fisico, è pensata e realizzata come un luogo di garanzia della presa in carico e di una rete integrata di percorsi di prevenzione e diagnostico-terapeutici.

Presso la Casa della Salute deve trovare applicazione un nuovo modello di assistenza, al quale dovranno aderire anche quei servizi che non saranno fisicamente collocati al suo interno ma siano ad essa funzionalmente collegati. In altri termini, l'approccio con cui attivare le Case della Salute non deve essere quello della mera concentrazione spaziale dei servizi, ma quello dell'innovazione delle politiche di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e di presa in carico del cittadino.

Per perseguire questo obiettivo il modello di Casa della Salute che si propone attribuisce una importanza fondamentale ai seguenti elementi:

- *Sperimentazione presso la Casa della Salute di un nuovo modello di Cure Primarie, in cui trovano collocazione i MMG in gruppo o in rete.*

I MMG assumono centralità come gestori del processo di cura e, a tal fine, è fondamentale che siano messi in condizione di ampliare la propria interazione con gli specialisti e con le altre strutture aziendali:

- nell'accesso ai percorsi diagnostico-terapeutici (ove già definiti e garantiti in modo standardizzato dall' Azienda attraverso la rete integrata ospedale-territorio);
 - nella gestione della continuità assistenziale e della risposta alle piccole urgenze,
 - nell'accoglienza e nel riconoscimento del cittadino per i suoi bisogni sanitari e orientamento ai servizi, attraverso il collegamento con il punto unico di accesso (PUA) alla presa in carico;
 - nell'accesso ai servizi di assistenza domiciliare, attraverso il collegamento con l'Unità di Valutazione Multidimensionale;
 - nell'introduzione di nuovi modelli di gestione delle patologie croniche, tramite ambulatori a gestione medico/infermieristica che evitino il ricorso improprio al ricovero.
- *Protocolli specifici di integrazione tra il Dipartimento delle Cure Primarie, i Dipartimenti clinici ospedalieri o integrati ospedale-territorio, il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento di Prevenzione.*

La Casa della Salute deve essere il punto di partenza per una collaborazione fra professionisti e fra strutture, finalizzato a superare le barriere tra le articolazioni organizzative, per funzionare secondo il principio dei percorsi di cura.

▪ *Comunicazione sanitaria:*

Si rende necessaria un'azione di diffusione dei principi e delle modalità operative del funzionamento della Casa della Salute, affinché possa essere conosciuta e riconosciuta nelle sue varie estrinsecazioni.

▪ *Formazione di tutti gli attori coinvolti nello sviluppo delle Case della Salute.*

L'Obiettivo è infatti quello di creare una cultura comune dell'integrazione organizzativa, attraverso programmi e iniziative di formazione continua.

▪ *Coinvolgimento delle associazioni di volontariato, degli enti locali e della cittadinanza.*

Tale aspetto si basa su iniziative di partecipazione civica, di trasparenza e di rendicontazione dell'operato.

Il valore aggiunto della Casa della Salute è quindi nelle modalità di erogazione di un'offerta integrata di servizi. Diventa quindi fondamentale progettare e definire gli strumenti operativi che garantiscono l'integrazione tra i servizi stessi.

Pertanto, l'obiettivo della presente azione consiste nel migliorare la qualità dei servizi per la salute dei cittadini mediante la sperimentazione del modello della Casa della Salute come previsto nell'Obiettivo Operativo 4.2.3 del POR FESR 2007-2013.

In particolare, gli obiettivi che la Regione si pone con la realizzazione delle Case della Salute sono di seguito riassunti:

- Potenziamento della medicina territoriale per adeguarla alla mutata realtà sociale, portando l'assistenza sanitaria primaria vicino al cittadino e fuori dagli ospedali, favorendo la forte integrazione con la rete dei servizi sociali e garantendo continuità assistenziale;
- Definizione dei modelli di Chronic Care dei cittadini con patologie croniche e/o disabilità, individuati su una base dati condivisa, univoca, integrata e completa, che contenga tutte le informazioni relative alle prestazioni socio-sanitarie rese nelle diverse strutture al cittadino;
- Implementazione degli strumenti necessari per seguire l'evoluzione clinica delle patologie, evitando duplicazioni degli accertamenti diagnostici, sovrapposizione di indirizzi e coordinando/controllando tutti i contributi che i vari attori socio-sanitari forniscono al ripristino e al mantenimento dello stato di salute del cittadino;
- Sviluppo dei sistemi di teleassistenza per garantire le infrastrutture di base del sistema, per sistematizzare la normativa organizzativa e professionale, per sviluppare la conoscenza di base;
- Sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria e governo del processo di cura nella sua interezza, sotto il profilo sanitario e sociale;
- Offrire al cittadino/paziente un servizio integrato in tutte le componenti del Sistema Sanitario (medici, ospedali, case di cura, ambulatori, farmacie, laboratori di analisi, ASP);
- Organizzazione di programmi di formazione continua per il personale di assistenza e per il personale medico e di programmi informativi (stili di vita, nutrizione, attività fisiche, informatizzazione di base, ecc) rivolti alla popolazione, per accrescere il livello di consapevolezza dell'utenza e migliorare lo scambio con il personale di cura, la comprensione dei percorsi terapeutici e l'eventuale utilizzo di ausili sanitari e di apparecchiature medicali.

Il modello organizzativo regionale, approvato dal Presidente della Giunta regionale con DPGR n. 185/2012 in qualità di commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, in coerenza con le Linee Guida del Ministero della Salute, prevede che le Case della Salute, siano organizzate nelle seguenti Aree Funzionali Omogenee (AFO):

- AFO SGA: Servizi Generali ed Amministrativi
- AFO SSA: Servizi Sanitari
- AFO ASE: Accoglienza, Accesso e Segretariato Sociale
- AFO SSS: Servizi Socio Sanitari
- AFO SAS: Servizi ed Attività Sociali

Gli obiettivi della presente Azione si pongono in perfetta continuità e in stretta coerenza con quanto previsto nel POR FESR 2007-2013 e infatti gli **interventi previsti** (cfr. par.successivo) **sono**

ritenuti altamente strategici per lo sviluppo competitivo del territorio regionale e, pertanto, sono stati inseriti tra quelli “da salvaguardare” nel percorso di attuazione scelto dalla Regione Calabria, in adesione al Piano di Azione Coesione.

ARTICOLAZIONE DELL’AZIONE

Come accennato in precedenza, la realizzazione delle Case della Salute si innesta pienamente nel processo di modernizzazione e potenziamento della sanità territoriale pubblica avviato dalla regione.

La Regione Calabria, con DPGR n. 740 del 04/11/2009 aveva approvato il documento <<*Le Case della Salute - “Un modello meta progettuale per la riqualificazione della rete ospedaliera regionale - Revisione 15 settembre 2009”*>>. Gli aspetti principali di tale documento riguardavano:

1. L’individuazione dei siti delle Case della Salute da realizzarsi attraverso la riutilizzazione e/o la riconversione di strutture sanitarie già esistenti;
2. La definizione di un modello meta progettuale che preveda un modello organizzativo degli spazi in Aree Funzionali Omogenee (AFO), nonché le relazioni funzionali tra gli stessi;
3. La definizione di un’ipotesi di costo dell’intervento determinato attraverso una parametrizzazione dei costi di costruzione e dei costi di acquisizione delle attrezzature e degli arredi.

Per l’attuazione della DGR n.740/2009 le risorse finanziarie ammontavano complessivamente ad euro 127.856.361,00 di cui euro 67.460.401,00 a valere sul POR Calabria FESR 2007/2013 ed euro 60.395.960 a valere sul PAR Calabria FAS 207/2013.

Successivamente, l’approvazione del Piano di Rientro e la conseguente riorganizzazione delle tre reti: ospedaliera, territoriale e dell’emergenza-urgenza, previste con il DPGR n. 18 del 22/10/2010, nonché la riduzione delle risorse finanziarie (causa la mancata attribuzione delle risorse del PAR Calabria FAS 2007-2013), oggi pari ad € 67.460.401,00, hanno di fatto determinato la necessità di rivedere quanto previsto nel documento approvato con DGR n. 740/2009.

Il DPGR n. 18 del 22/10/2010 ha previsto, tra l’altro, la riconversione di alcuni presidi ospedalieri in Ospedali Distrettuali, successivamente denominati, con DPGR n. 34 del 06/05/2011, C.A.P.T. (Centri di Assistenza Primari Territoriali).

Considerato che le attività proprie delle Case della Salute, previste dalle Linee Guida Ministeriali nonché dal POR Calabria FESR 2007/2013, sono ricomprese nelle funzioni assegnate ai CAPT dal DPGR n. 18/2010, si è ritenuto opportuno integrare le Case della Salute nell’ambito del riordino delle reti assistenziali.

Inoltre, alla luce degli obiettivi fissati dal piano di rientro sanitario, con DPGR n.135/2011 si è reso necessario rettificare parzialmente la DGR n. 740 del 04 novembre 2009 relativamente all'individuazione dei siti in cui realizzare le Case della Salute al fine di coniugare tale realizzazione con i processi di riconversione previsti dal DPGR 18/2010 e nel rispetto di un'equa distribuzione territoriale al fine di garantire il principio di "equità sociale".

Pertanto, gli **otto siti individuati per la realizzazione delle Case della Salute** sono:

- AREA NORD - ASP Cosenza:
 1. ex PO (Presidio ospedaliero) di Trebisacce,
 2. ex PO di Praia a Mare,
 3. ex PO di San Marco Argentano,
 4. ex PO di Cariati
- AREA CENTRO - ASP Crotone:
 5. Piattaforma sanitaria di Mesoraca,
- AREA CENTRO - ASP Catanzaro
 6. ex PO di Chiaravalle
- AREA SUD - ASP Reggio Calabria
 7. ex PO di Scilla,
 8. ex PO di Siderno.

Si è, inoltre, stabilito di approvare la realizzazione delle Case della Salute nei siti sopra indicati, con successivi decreti, ad avvenuto riscontro positivo dei relativi studi di fattibilità e di demandare a successivi atti l'individuazione di ulteriori siti ove realizzare le Case della Salute compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

Per completare il contesto di riferimento dell'intervento si precisa anche che con DPGR n.185 del 02 dicembre 2012 è stato approvato il Documento "*Linee Guida Regione Calabria – Modello organizzativo e percorso di attuazione delle Case della Salute*" al quale si dovrà fare riferimento nella realizzazione della rete regionale delle Case della salute.

Le otto Case della Salute saranno, dunque, tutte realizzate negli ex presidi ospedalieri riconvertiti in virtù del Piano di rientro con l'eccezione di Mesoraca che sarà collocata in una piattaforma già esistente, nata inizialmente come ospedale, e, come indicato in precedenza, avranno l'obiettivo del potenziamento della medicina territoriale per portare l'assistenza primaria vicino ai cittadini.

All'atto della stesura della presente scheda di Azione risultano ratificati gli studi di fattibilità approvati dalle ASP competenti per territorio relativamente alle Case della Salute di Siderno, Chiaravalle Centrale, San Marco Argentano e Scilla. In particolare:

- DPGR n. 161 del 13 Settembre 2012 *Presa d'atto della Delibera n. 410 del 8 agosto 2012 dell'ASP di Reggio Calabria di approvazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di Siderno. PISR "Rete Regionale delle Case della Salute". Obiettivo Generale G02. Riorganizzazione della Rete di assistenza territoriale.* Lo studio di fattibilità riguarda la riconversione dell'**ex Presidio ospedaliero di Siderno in Casa della Salute**. Il costo complessivo stimato è **9.760.000,00 euro**.
- DPGR n. 162 del 13 Settembre 2012 *Presa d'atto della Delibera n. 2137 del 8 agosto 2012 dell'ASP di Catanzaro di approvazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di Chiaravalle. PISR "Rete Regionale delle Case della Salute". Obiettivo Generale G02 Riorganizzazione della Rete di Assistenza Territoriale.* Lo studio di fattibilità riguarda la riconversione dell'**ex Presidio Ospedaliero di Chiaravalle in Casa della Salute**. Il costo complessivo stimato è **8.100.000,00 euro**.
- DPGR n. 176 del 25 ottobre 2012 *Presa d' Atto della delibera n. 2911 del 25 ottobre 2012 dell'ASP di Cosenza: Presa atto e Approvazione Studio di Fattibilità per la riconversione funzionale dell'ex Presidio Ospedaliero di San Marco Argentano da trasformare in Casa della Salute. Obiettivo Generale G02. Riorganizzazione della Rete di assistenza territoriale* Lo studio di fattibilità riguarda la riconversione funzionale dell'**ex Presidio ospedaliero di San Marco Argentano in Casa della Salute**. Il costo complessivo stimato è **8.149.648,89 euro**.
- DPGR n. 195 del 20 dicembre 2012 *Presa d' Atto della Delibera n. 572 del 19 dicembre 2012 dell' ASP di Reggio Calabria: "Presa Alto e Approvazione Studio di Fattibilità per la riconversione funzionale dell'ex Presidio ospedaliero di Scilla da trasformare in Casa della Salute". Obiettivo Generale G02. Riorganizzazione della Rete di assistenza territoriale.* Lo studio di fattibilità riguarda la riconversione funzionale dell'**ex Presidio ospedaliero di Scilla in Casa della Salute**. Il costo complessivo stimato è **8.270.000,00 euro**.

Con riferimento a ciascuno sopracitati Studi di fattibilità, occorre evidenziare che l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR ha espresso pareri di coerenza programmatica positivi aggiungendovi delle prescrizioni, in virtù dei quali si stanno definendo le necessarie integrazioni.

Gli studi di Fattibilità delle altre quattro Case delle salute sono anch'essi in corso di definizione.

È in fase di predisposizione da parte della struttura competente anche il decreto di impegno per le Case della Salute di Siderno, Chiaravalle, San Marco Argentano e Scilla.

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Realizzazione Rete regionale Case della Salute	Realizzazione delle Case della Salute attraverso riconversione di Presidi Ospedalieri (PO) negli 8 siti individuati con DPGR n.135/2011: <ul style="list-style-type: none"> - ASP Cosenza: <ol style="list-style-type: none"> 1. ex PO di Trebisacce 2. ex PO di Praia a Mare 3. ex PO di San Marco Argentano 4. ex PO di Cariati - ASP Crotona: <ol style="list-style-type: none"> 5. Piattaforma sanitaria di Mesoraca - ASP Catanzaro <ol style="list-style-type: none"> 6. ex PO di Chiaravalle - ASP Reggio Calabria <ol style="list-style-type: none"> 7. ex PO di Scilla 8. ex PO di Siderno

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per tali finalità sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 67.460.401,00 euro, derivanti dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013.

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Realizzazione Rete Case della Salute	67,46	N° Case della Salute sperimentali create	8

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Realizzazione Rete Case della Salute	Percentuale utenti delle Case della Salute realizzate rispetto al totale della popolazione residente.	Sistema Informativo Regionale


CRONOPROGRAMMA

Interventi 2013																								Tot.		
2013						2014						2015						2016								
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI			
																								34	31,46	67,46


² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 COPIA
 CONFORME
 FOGLIO n.

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013**PIANO DI AZIONE COESIONE****Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008**

SCHEDA SALVAGUARDIA n.4 - Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione

Risultati attesi:

- Aumento dell'attrattività dei Poli di innovazione;
- Rafforzare l'offerta di innovazione tecnologica;
- Favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione tecnologica.

Indicatori di risultato:

- Investimenti indotti;
- Nuove imprese insediate;
- Nuovi ricercatori, tecnologi e assegnisti insediati

Azione:

- Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la stabile localizzazione della rete scientifica e di ricerca CNR nell'ambito dei Poli di innovazione della Regione Calabria.

OBIETTIVI

Con le azioni qui previste si intendono realizzare, nell'ambito dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Urbano, interventi in grado di sostenere e potenziare la creazione di Distretti della Conoscenza e della Competitività nelle Città e nelle Aree Urbane basati sulla realizzazione di Poli di Innovazione (oltre che di Parchi Urbani di Imprese).

Infatti, la strategia Regionale per la ricerca e l'innovazione (SRI) per il periodo di programmazione 2007-2013 Calabria completa ed integra gli obiettivi del QSN, del PON Ricerca e Competitività

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento 1 del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige (punto 2 del documento).*

2007-2013, del PO FESR, del PO FSE, dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca e Competitività, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, promuovendo iniziative di ricerca e innovazione utili al potenziamento del sistema produttivo locale. La SRI permetterà di far confluire in un progetto unitario tutti gli interventi di potenziamento orientati all'aumento di competitività del sistema economico regionale e, più in generale, al miglioramento del posizionamento competitivo del territorio.

Tali obiettivi strategici sono stati articolati in linee operative e settori di intervento che la Regione ha individuato nel PO FESR 2007 - 2013 insieme all'identificazione delle strutture più idonee alla realizzazione di tali obiettivi: i Poli di Innovazione e la Rete Regionale per l'Innovazione.

I risultati attesi in seguito all'attuazione della SRI mirano sia al rafforzamento dell'offerta, sia al sostegno della domanda, nonché a favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione tecnologica. Il potenziamento dell'offerta si può ottenere, consolidando i risultati già raggiunti dal sistema della ricerca regionale attraverso il rafforzamento delle sinergie tra i centri di ricerca esistenti e lo sviluppo di accordi di cooperazione tra i centri di ricerca regionali nei diversi ambiti. Particolare importanza avrà, poi, la qualificazione e la messa in rete dell'offerta di servizi per l'innovazione tecnologica, oltre all'incremento del numero di ricercatori, che in Calabria è tra i più bassi di Europa.

Il sistema universitario e dei centri di ricerca pubblici della regione, con le loro potenziali capacità di produrre innovazione, potranno, nel quadro generale della strategia, giocare un ruolo fondamentale rispetto a questi obiettivi. Per orientare la ricerca verso fabbisogni reali e favorire allo stesso tempo i processi di trasferimento tecnologico e la competitività delle imprese, la strategia è centrata sulla costituzione in tutti i settori prioritari di stabili processi partenariali (reti, distretti, laboratori, ecc.)

Pertanto, gli obiettivi della presente Azione si pongono in perfetta continuità e in stretta coerenza con quanto previsto nel POR FESR 2007-2013 relativamente alla Linea di Intervento 8.1.1.2 - *Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei servizi per la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e i servizi innovativi per le imprese nelle Città e nelle Aree Urbane*, complementare anche alla Linea 1.1.1.1 - *Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della Rete Regionale dei Poli di Innovazione*.

I progetti di interesse dei centri di ricerca del CNR in Calabria nell'ambito dei Poli di innovazione (cfr. par. successivo) sono, infatti, ritenuti altamente strategici per lo sviluppo competitivo del territorio regionale e, pertanto, sono stati inseriti tra quelli "da salvaguardare" nel percorso di attuazione scelto dalla Regione Calabria, in adesione al Piano di Azione Coesione.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'Azione riguarda la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la stabile localizzazione della rete scientifica e di ricerca CNR nell'ambito dei PISU e dei Poli di innovazione, in esecuzione della DGR 450/2010 e 859/2010, come previsto nell'ambito della Linea di intervento 8.1.1.2 del POR FESR (cfr. DGR n.390/2012).

Gli interventi programmati afferiscono a tre aree territoriali di ricerca da situarsi rispettivamente nei *campus* universitari di Rende (CS) e Catanzaro e nella Cittadella Ospedaliera di Reggio Calabria in sinergia con il *campus* universitario di Reggio Calabria, e che interessano come sedi operative di ricerca 5 Poli di innovazione, e precisamente:

- Polo della Salute
- Polo delle ICT
- Polo delle Filiere Agroalimentari
- Polo delle Energie rinnovabili
- Polo delle Tecnologie dei materiali

I progetti sono rivolti alla concretizzazione di un Programma di investimento infrastrutturale e, più precisamente, alla realizzazione di sedi di strutture di ricerca calabresi del CNR, intese quali sedi operative di ricerca nei seguenti settori innovativi:

- i sistemi di elaborazione ad alte prestazioni e sistemi intelligenti e a funzionalità complessa;
- la scienza e dell'ingegneria delle membrane e delle operazioni a membrana;
- la fisiopatologia, clinica, diagnosi e terapia delle malattie del sistema nervoso;
- le scienze e tecnologie biomediche;
- le scienze fisiche della materia;
- i rischi naturali, con particolare riferimento ai rischi geo-idrologici;
- le colture erbacee, arboree e formazioni forestali;
- i processi di emissione, trasporto, trasformazione e deposizione degli inquinanti atmosferici in aree urbane, industriali e remote;
- la meteorologia e sue applicazioni;
- la gestione dei documenti e degli archivi, sistemi di indicizzazione, classificazione e recupero dell'informazione, metodi e sistemi per la formalizzazione della conoscenza.

Essi saranno realizzati nelle tre Aree urbane di insediamento delle Università Calabresi, coincidenti con i Poli di innovazione, e più precisamente:

- il territorio urbano di Cosenza-Rende per l'Università della Calabria;
- il territorio urbano di Catanzaro per l'Università Magna Grecia;
- il territorio urbano di Reggio Calabria per l'Università Mediterranea e l'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria.

Saranno quindi coinvolte le strutture di ricerca del CNR attualmente operanti in Calabria con la finalità di riorganizzare la presenza di tali strutture nell'ambito dei Poli di innovazione per la ricerca e innovazione, unificando, tra l'altro, le singole localizzazioni attuali nell'ambito degli insediamenti universitari calabresi.

Tutti i progetti prevedono l'affidamento in comodato gratuito degli immobili realizzati dalla Regione Calabria, quale Beneficiario Finale dell'intervento e Stazione Appaltante delle opere, su aree messe a disposizione gratuitamente dalle Università Calabresi, al CNR, quali sedi operative di ricerca nell'ambito dei Poli di Innovazione, in coerenza con il regime degli aiuti di stato alla ricerca.

Di seguito si riassumono brevemente i contenuti dei singoli progetti:

- Sede di Rende: l'insediamento nel Campus dell'Università della Calabria (UNICAL) degli Istituti e delle strutture di ricerca del CNR che sono operanti nell'area di Cosenza e Rende ha l'obiettivo di fornire una soluzione logistica ottimale per il CNR e per il suo personale, ed anche di collocare le attività di ricerca del CNR lì dove si svolgono già molte delle attività di ricerca di frontiera e di innovazione tecnologica in Calabria. La collocazione delle strutture di ricerca del CNR presso l'UNICAL porterà alla realizzazione di un unico edificio con uffici, laboratori, biblioteche e servizi infrastrutturati fortemente innestati con le strutture logistiche e scientifiche dell'Università. Infine, l'unificazione delle diverse strutture del CNR in una sede unica permetterà di mettere a fattor comune servizi e laboratori che attualmente non possono essere condivisi dal personale dei diversi Istituti del CNR, data la loro distribuzione su un territorio vasto.
- Sede di Catanzaro: il protocollo d'intesa Regione Calabria-CNR del 02/07/2010 (D.G.R. n. 450 del 22/06/2010) prevede la realizzazione di investimenti infrastrutturali finalizzati alla stabile localizzazione della rete scientifica calabrese nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo urbano e dei poli territoriali di innovazione. In particolare, all'art. 2, il protocollo stabilisce la realizzazione di un Programma di investimento infrastrutturale per la realizzazione di sedi di strutture di ricerca calabresi del CNR e per l'attivazione dei Poli di innovazione e di ricerca nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo urbano in collaborazione con le Università Calabresi. L'attuazione del Programma è prevista a carico delle risorse della riserva del 15% dei PISU sull'Asse VIII "Città, Aree Urbane e Sistemi territoriali", Obiettivo Specifico - Settore 8.1. "Città e Aree Urbane", Linea d'intervento 8.1.1.2 del P.O.R. CALABRIA FESR 2007/2013, giusta D.G.R. n.11 del 13/01/2010;


- Sede di Reggio Calabria: il previsto intervento da attuarsi a Reggio Calabria, con la cooperazione dell'Università Mediterranea, seguirà una logica attuativa diversa dagli omologhi interventi programmati dalle Università di Cosenza e di Catanzaro. La diversità si configura nella localizzazione della nuova opera; il centro di ricerca CNR già operante sul territorio reggino, denominato Istituto di Biomedicina e di immunologia Molecolare (I8IM) "Alberto Monroy" Sezione di Reggio Calabria è operante già da molti anni ed è collocato in appositi spazi della Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli". La localizzazione fisica della nuova struttura sarà quindi all'interno della cittadella ospedaliera di Reggio Calabria, perché è in tale ambito che le attività di ricerca dell'istituto hanno concreta applicazione. La collocazione della struttura di ricerca del CNR presso la Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli", porterà alla realizzazione di un unico edificio con uffici, laboratori, biblioteca e servizi infrastrutturati e fortemente innestati con le strutture logistiche e scientifiche della Azienda Ospedaliera.

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione	<p>Sedi di ricerca in cui allocare le strutture degli Istituti calabresi del CNR , nell'ambito dei Poli di innovazione, ed a seguito di Protocolli/Convenzioni tra Regione, CNR, Università Calabresi e A.O. BMM RC e Soggetti Gestori dei Poli di innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) - Università Magna Graecia – Catanzaro - Università Mediterranea e l'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria <p>Poli di innovazione interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polo della Salute - Polo delle ICT - Polo delle Filiere Agroalimentari - Polo delle Energie rinnovabili - Polo delle Tecnologie dei materiali


RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per tale finalità sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 18 Meuro, derivante dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013.

- Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS): 9,540 Meuro
- Università Magna Graecia – Catanzaro: 6,3 Meuro



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

COPIA
CONFORME
FOGLIO n. 1

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008**

SCHEMA¹ SALVAGUARDIA n.3 - Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie

Risultati attesi:

- Ridurre la precarietà ed il disagio sociale ed abitativo degli immigrati;

Indicatori di risultato:

- Percentuale di posti occupati nei centri di seconda accoglienza rispetto al totale dei posti realizzati;

Percentuale di persone appartenenti a categorie vulnerabili sul totale delle persone accolte; (*)

Nota:

Azione:

- Creazione di una rete di accoglienza abitativa nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intende perseguire fanno riferimento all'esigenza di sostenere e migliorare le condizioni di vita di categorie svantaggiate, tra cui quella degli immigrati, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione. Il contrasto alla povertà rappresenta uno degli obiettivi strategici ripetutamente indicati come prioritari a livello europeo e nazionale e gli immigrati rappresentano una categoria di persone che, in molti casi, vive ai margini della società e in condizioni di degrado.

Tali obiettivi sono perseguiti innanzitutto nell'ambito del POR FESR 2007-2013 - **Linea di Intervento 4.2.2.1 - Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di**

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige (punto 2 del documento).*

vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione con cui si sostiene, in particolare, la realizzazione di Azioni per contrastare la povertà e migliorare la qualità della vita dei “senza fissa dimora” e degli immigrati, attuate da Istituzioni Pubbliche e Organismi No Profit, per la ristrutturazione e l’adeguamento di immobili, l’acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla realizzazione di:

- centri di prima accoglienza che offrano pernottamenti per brevi periodi e servizi di base quali servizi igienici, doccia, pasti caldi, cambio vestiti,
- centri di seconda accoglienza che offrano oltre ai servizi di base anche la possibilità agli utenti di essere accompagnati attraverso un percorso di reintegro nella società.
- azioni per la prevenzione ed il contrasto alla violenza intra ed extra familiare,

Gli obiettivi sono inoltre coerenti con la **Linea di intervento 8.1.2.1. del POR**, dove è stata prevista la realizzazione di progetti per l'accoglienza e le soluzioni alloggiative per i lavoratori immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno e per le loro famiglie. La Linea prevede la possibilità di finanziare investimenti infrastrutturali per la realizzazione di servizi per l'inclusione sociale nei centri storici o nelle periferie degradate delle aree urbane individuate (il tutto nell'ambito dei Progetti sperimentali e di sistema previsti nella riserva del 15% dei PISU individuati per l'Asse VIII Città del POR FESR 2007/2013, con le Delibere della Giunta regionale n. 11 del 13/1/2010 e n. 451 del 22/6/2010).

In tale prospettiva si è quindi determinata un’originale e significativa convergenza di intenti tra il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ed il Dipartimento Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali; i due Dipartimenti hanno così concordato di promuovere un intervento coordinato e unitario, di natura sperimentale e pilota, individuando una dotazione comune integrata tra le Linee di intervento 8.1.2.1 e 4.2.2.1, finalizzata a realizzare strutture alloggiative e/o di seconda accoglienza di lavoratori immigrati e per titolari e richiedenti protezione internazionale e umanitaria, con l'obiettivo di ridurre la precarietà ed il disagio sociale ed abitativo o di garantire strumenti e strutture di integrazione sul territorio.

Sulla scorta dell’Indagine conoscitiva sugli immigrati predisposta dalla Fondazione FIELD nell'anno 2010, sono state individuate le realtà urbane considerate come preminenti e prioritarie e, la selezione dei Comuni beneficiari è avvenuta attraverso forme e procedure di negoziazione con i Comuni individuati quali prevalenti dalla succitata Indagine, individuando peraltro Aree Urbane che rientrano nel quadro di ammissibilità dei PISU per la Linea 8.1.2.1. (Lamezia Terme, Rosarno, Vibo Valentia, Corigliano Calabro, Crotone)

Si precisa, inoltre, che gli obiettivi sono coerenti con:

- la **Legge regionale n. 23/2003** e relativo **Piano Triennale 2009**, che prevede la realizzazione di servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale, riconoscendo il

diritto alle prestazioni agli stranieri ed agli apolidi. Nel citato Piano, la realizzazione di pratiche inclusive per cittadini migranti, rifugiati, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, richiedenti asilo, è inserita tra le dieci priorità. Tra le azioni di questa priorità ci sono un'adeguata tutela sociale verso le sopra citate categorie, la promozione di forme di accoglienza e percorsi specifici di socializzazione, nonché la sperimentazione di percorsi e strumenti che facilitino l'accesso alla casa;

- la **Legge regionale n. 18/2009** «Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali», che si prefigge l'obiettivo di favorire le Comunità locali interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economica, quale ambito in cui può realizzarsi l'accoglienza degli stessi soggetti. Ciò attraverso il finanziamento di diversi interventi, che possono consistere, ad esempio, nella creazione di nuove attività economiche imprenditoriali o nella ristrutturazione e riqualificazione di strutture, abitative e non, destinate all'ospitalità o a centri di aggregazione;
- Il **Piano Triennale della sopra citata Legge Regionale 18/2009** approvato con approvato con DGR n. 75/2013, che prevede Percorsi di integrazione e inserimento lavorativo, apprendimento della lingua italiana e dell'assetto costituzionale e legislativo nazionale; formazione per gli operatori, Iniziative di sensibilizzazione del territorio e di valorizzazione delle reti, ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento di strutture abitative destinate all'ospitalità
- gli obiettivi programmatici del Protocollo d'intesa per l'attuazione della **Rete regionale per la coesione sociale** e la realizzazione di iniziative per l'integrazione degli immigrati, sottoscritto in data 30/6/2010 tra la Regione Calabria e gli Organismi del partenariato istituzionale e sociale, ratificato e fatto proprio dal Comitato di Pilotaggio della Rete durante la seduta dell'11 marzo 2011.
- Gli obiettivi del **Tavolo coordinamento enti e soggetti titolari e gestori di progetti SPRAR** (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) del 22 giugno 2009
- Le attività della **Rete Transnazionale SaviAV su "Inclusione sociale e integrazione lavorativa di Richiedenti asilo e vittime di tratta"** di cui la Regione Calabria è parte dal 2010.

Inoltre, l'Azione si pone in linea con l'«Accordo di Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrati in materia di accesso all'alloggio» sottoscritto il 29 dicembre 2010 dalla Regione Calabria, insieme con le Regioni Campania, Puglia, Sicilia e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato ad attivare una cooperazione sinergica volta a porre

in essere modelli di intervento in tema di sostegno all'accesso all'alloggio agli stranieri, attraverso azioni congiunte pubblico/private, da consolidare sui territori delle Regioni Obiettivo Convergenza.

Data la rilevanza degli obiettivi della presente Azione gli **interventi previsti** (cfr. par. successivo) **sono ritenuti altamente strategici per lo sviluppo competitivo del territorio regionale e, pertanto, sono stati inseriti tra quelli "da salvaguardare" nel percorso di attuazione scelto dalla Regione Calabria, in adesione al Piano di Azione Coesione.**

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'Azione riguarda la realizzazione del *Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie* che è stato inserito con DGR n. 451 del 22/6/2010 tra le priorità degli ambiti tematici per i Progetti di cui alla quota di riserva del 15% PISU a diretta titolarità della Regione Calabria (cfr. DGR n. 170 del 26/04/2012).

Sulla base dell'analisi dei dati forniti dai Rapporti oggi esistenti in Calabria sul tema della presenza degli immigrati (Rapporto Ministero dell'Interno sui permessi di soggiorno, Rapporto Migrantes 2010, Dati Istat al 1 gennaio 2009, Indagine Regione Calabria/Fondazione FIELD sugli Immigrati in Calabria 2009), i due Dipartimenti Urbanistica e Governo del Territorio e Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali della Regione Calabria hanno individuato nel corso del 2010, 5 realtà comunali significative (una realtà per Provincia) per la realizzazione della sperimentazione, coerenti ed ammissibili tra le aree urbane indicate dal PISR «Aree Urbane Calabresi», e precisamente:

- 1) Comune di Rosarno (RC), dove l'incidenza percentuale del numero di stranieri presenti sul totale della popolazione è attualmente del 6,5% che costituisce il «territorio-simbolo» della necessaria integrazione sociale ed abitativa dei lavoratori immigrati;
- 2) Comune di Crotona, con una incidenza del 2,7% che subisce però l'impatto dovuto alla presenza del Centro di Accoglienza (CDA), del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) oltre che del Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE);
- 3) Comune di Corigliano Calabro (CS), con un'incidenza del 4,2% quale area a forte richiamo di manodopera straniera legata in particolare alla stagionalità agricola,
- 4) Comune di Lamezia Terme (CZ), con una incidenza del 3,1% e dove risiede il 24% degli stranieri complessivamente soggiornati nella provincia di Catanzaro e dove è presente Centro di identificazione ed espulsione (CIE). Lamezia è inoltre titolare di un progetto SPRAR per richiedenti asilo e rifugiati;

- 5) Comune di Vibo Valentia, con una incidenza del 2,1%, ma che funziona da centro di gravitazione per la presenza degli immigrati sulla costa vibonese, dove l'incidenza raggiunge punte del 5,9%.

I 5 Comuni individuati hanno proceduto ad una ricognizione dei fabbisogni ed all'individuazione di possibili soluzioni strutturali per l'articolazione degli interventi, in termini di: soluzioni abitative, strutture di accoglienza, presidi di inclusione e integrazione sociale.

In particolare, con la DGR n.170/2012, è stato quindi approvato il "Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie", e sono stati individuati i cinque Comuni Beneficiari quali Stazioni Appaltanti degli interventi progettuali.

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Realizzazione di rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	<p>Per interventi sulla Linea d'Intervento 8.1.2.1, in coerenza con le disposizioni in materia di ammissibilità del POR FESR 2007/2013, si finanziano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di terreni; - realizzazione di infrastrutture (ristrutturazione di immobili o nuova edificazione) <p>Per interventi sulla linea d'intervento 4.2.2.1, in coerenza con le disposizioni in materia di ammissibilità del POR FESR 2007/2013, si finanziano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di immobili; - adeguamento di immobili; - acquisto di arredi ed attrezzature; <p>Per interventi sull'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio stipulato tra la Regione Calabria e Ministero del Lavoro in data 29/12/2010 si finanziano le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione e/o ristrutturazione di beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica. <p>Sono inoltre finanziabili, in attuazione del principio di flessibilità di cui all'art. 34, comma 2, del Regolamento 1083/2006, nel limite del 10_% del totale delle spese ammissibili interventi volti all'integrazione sociale degli immigrati nelle aree dove sorgeranno i Centri, anche con apporto di ulteriori risorse FSE per l'inclusione sociale in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilancio delle competenze degli immigrati - Tirocini di formazione e inserimento lavorativo - Percorsi di formazione/specializzazione operatori - Misure di conciliazione tra i tempi di vita e lavoro per le donne immigrate

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per tale finalità sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di **14.480.080,00 euro di cui 13,880 Meuro**, derivanti dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013 e **600.000,00 euro** a valere sull'Accordo di

Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio stipulato tra Regione Calabria e Ministero del Lavoro in data 29/12/2010.

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Realizzazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	14,480	N° Posti in centri di prima e seconda accoglienza creati	N. 580.
	(da definire sul totale risorse 14,480)	N° Aree e immobili degradati e/o sottoutilizzati di proprietà pubblica recuperati/riqualificati	n. 5

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Target	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
Realizzazione di rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	Percentuale di posti occupati nei centri di seconda accoglienza rispetto al totale dei posti realizzati	100%	Sistema Informativo Regionale
	2^ Possibile indicatore dalla Linea 8.1.2.1.: Aree recuperate o utilmente messe in uso sul totale delle aree degradate	25%	
Realizzazione di rete di accoglienza	Percentuale di persone	10% ³	Sistema Informativo

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.

³ La fonte dell'indicatore è il Ministero dell'Interno – Servizio centrale –con riferimento al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito dalla legge n. 189/2002, costituito dalla rete territoriale degli enti locali che accedono, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per realizzare progetti di accoglienza integrata destinati a richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria. Alcuni dei progetti destinati all'accoglienza sono infatti riservati alle c.d. "categorie vulnerabili" quali disabili anche temporanei, persone che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata, vittime di tortura e/o di violenza,

Azione	Indicatore	Target	Modalità di quantificazione ² (dell'azione operativa)
abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	appartenenti a categorie vulnerabili sul totale delle persone accolte		Regionale


CRONOPROGRAMMA

Interventi (Mia) (collegata) (Finanziamento POR FESR)																								
2013						2014						2015						2016						Tot.
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	Tot.
			1,5	6							6,35													13,85

minori non accompagnati, anziani, donne sole in stato di gravidanza, nuclei monoparentali, persone con disagio mentale e altri tipi di disagio.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 COPIA
 CONFORME
 FOGLIO n.

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL0010C008****SCHEDA' SALVAGUARDIA n.2 - PISU Aree Urbane****Risultati attesi:**

- Interventi integrati di sviluppo urbano (PISU) finalizzati prioritariamente a sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento (es. interventi di riqualificazione delle aree turistiche e di valorizzazione del tempo libero; infrastrutture per la competitività dei territori e dei Poli di innovazione e Parchi Urbani di impresa; infrastrutture per i Distretti Culturali Urbani, ecc.). Si vedano Indicatori di realizzazione.
- Interventi integrati di sviluppo urbano (PISU) finalizzati prioritariamente ad elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana (es. interventi su aree e immobili degradati, miglioramento dei sistemi di mobilità e di dotazione di verde pubblico; interventi per diffondere creazione di impresa nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi per la mobilità urbana sostenibile; interventi per la riqualificazione delle aree urbane e dei servizi collettivi a supporto del Porto di Gioia Tauro, ecc.). Si vedano Indicatori di realizzazione

Indicatori di risultato

- Incremento della presenza di Imprese nei quartieri marginali e degradati delle Città/Aree urbane o insediate nei Parchi Urbani di Imprese.
- Incremento di disponibilità di verde urbano e di densità di piste ciclabili nelle Città principali.

Azione:

- Progetti PISU: Obiettivo generale: Promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita e il collegamento con le reti materiali e

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

immateriali.

OBIETTIVI

La Programmazione Comunitaria 2007/13 attribuisce alle città un ruolo trainante nella costruzione della competitività e della coesione nel territorio dell'Unione Europea.

Anche la politica italiana di sviluppo, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN), rileva l'esigenza di valorizzare la funzione delle aree urbane attraverso interventi volti a sostenere le connessioni economico-produttive e l'offerta dei servizi a scala territoriale (QSN Priorità 8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani).

Per raggiungere questi obiettivi, lo strumento individuato è il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) quale programma di pianificazione urbana, condiviso da più soggetti locali.

In coerenza con il regolamento (CE) 1080/06 art. 8, i PISU promuovono:

- lo sviluppo di strategie partecipate, integrate e sostenibili per far fronte alla elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali;
- l'integrazione di operazioni intersettoriali in grado di rafforzare la competitività ed il livello di coesione delle aree;
- lo sviluppo urbano sostenibile e, più in particolare, il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione dei servizi alla persona;
- l'innovazione e l'attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati, il miglioramento della qualità della vita ed il collegamento con le reti materiali ed immateriali (trasporti, accessibilità e mobilità, accesso ai servizi).

La Regione Calabria, attraverso il Programma Operativo FESR 2007 – 2013, realizza una parte rilevante delle proprie politiche adottando un approccio territoriale ed integrato allo sviluppo. In particolare, l'Asse VIII – Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali prevede la realizzazione di un percorso innovativo di programmazione territoriale e progettazione integrata finalizzato a:

- sviluppare comunità sostenibili ed evitare che le disparità nello sviluppo regionale riducano il potenziale di crescita complessivo;

- prendere in considerazione problemi e opportunità specifici delle aree urbane, delle aree rurali e, ove necessario, delle aree costiere per tener conto dei problemi ambientali e demografici;
- realizzare meccanismi di programmazione, progettazione e attuazione che aiutino a garantire un trattamento equo per tutti i territori a seconda delle capacità rispettive intese come fattore di competitività;
- sostenere lo sviluppo di Partenariati di alta qualità, che coinvolgano soggetti di ogni livello, nazionale, regionale, urbano, rurale e locale.

La strategia dell'Asse Prioritario è finalizzata a sostenere la coesione territoriale, la competitività, l'attrattività e la qualità della vita nelle aree urbane e nei sistemi territoriali locali, attraverso l'introduzione di innovazioni strutturali, nei processi organizzativi, nei metodi e nei contenuti delle politiche urbane e territoriali regionali.

L'obiettivo prioritario consiste nel realizzare la migliore articolazione del ruolo e delle funzioni delle Città e delle Aree Urbane nei contesti territoriali di riferimento al fine di aumentare la competitività del sistema urbano regionale attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuna Città e Area Urbana, il potenziamento della loro funzione di poli di crescita e centri di servizi per i sistemi territoriali e i sistemi produttivi della regione.

In tale contesto, i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) costituiscono un insieme coordinato di interventi, pubblici e privati, per la realizzazione di obiettivi di sviluppo socio-economico, mediante il miglioramento della qualità urbana ed ambientale e una razionale utilizzazione dello spazio urbano.

Nell'ambito dell'Asse VIII "Città e Sistemi Urbani" del POR è previsto il conseguimento dell'Obiettivo Specifico 8.1., afferente lo sviluppo delle aree urbane, nell'ambito del quale è stata programmata la realizzazione dei PISU.

Nelle Città e nelle Aree Urbane previste dal POR è stato, quindi, possibile attuare i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.), coerenti con la strategia regionale per le Città e le Aree Urbane e previsti dai Piani Strategici Urbani, elaborati dalle Città a monte della programmazione, come strumenti di pianificazione a medio-lungo termine dello sviluppo del territorio locale.

I Progetti Integrati di Sviluppo Urbano, a partire dalle criticità presenti sul territorio, hanno adottato un approccio multisettoriale tale da garantire la presa in conto delle diverse tematiche che incidono sulla potenzialità di sviluppo e valorizzazione del territorio preso a riferimento.

I Progetti Integrati di Sviluppo Urbano, nel quadro di quanto precedentemente affermato, ed in coerenza con la strategia dell'Asse VIII del POR FESR e del Q.S.N. 2007/2013 sono stati finalizzati prioritariamente a:

- a) Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento (*Obiettivo operativo 8.1.1.*). Alcuni esempi di azioni attuabili:
- Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei servizi per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale di eccellenza delle Città e delle Aree Urbane.
 - Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei servizi per la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la competitività delle imprese nelle Città e nelle Aree Urbane.
 - Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei servizi per le filiere della creatività, dell'intrattenimento, della produzione artistica e culturale nelle Città e nelle Aree Urbane.
- b) Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana. (*Obiettivo operativo 8.1.2.*) Alcuni esempi di azioni attuabili:
- Azioni per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione sociale ed economica dei Centri Storici delle Città e delle Aree Urbane.
 - Azioni per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione sociale ed economica dei Quartieri marginali e degradati delle Città e delle Aree Urbane.
 - Azioni per la riqualificazione e la valorizzazione dei "water front" delle Città e delle Aree Urbane.
 - Azioni per la riorganizzazione e la valorizzazione degli spazi urbani sottoutilizzati o non utilizzati attraverso la realizzazione di Parchi Urbani, Centri Commerciali Naturali, Laboratori Artigianali e della Creatività, Aree Espositive e per Attività di Intrattenimento.
 - Azioni pilota innovative per favorire la conciliabilità tra i tempi di vita e di lavoro e il perseguimento dei diritti di cittadinanza attraverso adeguati servizi sociali e ricreativi nelle Città e nelle Aree Urbane (urban welfare).
 - Azioni pilota per favorire l'utilizzo dello strumento della partecipazione dei cittadini nell'ambito della redazione/implementazione di Progetti di Sviluppo Urbano, attraverso l'allestimento di un servizio che svolga il coordinamento delle attività relative alla comunicazione e alla promozione (Urban Center).
 - Azioni per potenziare i sistemi di mobilità locale delle Città e delle Aree Urbane previsti dai Piani Urbani di Mobilità e dai Piani Strategici Integrati Urbani.

I P.I.S.U. sono stati quindi finalizzati:

- a sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività;
- a migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento;
- elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

I PISU sono la risultante di un lungo processo di programmazione e di negoziazione tra Regione Calabria e Città/Aree Urbane individuate come Beneficiarie dell'intervento, avviato fin dal 2009 con i Piani Strategici Comunali e di Area Vasta, finanziati dalla Regione Calabria a tutte le aree urbane interessate e valutati congiuntamente dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) e dal Nucleo di Valutazione della Commissione Urbanistica Regionale ex-L.R. 19/2002, che hanno individuato le priorità strategiche delle azioni da perseguire attraverso i P.I.S.U., in un contesto integrato di raccordo tra pianificazione territoriale e programmazione socio-economica del territorio, supportata tra l'altro dalle scelte prioritarie del Q.T.R.P. (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico) in corso di definizione.

La programmazione dei P.I.S.U. da parte dei Comuni è poi stata recepita in via preliminare dal Tavolo di Partenariato del PISR "Sistema delle Aree Urbane Regionali", previsto dal POR FESR come strumento strategico di pianificazione integrata ed istituito nel 2009 (DGR n. 181 del 20.04.2009), che ha definito ed approvato le modalità generali della programmazione e dei criteri di riparto dei fondi tra le diverse Aree Urbane.

A seguito di tali orientamenti, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 11 del 13.01.2010, ha approvato i criteri di riparto delle risorse assegnate all'Asse VIII – Settore "Città e Aree Urbane" del POR, destinando circa l'85% delle risorse disponibili, per il finanziamento dei PISU delle Città e Aree Urbane di seguito indicate:

- Città di Reggio Calabria;
- Area Urbana Cosenza-Rende, costituita dalla Città di Cosenza e dalla Città di Rende;
- Città di Catanzaro;
- Città di Lamezia Terme;
- Città di Crotona;

- Città di Vibo Valentia;
- Area Urbana Corigliano-Rossano, costituita dalla Città di Corigliano Calabro e dalla Città di Rossano Calabro.
- Città Porto di Gioia Tauro, costituita dai Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e S.Ferdinando.

La DGR 11/2010 ha effettuato la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate alle 8 Aree Urbane e Comuni per i PISU territoriali e quelle assegnate alla riserva del 15% di Progetti sperimentali di diretta titolarità regionale.

Con successivo Decreto Dirigenziale n. 1050 del 10.02.2010 del Dipartimento Urbanistica, sono state quindi approvate le "Linee guida per la redazione dei PISU", e con Decreto Dirigenziale n. 1051 del 10/2/2010 è stato approvato lo schema di Convenzione da stipulare con i Comuni per la loro realizzazione. Successivamente, il 22/12/2010, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ha chiesto alle Amministrazioni titolari dei PISU di presentare, sulla base delle Linee Guida, le Schede Progettuali dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU), ed è stata attivata la fase negoziale tra la Regione Calabria e le singole Amministrazioni Comunali, che ha portato, il 16/3/2010, alla presentazione da parte dei Comuni delle proposte di PISU, ed alla trasmissione delle stesse alla valutazione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica sugli Investimenti Pubblici, dopo la valutazione preliminare di ammissibilità effettuata dal Dipartimento Urbanistica.

In data 22/3/2010, sono state stipulate le Convenzioni-quadro preliminari tra l'Amministrazione Regionale e i Comuni beneficiari per l'attuazione dei PISU, sulla base della suddivisione delle risorse operate con la D.G.R. n.11/2010, sottoponendo l'esecutività dei singoli Progetti all'approvazione definitiva del NRVVIP.

Il procedimento di valutazione è risultato complesso ed articolato (dopo il parere di coerenza programmatica è stato avviato un confronto con le Amministrazioni Comunali afferente il rilascio del parere di fattibilità tecnico-economica). A seguito dell'approvazione da parte del NRVVIP, si è proceduto alla stipula dell' "Addendum" alla Convenzione, con la specificazione definitiva dei Progetti approvati e da avviare.

- La strategia sottesa al programma *PISU della Città di Reggio Calabria* approvato sul POR Calabria FESR 2007/2013 punta fundamentalmente alla riqualificazione del tessuto urbanistico della città e del suo water-front.
- Il *PISU della città di Crotona* approvato sul POR Calabria FESR 2007/2013 persegue la strategia di valorizzare il patrimonio culturale del centro storico con il water-front, insieme con la creazione di un polo di innovazione per le energie rinnovabili ed i beni culturali.
- Tra gli interventi approvati sul *PISU della città di Vibo Valentia* nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013 si evidenziano quelli di riqualificazione sul patrimonio culturale della città, e quelli di riqualificazione del quartiere detto "il Pennello", strategico per la rigenerazione sociale ed economica della città.

- L'area urbana Corigliano/Rossano con il programma *PISU dell'area urbana Corigliano/Rossano* approvato sul POR Calabria FESR 2007/2013 persegue il duplice obiettivo di contribuire al recupero del patrimonio storico-architettonico del centro storico e di riqualificare urbanisticamente i quartieri marginali dell'area urbana al fine di ricucire i due tessuti urbani ed incentivare la competitività del territorio attraverso i servizi alle imprese.
- Il *PISU della città porto di Gioia Tauro* approvato sul POR Calabria FESR 2007/2013 punta alla realizzazione di un efficiente rete di servizi attorno al porto di Gioia Tauro, incrementando la qualità e la competitività del territorio circostante in termini di qualità della vita e dotazione di servizi per la popolazione residente, per i lavoratori del porto e delle aziende dell'indotto.
- Il *PISU della città di Lamezia Terme* approvato sul POR Calabria FESR 2007/2013 prevede un investimento sostanzioso nel centro storico e nelle aree marginali e dal punto di vista della riqualificazione del tessuto urbanistico della città con una particolare attenzione al recupero ambientale dello stesso, e dal punto di vista della rigenerazione sociale ed economica.
- Il *PISU della città di Catanzaro* approvato sul POR Calabria FESR 2007/2013 intende puntare molto sullo sviluppo turistico dell'area marina. Importanti e rilevanti sono infatti gli interventi finalizzati al rilancio di questa area in particolare del porto e di tutto ciò che è necessario per il rilancio dello stesso e dal punto di vista turistico e del punto di vista di porto peschereccio. Inoltre obiettivo fondamentale dello stesso è il miglioramento della accessibilità e mobilità all'interno e per il centro storico della città.
- Il *PISU dell'area urbana di Cosenza/Rende* approvato sul POR Calabria FESR 2007/2013 punta a migliorare i servizi offerti per il miglioramento della qualità della vita con la realizzazione e l'offerta di spazi culturali e di spazi per il tempo libero en plein air. Significativi infatti sono gli interventi sulla piazza Bilotti di Cosenza con la creazione di spazi espositivi di prosecuzione del museo all'aperto insistente sul Corso Mazzini, e gli interventi su Rende Località Santa Chiara dove è previsto un grande complesso Sportivo- acquatico.

Nel corso del VI Comitato di sorveglianza del Por Calabria FESR 2007/2013 è stata presentata un'informativa sulla rimodulazione finanziaria dei Pisu al punto 4 dell'ordine del giorno. In essa si legge che : in considerazione dei ritardi accumulati, in sede di definizione della terza fase del Piano di azione, si è convenuto di procedere ad una riduzione complessiva dei PISU, sulla base di una puntuale analisi del rischio, tenuto conto dello stato attuativo al 31/10/2012, con lo scopo di mantenere nel programma gli interventi più significativi per il tessuto urbano e quelli con un livello attuativo migliore. Si è altresì informato il suddetto Comitato di inserire nell'ambito del PEP gli interventi la cui realizzazione può essere garantita in un arco temporale ragionevole e costituire il naturale completamento del POR. La rimodulazione è stata approvata a seguito della chiusura della procedura scritta da parte dell'autorità di gestione. A seguito di un confronto con l' Anci regionale calabrese il Dipartimento Urbanistica ha approvato con procedura scritta del tavolo di partenariato

del PISR “Sistema della aree urbane calabresi” i criteri per l’attuazione della rimodulazione finanziaria e per l’individuazione degli intervento da inserire nel PEP.

Con nota prot. 82468 dell’8 Marzo 2013 il Dipartimento Urbanistica ha notificato, ai comuni e aree urbane beneficiari dei Pisu e all’Anci regionale, gli esiti della rimodulazione finanziaria a seguito della chiusura della procedura scritta, prot. 53996/2013 e del Comitato di sorveglianza del 21 Febbraio 2013.

Con nota prot. 103703 del 25 Marzo 2013, il Dipartimento Urbanistica, facendo seguito alle comunicazioni in PEC del 19 Marzo, ha convocato gli incontri bilaterali con le città e aree urbane beneficiari dei programmi Pisu nel corso dei quali è stata definita la proposta di ripartizione dei progetti Pisu tra il Por Calabria e il PEP....”

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
PISU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli interventi da inserire nel Programma Operativo Convergenza (POC) sono stati individuati dalle Città/Aree Urbane e discussi negli incontri bilaterali fissati con la summenzionata nota prot. 103703 del 25/03/2013 e conclusi il 16/4/2013, in coerenza con la programmazione generale dei PISU 2007/2013, attuativa dei Piani Strategici Urbani e di Area Vasta. I suddetti interventi sono quindi individuati dalle Aree Urbane in coerenza con l’obiettivo specifico 8.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 e relative linee di intervento e con i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano approvati, nell’ambito dei Piani generali sopra richiamati per ogni Area Urbana Beneficiaria.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per tale finalità sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 67,188 milioni di euro, derivante dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013.

Interventi	Input (MILN di Euro)	Target (Ris. intervento) Realizzati
Progetti PISU Aree Urbane	24	Indicatori di realizzazione Ob. Operativo 8.1.1
Progetti PISU Aree Urbane	43,188	Indicatori di realizzazione Ob. Operativo 8.1.2

Obiettivo Operativo	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valore Atteso
Obiettivo Operativo 8.1.1. – Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento	N. Interventi di riqualificazione ambientale nelle aree interessate dai flussi di visitatori e turisti.	Numero	3
	N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la realizzazione di servizi turistici, sistemi di ospitalità, centri di promozione delle produzioni tipiche, infrastrutture per il benessere e il tempo libero riqualificate/ valorizzate.	Numero	3
	N° infrastrutture per la mobilità sostenibile dei visitatori e dei turisti riqualificate.	Numero	1
	N° Aree e infrastrutture esistenti e sottoutilizzate da utilizzare per la realizzazione dei Poli di Innovazione riqualificate/ valorizzate.	Numero	1
	N° Aree e infrastrutture esistenti e sottoutilizzate da utilizzare per la realizzazione dei Parchi Urbani di imprese riqualificate/valorizzate.	Numero	1
	N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la realizzazione dei Laboratori dei Distretti Culturali Urbani.	Numero	2
	N° Interventi di riqualificazione ambientale e di arredo urbano nelle aree interessate alla realizzazione dei Laboratori dei Distretti Culturali Urbani.	Numero	2
	N° Laboratori dei Distretti Culturali Urbani attrezzati.	Numero	3
	N° Progetti pilota dei Distretti Culturali Urbani finanziati.	Numero	1
	N° Eventi per la promozione e la valorizzazione dei Distretti Culturali Urbani realizzati.	Numero	9
Obiettivo Operativo 8.1.2. – Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana	N° Aree e immobili degradati e/o sottoutilizzati di proprietà pubblica recuperati/riqualificati.	Numero	10
	N° Reti di servizi migliorate/potenziare.	Numero	1
	N° Interventi per il miglioramento dei sistemi di mobilità e di sicurezza.	Numero	4
	N° Interventi di miglioramento della dotazione di verde urbano.	Numero	3
	N° Interventi per il miglioramento del decoro urbano.	Numero	13
	N° Aree attrezzate e infrastrutture per la localizzazione di attività imprenditoriali create.	Numero	2
	N° Centri Servizi Zonali per la gestione delle aree attrezzate e delle infrastrutture per la localizzazione delle attività imprenditoriali.	Numero	2
	N° Iniziative imprenditoriali finanziate , (di cui: - femminili).	Numero	5 (3)
	N° Posti in asili nido creati .	Numero	22
	N° Laboratori per la creatività creati.	Numero	1
N° Strutture per anziani create.	Numero	1	
N° Interventi per il miglioramento dell'accessibilità degli spazi e dei servizi pubblici ai Soggetti diversamente abili.	Numero	1	

Obiettivo Operativo	Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valore Atteso
	N° Micro-iniziativa imprenditoriali nel campo dei servizi alle persone finanziate, (di cui: - femminili.)	Numero	1 (1)
	N° Parcheggi fuori strada, in prossimità di fermate di mezzi pubblici e nei nodi di interscambio modale creati.	Numero	1
	N° Sistemi di protezione dal traffico creati.	Numero	1
	km Piste ciclabili.	km	7
	N° Sistemi di mobilità pedonale creati.	Numero	2
	N° Spazi attrezzati per attività sportive, sociali, ricreative creati sul waterfront delle Città di Gioia Tauro e San Ferdinando.	Numero	4
	N° Interventi di riqualificazione e funzionalizzazione degli insediamenti urbani a margine dell'area portuale di Gioia Tauro.	Numero	2
	Centro di Accoglienza dei Marittimi.	Numero	1
	N° Interventi sul sistema delle infrastrutture e della mobilità nei comuni limitrofi all'area portuale di Gioia Tauro realizzati.	Numero	1

INDICATORI DI RISULTATO


Azione	Indicatore	Target Valore atteso 2015	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Progetti PISU	Numero delle imprese insediate nei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane (numero)	70	Banche dati e Rilevazioni ISTAT - UnionCamere
Progetti PISU	Numero iniziative imprenditoriali insediate nei Parchi Urbani di Imprese (numero)	16	Banche dati e Rilevazioni ISTAT - UnionCamere
Progetti PISU	Disponibilità di verde urbano per i comuni capoluogo di provincia	30	Banche dati e Rilevazioni ISTAT - Associazioni Ambientaliste - Rilevazione diretta

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.


Azione	Indicatori	Target Valore atteso 2015	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
	(Mq per abitante)		
Progetti PISU	Densità di piste ciclabili nei comuni capoluoghi di provincia (Km di piste ciclabili per 100 kmq di superficie comunale)	7	Banche dati e rilevazioni comunali o ISTAT – Rivelazione diretta

CRONOPROGRAMMA

Impegni CRONOPROGRAMMA																							
2013						2014						2015						Totale					
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
					66						66						66						66
																						22,188	67,188



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA¹ SALVAGUARDIA n.1.13 – Operatori di polizia municipale e la loro Formazione

Risultati attesi:

- favorire la formazione professionale degli operatori della polizia municipale che hanno responsabilità di servizio e coordinamento;
- migliorare le competenze e le capacità operative già possedute dai partecipanti

Indicatori di risultato:

- tasso di copertura dei destinatari degli interventi di formazione continua rivolta agli operatori della polizia municipale dei comuni calabresi rispetto alla popolazione potenzialmente interessata.

Azione:

- Intervento realizzato con avviso pubblico per la riqualificazione degli operatori della polizia municipale.

OBIETTIVI

Il presente progetto formativo, proposto dal Comune di Vibo Valentia è stato ideato tenendo conto delle esigenze e dei fabbisogni espressi dagli Enti Locali(Comuni) della Calabria e prevede la riqualificazione degli operatori di Polizia Municipale al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi offerti.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
------------	--

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

Operatori di
polizia
municipale e
la loro
Formazione

- Avviso pubblico per riqualificazione degli operatori della polizia municipale

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (<u>fine intervento</u>)	
		Realizzazioni	
Avviso pubblico per riqualificazione operatori polizia municipale	0,30		150

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
Avviso pubblico per riqualificazione operatori polizia municipale	Numero destinatari/totale popolazione interessata	Dati da avviso pubblico


CRONOPROGRAMMA

Interventi (MLN)																								Tot.
2013						2014						2015						2016						
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
				0,15				0,15																

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili c/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.




UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA SALVAGUARDIA n. 1.12 – Progetto scuola di alta formazione per il notariato
Risultati attesi:

- Rafforzare la formazione e l'occupazione dei giovani laureati in materie giuridiche attraverso percorsi di alta formazione finalizzati alla preparazione al concorso per esame per la nomina a notaio

Indicatori di risultato:

- partecipanti al corso che superano il concorso per esame per la nomina a notaio

Azione:

- Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi rivolti a giovani laureati in materie giuridiche attraverso percorsi di alta formazione finalizzati alla preparazione al concorso per esame per la nomina a notaio.

OBIETTIVI

La laurea in giurisprudenza richiede più di altre lauree tirocini e praticantati obbligatori per l'accesso alle professioni e rimanda in tal modo il raggiungimento di una stabile occupazione e di una retribuzioni adeguate, a un periodo più lungo di tempo. In virtù di queste considerazioni, si spiega come a un anno dal conseguimento del titolo di laurea solo poco più un quarto dei laureati risulta occupato, il 26,5%, contro una media nazionale del 53%.

Il 38% dei giuristi continua la formazione (contro il 21% della media nazionale); chi cerca lavoro è il 35% (contro il 26%). Allo stato attuale con la crisi economica e l'aumento della disoccupazione

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

nel nostro paese le difficoltà sono molte e spesso come molti altri percorsi di laurea la strada per affermarsi professionalmente è molto complessa e ardua.

Nonostante questo, la laurea di giurisprudenza può essere sfruttata in diversi ambiti e avere diversi sbocchi professionali, il laureato in giurisprudenza, infatti, può optare principalmente per lo svolgimento delle seguenti professioni : avvocato e notaio che richiedono l'abilitazione attraverso il superamento di uno specifico esame di stato/concorso.

Al fine di rafforzare le competenze e l'occupazione dei giovani laureati in materie giuridiche viene proposta l'avvio di un'azione di alta formazione finalizzata a guidare i candidati nello studio approfondito delle materie che costituiscono oggetto delle prove concorsuali di notariato, coniugando il perfezionamento della preparazione teorica con l'esperienza della pratica notarile.

Il corso di alta formazione post universitaria, destinato a coloro i quali sono in possesso di una laurea in giurisprudenza e che aspirano a partecipare al concorso notarile verrà strutturato su due moduli:

- impresa e società di persone
- società di capitali

Si svolgerà da ottobre a giugno e dovrà prevedere 600 ore di attività didattica, tra attività di aula ed accesso ad una piattaforma elearnig per la formazione a distanza.

Il corso dovrà, inoltre, essere arricchito dalla soluzione di casi pratici e dalla correzione individuale di elaborati composti da parte pratica e parte teorica ed alla fine di ogni modulo verrà previsto lo svolgimento di una prova di simulazione concorsuale in aula con relativa correzione, al superamento della quale verrà assegnato allo studente un attestato di partecipazione.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Progetto scuola di alta formazione per il notariato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percorsi di alta formazione post laurea

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Avviso pubblico per percorsi formativi rivolti a giovani laureati in materie giuridiche attraverso percorsi di alta formazione finalizzati alla preparazione al concorso per esame per la nomina a notaio	0,11	Numero soggetti formati	150

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
Avviso pubblico per percorsi formativi rivolti a giovani laureati in materie giuridiche attraverso percorsi di alta formazione finalizzati alla preparazione al concorso per esame per la nomina a notaio	n. partecipanti al corso che superano il concorso per esame per la nomina a notaio	Registro iscritti al percorso formativo/ elenco candidati, iscritti al corso, che hanno superato il concorso


CRONOPROGRAMMA

		Interventi (MLN)													
		2013			2014			2015			2016				
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
			0,05				0,06								0,11

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA SALVAGUARDIA n. 1.11 - Progetto di assistenza tecnica "gestione dell'ufficio di rappresentanza della Regione Calabria a Bruxelles nell'ambito del POR Calabria FSE 2007-2013"

Risultati attesi:

- Rafforzamento della capacità amministrativa
 - nelle relazioni con le Istituzioni e gli Organi dell'Unione Europea;
 - nel monitoraggio sulla normativa e sulle politiche di interesse regionale che afferiscono alle competenze dell'Unione Europea;
- miglioramento nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento e di partenariato e la partecipazione ai principali eventi di networking e mutual learning realizzati nel contesto europeo.

Indicatori di risultato:

- numero di partner afferenti il territorio calabrese / numero partner italiani in progetti comunitari CTE

Azione:

- affidamento progetto di assistenza tecnica.

OBIETTIVI

Il progetto riguarda la programmazione e gestione delle attività dell'Ufficio di rappresentanza della Regione Calabria a Bruxelles per la durata di un biennio per attività connesse all'attuazione ed alla

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

comunicazione del POR Calabria FSE 2007-2013 e al nuovo ciclo di programmazione comunitario 2014-2020.


Nello specifico, il progetto che la Regione intende affidare, prioritariamente con procedura di appalto per servizi riguarda le attività che l'Ufficio di Bruxelles deve assicurare, con particolare riferimento al FSE, per il:

- supporto nelle relazioni con le Istituzioni e gli Organi dell'Unione Europea;
- monitoraggio e informazione sulla normativa e sulle politiche di interesse regionale che afferiscono alle competenze dell'Unione Europea;
- supporto nella predisposizione e nella presentazione di progetti e nella partecipazione a programmi e iniziative comunitarie;
- ricerca di nuove opportunità di finanziamento e di partenariato e la partecipazione ai principali eventi di networking e mutual learning realizzati nel contesto europeo;
- organizzazione di iniziative laboratoriali con partecipazione e target di stakeholder multipli, di cui almeno la metà in Europa, su tematiche settoriali d'interesse per la Regione Calabria.


ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Progetto di assistenza tecnica "gestione dell'ufficio di rappresentanza della Regione Calabria a Bruxelles nell'ambito del POR Calabria FSE 2007-2013"	Affidamento di progetto di assistenza tecnica

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



oggetto della deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEMA SALVAGUARDIA n.1.10 – Progetto di assistenza tecnica “ofBtine agli aiuti di stato nel FSE”

Risultati attesi:

- attuazione di interventi programmati ed attuati coerenti con gli obiettivi del POR Calabria FSE 2007-2013, con modalità compatibili con il vigente regime degli aiuti di Stato;
- revisione delle procedure interne legate alle azioni connesse alla concessione degli aiuti di Stato;
- accrescimento della capacità strategica e della politica di valutazione e concessione degli aiuti di Stato;
- superamento delle criticità legate alla riqualificazione degli strumenti di finanziamento attivabili e della preparazione delle risorse umane degli Uffici preposti.

Indicatori di risultato:

- numero avvisi pubblici prodotti che prevedono aiuti di stato / totale avvisi pubblici prodotti nell'anno di riferimento

Azione:

- affidamento progetto di assistenza tecnica.

OBIETTIVI

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento “Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

Premesso che il POR Calabria FSE 2007-2013 prevede l'attuazione di tutti gli interventi da esso programmati ed attuati, con modalità compatibili con il vigente regime degli aiuti di Stato, qui si sottolinea che la progettazione e l'avvio di interventi legati alla materia degli aiuti, sia per la complessità delle necessarie procedure, sia per le evoluzioni della normativa di riferimento, ha evidenziato per le prime annualità attuative del POR Calabria, delle criticità risolvibili con uno specifico intervento di riqualificazione degli strumenti di finanziamento attivabili e delle risorse umane degli Uffici preposti alla loro attuazione, anche al fine di concorrere al superamento della grave crisi economica in atto nel sistema Italia e nel contesto della Regione Calabria.

In effetti l'aspettativa manifestata dalla Regione Calabria in qualità di committente e la finalità ultima delle azioni realizzate attraverso il presente intervento di assistenza è che il rafforzamento della strategia connessa all'avvio di azioni in materia di aiuti di Stato, si potrà concretamente tradurre in un vero e proprio volano di crescita per il territorio coinvolto. Inoltre attraverso il processo messo in campo dalla Regione Calabria potrebbe con successo mettere a disposizione di altri contesti amministrativi anche interregionali, la propria esperienza e competenza specificamente sviluppata in materia, attivando sia scambi di buone pratiche, sia costituendo un Centro di competenza di rilevanza nazionale in materia.

In sintesi quindi il presente progetto si pone come obiettivo prioritario quello di migliorare il processo di programmazione, attuazione e gestione delle iniziative regionali in materia di aiuti di Stato, in coerenza con la normativa europea, nazionale e regionale vigente. Questo miglioramento deve necessariamente passare attraverso la messa in campo di tutte quelle tecniche in grado di contribuire al rafforzamento del legittimo ricorso regionale allo strumento dell'aiuto di Stato nel campo di applicazione del FSE in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria FSE 2007-2013.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Progetto di assistenza tecnica "officine sugli aiuti di stato nel FSE"	Affidamento di progetto di assistenza tecnica con le seguenti linee di azione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ANALISI. (Ricognizione normativo-procedurale.; Ricognizione organizzativa. Ricognizione operativa: casi di lavoro.) ▪ REINGEGNERIZZAZIONE. (Attività di supporto strategico; Sperimentazione e verifica. Fase di stabilizzazione del processo). ▪ IMPLEMENTAZIONE. (Analisi dei fabbisogni e progettazione formativa. Formazione ed affiancamento. Attività di supporto operativo. Attività di verifica. Attività di comunicazione. Centro di Eccellenza Calabria sugli Aiuti di Stato.).

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
▪ Affidamento progetto di assistenza tecnica	I	Giornate uomo di assistenza tecnica	3.500


INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Affidamento progetto di assistenza tecnica	numero avvisi pubblici prodotti che prevedono aiuti di stato / totale avvisi pubblici prodotti nell'anno di riferimento	Banca dati Regione

CRONOPROGRAMMA

Interventi (MLN)																														
2013						2014						2015						2016						Totale						
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI							
				0,30					0,30							0,40														1

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione di questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA SALVAGUARDIA n.14 – Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità

Risultati attesi:

- Migliorare le capacità sociali e comunicative, favorendo l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità intellettive.

Indicatori di risultato:

- Numero soggetti interessati / Numero Soggetti selezionati
- Numero di imprese/ numero di soggetti assunti

Azione:

- Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi tirocini formativi e di orientamento ed inserimento lavorativo (aiuti all'assunzione) per soggetti con gravi disabilità, ed contributo per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.”

OGGETTIVI

Il progetto si inserisce in un percorso di valorizzazione e sviluppo di norme e prassi già esistenti sul territorio nazionale a favore del reinserimento lavorativo dei disabili mentali per il consolidamento, il miglioramento, la diffusione nonché la sperimentazione di servizi innovativi per l'integrazione sociale degli stessi. Infatti, chi sperimenta una condizione di disabilità, non vivrebbe appieno il proprio diritto di cittadinanza se non gli venissero assicurate pari condizioni e

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento “Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

uguali possibilità nel contesto sociale. L'ordinamento statale deve assicurare alle persone disabili la cura e la riabilitazione delle condizioni di salute, deve garantire a tutti i cittadini un'azione preventiva a che tali situazioni insorgano, ma deve, altresì, impiegare energie per garantire a chi è portatore di handicap una vita pienamente integrata a livello sociale ed economico.

Sostenere attività dirette all'avviamento lavorativo di disabili psico-fisici che presentano particolari difficoltà di inserimento, attraverso percorsi che garantiscano l'accesso al mercato del lavoro, ai sensi della legge 68/99, ed è articolato in due fasi:

- Prima fase : tirocini formativi e di orientamento, per un periodo di 6 mesi;
- Seconda Fase: aiuti all'assunzione, destinati all'impresa che assume al termine della fase 1), con contratto a tempo indeterminato, i tirocinanti di cui alla fase 1.E' previsto un contributo per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;

costruire una rete tra i diversi attori istituzionali coinvolti, Regione Calabria, CSM, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato sociale, che da un lato mira all'ottimizzazione e al trasferimento di buone prassi che consentano la valorizzazione di risorse umane e materiali e territoriali e che, dall'altro, definiscano strategie innovative di riabilitazione psico-sociale e lavorative.

Promozione di ricerca e valutazione dei bisogni territoriali relativi ai disabili mentali, con l'identificazione delle caratteristiche lavorative e delle richieste del Mercato del Lavoro.


ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tirocini formativi e di orientamento, per un periodo di 6 mesi; ▪ aiuti all'assunzione, destinati all'impresa che assume al termine della fase 1), con contratto a tempo indeterminato, i tirocinanti di cui alla fase 1; ▪ trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE




UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA¹ SALVAGUARDIA n.1.8 - Scuola Mediterranea del DESIGN

Risultati attesi:

- Accrescere le competenze e le professionalità dei giovani operatori del settore del Design nell'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Favorire l'interscambio culturale e progettuale con l'imprenditoria locale, nazionale ed internazionale-
- Accrescere il Know how tra formazione, ricerca ed industria da destinare alle aziende ricadenti nel territorio della regione Calabria

Indicatori di risultato:

- Tasso di copertura dei giovani raggiunti dagli interventi di alta formazione realizzati rispetto al totale della popolazione potenzialmente interessata (media annua)

Azione:

- Corsi a livello accademico e Master di I e II livello

OBIETTIVI

Specializzare in Graphic design- Multimedia design- Interior e Industrial design- Fashion e Textil design-realizzare e promuovere progetti di ricerca, attraverso lo sviluppo di accordi e intese di collaborazione tra autorità pubbliche, attori economici, operatori dei settori del design e dell'innovazione tecnologica.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

La Regione Calabria, cogliendo la rilevanza del significato economico del disegno industriale per lo sviluppo delle attività produttive calabresi, ha riconosciuto la Scuola Mediterranea di Design, società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, con sede in Reggio Calabria, quale strumento idoneo alla diffusione della cultura del progetto ed alla crescita di una ricerca applicata finalizzata all'innovazione tecnologica.

La Scuola Mediterranea di Design promuove lo sviluppo in genere, imprenditoriale in specie, del design, mediante la realizzazione di iniziative in tale campo nonché la sperimentazione e l'applicazione in campo industriale delle innovazioni tecnologiche nel settore del design industriale.

La Scuola Mediterranea di Design attua tali finalità in via prioritaria mediante:

- l'istituzione di corsi di studio di alta formazione per studenti italiani e stranieri diplomati e laureati (corso di studio triennale di industrial design, master di 1° e 2° livello);
- un interscambio culturale e progettuale con l'imprenditoria locale, nazionale ed internazionale, con Università, Accademie e scuole di design, presenti nell'area del Mediterraneo;
- un costante ed aggiornato Know how tra formazione, ricerca ed industria così svolgendo una singolare e qualificata attività di assistenza per le aziende ricadenti nel territorio

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Scuola Mediterranea del DESIGN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corsi triennali- Master di I e II livello-Corsi annuali- Corsi specialistici- Summer/Winter School-Azioni di Cooperazione, Internazionalizzazione- Sviluppo di Progetti di scambio culturale

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Corsi triennali- Master di I e II livello-Corsi annuali- Corsi specialistici- Summer/Winter School-Azioni di Cooperazione, Internazionalizzazione- Sviluppo di Progetti di scambio culturale	0,5	n. partecipanti	60


INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
Corsi triennali- Master di I e II livello-Corsi annuali- Corsi specialistici- Summer/Winter School-Azioni di Cooperazione, Internazionalizzazione- Sviluppo di Progetti di scambio culturale	Tasso di copertura dei giovani raggiunti dagli interventi di alta formazione realizzati rispetto al totale della popolazione potenzialmente interessata (media annua)	Fonte dati: sistemi di monitoraggio, banche dati ISTAT


CRONOPROGRAMMA

		Interventi																								
		2011						2012						2013						2014						
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	Tot
						0,2						0,15						0,15								0,5


² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.




UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008****SCHEDA¹ SALVAGUARDIA n. 1.7 – CRIMEN****Risultati attesi:**

- Rafforzare le competenze dei giovani nelle scienze forensi criminalistiche ed investigative.

Indicatori di risultato:

- Numero di giovani iscritti a corsi in scienze forensi criminalistiche ed investigative / totale giovani interessati

Azione:

- Avviso pubblico per la realizzazione di un Corso di formazione esperto forense e/o criminologo

OBIETTIVI

La scienze forense Criminalistiche ed investigative, fondata sull'osservazione del reale, interdisciplinare ed integrata comporta l'applicazione di tecniche e metodologie scientifiche oltre che giudiziarie.

Il campo d'azione dell'esperto forense è infatti molto vasto in quanto deve utilizzare e fare propri metodi e conoscenze di molte scienze, integrarne il contenuto, raffrontandone gli approcci, le risultanze, le tecniche.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

L'obiettivo del corso di formazione specialistico per esperto forense e/o Criminologo è quello di fornire le diverse competenze utili a ricercare, conoscere e presentare la verità del caso chiamati ad analizzare attraverso percorsi teorico-scientifico, giuridico-forense, tecnico-investigativo, comunicativo-giornalistico.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

(tipologie di iniziative che si intendono finanziare)

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
CRIMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico per la realizzazione di un Corso di formazione esperto forense e/o criminologo

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corso di formazione esperto forense e/o criminologo 	0,15	numero selezionati	15

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Corso di formazione esperto forense e/o criminologo	Numero di giovani iscritti a corsi in scienze forensi criminalistiche ed investigative / totale giovani interessati	Banca dati ordini professionale


CRONOPROGRAMMA

Interventi																								
2013						2014						2015						2016						Totale
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
				0,105		0,045																		0,15

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA SALVAGUARDIA 4.1.6 - Sistema informativo di analisi del mercato del lavoro

Risultati attesi:

- Migliorare e potenziare gli strumenti e le metodologie di analisi del mercato del lavoro, con un focus particolare su quello giovanile;
- Indirizzare le politiche attive in modo più mirato ed efficace;
- Agevolare il coordinamento tra i diversi interventi realizzati e tra gli enti istituzionali coinvolti;
- Migliorare la comunicazione verso l'esterno

Indicatori di risultato:

- Aumento del numero di accessi al sistema

Azione:

- Procedura negoziata per la personalizzazione e conduzione del sistema informativo di analisi del mercato del lavoro.

OBIETTIVI

La Regione Calabria intende personalizzare una piattaforma software che verrà attuata tramite una serie di interventi di adeguamento alle caratteristiche del sistema già in uso. Il sistema regionale sarà in grado di comunicare e scambiare informazioni con i cinque sistemi informativi provinciali per il lavoro, che raccolgono i dati delle schede anagrafico-professionali e delle posizioni amministrative dei cittadini.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige (punto 2 del documento).*

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

(tipologie di iniziative che si intendono finanziare)

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Sistema informativo di analisi del mercato del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventi di miglioramento della piattaforma software finalizzata all'interoperabilità dei dati

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE


(ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori)

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Interventi di miglioramento della piattaforma software finalizzata all'interoperabilità dei dati	0,40	Numero interventi di manutenzioni evolutive	5


INDICATORI DI RISULTATO




UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA SALVAGUARDIA n. 1.5 - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Risultati attesi:

- Contrastare la dispersione scolastica
- evitare l'abbandono scolastico
- consentire il conseguimento ai giovani di una qualifica professionale

Indicatori di risultato:

- Numero soggetti iscritti ai corsi di formazione /Numero di soggetti qualificati

Azione:

- Intervento realizzato con Avviso pubblico per percorsi di Istruzione e Formazione professionale

OBIETTIVI

La Regione Calabria, in attuazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 22 luglio 2010, che prevede la possibilità di avviare percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Agenzie Formative accreditate, e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 28 febbraio 2011 che approva le linee guida per l'Attuazione dei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico 2011 /12, emana il presente Avviso pubblico – Direttiva al fine di realizzare e finanziare i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per l'assolvimento dell' obbligo di istruzione e del Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione professionale, attraverso il conseguimento di una qualifica corrispondente almeno al II livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), nonché la possibilità di prosecuzione in percorsi dell'istruzione secondaria di secondo grado in base a quanto stabilito dalla normativa vigente.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono rivolti ai giovani che, terminato il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di seguire un percorso formativo volto a consolidare e innalzare il livello delle conoscenze di base e delle competenze tecnico-professionali.

I progetti finanziati dovranno concorrere a sviluppare le capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze, in una visione integrale della persona umana, al fine dell'effettiva partecipazione della stessa all'organizzazione economica, sociale e politica del territorio regionale con particolare riferimento ai saperi e competenze previste per l'assolvimento dell'obbligo di Istruzione (D.M. P.I. 22 Agosto 2007 n. 139).

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico per percorsi di Istruzione e Formazione professionale

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Avviso pubblico per percorsi di Istruzione e Formazione professionale	5,89	Numero di qualifiche rilasciate	1.130

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Avviso pubblico per percorsi di Istruzione e Formazione professionale	Numero soggetti iscritti ai corsi di formazione /Numero di soggetti qualificati	Fonte: banche dati regionali

CRONOPROGRAMMA

Interventi (Mln)																								
2013						2014						2015						2016						Tot.
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
		0,60			1,40						3,89													5,89

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 COPIA
 CONFORME
 FOGLIO n.

 Allegato alla deliberazione
 n. 234 del 27 GIU 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA SALAVAGUARDIA n. 1.4 - Iniziative di alta formazione

Risultati attesi:

- Favorire i giovani laureati calabresi nel raggiungimento di un'eccellente preparazione al fine di accrescere le loro competenze e conoscenze e valorizzarne le capacità e le potenzialità professionali ed occupazionali,
- incentivare la frequenza di eccellenti percorsi di alta formazione erogati da università calabresi e da università di riconosciuto prestigio internazionale operanti fuori dal territorio regionale e nazionale;
- contribuire ad assicurare al sistema produttivo della Calabria la formazione di quadri e operatori tecnici di medio e alto livello professionale;
- valorizzare figure professionali di alto livello già presenti nel mercato del lavoro, sostenendone l'inserimento lavorativo su posizioni e funzioni più adeguate alle loro competenze e rendimenti;

Indicatori di risultato:

- tasso di copertura dei giovani raggiunti dagli interventi di alta formazione realizzati rispetto al totale della popolazione potenzialmente interessata (media annua)

Azione:

- Sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso la creazione di imprese sottoforma di ditte individuali o società di persone, concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato)
- promuovere, diffondere, orientare, insegnare la cultura d'impresa, quale contributo all'elevazione generale del sistema economico sociale e culturale della Regione Calabria;

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige* (punto 2 del documento).

- promuovere, esclusivamente nel territorio della Regione Calabria, le politiche occupazionali, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese.

OBIETTIVI

L'obiettivo è quello di sostenere la specializzazione di un elevato numero di giovani laureati calabresi, anche attraverso l'erogazione di voucher per percorsi di alta formazione post-laurea presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale.

A tal fine potranno essere previste azioni dirette a sostenere la domanda di alta formazione degli occupati e dei disoccupati/inoccupati residenti nella regione Calabria, attraverso l'erogazione di borse di studio e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a percorsi formativi post-laurea qualificati.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Iniziative di alta formazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvisi pubblici finalizzati ad iniziative di alta formazione attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ○ l'erogazione di voucher, borse di studio e prestiti d'onore per la partecipazione ad attività di alta formazione (dottorati di ricerca, master universitari di 2° livello in Italia, master universitari all'estero, master di alta professionalizzazione post laurea, diplomi accademici di specializzazione e di formazione in campo artistico e musicale) presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale; ○ l'erogazione di voucher, borse di studio e prestiti d'onore per la realizzazione di stage da attuare nell'ambito di programmi di cooperazione tra organismi (università, centri di ricerca, imprese) che operano in Calabria e organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale; ○ l'erogazione di borse di rientro e prestiti d'onore per l'inserimento lavorativo in Calabria per i Soggetti che hanno concluso con successo le attività di alta formazione di cui ai precedenti punti;

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (<u>fine intervento</u>)	
		Realizzazioni	
Avviso pubblico finalizzato ad iniziative di alta formazione	1,20	Numero di borse di studio/voucher erogati	200


INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Avviso pubblico finalizzato ad iniziative di alta formazione	tasso di copertura dei giovani raggiunti dagli interventi di alta formazione realizzati rispetto al totale della popolazione potenzialmente interessata (media annua)	Fonte dati: sistemi di monitoraggio, banche dati ISTAT

CRONOPROGRAMMA

Interventi (MLn)																								Tot
2013						2014						2015						2016						
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
				0,50						0,70														1,20

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 COPIA
 CONFORME
 FOGLIO 1

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008**

SCHEDA SALVAGUARDIA n. 1.3 - Progetto Formula ATA/SAE Italy

Risultati attesi:

- Rafforzare la formazione e l'occupazione giovanile nel settore dell'ingegneristica meccanica dell'automotive

Indicatori di risultato:

- Soggetti formati nel settore dell'ingegneristica meccanica dell'automotive/soggetti interessati

Azione:

- Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi di alta formazione rivolto agli studenti iscritti alla facoltà di ingegneria meccanica.

OBIETTIVI

Il progetto prevede la formazione di studenti iscritti alla facoltà di ingegneria meccanica per la progettazione e la realizzazione di una vettura al fine di partecipare all'evento formula ATA/SAE Italy e a eventuali altri eventi internazionali. Prevede, altresì, la formazione e l'occupazione di un ingegnere meccanico esperto in sperimentazione sui motori a combustione interna.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige (punto 2 del documento)*.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Progetto formula ATA/SAE italy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percorsi di formazione professionale

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

(ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori)

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Avviso pubblico per percorsi formativi rivolti a studenti iscritti alla facoltà di ingegneria meccanica	0,2	Numero soggetti formati	30

INDICATORI DI RISULTATO


Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
Avviso pubblico per percorsi formativi rivolti a studenti iscritti	Soggetti formati nel settore	Banca dati università

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.


Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
alla facoltà di ingegneria meccanica	dell'ingegneristica meccanica dell'automotive/ soggetti interessati	

CRONOPROGRAMMA

Esercizio (Mesi)																																									
2011						2012						2013						2014																							
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI																		
				0,14						0,06																															0,20



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

COPIA
CONFORME
FOGLIO n. _____

Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA¹ SALVAGUARDIA n.12 – Programma Calabriae In WORK

Risultati attesi:

- Consolidamento di reti e partenariati tra il sistema regionale del lavoro in Calabria ed i sistemi istituzionali ed economici dei Paesi CNM-UE,
- Valorizzazioni delle relazioni con le comunità di calabresi per l'avvio di forme di cooperazione finalizzate a favorire l'occupabilità calabrese;
- Individuazione di competenze professionali e buone prassi imprenditoriali capaci di favorire il rafforzamento del mercato del lavoro calabrese;
- Assegnazione di voucher formativi ad occupati/inoccupati calabresi finalizzati ad aumentare il capitale professionale con particolare riferimento alla categoria dei giovani;
- Assegnazione di una dote finanziaria ai giovani calabresi

Indicatori di risultato:

- Paesi coinvolti
- Attori esteri coinvolti
- Destinatari raggiunti
- destinatari coinvolti
- percorsi formativi attivati
- voucher assegnati
- dote assegnate

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

Azione:

- affidamento progetto alla Fondazione Calabresi nel mondo per percorsi formativi, reti, voucher, dote.

OBIETTIVI

Il progetto Calabria in Work, mediante il coinvolgimento attivo delle comunità di calabresi residenti nel mondo, mira a creare nuova occupabilità attraverso l'apertura internazionale del mercato regionale del lavoro.

Tali obiettivi sono perseguiti favorendo l'avvio di percorsi formativi dedicati all'acquisizione/adeguamento delle competenze professionali in dotazione a occupati/inoccupati del mercato del lavoro calabrese.

Il progetto è dotato di un modulo dedicato alla creazione di reti e partenariati dei calabresi nel mondo e di due moduli successivi rivolto al trasferimento di metodi e buone prassi tra livelli istituzionali della rete.

L'ambito territoriale del progetto sono i paesi dell'Unione Europea e i paesi dell'area Mediterranea.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Programma Calabria In WORK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progetto Calabriae in Work OCCUPABILITY finalizzato alla costituzione di Reti; Percorsi formativi; Voucher; dote


RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (<u>fine intervento</u>)	
		Realizzazioni	
Progetto Calabriae in Work OCCUPABILITY	4	▪ Paesi coinvolti	6
		▪ Attori esteri coinvolti	100
		▪ Destinatari raggiunti	2.000
		▪ destinatari coinvolti	200
		▪ voucher assegnati	50
		▪ doti assegnate	10
		▪ percorsi formativi attivati	50


INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
RETI	Numero paesi coinvolti/numero paesi UE	Indagini ed analisi
	Numero soggetti coinvolti/numero	Indagini ed analisi

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 COPIA
 CONFORME
 FOGLIO n.

 Allegato alla deliberazione
 n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA¹ SALVAGUARDIA n.1.1 – Iniziative di Autolavoro

Risultati attesi:

- favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione con particolare riferimento alla categoria dei giovani;
- qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa

Indicatori di risultato:

- numero di domande attese /numero domande ammesse a finanziamento

Azione:

- Sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso la creazione di imprese sottoforma di ditte individuali o società di persone, concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato)
- promuovere, diffondere, orientare, insegnare la cultura d'impresa, quale contributo all'elevazione generale del sistema economico sociale e culturale della Regione Calabria;
- promuovere, esclusivamente nel territorio della Regione Calabria, le politiche occupazionali, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese.

OBIETTIVI

La Regione Calabria, con Delibera della Giunta Regionale, ha approvato le linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano Regionale per l'Occupazione e il Lavoro, e nelle more della sua elaborazione, quale il Progetto Pilota "Creazione di Lavoro Autonomo e di Microimprese in Calabria" in forma singola e associata.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato I all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

Il Progetto Pilota prevede la realizzazione di un programma di sostegno alla creazione di impresa anche in forma di lavoro autonomo, secondo le seguenti modalità:

- iniziative di autoimpiego, in forma di lavoro autonomo, potranno essere attuate, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs 185/2000
- Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (Titolo 2 – Capo 1 Incentivi in favore dell'autoimpiego in forma di lavoro autonomo) e potranno essere finanziate l'integrazione di risorse del POR FSE 2007/2013
- iniziative imprenditoriali relative alla creazione di microimprese potranno essere attuate, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 185/2000 – Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (Titolo 2 – Capo 2 Incentivi in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa) e potranno essere finanziate dal POR Calabria FSE 2007 – 2013;
- le attività di accompagnamento alla creazione delle iniziative imprenditoriali, inclusa la formazione, sarà finanziata dal POR Calabria 2007/2013.

Accrescere la competitività della Regione Calabria, sostenendo i settori strategici per lo sviluppo attraverso la creazione di imprese sottoforma di ditte individuali o società di persone, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato), rivolta ai soggetti disoccupati, inoccupati alla data di presentazione della domanda.

Incrementare la partecipazione delle donne al sistema imprenditoriale, promuovendo un'effettiva cultura della parità nei sistemi del lavoro, dell'istruzione e della formazione, al fine di favorire e sostenere programmi d'impresa che prevedono l'allargamento della base occupazionale e la valorizzazione delle potenzialità del sistema imprenditoriale regionale.


Le attività dovranno essere svolte in conformità a puntuali procedure metodologiche e nel rispetto della normativa sugli aiuti.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Iniziativa di Autolavoro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico: contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti ▪ contributi a fondo perduto in conto gestione ▪ assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 COPIA
 CONFORME
 FOLIO n.

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013**PIANO DI AZIONE COESIONE****Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008****SCHEDA ANTICICLICA n. 6 - Azioni alle persone con elevato disagio sociale****Risultati attesi:**

- Miglioramento delle opportunità per la fuoriuscita da condizioni di povertà per le famiglie e per le persone a rilevante disagio sociale
- Numero dei percorsi personalizzati al reinserimento lavorativo ed all'inclusione sociale
- Numero di persone e di nuclei familiari presi in carico
- Aumento della capacità di intervento dei servizi comunali di presa in carico e di lavoro in rete con gli altri servizi coinvolti prioritariamente servizi per l'impiego, ASP, scuola.

Indicatori di risultato:

- Persone di età compresa tra 0-59 che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro
- Interventi di attivazione/ supporto rivolti ai soggetti marginali rispetto al mercato del lavoro

Azioni:

- Misure di contrasto alla povertà finalizzata all'inclusione sociale attiva di soggetti appartenenti ai nuclei familiari più poveri
- Realizzazione di progetti integrati di avvicinamento ad attività responsabilizzanti anche attraverso work experiences per sostenere l'accesso alla formazione e al mercato del lavoro dei minori, compresi i minori sottoposti a limitazioni della libertà personale
- Realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati

OGGETTIVI

Gli obiettivi che si intende perseguire fanno riferimento, in linea con la Terza Fase del Piano di Azione e Coesione (PAC), all'esigenza di adottare misure anticicliche di contenimento degli

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige (punto 2 del documento).*

effetti del prolungamento della crisi sulle persone con elevato disagio sociale migliorando le condizioni di vita di particolari categorie svantaggiate, con riferimento prioritario ai nuclei familiari più poveri.

Come riportato dall'Indagine Istat *"La povertà in Italia"* riferita all'anno 2011, la povertà è sempre maggiormente diffusa nel Mezzogiorno, soprattutto in Calabria dove si registra il più alto indice nazionale, dopo la Sicilia, di povertà relativa (pari al 26,2%). Essa è particolarmente diffusa tra le famiglie più ampie, in particolare con tre o più figli, soprattutto se minorenni ed è fortemente associata a bassi livelli di istruzione, bassi profili professionali ed esclusione dal mercato del lavoro

Gli interventi previsti sono finalizzati a:

- realizzare progetti personalizzati di presa in carico delle persone con elevato disagio sociale, supportati da una rete di servizi, finalizzati al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo, all'inclusione sociale attraverso l'integrazione tra sussidio economico e servizi a sostegno dell'inclusione attiva.
- promuovere forme di collaborazione in rete tra amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute, istruzione, accesso all'alloggio, servizi per la giustizia;
- promuovere percorsi di inserimento lavorativo e inclusione sociale per soggetti a elevato disagio sociale (minori sottoposti a limitazioni della libertà personale)

Gli obiettivi sono coerenti con:

- Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'articolo 60, comma 1, stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;
- La Legge Regionale n.23 del 2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000" che prevede tra gli interventi sociali prioritari le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora. Tra le competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento Regionale, la legge prevede la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, e la realizzazione dell'Osservatorio Regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale.
- Il Piano Regionale degli interventi e dei servizi Sociali ex L.R. 23/2003 che ha previsto il potenziamento degli interventi di contrasto alla povertà, non limitandoli a mere forme di sostegno economico, ma integrandoli le politiche attive del Lavoro e di sviluppo locale e le politiche formative, auspicando in particolare un'integrazione con le politiche di conciliazione tra partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità familiari.

- La Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 - Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario che all'art. 5 prevede interventi a sostegno delle situazioni di povertà volti a sostenere ed a favorire:
 - o le famiglie incapienti ed indigenti;
 - o le giovani famiglie con lavoro precario;
 - o le famiglie con anziani o disabili a carico in particolare stato di disagio socioeconomico;
 - o la qualità abitativa delle famiglie
 - o l'inclusione sociale dei soggetti a rischio.
- Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 che all'art.3 prevede il Reddito Sociale di Cittadinanza quale "prestazione concernente un diritto sociale fondamentale nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali";
- Legge Regionale n. 1/2004 sulle "Politiche Regionali per la famiglia" che prevede interventi per le famiglie in stato di bisogno economico.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'Azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- Misure di contrasto alla povertà finalizzata all'inclusione sociale attiva dei nuclei familiari più poveri con riferimento al modello del Reddito minimo di inserimento
- Realizzazione di progetti integrati di avvicinamento ad attività responsabilizzanti anche attraverso work experiences per sostenere l'accesso alla formazione e al mercato del lavoro dei minori, inclusi i minori sottoposti a limitazioni della libertà personale
- Realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Aiuti alle persone con elevato disagio sociale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Misure di contrasto alla povertà finalizzata all'inclusione sociale attiva dei nuclei familiari più poveri ▪ Realizzazione di progetti integrati di avvicinamento ad attività responsabilizzanti anche attraverso work experiences per sostenere l'accesso alla formazione e al mercato del lavoro dei minori sottoposti a limitazioni della libertà personale ▪ Realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Misure di contrasto alla povertà finalizzata all'inclusione sociale attiva dei nuclei familiari più poveri	4,0	n. Progetti personalizzati n. Sussidi economici	1000
Realizzazione di progetti integrati di avvicinamento ad attività responsabilizzanti anche attraverso work experiences per sostenere l'accesso alla formazione e al mercato del lavoro dei minori, inclusi i minori sottoposti a limitazioni della libertà personale	0,5	n. Work experiences	200
Realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati	0,5	n. Work experiences	200

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
Misure di contrasto alla povertà finalizzata all'inclusione sociale attiva dei nuclei familiari più poveri	Persone di età compresa tra 0-59 che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro	Sistemi nazionali
Realizzazione di progetti integrati di avvicinamento ad attività responsabilizzanti anche attraverso work experiences per sostenere l'accesso alla formazione e al mercato del lavoro dei minori, inclusi i minori sottoposti a limitazioni della libertà personale	Interventi di attivazione/supporto rivolti ai soggetti marginali rispetto al mercato del lavoro	Sistema Informativo Regionale /sistemi nazionali

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati	Interventi di attivazione/supporto rivolti ai soggetti marginali rispetto al mercato del lavoro	Sistema Informativo Regionale /sistemi nazionali

CRONOPROGRAMMA

Interventi (Mio)																								
2013						2014						2015						2016						Totale
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 COPIA
 CONFORME
 FOGLIO n.

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008**

SCHEDA¹ ANTICICLICA n. 5 – Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario

Risultati attesi:

- Rafforzare gli assetti organizzativi, gestionali e produttivi delle imprese
- Accrescere la capacità competitiva delle imprese calabresi sui mercati extraregionali
- Migliorare l'equilibrio finanziario delle imprese regionali

Indicatori di risultato:

- Produttività del lavoro nelle PMI (valore aggiunto per addetto delle PMI)

Azione:

- Erogazione di incentivi alle imprese per sostenere gli investimenti materiali e immateriali, il capitale circolante e il riequilibrio finanziario

OBIETTIVI

L'intervento prevede l'implementazione di uno specifico strumento di incentivazione finalizzato a sostenere lo sviluppo delle piccole imprese, segnatamente quelle artigiane, attraverso la concessione di sovvenzione per gli investimenti, il capitale circolante e il riequilibrio finanziario.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti, con eccezione di quelle attive nei settori esclusi dalla normativa comunitaria, che intendono realizzare progetti di investimento presso proprie unità produttive ubicate nella regione Calabria.

Ai fini del cofinanziamento delle spese su elencate si prevede la concessione di agevolazioni in conto interessi e in conto capitale. L'importo del finanziamento massimo erogabile è pari a 200.000

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige (punto 2 del documento).*

euro. La misura delle agevolazioni verrà definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto.

Gli aiuti previsti verranno concessi in conformità al Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 "de minimis", l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 euro.

Il contributo in conto interessi, qualunque sia la durata del contratto di finanziamento, è riconosciuto al max per 8 anni, comprensivo di un periodo di ammortamento di max 12 mesi.

La procedura di selezione delle domande di agevolazione è di tipo "a sportello", ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3, ovvero l'istruttoria è effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino alla disponibilità delle risorse finanziarie.

L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande è articolato nelle seguenti fasi: Presentazione della Domanda di Agevolazione; Verifica dell'Ammissibilità; Notifica concessione delle agevolazioni per le Domande ammesse.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

(tipologie di iniziative che si intendono finanziare)

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Sistema di incentivazione alle imprese regionali	<p>Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammodernamento di fabbricati; - l'acquisizione di macchine, impianti, attrezzature, autoveicoli; - l'acquisto di software, brevetti e marchi; - l'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine); - le spese per innovazioni di prodotto di processo e organizzative, per l'internazionalizzazione e per la partecipazione a fiere; - la trasformazione di finanziamenti a breve in finanziamenti a ML termine.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

(ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori)

Interventi	Input (MILN di Euro)	Target (fine interventi)	
		Realizzazioni	
Sistema di incentivazione alle imprese regionali	40	Numero di progetti imprenditoriali finanziati	300

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Erogazione di incentivi alle imprese per sostenere gli investimenti materiali e immateriali, il capitale circolante e il riequilibrio finanziario	Produttività del lavoro (valore aggiunto per addetto delle PMI)	Banca dati di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo - ISTAT


CRONOPROGRAMMA

Interventi (Mln)																									
2013						2014						2015						2016						Tot.	
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
				2							16						16			6				40	

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA ANTICICLICA n.34 - Turismo: Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese

Risultati attesi:

- Miglioramento della competitività e dell'immagine dei servizi aeroportuali, promozione e comunicazione per il rafforzamento e consolidamento della Destinazione Calabria;

Indicatori di risultato:

- Incremento dei flussi turistici;

Azione:

- Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese (Piani di sviluppo per il rinforzo competitivo degli aeroporti calabresi; azioni di rinforzo per il traffico aereo *low cost* e di linea, intermodalità su gomma da e per gli aeroporti con i bacini di domanda).

OBIETTIVI

L'Azione è volta a promuovere il sistema aeroportuale regionale attraverso azioni che tendono ad incidere positivamente sulla competitività dell'offerta turistica complessiva regionale.

L'Ente regionale, da un lato, intende incidere sulla competitività dei singoli aeroporti e del sistema nel suo complesso con strumenti di miglioramento dell'immagine e della qualità dei servizi aeroportuali, e dall'altro a realizzare azioni di promozione e comunicazione in linea con le politiche di rafforzamento e consolidamento della Destinazione Calabria in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale sul turismo sostenibile anche incentivando nuovi collegamenti aerei *point to point* per la Calabria e soluzioni di intermodalità di sistema.

Per l'attuazione degli interventi previsti, la Regione Calabria intende pianificare, con le società di gestione dei servizi aeroportuali, un programma di interventi per il miglioramento della

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige (punto 2 del documento).*

competitività e dell'immagine, e con i soggetti privati sviluppare un piano di supporto delle politiche di promozione turistica della Destinazione Calabria.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Di seguito si riportano gli elementi essenziali delle procedure con cui l'Azione verrà attuata.

Modalità attuative dell'investimento:

A. Società di gestione dei Servizi Aeroportuali

Relativamente alle società di gestione dei servizi aeroportuali, saranno avviati Piani specifici singolarmente ammissibili, che consentiranno alle società di gestione dei servizi aeroportuali di richiedere contributi finanziari, per l'acquisizione di servizi reali e immateriali migliorativi del sistema di accoglienza, attraverso una procedura unificata di istruttoria e di concessione.

Le società di gestione dovranno proporre un Piano esecutivo, organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito più generale dei servizi aeroportuali, contenente allegati specifici denominati:

- Piano degli Investimenti Produttivi Generale;
- Piano dei Servizi Reali ed immateriali;

PIANI DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI:

Dovranno contenere le linee di intervento generale delle singole stazioni aeroportuali a dimostrazione che le azioni proposte siano in linea con un organico piano di sviluppo.

PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI E IMMATERIALI:

Le agevolazioni previste sono finalizzate alla promozione del sistema aeroportuale calabrese, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, organizzativo, commerciale.

In particolare detti Piani dovranno essere finalizzati a:

- Migliorare la competitività e sostenere lo sviluppo delle singole stazioni aeroportuali attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- Sostenere e favorire le singole stazioni aeroportuali a proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati non solo esterni a quello regionale, anche mediante specifico sostegno alla promo - commercializzazione.

Sono altresì considerati ammissibili ed in linea con gli obiettivi dell'intervento i servizi finalizzati alla certificazione di qualità, ambientale e sociale (adeguamenti alle norme UNI EN ISO 9001; certificazioni I4001, EMAS, Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica o per il servizio di campeggio, S.A. 8000);

Tutti i servizi devono prevedere al loro interno azioni specifiche, per sostenere operativamente l'implementazione di azioni di promozione del "Sistema Aeroportuale Calabrese".

B. Soggetti privati

Procedure di evidenza pubblica per attività di promo-commercializzazione per il sostegno e l'incremento dei traffici aerei e di terra negli e tra aeroporti della Regione Calabria con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici in linea con le linee strategiche di sviluppo della "Destinazione Calabria".

MODALITA' DI INTERVENTO:

- Predisposizione di bandi per l'istituzione, nel breve e medio periodo, di nuovi collegamenti aerei *point to point* con destinazioni nazionali ed internazionali da e per gli aeroporti calabresi in regime di aiuti di stato;
- Predisposizione di bandi per l'istituzione di un sistema di collegamenti intermodale tra gli aeroporti regionali e i maggiori bacini di utenza (Città, Destinazioni turistiche regionali).

FORMA DELL'AIUTO E COSTI AMMISSIBILI

- *BANDO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE TRATTE*

L'aiuto di avviamento verrà fornito sotto forma di sovvenzione diretta ai vettori aerei per uno o più nuovi collegamenti suddivisi in lotti di rotte nazionali ed internazionali. I costi ammissibili saranno i costi iniziali di commercializzazione e di pubblicità sostenuti relativamente alle nuove tratte istituite in cui possono rientrare i costi sostenuti dalla compagnia aerea per stabilirsi presso la stazione aeroportuale regionale

I costi ammissibili devono essere costi reali sostenuti in normali condizioni di mercato. L'aiuto verrà concesso sulla scorta di un Avviso Pubblico che fisserà i requisiti soggettivi che i richiedenti dovranno rispettare per partecipare all'appalto nonché una serie di elementi tecnici atti a dimostrare l'operatività del/dei voli (*business-plan*).

- *BANDO A SOSTEGNO INTERMODALITA'*

L'aiuto di avviamento verrà fornito sotto forma di sovvenzione diretta a soggetti privati, anche in partenariato con vettori aerei per i collegamenti intermodali tra le stazioni aeroportuali regionali e i maggiori bacini di utenza (Città, Destinazioni turistiche regionali).

I costi ammissibili saranno i costi iniziali di commercializzazione e di pubblicità sostenuti relativamente ai nuovi servizi istituiti in cui possono rientrare i costi sostenuti per istituzione di servizi shuttle, istituzione di check-in decentrati e altri strumenti a supporto dei passeggeri

I costi ammissibili devono essere costi reali sostenuti in normali condizioni di mercato. L'aiuto verrà concesso sulla scorta di un Avviso Pubblico che fisserà i requisiti soggettivi che i richiedenti dovranno rispettare per partecipare all'appalto nonché una serie di elementi tecnici atti a dimostrare l'operatività del/dei servizi programmati (*business-plan*).

Interessi**Lista dei principali interessi finanziari**

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piani specifici (Piano degli Investimenti Produttivi Generale, Piano dei Servizi Reali ed immateriali, Piano di Formazione Aziendale) di società di gestione dei servizi aeroportuali per: <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di servizi reali e immateriali migliorativi del sistema di accoglienza; ▪ Procedure di evidenza pubblica per attività di promo-commercializzazione per il sostegno e l'incremento dei traffici aerei e di terra negli e tra aeroporti della Regione Calabria: <ul style="list-style-type: none"> - nuove tratte: istituzione, nel breve e medio periodo, di nuovi collegamenti aerei <i>point to point</i> con destinazioni nazionali ed internazionali da e per gli aeroporti calabresi in regime di aiuti di stato - intermodalità: istituzione di un sistema di collegamenti intermodale tra gli aeroporti regionali e i maggiori bacini di utenza (Città, Destinazioni turistiche regionali)

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE


Per la realizzazione dell'Azione sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 20 Meuro, derivanti dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013.

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Piani degli investimenti produttivi	0,5	N. Piani predisposti e finanziati	3
Nuovi collegamenti aerei low cost e di linea	18	N. nuove tratte aeree operative istituite	12
Collegamenti intermodali	1,5	N. navette turismo shuttle attivate	10


INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Target	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Interventi per la promozione e la	Incremento % flussi	25%	Sistema Informativo Regionale, banche dati

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

COPIA
CONFORME
FOGLIO n. 1

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008****SCHEDA ANTICIPAZIONE 4.3 - Tema: Stabilimenti balneari****Risultati attesi:**

- Favorire una maggiore attrattività degli stabilimenti balneari calabresi nei confronti dei turisti italiani e stranieri e promuovere un nuovo modello di sviluppo turistico legato alla sostenibilità e capace di contribuire a qualificare e destagionalizzare il turismo balneare;
- Promuovere una nuova immagine delle coste della Calabria favorendo e incentivando un'offerta turistica sostenibile, ampia, innovativa e di qualità attraverso il miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi di spiaggia con la realizzazione di stabilimenti balneari sostenibili (anche mediante l'uso di Marchi di Qualità);

Indicatori di risultato:

- Incremento del flusso turistico negli stabilimenti oggetto di intervento;
- Numero complessivo dei posti spiaggia a disposizione dei turisti;
- Tasso di comodità dei servizi di spiaggia.

Azione:

- Azione A - Marchio di Qualità degli Stabilimenti Balneari della Calabria;
- Azione B - Riqualificazione strutturale e ambientale degli stabilimenti balneari esistenti e ampliamento/qualificazione dell'offerta di servizi;
- Azione C - Realizzazione di nuovi stabilimenti balneari ecosostenibili

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige* (punto 2 del documento).

OBIETTIVI

L'obiettivo generale è quello di favorire la riqualificazione e la nascita di imprese balneari che permettano un complessivo riposizionamento dell'immagine delle coste calabresi e incentivando un'offerta turistica con criteri di sostenibilità, innovazione e qualità, in grado di soddisfare le sempre più attente esigenze della domanda turistica.

Gli obiettivi generali dell'Azione sono:

- creare sinergia tra azioni e interventi pubblici e privati volti a qualificare, sia sotto il profilo ambientale e naturalistico sia sotto il profilo turistico, gli stabilimenti balneari delle coste calabresi, al fine di favorire una maggiore attrattività degli stessi nei confronti dei turisti italiani e stranieri e promuovere un nuovo modello di sviluppo turistico legato alla sostenibilità e capace di contribuire a qualificare e destagionalizzare il turismo balneare
- promuovere una nuova immagine delle coste della Calabria favorendo e incentivando un'offerta turistica sostenibile, ampia, innovativa e di qualità, capace di soddisfare le esigenze della domanda e sviluppare un circuito virtuoso che coniuga i servizi offerti dagli stabilimenti balneari con i principi della sostenibilità ambientale delle attività (Marchio di Qualità degli Stabilimenti Balneari della Calabria).
- favorire ed incentivare l'innalzamento qualitativo degli stabilimenti balneari esistenti mediante la riqualificazione funzionale e estetica delle strutture e la diversificazione dei servizi e delle iniziative (sportive, ricreative e culturali) offerte.
- realizzare nuovi e moderni stabilimenti balneari, in linea con le attuali tendenze della domanda di intrattenimento e di svago, in grado di costituire dei veri e propri attrattori turistici.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'Azione viene attuata tramite l' "Avviso pubblico stabilimenti balneari" del quale si riportano gli elementi essenziali.

Soggetti beneficiari. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni per la realizzazione delle tipologie di azioni e interventi su esposti sono esclusivamente:

- i concessionari degli stabilimenti balneari per gli stabilimenti balneari ubicati sul demanio marittimo; soggetti che operano nei seguenti settori di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007: Sezione R "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento", codice 93.29.2 "Gestioni di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali";

- i titolari delle licenze degli stabilimenti balneari per gli stabilimenti balneari ubicati su aree private.

Le imprese, per beneficiare delle agevolazioni, devono proporre un Piano di Investimenti, organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di uno Stabilimento Balneare.

Modalità attuative dell'investimento. La Regione Calabria, per conseguire gli obiettivi sinteticamente esposti sopra, ha previsto la realizzazione delle seguenti azioni, da sostenere attraverso l'Avviso Pubblico:

- Azione A - Marchio di Qualità degli Stabilimenti Balneari della Calabria.
- Azione B – Riqualificazione strutturale e ambientale degli stabilimenti balneari esistenti e ampliamento/qualificazione dell'offerta di servizi.
- Azione C - Realizzazione di nuovi stabilimenti balneari ecosostenibili.

Azione A - Marchio di Qualità degli Stabilimenti Balneari della Calabria.

La Regione Calabria ha definito i requisiti che gli stabilimenti balneari devono possedere per acquisire il Marchio di Qualità degli Stabilimenti Balneari della Calabria denominato "Blue Beach Calabria". L'assegnazione del marchio di qualità sarà effettuata da una apposita Commissione sulla base di requisiti ed elementi qualitativi a cui assegnare punteggi definiti, per come riportato nel successivo articolo 5, in relazione ai seguenti aspetti:

- Eco-compatibilità della struttura e dell'attività.
- Qualità della struttura.
- Diversificazione e qualità dei servizi.
- Programma delle iniziative.

Gli stabilimenti balneari esistenti potranno aderire volontariamente all'acquisizione del Marchio di Qualità presentando la specifica domanda alla Regione Calabria.

Gli stabilimenti balneari che saranno finanziati nell'ambito dell'Azione B e dell'Azione C dovranno obbligatoriamente conseguire i requisiti previsti per l'assegnazione del Marchio di Qualità.

La promozione del Marchio di Qualità viene realizzata annualmente dalla Regione Calabria attraverso i canali tradizionali (Borse, Fiere di settore, stampa specializzata, sito internet).

Il Marchio di Qualità è annuale. Onde garantire la credibilità del livello qualitativo attestato dal marchio, le strutture accreditate saranno soggette a visite ed azioni di controllo a campione. Le imprese che otterranno il marchio sono tenute a:

- Rispettare quanto dichiarato nella domanda di richiesta di adesione al Marchio di Qualità.
- Esporre l'Attestato e la Vetrofania rispettivamente all'interno del locale e sulla porta d'ingresso principale della struttura.

Per il mantenimento del Marchio assegnato lo stabilimento balneare interessato è tenuto a presentare annualmente, secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione regionale, la richiesta di conferma. La mancata presentazione della suddetta richiesta comporterà la decadenza dal Marchio di Qualità.

Azione B – Riqualficazione strutturale e ambientale degli stabilimenti balneari esistenti e ampliamento/qualificazione dell'offerta di servizi.

Le tipologie di interventi previsti dall'Azione B sono le seguenti:

- *B.1 - Interventi di riqualficazione strutturale degli stabilimenti balneari.*

Gli interventi sono finalizzati a promuovere la riqualficazione degli stabilimenti esistenti sia in termini funzionali che estetici che rendano gli stabilimenti balneari delle coste della Calabria maggiormente integrati rispetto all'ambiente circostante, dando al turista un contesto complessivo unico e caratteristico.

- *B.2 - Interventi per il miglioramento delle prestazioni ambientali degli stabilimenti balneari.*

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali degli stabilimenti balneari attraverso l'implementazione di buone prassi ambientali nella gestione degli stabilimenti balneari.

- *B.3 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta dei servizi degli stabilimenti balneari.*

Gli interventi sono finalizzati sia a qualificare l'offerta dei servizi esistenti, sia a potenziare la "gamma" dei servizi offerti per dare risposte di qualità anche alle richieste che emergono dalle nuove modalità e tipologie di fare turismo. In questo ambito un aspetto rilevante assumono anche le iniziative di carattere sportivo, ricreativo e culturale che gli stabilimenti balneari possono mettere in campo.

Azione C - Realizzazione di nuovi stabilimenti balneari ecosostenibili.

La Regione Calabria, attraverso l'Azione C intende sostenere la realizzazione sulle coste calabresi di moderni e sostenibili stabilimenti balneari che presentano i requisiti previsti per l'assegnazione del Marchio di Qualità degli Stabilimenti Balneari della Calabria denominato "Blue Beach Calabria".

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione del Marchio di Qualità degli Stabilimenti Balneari della Calabria denominato "Blue Beach Calabria" ▪ Riqualificazione strutturale e ambientale degli stabilimenti balneari esistenti e ampliamento/qualificazione dell'offerta di servizi ▪ Realizzazione di nuovi stabilimenti balneari ecosostenibili

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per la realizzazione dell'Azione sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 5 Meuro, derivanti dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013.

Interventi	Input (MEN di Euro)	Target (line intervento)	
		Realizzazioni	
Interventi	4	N. interventi di riqualificazione strutturale degli stabilimenti balneari esistenti	40/50
	4	N. nuovi stabilimenti	18/20
		N. adesioni al Marchio "Blue Beach Calabria"	100%
		N. interventi per il miglioramento delle prestazioni ambientali degli stabilimenti balneari	100%
		N. interventi per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta dei servizi degli stabilimenti balneari	100%
		N. nuovi stabilimenti balneari ecosostenibili	100%


INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Target	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Stabilimenti balneari	Incremento % presenze turistiche negli stabilimenti oggetto di intervento	20%	Sistema di monitoraggio regionale, Indagini <i>ad hoc</i> , banche dati
	Numero complessivo dei posti spiaggia a disposizione dei turisti	20.000	Sistema di monitoraggio regionale, Indagini <i>ad hoc</i> , banche dati
	Tasso di comodità dei servizi di spiaggia.	100%	Monitoraggio del gradimento clienti


CRONOPROGRAMMA

Mese/Anno																			
2013						2014						2015						2016	
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II
				2							5			1					6

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

COPIA
CONFORME
FOGLIO n. _____

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA ANTICIPALICA n.42 - Turismo: Miglioramenti strutture ricettive esistenti

Risultati attesi:

- migliorare le funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti anche per estenderne l'attività all'intero anno attraverso la qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei sistemi di ospitalità;

Indicatori di risultato:

- Incremento tasso di comodità complessivo (numero di hotel che migliorano lo standard qualitativo sul totale delle imprese)
- Incremento del tasso di innovazione tecnologica delle imprese

Azione:

- Miglioramento e qualificazione strutture ricettive esistenti all'interno delle destinazioni Turistiche Regionali attraverso pacchetti integrati di agevolazione per la qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei sistemi di ospitalità

OGGETTIVI

La presente Azione si inserisce nel contesto della strategia regionale che mira alla realizzazione delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali attorno agli attrattori naturali e culturali regionali attraverso interventi di adeguamento, potenziamento e integrazione, in una logica di sistema, delle infrastrutture e dei servizi complementari agli esercizi ricettivi (impianti sportivi, centri benessere, etc.) per sostenere altresì l'allungamento della stagione turistica.

In particolare, attraverso i *Pacchetti Integrati di Agevolazioni per la Qualificazione, il Potenziamento e l'Innovazione dei Sistemi di Ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali* si punta a *migliorare le funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti anche per estenderne l'attività all'intero anno attraverso la realizzazione di impianti di*

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato I all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige (punto 2 del documento).*

condizionamento/riscaldamento, di centri benessere, di piscine, di attrezzature per il turismo sociale e sportivo.

Pertanto, la presente Azione si pone anche nel solco della strategia dell'ASSE V Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 5.3.2 – *Realizzare e promuovere prodotti e pacchetti turistici innovativi, competitivi e sostenibili basati sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali* e in particolare della Linea di Intervento 5.3.2.3 - *Azioni per la qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali del POR FESR 2007-2013* che sostiene la qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali anche attraverso:

- interventi per migliorare le funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti anche per estenderne l'attività all'intero anno attraverso la realizzazione di impianti di condizionamento/riscaldamento, di centri benessere, di piscine, di attrezzature per il turismo sociale e sportivo;
- interventi per l'adeguamento, il potenziamento o la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi complementari agli esercizi ricettivi (impianti sportivi, centri benessere, etc.) all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali. Si fa riferimento ad interventi proposti da Soggetti Privati e a quelli proposti da reti di Operatori turistici che già operano nel territorio di riferimento;

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'Azione viene attuata tramite l'*Avviso pubblico - pacchetti integrati di agevolazione per la qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei sistemi di ospitalità- "Miglioramento strutture ricettive esistenti"* del quale si riportano gli elementi essenziali.

Settore d'intervento: Turismo – Industria alberghiera

Settori e tipologia degli interventi ammissibili: Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera. Le imprese devono operare nei seguenti settori di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- Sezione I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", codice 55.10.00 "Alberghi";
- Sezione I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", codice 55.20.10 "Villaggi turistici".

Per "Attività Ricettiva Alberghiera" si intende quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. I servizi connessi sono da intendersi come le strutture e gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile.

Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento, per le agevolazioni relative al Piano Integrato dei Servizi Reali ed ai Piani di Formazione Aziendali, alle attività economiche delle imprese consorziate ed ai relativi codici ISTAT ATECO 2007.

Modalità attuative dell'investimento: Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili, che consente alle imprese di richiedere contributi finanziari, per:

- la realizzazione di investimenti produttivi;

- l'acquisizione di servizi reali;
- l'acquisizione di servizi per la formazione;

con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.

I Pacchetti Integrati di Agevolazioni sono finalizzati al raggiungimento del seguente obiettivo:

“Migliorare le funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti anche per estenderne l'attività all'intero anno attraverso la realizzazione di impianti di condizionamento/riscaldamento, di centri benessere, di piscine, di attrezzature per il turismo sociale e sportivo.”.

Soggetti beneficiari: Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione per la Qualificazione, il Potenziamento e l'Innovazione dei Sistemi di Ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali sono le imprese costituite in forma individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile che svolgono, in particolare, attività ricettiva alberghiera, che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale, nell'ambito di unità produttive locali, di cui detengono la piena disponibilità, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Le imprese, per beneficiare delle agevolazioni, devono proporre un Piano di Sviluppo Aziendale, organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse al presente Avviso Pubblico. Il Piano di Sviluppo Aziendale può essere costituito da uno o più Piani specifici denominati:

1. Piano degli Investimenti Produttivi;
2. Piano dei Servizi Reali;
3. Piano di Formazione Aziendale.

1. Piani degli investimenti produttivi: Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:

- all'ampliamento di strutture ricettive alberghiere esistenti, dotate di classificazione a fini turistico ricettivi, volto alla realizzazione di infrastrutture complementari agli esercizi ricettivi esistenti all'interno delle destinazioni turistiche regionali;
- all'ammodernamento di strutture ricettive alberghiere esistenti dotate di classificazione a fini turistico ricettivi; alla riattivazione di strutture ricettive alberghiere dotate di classificazione a fini turistico ricettivi.

“AMPLIAMENTO”

Il programma è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture complementari agli esercizi ricettivi esistenti all'interno delle destinazioni turistiche regionali.

I servizi complementari sono da intendersi come le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto, funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile.

Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale.

Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono pertanto essere considerati servizi annessi. Non sono ammessi i servizi annessi alle strutture diverse da quelle ricettive.

“AMMODERNAMENTO”.

Il programma finalizzato, anche per estenderne l'attività all'intero anno, al miglioramento sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento delle prestazioni ambientali delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture e infrastrutture complementari riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti conformemente, laddove applicabili, ai criteri previsti nella Decisione 2003/287/CE (per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica), anche attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale.

“RIATTIVAZIONE e RICONVERSIONE”.

Il programma ha come obiettivo la ripresa di una struttura ricettiva alberghiera esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività.

Per servizi annessi si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i “servizi annessi” alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine coperte, ristoranti, bar, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, impianti termali, sale congressuali, etc. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi.

Forma ed intensità degli aiuti:

- le agevolazioni concedibili alle Medie Imprese, possono essere erogate, nel rispetto del limite massimo della percentuale del 40% in ESL, attraverso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% in ESL degli investimenti ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta;
- le agevolazioni concedibili alle Piccole Imprese, che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera, possono essere erogate, nel rispetto del limite massimo della percentuale del 50% in ESL, attraverso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% in ESL degli investimenti ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento.

Il totale delle spese ammissibili degli investimenti per i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali deve essere compreso tra € 100.000,00 e 3.000.000,00 euro.

Qualora le spese ammissibili prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

Criteria di valutazione:

- Efficacia del Progetto proposto rispetto agli Obiettivi Operativi.
- Capacità del progetto di migliorare la funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.
- Capacità del progetto di ampliare l'offerta ricettiva di alta qualità all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.
- Impatto del progetto in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere.
- Efficienza Attuativa del Progetto proposto.
- Sostenibilità economica, finanziaria e organizzativa del progetto.
- Capacità tecnica, economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti.
- Livello di progettazione e tempi previsti per la realizzazione del progetto.
- Livello di partecipazione dei Soggetti proponenti e/o di altri soggetti privati agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto.
- Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione del Progetto proposto con altri interventi.
- Qualità e sostenibilità tecnica del progetto in termini di obiettivi, risultati attesi, congruità tra criticità rilevate e soluzioni progettuali proposte, metodologie e tecnologie utilizzate, cronoprogramma di attuazione.
- Livello di innovazione del progetto in termini di soluzioni capaci di migliorare le prestazioni ambientali e ridurre le forme di inquinamento.
- Integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche a valere su altri Programmi.

2. Piani integrati di servizi reali: Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di un Piano Integrato dei Servizi Reali, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piani Integrati dei Servizi Reali sono finalizzati a:

- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale, anche mediante specifico sostegno alla commercializzazione.

I servizi reali sono relativi alle seguenti aree di attività: strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all'affiancamento al management aziendale; marketing e vendite, organizzazione e risorse umane, certificazione, finanza d'impresa.

Criteria di valutazione:

- Finalità del Piano Integrato di Servizi Reali.
- Contributo del Piano ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo aziendale attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo.
- Contributo del Piano al miglioramento del sistema di qualità ambientale aziendale (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività, etc.).

- Contributo del Piano a sostenere e favorire la presenza sui mercati esterni a quello regionale.
- Coerenza ed efficacia del Piano di Servizi Reali.
- Coerenza tra i risultati della analisi dei fabbisogni di servizi dell'impresa e i servizi richiesti nel Piano.
- Valutazione dei singoli servizi proposti nel Piano (contenuti, modalità di erogazione e fruizione).
- Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi, in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi previsti dal Piano.
- Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi.
- Congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano Integrato dei Servizi Reali rispetto al fatturato aziendale.
- Congruità dell'investimento per la realizzazione del Piano dei Servizi.
- Partecipazione finanziaria dell'impresa al costo complessivo del Piano Integrato dei Servizi Reali.
- Partecipazione finanziaria dell'impresa.

Piani di formazione: I Piani di Formazione Aziendali devono essere coerenti con i Piani di Sviluppo Aziendali e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa.

I Piani di Formazione Aziendali devono contenere l'accordo tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.

I Piani di Formazione Aziendali sono definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

I Piani di Formazione Aziendali sono articolati in:

- Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda e che possono includere:
 - moduli formativi svolti in aula;
 - moduli di tipo seminariale;
 - stages, attività pratiche di simulazione;
 - percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
 - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
 - percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative.

- Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) per singoli lavoratori e realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali all'impresa per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:
 - Corsi e/o moduli formativi interaziendali disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell'offerta pubblica regionale di formazione continua.
 - Corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.

Criteri di valutazione:

- Finalità e impatto del Piano di Formazione.
- Sviluppare le competenze generali del personale dell'azienda.
- Sviluppare le competenze specifiche del personale dell'azienda.
- Destinatari del Piano di Formazione.
- Coerenza ed efficacia del Piano di Formazione.
- Coerenza tra i risultati della analisi dei fabbisogni di competenze generali e specifiche del personale dell'azienda e i moduli formativi previsti nel Piano di Formazione.
- Valutazione dei singoli moduli formativi previsti nel Piano di Formazione (contenuti, metodologie didattiche, modalità di erogazione e fruizione).
- Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi di formazione, in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i moduli formativi previsti dal Piano di Formazione.
- Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi di formazione.
- Congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano di Formazione rispetto al fatturato aziendale.
- Congruità dell'investimento per la realizzazione del Piano di Formazione.
- Partecipazione finanziaria dell'impresa al costo complessivo del Piano di Formazione.
- Partecipazione finanziaria dell'impresa.

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Miglioramento strutture ricettive esistenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzazione di investimenti produttivi (Piani degli investimenti produttivi) rivolti a: <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento di strutture ricettive alberghiere esistenti, dotate di classificazione a fini turistico ricettivi, volto alla realizzazione di infrastrutture complementari agli esercizi ricettivi esistenti all'interno delle destinazioni turistiche regionali; - ammodernamento di strutture ricettive alberghiere esistenti dotate di classificazione a fini turistico ricettivi; - riattivazione e riconversione di strutture ricettive alberghiere dotate di classificazione a fini turistico ricettivi ▪ acquisizione di servizi reali (Piani integrati di servizi reali) rivolti a: <ul style="list-style-type: none"> - accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo; - sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale, anche mediante specifico sostegno alla commercializzazione ▪ acquisizione di servizi per la formazione (Piani di Formazione) finalizzati a; <ul style="list-style-type: none"> - sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale; - ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per la realizzazione della presente Azione sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 24 Meuro, derivanti dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del POR FESR Calabria 2007-2013.

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Miglioramento strutture ricettive esistenti – Piani di sviluppo Aziendale	24	N° Interventi di riqualificazione di strutture ricettive	20/25
		N° corsi di formazione rendicontati	3/5

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Target	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
Miglioramento strutture ricettive esistenti	Incremento tasso di comodità complessivo-numero di hotel che migliorano lo standard qualitativo sul totale delle imprese)	100%	Valutazione miglioramento qualitativo <i>customer satisfaction</i>
	Incremento del tasso di innovazione tecnologica	70%	Sistema Informativo Regionale, indagini ad hoc, banche dati
	% Strutture e infrastrutture complementari a strutture ricettizie creati/potenziati e/o % Servizi annessi a strutture ricettizie creati/potenziati	70%	Sistema Informativo Regionale, indagini ad hoc, banche dati

CRONOPROGRAMMA

Interventi (Mio)																							
2013						2014						2015						2016					
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
					4,8						8,8						1,2						2,4


² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

 COPIA
 CONFORME
 FOLIO n.

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA ANTICIPALICA n.41 - Turismo: Nuova ricettività

Risultati attesi:

- rafforzare il sistema dell'ospitalità regionale attraverso la creazione di nuove imprese e dei connessi servizi e strutture complementari anche per innalzare i livelli di attrattività del territorio regionale;
- Aumentare il numero delle imprese e degli occupati nei settori turistico commerciali.

Indicatori di risultato:

- Aumento posti letto nell'offerta ricettiva di alta qualità all'interno delle Destinazioni Turistiche regionali;
- Incremento occupazionale nel settore turistico-commerciale
- % Servizi annessi a strutture ricettizie creati;
- % Strutture e infrastrutture complementari a strutture ricettizie create;

Azione:

- Creazione e attrazione di nuove iniziative imprenditoriali all'interno delle Destinazioni Turistiche regionali.

OBIETTIVI

La presente Azione si inserisce nel contesto della strategia regionale che mira al rafforzamento del sistema dell'ospitalità turistica, in una logica di sistema, delle infrastrutture e dei servizi complementari agli esercizi ricettivi (impianti sportivi, centri benessere, etc.) per sostenere altresì l'allungamento della stagione turistica.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE - DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione - Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi - errata corrige (punto 2 del documento).*

L'obiettivo generale è dunque quello di favorire la realizzazione di nuova ricettività di alta qualità all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico pubblico e privato di eccellenza già esistente, promuovendo, diffondendo e realizzando forme innovative di ospitalità che valorizzino il patrimonio immobiliare esistente nelle aree interne, nei borghi rurali e costieri.

Sostenere, inoltre, l'emersione, la riqualificazione e l'integrazione delle seconde case nel sistema della ricettività delle Destinazioni Turistiche Regionali ed in particolare la realizzazione di servizi comuni per la gestione della ricettività, ad esclusione di interventi di edilizia abitativa su immobili di proprietà privata.

Pertanto l'obiettivo complessivo e generale può essere riassunto come azioni di rafforzamento delle Destinazioni Turistiche Regionali innescando processi migliorativi sia a livello di competitività delle singole imprese, con l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative e la qualificazione del capitale umano, sia a livello territoriale con la graduale riqualificazione delle modalità di offerta ricettiva alternativa.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'Azione viene attuata tramite l' "Avviso pubblico Piani di investimenti produttivi per il sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali turistiche" (adottato con Decreto n.922 del 05/02/2010) del quale si riportano gli elementi essenziali.

Settore d'intervento: Turismo – "NUOVA ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA".

Settori e tipologia degli interventi ammissibili: Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera. Le imprese devono operare nei seguenti settori di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- Sezione I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", codice 55.10.00 "Alberghi";
- Sezione I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", codice 55.20.10 "Villaggi turistici".

Per "Attività Ricettiva Alberghiera" si intende quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. I servizi connessi sono da intendersi come le strutture e gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile. (Sono escluse le aziende agrituristiche).

Le nuove strutture ricettive alberghiere dovranno prevedere:

- a. almeno 15 camere, ovvero un numero di posti letto non inferiore a 30, all'interno della struttura interessata dall'intervento, oppure ad essa funzionalmente collegata ed annessa;
- b. una classificazione a fini turistico ricettivi non inferiore alle tre stelle.

Piani degli investimenti produttivi: Gli Investimenti Produttivi devono essere finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, purché dotabili di classificazione a fini turistico ricettivi.

Sono ammissibili alle agevolazioni anche:

- **i servizi annessi:** si intendono tali le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i servizi annessi" alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere

ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine coperte, ristoranti, bar, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, impianti termali, sale congressuali, ecc. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi. A tal fine, l'impresa interessata deve indicare nel piano descrittivo anche detti riferimenti normativi;

- **le strutture e infrastrutture complementari:** si intendono tali le strutture o gli impianti (centri per il benessere, piscine, centri fitness, sale congressuali, punti di ormeggio, attrezzature per il turismo sociale e sportivo), attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto, realizzati al servizio di almeno tre strutture ricettive alberghiere. Le dimensioni e le potenzialità di utilizzo dell'investimento devono trovare giustificazione nel fabbisogno espresso dalle strutture ricettive e avere un'autonoma capacità di impiego e sostenibilità economica. In nessun caso può essere considerato tale l'investimento che costituisca un semplice completamento delle singole strutture ricettive proponenti.

Forma ed intensità degli aiuti:

- le agevolazioni concedibili alle Medie Imprese, possono essere erogate, nel rispetto del limite massimo della percentuale del 40% in ESL, attraverso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% in ESL degli investimenti ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta;
- le agevolazioni concedibili alle Piccole Imprese, che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera, possono essere erogate, nel rispetto del limite massimo della percentuale del 50% in ESL, attraverso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% in ESL degli investimenti ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento.

Il totale delle spese ammissibili degli investimenti per i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali deve essere compreso tra € 100.000,00 e 6.000.000,00 euro.

Qualora le spese ammissibili prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

Criteri di valutazione:

- Efficacia del Progetto proposto rispetto agli Obiettivi Operativi.
- Capacità del progetto di ampliare l'offerta ricettiva di alta qualità all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.
- Capacità del progetto di contribuire al potenziamento o alla realizzazione di infrastrutture e/o servizi complementari agli esercizi ricettivi all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali. Impatto del progetto in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere.
- Efficienza Attuativa del Progetto proposto.

- Capacità tecnica, economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti.
- Livello di progettazione e tempi previsti per la realizzazione del progetto.
- Livello di partecipazione dei Soggetti proponenti e/o di altri soggetti privati agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto.
- Adozione di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati.
- Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione del Progetto proposto con altri interventi.
- Qualità e sostenibilità tecnica del progetto in termini di obiettivi, risultati attesi.
- Congruità tra criticità rilevate e soluzioni progettuali proposte, metodologie e tecnologie utilizzate, cronoprogramma di attuazione.
- Livello di innovazione del progetto in termini di soluzioni capaci di migliorare le prestazioni ambientali e ridurre le forme di inquinamento.

Integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche a valere su altri Programmi

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Nuova ricettività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, purché dotabili di classificazione a fini turistico ricettivi (<u>Piani degli investimenti produttivi</u>). ▪ servizi annessi: si intendono tali le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i servizi annessi alle strutture diverse da quelle ricettive); ▪ strutture e infrastrutture complementari: si intendono tali le strutture o gli impianti (centri per il benessere, piscine, centri fitness, sale congressuali, punti di ormeggio, attrezzature per il turismo sociale e sportivo), attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto, realizzati al servizio di almeno tre strutture ricettive alberghiere.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per la realizzazione dell'Azione sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di 18 Meuro, derivanti dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013.

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (<u>fine intervento</u>)	
		Realizzazioni	
Nuova ricettività – Piani di turistiche investimenti produttivi	18	N° Nuovi investimenti	15/20
		N° Posti letto in strutture ricettizie create	1000
		N° Interventi per la realizzazione di infrastrutture e servizi complementari e/o N° Servizi annessi in strutture ricettizie create	15/20

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Target	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Nuova ricettività -	% Posti letto in strutture ricettizie creati	2%	Sistema Informativo Regionale
	Incremento occupazionale nel settore turistico- commerciale	100 unità	Sistema Informativo Regionale, banche dati
	% Strutture e infrastrutture complementari a strutture ricettizie create e/o % Servizi annessi a strutture ricettizie creati	100%	Monitoraggio ex ante e ex post di concerto con l'Assessorato alla Cultura

CRONOPROGRAMMA


		Interventi (MLN)																
		2013			2014			2015			2016							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	12	I	II	III	IV	V	VI	
				3,6				12			2,4							12

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.

Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE

Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria

2007CL001OC008

SCHEDA¹ ANTICICLICA n. 3 – Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità

Risultati attesi:

- Qualificazione dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica professionale, attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola-formazione-impresa, più rispondente ai fabbisogni di competenze delle imprese turistiche del territorio.
- Potenziamento della qualità dell'offerta dei servizi sul turismo;
- Potenziamento delle competenze digitali, linguistiche e imprenditoriali;
- Potenziamento delle competenze legate all'accoglienza.

Indicatori di risultato:

- n. di operatori qualificati nei settori della ricettività e della ristorazione;
- n. allievi con certificazione delle competenze digitali;
- n. allievi con certificazione delle competenze linguistiche;
- n. inserimenti occupazionali e coerenza dell'occupazione al termine dei percorsi formativi.

Azione:

- Costituzione di Poli Tecnico Professionali nella filiera del turismo nella sua complementarità con quella dell'agroalimentare

OBIETTIVI

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

Promuovere percorsi, a favore di giovani, di istruzione e formazione professionale che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento laboratori Istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico – agroalimentare partecipanti al Polo; ▪ Percorsi innovativi di alternanza scuola-formazione-lavoro (scuola bottega e piazza mestieri) ▪ Borse di studio in Italia e all'estero per la certificazione delle competenze linguistiche ▪ Percorsi formativi professionalizzanti per competenze dirette al settore turistico (marketing, ricettività e accoglienza)

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
▪ Adeguamento laboratori Istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico – agroalimentare partecipanti al Polo	3	ND	
▪ Percorsi innovativi di alternanza scuola-formazione-lavoro (scuola bottega e piazza mestieri)	10	ND	
▪ Borse di studio in Italia e all'estero per la certificazione delle competenze linguistiche		ND	
▪ Percorsi formativi professionalizzanti per competenze dirette al settore turistico (marketing, ricettività e accoglienza)		ND	

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
▪ Adeguamento laboratori Istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico – agroalimentare partecipanti al Polo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ disponibilità nuove tecnologie; ▪ Diffusione competenze digitali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporto scuole/ambienti tecnologie ▪ Indagini specifiche sul possesso di competenze digitali

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini ad hoc mediante somministrazione questionari/interviste etc.

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione ² (definizione operativa)
	<ul style="list-style-type: none"> Grado di partecipazione degli allievi alle attività laboratoriali 	
<ul style="list-style-type: none"> Percorsi innovativi di alternanza scuola-formazione-lavoro (scuola bottega e piazza mestieri) 	<ul style="list-style-type: none"> Diffusione esperienze formative in imprese 	<ul style="list-style-type: none"> n. ore tirocinio attivate/ Totale ore formazione
<ul style="list-style-type: none"> Borse di studio in Italia e all'estero per la certificazione delle competenze linguistiche (Livello B1 e b2) 	<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento competenze chiave (lingua straniera) 	<ul style="list-style-type: none"> Quota allievi in possesso di certificazione linguistica esterna per livello B1 e B2
<ul style="list-style-type: none"> Percorsi formativi professionalizzanti per competenze dirette al settore turistico (marketing, ricettività e accoglienza) 	<ul style="list-style-type: none"> Successo formativo dei percorsi di istruzione tecnica e professionale 	<ul style="list-style-type: none"> Quota di studenti nei percorsi di istruzione tecnica e professionale attivati nell'anno sul totale degli iscritti ai percorsi di istruzione secondaria superiore; Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale sul totale degli iscritti


CRONOPROGRAMMA

Iniziative (CMA)																							
2013						2014						2015						2016					
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
				3							1#						1#						13

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013COPIA
CONFORME
FOGLIO n. 1

UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008****SCHEDA ANTICIPALICA n. 2 – Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga****Risultati attesi:**

- Mantenimento dei lavoratori nel sistema produttivo, attraverso un sostegno al reddito ai lavoratori e sostenendo l'impegno delle imprese ad avviare piani di rilancio con processi innovativi e competitivi.
- Aggiornamento e/o rinforzo delle competenze per i lavoratori sospesi con possibilità di rientro in azienda.
- Riqualificazione e/o riconversione orientate alla ricollocazione occupazionale per i lavoratori espulsi senza possibilità di rientro in azienda.

Indicatori di risultato:

- Numero di lavoratori (sospesi o espulsi) presi in carico da percorsi di politica attiva del lavoro/ Numero di nuovi occupati a seguito delle misure di politica attiva del lavoro
- Mantenimento di posti di lavoro e delle imprese che possono superare temporanee difficoltà di mercato e/o offerta di effettive opportunità di ricollocazione lavorativa

Azione:

- azioni innovative e sperimentali, che integrano sostegno al reddito e misure di politica attiva, per l'occupazione e l'occupabilità di lavoratori in esubero congiunturale o strutturale, quali:
 - assicurare un ulteriore sostegno al reddito in aggiunta ai trattamenti previdenziali,

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

- mantenere attivo il lavoratore attenuando il senso di frustrazione per la perdita del posto di lavoro,
 - favorire i percorsi di reinserimento nel mercato del lavoro e i processi di riqualificazione dei lavoratori ,
 - utilizzare per fini socialmente utili e di pubblica utilità tali lavoratori,
 - prevenire il diffondersi di forme di lavoro sommerso, consentendo al lavoratore di integrare il proprio reddito in forma legale e trasparente.
- Azioni relative ad un percorso di politica attiva:
 - Accoglienza ed informazioni al lavoratore da parte dei Centri per l'Impiego,
 - Orientamento professionale ed individuazione del Piano di azione individuale,
 - Potenziamento delle competenze e reinserimento lavorativo.

OBIETTIVI

Le azioni mirano ai seguenti obiettivi:

- Assicurare ai percettori in deroga coinvolti nei processi di crisi un sostegno al reddito ;
- Ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili mediante una razionale combinazione con i fondi comunitari , nazionali e regionali mirando a tenere legato il lavoratore all'impresa o di accompagnarlo verso un nuovo impiego;
- Sostenere i processi di riqualificazione e le politiche di reimpiego dei lavoratori che perdono l'occupazione;
- Consentire la politica attiva ai lavoratori attraverso la presa in carico dei CPI territorialmente competenti che garantiscono: **a)** servizi specifici e mirati di accoglienza, analisi delle competenze e valutazione dei fabbisogni di ogni singolo lavoratore; **b)** definizione del Piano di avviamento al lavoro individuale nel quale si identificano i servizi e le attività che concorrono alla costruzione del percorso finalizzato all'implementazione delle competenze professionali ed al reinserimento lavorativo (percorsi mirati di riqualificazione professionale, stage presso aziende pubbliche e private, voucher aziendali, partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione continua previsti dai Fondi Interprofessionali, doti formative, auto impiego, incentivi all'occupazione , ecc.);

La misura, già applicata negli scorsi anni nel rapporto di 2 a 1 tra politiche attive e politiche di sostegno al reddito, è stata riformulata portando la proporzione tra le due politiche al rapporto 1 a 3 in considerazione dell'aggravamento della crisi. Il finanziamento di questa misura come le risorse del PAC consente di svincolarla dai limiti temporali di utilizzo dei programmi cofinanziati per conseguire più agevolmente la finalità di mantenere i posti di lavoro e/o di offrire effettive opportunità di ricollocazione lavorativa.

La concentrazione degli interventi attivi nei Centri per l'Impiego o Agenzie del lavoro accreditate mira a preconstituire condizioni di miglioramento della qualità e dell'efficacia della misura.

Per l'attivazione dell'intervento è stata predisposta una apposita proposta normativa a valle del quale le Regioni Convergenza potranno concentrare i loro sforzi sulla selezione e il disegno delle iniziative da mettere in campo in funzione delle caratteristiche e delle potenzialità dei diversi destinatari e delle

prospettive di sviluppo dei territori interessati, a partire dal monitoraggio dei settori di maggiore domanda di lavoro.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga	<p>Gli interventi sono rivolti alle persone, ai sistemi ed all'accompagnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientamento, consulenza ed informazioni ▪ Work experiences (tirocini, borse lavoro, lavori di pubblica utilità e altre forme) ▪ Formazione permanente, formazione continua, formazione per il re-inserimento occupazionale ▪ Percorsi integrati per il reinserimento lavorativo e la creazione di impresa ▪ Incentivi alle persone per l formazione, il lavoro autonomo e la mobilità geografica ▪ Incentivi alle imprese per l'occupazione, l'innovazione tecnologica ed organizzativa ▪ Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema dei servizi per l'impiego

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvisi pubblici per la qualificazione dei lavoratori, percettori di ammortizzatori sociali, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ○ percorsi integrati di politiche attiva; ○ il sostegno al reddito attraverso stage in azienda; ○ l'accompagnamento di politiche attive attraverso i centri per l'impiego; ○ l'orientamento e certificazione delle competenze. 	35,655	Numero di lavoratori percettori di ammortizzatori destinatari di politiche attive	8.000 unità

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di rilevazione dati/informazioni

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini ad hoc mediante somministrazione questionari/interviste etc.


Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizioni operative)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvisi pubblici per la qualificazione dei lavoratori, percettori di ammortizzatori sociali, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ○ percorsi integrati di politiche attive; ○ il sostegno al reddito attraverso stage in azienda; ○ l'accompagnamento di politiche attive attraverso i centri per l'impiego; ○ l'orientamento e certificazione delle competenze. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero di lavoratori presi in carico da percorsi di politica attiva del lavoro/ Numero di nuovi occupati a seguito delle misure di politica attiva del lavoro ▪ Mantenimento di posti di lavoro e delle imprese che possono superare temporanee difficoltà di mercato e/o offerta di effettive opportunità di ricollocazione lavorativa 	<p>Banca dati regionale</p> <p>Banca dati Inps Nazionale Percettori in deroga .</p>

CRONOPROGRAMMA

Indicatore (Mio)																												
2013						2014						2015						2016						Totale				
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI					
				15						20,65																		35,65



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convergenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008****SCHEDA ANTICIPALICA E. 1 – Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati e molto svantaggiati****Risultati attesi:**

- Promozione di nuova occupazione e nuove opportunità per i lavoratori svantaggiati
Numero di lavoratori svantaggiati (disoccupati di lunga durata, donne residenti in aree a bassa occupazione femminile, giovani inoccupati) e molto svantaggiati (disoccupati di più lungo periodo) mantenuti o riammessi nel sistema produttivo in questa fase di grave difficoltà del ciclo economico.

Indicatori di risultato:

- Numero di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, per i quali sono stati concessi crediti d'imposta, mantenuti nel sistema produttivo dopo 36 mesi dalla data di assunzione;

Azione:

- La linea di intervento prevede di rifinanziare nuovi Avvisi sulla linea di quelli già adottati dalla Regione Calabria per l'erogazione del credito di imposta nella prima fase del PAC

OBIETTIVI

L'intervento prevede il rifinanziamento del credito di imposta già avviato nella prima fase del Piano di Azione Coesione.

La normativa vigente prevede l'introduzione di un credito d'imposta pari al 50% del costo salariale per ciascun lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato assunto dalle imprese del Mezzogiorno che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

Nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, mentre nel caso di assunzione di lavoratori molto svantaggiati (senza lavoro da almeno 24 mesi) il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.

L'intervento potrà essere attivato attraverso nuovi avvisi pubblici cofinanziati oltre che da risorse provenienti dal POC Calabria ed oggetto della presente scheda (20Mln) anche da ulteriori risorse del POR Calabria FSE 2007-2013.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati e molto svantaggiati	Nuovi avvisi adottati dalla Regione Calabria per l'erogazione del credito di imposta occupati svantaggiati e molto svantaggiati

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Avvisi adottati dalle Regioni Calabria per l'erogazione del credito di imposta	25	numero totale nuovi assunti svantaggiati e molto svantaggiati	1.900

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Avvisi adottati dalle Regioni Calabria per l'erogazione del credito di imposta	Numero di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, per i quali sono stati concessi crediti d'imposta, mantenuti nel	Data Base regionale

² Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione questionari/interviste etc.

Azioni	Indicatori	Moduli di quantificazione dell'azione (percentuali)
	sistema produttivo dopo 36 mesi dalla data di assunzione	

CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma																								
2013						2014						2015						2016			Tot			
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	Tot
				5					10						10									25

Atto di deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013



COPIA
CONFERME
FOGLIO n. _____

Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC)

PROGRAMMA ORDINARIO CONVERGENZA CALABRIA (POC CALABRIA)

2007CL001OC008

INTERVENTI E RISORSE DEL POR FESR E DEL POR FSE CALABRIA IN ADESIONE ALLA III FASE DEL PAC



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Struttura di Coordinamento del POC

INDICE

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
2. STRATEGIA E OBIETTIVI.....	6
2.1 REVISIONE DEL POR FESR.....	6
2.2 REVISIONE DEL POR FSE.....	7
3. PIANO FINANZIARIO DEL POC.....	9
3.1 PIANO FINANZIARIO ANNUALE.....	10
4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGECO).....	12
4.1 STRUTTURE RESPONSABILI.....	13
4.2 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLI.....	15
4.3 SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO e VALUTAZIONE.....	18
5. PILASTRI / INTERVENTI.....	20
5.1 MISURE ANTICICLICHE.....	21
<i>SCHEDA 1) Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati (25 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 2) Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga (35,65 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 3) Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità (13 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 4) Promozione sviluppo turistico e commerciale (70 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 5) Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese (40 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 6) Aiuto alle persone con elevato disagio sociale (5 Mln)</i>	21
5.2 SALVAGUARDIA PROGETTI STRATEGICI.....	21
<i>SCHEDA 1) Interventi a favore dell'occupazione (20 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 2) PISU (67,18 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 3) Interventi a favore degli immigrati (13,88 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 4) Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione (18 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 5) Progetto Case della salute (67,46 Mln)</i>	21
<i>SCHEDA 6) Laboratorio sviluppo urbano (2 Mln)</i>	21



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il contesto di riferimento che fa da cornice al presente Programma di interventi parte dagli impegni assunti dal Governo italiano in esito alla Dichiarazione del Vertice Europeo del 26 ottobre 2011 ed è costituito da quanto definito dalla Commissione Europea e dallo Stato Italiano in tema di misure di accelerazione, per come recepite nella *Delibera CIPE 1/2011*, oggetto di specifica condivisione in sede di Comitato Nazionale del Quadro Strategico Nazionale (riunione del 30 marzo 2011) da tutte le Regioni, dalle Amministrazioni centrali interessate, dal partenariato istituzionale ed economico e sociale, dai Servizi della Commissione Europea, nonché dal *Piano di Azione Coesione*.

Il Piano di Azione Coesione è stato siglato dal Ministro Fitto e dal Commissario alla politica regionale Hahn il 15 novembre 2011 e presentato alla Commissione il 15 dicembre 2011 ed è scaturito da alcune importanti tappe politiche: Dichiarazione del Vertice Europeo del 26 ottobre 2011 citata; Lettera del Governo italiano (26 ottobre 2011); Piano nazionale per il Sud:Sud 2020.

La *prima fase del PAC* ha riguardato le quattro regioni CONV, dove si sono registrati (con forti differenze interne) i maggiori ritardi di attuazione. A queste regioni si sono associate quelle in sostegno transitorio Sardegna e Basilicata (con interventi relativi all'Agenda digitale, all'Occupazione e alle Reti) e le regioni CReO Molise (limitatamente all'Agenda Digitale e all'Occupazione) e Abruzzo (per la sola priorità Occupazione). Le priorità perseguite sono state: *Agenda digitale, Istruzione, Occupazione e Ferrovie*.

La *seconda fase del PAC* ha riguardato i Programmi Operativi Nazionali Ricerca e Competitività, Sicurezza per lo sviluppo, Governance e Azioni di sistema e Governance e Assistenza tecnica, e i programmi interregionali Energia e Attrattori, tutti dell'Obiettivo Convergenza. Le priorità perseguite sono state *Competitività e innovazione delle imprese, Giovani, Inclusione sociale - cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti -, Aree di attrazione culturale*.

La *terza e ultima fase del PAC* ha riguardato l'attivazione di tre tipologie di interventi: misure anticicliche, salvaguardia di interventi strategici, nuovi interventi.

Scopo del Piano è quello di rilanciare i programmi comunitari in grave ritardo, garantendo una forte concentrazione delle risorse su alcuni ambiti di intervento individuati come prioritari anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e si sta attuando sulla base di quattro principi:

- a) **concentrazione** su tematiche di interesse strategico nazionale, declinate regione per regione secondo le esigenze dei diversi contesti, attraverso un confronto tecnico fra Governo e Regioni;
- b) fissazione di **risultati obiettivo** in termini di miglioramento della qualità di vita dei cittadini;
- c) **“cooperazione rafforzata” con la Commissione europea;**



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Struttura di Coordinamento del POC

d) azione di **supporto e affiancamento da parte di centri di competenza nazionale.**

La riprogrammazione necessaria a riorientare risorse sul Piano, prevede le seguenti modalità operative:

- una **forte concentrazione delle risorse libere** in quanto ancora non utilizzate nei Programmi operativi regionali su linee di attività concernenti i quattro comparti individuati dagli impegni assunti con gli accordi Commissione Europea e Stato membro;
- un **innalzamento dei tassi di cofinanziamento comunitario** (nelle regioni ob. Convergenza fino al 75% e per le Regioni CRO fino al 50%) ed una contestuale riduzione dell'ammontare totale delle risorse programmate con i POR e PON; una tale revisione finanziaria libererà risorse del cofinanziamento dello SM (L. 183/87) che potranno essere destinate a nuovi programmi finalizzati ai comparti soprarichiamati. I Programmi potranno quindi essere realizzati al di fuori della tempistica prevista dalla regolamentazione comunitaria e potranno quindi presumibilmente determinare una più agevole implementazione.

In tale contesto, la **Regione Calabria aderisce al Piano di Azione Coesione con risorse derivanti sia dal POR FESR 2007-2013 (340,3 Meuro) sia dal POR FSE 2007-2013 (54,2 Meuro)** secondo quanto indicato nel successivo capitolo.

Box 1: Documenti relativi all'attivazione del PAC e all'adesione da parte della Regione Calabria

- Dichiarazioni del Vertice Europeo di Bruxelles del 26 ottobre 2011;
- Lettera del Governo Italiano al Presidente della Commissione Europea ed al Presidente del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2011 in risposta alle dichiarazioni del Vertice Europeo;
- Piano Nazionale per il Sud: Sud 2020
- Piano di Azione Coesione I° e II° aggiornamento
- Piano di Azione Coesione III e ultima fase
- Nota MISE DPS-DG PRUC prot. 974 del 25/1/2012: "Riduzione della quota nazionale – modalità di modifica dei Programmi Operativi";
- Nota MEF – RGS- IGRUE prot. 29497 del 6/4/2012: "Procedure per l'utilizzo delle risorse della legge 183/87 rivenienti dalla riduzione del tasso del cofinanziamento statale dei programmi strutturali UE 2007/2013;
- Nota MEF – RGS -IGRUE prot. 0039623 del 8/5/2012: "Monitoraggio Piano di Azione Coesione";
- Nota MISE DPS-DG PRUC prot.8196 del 18/6/2012: "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei Programmi Operativi" – Errata corrige nota MISE-DPS-DG PRUC prot. 10206 del 24 luglio 2012;
- Nota MEF – RGS - IGRUE prot. 89935 del 26/10/2012: "Vademecum sul monitoraggio del Piano di Azione Coesione";
- Delibera CIPE n. 96 del 03/08/2012, recante "Presenza d'atto del Piano di azione coesione";



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

- Delibera CIPE n. 113 del 26/10/2012, recante “Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del piano di azione coesione e relative modalità di attuazione”;
- Nota MEF – RGS - IGRUE prot. 9307 del 31/01/2013 (modificata con prot.13085 del 13/02/2013) “Procedure di utilizzo risorse concernenti gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Azione Coesione”;
- Nota MISE-DPS prot. 2284 del 20/02/2013 alla Regione Calabria sull’Attuazione del PAC.
- Decisione C(2012) 9693del 17dicembre 2012 della Commissione Europea di approvazione della proposta di revisione del POR FESR Calabria 2007-2013;
- Decisione C(2013) 2871 del 27 maggio 2013 della Commissione Europea di approvazione della proposta di revisione del POR FESR Calabria 2007-2013;
- Decisione C(2012) 6337 del 10 settembre 2012 della Commissione Europea di approvazione della proposta di revisione del POR FSE Calabria 2007-2013;
- DECISIONE C(2012) 9617 DEL 14 DICEMBRE 2012 della Commissione Europea di approvazione della proposta di revisione del POR FSE Calabria 2007-2013.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Struttura di Coordinamento del POC

2. STRATEGIA E OBIETTIVI

La riprogrammazione dei due Programmi è stata la conseguenza dell'adesione della Regione alla terza fase del PAC, il quale, come detto in premessa, ha previsto il finanziamento di tre tipologie di azioni:

- misure anticicliche,
- salvaguardia di progetti validi in ritardo,
- nuove azioni selezionate dalle Regioni.

La Regione ha scelto di attivare le prime due azioni, per un **totale di 433,2 milioni di euro** distinte in:

- **244,7 milioni** di euro per le **misure anticicliche** (di cui 204,7 dal POR FESR e 40 dal POR FSE) e
- **188,5 milioni** di euro per la **salvaguardia di progetti in ritardo** (di cui 168,5 dal POR FESR e 20 dal POR FSE).

2.1 REVISIONE DEL POR FESR

Inserendosi nell'alveo tracciato dalla Delibera CIPE 1/2011, la proposta complessiva di modifica del Piano Finanziario del POR FESR è nata, prioritariamente, dall'art. 33, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006, che prevede la possibilità di proporre un riesame del PO in caso di "difficoltà in fase di attuazione", e risponde all'esigenza di finanziare le proposte di azioni anti-crisi del Governo, attraverso il ridimensionamento di alcune linee di intervento in ritardo attuativo, e la costituzione di un Programma esterno parallelo, in cui far confluire interventi strategici in ritardo attuativo.

La proposta di modifica del POR trae le sue origini dal percorso avviato a livello nazionale con la nota tecnica del 22 ottobre 2012 del Ministero per la Coesione territoriale "STRUMENTI DIRETTI PER IMPRESA E LAVORO NEL SUD Per la terza e ultima riprogrammazione Piano Azione Coesione", che presentava: I) un quadro aggiornato dello stadio di attuazione delle misure già adottate nell'ambito del Piano di Azione Coesione (PAC); II) il risultato dell'istruttoria condotta con il partenariato economico e sociale ai fini dell'individuazione di interventi aggiuntivi con effetto diretto su impresa e lavoro che potrebbero essere finanziati con la terza e ultima riprogrammazione dei fondi comunitari da realizzare entro ottobre.

Pertanto, a seguito del varo della terza fase del PAC, è stato avviato un confronto con le Regioni del Mezzogiorno per individuare le risorse rinvenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (L. 183/87) da destinare al PAC e le misure che si intendono realizzare, tra quelle presentate dal



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

Governo, nell'ottica di rispettare e garantire il principio di territorialità delle risorse finanziarie. Nella fase di confronto con il Governo è emersa la possibilità di salvaguardare in un Programma esterno parallelo gli interventi che la Regione ritiene strategici ma la cui realizzazione non si concilia con i tempi della Programmazione comunitaria.

Pertanto l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 ha elaborato, sulla base delle indicazioni emerse durante gli incontri con i rappresentanti del Dipartimento Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'indirizzo politico fornito dal Presidente della Giunta Regionale, la predetta proposta di revisione del POR, che consente di attuare le misure proposte dal Governo che si ritiene possano avere una ricaduta positiva sul territorio calabrese e, nel contempo, di mantenere la strategia iniziale del POR e di tutelare nel costituendo Programma esterno parallelo le iniziative ritenute strategiche per lo sviluppo della regione ma i cui tempi di realizzazione non si conciliano con i tempi della Programmazione comunitaria.

A tal fine la proposta di revisione del POR FESR è consistita nella rimodulazione del piano finanziario del programma che ha liberato 373 milioni di euro da destinare all'attuazione degli interventi PAC (317,5 a titolarità della Regione). In merito alle scelte programmatiche effettuate dalla Regione nell'ambito del PAC, si è ritenuto di dover finanziare i seguenti strumenti:

- (i) le agevolazioni fiscali *de minimis* per micro e piccole aziende delle aree a disagio socioeconomico;
- (ii) le misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga;
- (iii) il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale di qualità;
- (iv) la promozione dello sviluppo turistico e commerciale;
- (v) gli strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese.

A seguito dell'esame e approvazione in Comitato di Sorveglianza (attivato con procedura d'urgenza considerata la ristrettezza dei tempi per l'istruttoria dei servizi della Commissione europea) la modifica al POR FESR Calabria 2007-2013 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2013) 2871 del 27 maggio 2013.

2.2 REVISIONE DEL POR FSE

Il POR Calabria FSE 2007-2013, che dalla sua approvazione non ha subito alcuna modifica in riduzione, né alcun taglio di risorse ed ha conseguito tutti gli obiettivi nazionali e comunitari di spesa, in alcuni casi, con largo anticipo, è stato sottoposto a forti criticità attuative che hanno determinato, nei mesi finali del 2012, un rallentamento nell'attuazione, intesa come criticità nel raggiungimento dei livelli di certificazione e nel conseguente rischio di disimpegno automatico.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Struttura di Coordinamento del POC

La principale criticità di attuazione, alla base della riprogrammazione, è stata, infatti, collegata, non ad un difetto di programmazione, né nella capacità di attuazione degli interventi, ma a fattori di carattere esterno, quali quelli connessi ai vincoli del patto di stabilità, che hanno rischiato fortemente di compromettere gli ottimi risultati finora raggiunti.

Inserendosi, nell'alveo tracciato dalla Delibera CIPE 1/2011, la Regione ha proposto una modifica del Piano Finanziario del POR, che ha tratto giustificazione, prioritariamente, dall'art. 33, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006, che prevede la possibilità di proporre un riesame del PO in caso di "difficoltà in fase di attuazione". La proposta non ha alterato né la strategia, né gli obiettivi generali, specifici e operativi del Programma, ma ha inteso rafforzare, per contro, la logica che ha ispirato le misure di accelerazione di cui alla Delibera CIPE n.1/2011.

La quota di cofinanziamento pari a 60 milioni di euro, oggetto di riprogrammazione, è stata destinata a rafforzare gli interventi ricompresi nel Piano di Azione Coesione (III^a fase).

In particolare, l'importo di 20 milioni è stato indirizzato ad obiettivi di salvaguardia secondo quanto previsto dal Piano originario.

E' inoltre il caso di sottolineare che una lista di ipotesi di nuovi interventi da finanziare con la riprogrammazione dei fondi comunitari è stata resa pubblica in occasione dell'incontro chiesto da Confindustria-CGIL-CISL-UIL il giorno 12 settembre 2012. Successivamente, valutazioni e ipotesi sono pervenute da altre organizzazioni del partenariato comunitario, economico e sociale, segnatamente da R.ETE. Imprese Italia e UGL e hanno alimentato l'ulteriore confronto nella riunione del giorno 11 ottobre 2012.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Regione ha inteso destinare i restanti 40 milioni di Euro alle nuove iniziative richiamate e prioritariamente al rifinanziamento del Credito d'imposta occupazione per lavoratori svantaggiati, stante i segnali positivi ad oggi ricevuti dal territorio.

Gli interventi hanno riguardato, in particolare:

- (i) il rifinanziamento del credito d'imposta occupati svantaggiati (per 25 milioni di euro);
- (ii) l'aiuto alle persone con elevato disagio sociale (per 5 milioni di euro);
- (iii) il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale di qualità per favorire l'occupazione giovanile e la competitività delle filiere produttive territoriali (per 10 milioni di euro).

Con Decisione comunitaria n. C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012 è stato definitivamente adottato il nuovo quadro finanziario del POR Calabria FSE 2007-2013.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

3. PIANO FINANZIARIO DEL POC

Di seguito si riporta il Piano finanziario complessivo delle risorse assegnate al POC

Pilastri/Azioni		FESR	FSE	Totale
I. Misure anticicliche				
I.1	Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati	-	25.000.000	25.000.000
I.2	Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga	35.655.228	-	35.655.228
I.3	Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità	3.000.000	10.000.000	13.000.000
I.4	Promozione sviluppo turistico e commerciale	70.000.000	-	70.000.000
I.5	Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese	40.000.000	-	40.000.000
I.6	Aiuto alle persone con elevato disagio sociale	-	5.000.000	5.000.000
I.7	Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole aziende delle aree a disagio socioeconomico*	56.000.000	-	56.000.000
Totale Pilastro		204.655.228	40.000.000	244.655.228
II. Salvaguardia				
II.1	Interventi a favore dell'occupazione	-	20.000.000	20.000.000
II.2	PISU	87.188.000	-	87.188.000
II.3	Interventi a favore degli immigrati	13.880.000	-	13.880.000
II.4	Progetto Case della Salute	67.460.401	-	67.460.401
Totale Pilastro		168.528.401	20.000.000	188.528.401
Totale generale		373.183.629	60.000.000	433.183.629
TOT - Misure anticicliche - Gestione Regione Calabria				
		148.655.228	40.000.000	188.655.228
TOT - Salvaguardia - Gestione Regione Calabria				
		168.528.401	20.000.000	188.528.401
Totale generale POC - Gestione Regione Calabria		317.183.629	60.000.000	377.183.629

* L'azione non è a diretta responsabilità regionale.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Struttura di Coordinamento del POC

4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGECO)

Ai sensi della Delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 *“ciascuna Amministrazione responsabile della gestione degli interventi individuati dal Piano di azione coesione individua, con atto formale, le strutture deputate a dare esecuzione a tali interventi, con l'attribuzione delle relative responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo”*.

Inoltre, in base a quanto previsto nella nota MEF – RGS - IGRUE prot. 9307 del 31/01/2013 (modificata con prot.13085 del 13/02/2013), Allegato 3 *“Descrizione dei sistemi di gestione e controllo concernenti gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo di Rotazione nell'ambito del Piano di Azione Coesione”*:

- *le Amministrazioni sopra richiamate già titolari di Programmi Operativi 2007/2013, oppure individuate come Organismi Intermedi in Programmi Operativi 2007/2013, possono confermare - anche parzialmente (fino ai controlli di I livello) e per i soli aspetti di rilievo descritti nel seguito - il sistema di gestione e controllo in essere approvato ai sensi dell' art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006.*
- *tutte le altre Amministrazioni procedono con atto formale alla individuazione delle strutture nel rispetto degli elementi minimi relativi al sistema di gestione e di controllo (indicati nel medesimo Allegato 3).*

Alla luce di quanto sopra, le regole di funzionamento, gestione e controllo del presente Programma saranno mutate dal Si.Ge.Co del POR FESR, per quanto concerne le iniziative che rientrano o potrebbero rientrare nel campo di applicazione del POR FESR o del Reg. (CE) 1080/2006, e da quello dal POR FSE, per le iniziative che rientrano o potrebbero rientrare nel campo di applicazione del POR FSE o del Reg. (CE) 1081/2006. L'AdG del POR FESR fungerà da struttura di coordinamento del POC, mantenendo i rapporti con il MiSE-DPS e il MEF-IGRUE e operando una generale sorveglianza del Programma. Inoltre, l'AdG del POR FESR collazionerà le rendicontazioni delle spese sostenute sui singoli interventi FESR previsti nel POC ed invierà un'unica rendicontazione totale al Dipartimento Bilancio, struttura deputata alla trasmissione al MEF-IGRUE delle relative richieste di pagamento (anticipo, intermedio e saldo). Ugualmente, l'AdG del POR FSE eserciterà la medesima funzione per quanto riguarda gli interventi FSE previsti nel POC.

Rispetto al Si.Ge.Co del POR FESR non è previsto il rilascio da parte dell'AdG dei pareri di coerenza, in quanto gli interventi rientrano nell'attuazione del Programma Ordinario Convergenza e non richiedono la verifica coerenza programmatica con i contenuti dello stesso Programma Operativo Regionale.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

Nel paragrafo successivo sono indicate le strutture responsabili per le principali funzioni elencate nella citata nota del MEF-IGRUE, sia per gli interventi FESR che per quelli FSE.

4.1 STRUTTURE RESPONSABILI**Funzioni comuni**

<i>Struttura di coordinamento del POC</i>	Assicura la corretta e puntuale gestione del POC: <ul style="list-style-type: none"> - Relazioni interistituzionali tra i diversi livelli di governo e tra gli attori coinvolti nel processo - Coordinamento attività per la definizione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del POC; - Coordinamento procedure di sorveglianza del POC; - Programmazione e impiego delle risorse di assistenza tecnica (se previste). 	<i>AdG POR FESR (Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria)</i>
	Valutazione	<i>Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici</i>
<i>Struttura di gestione finanziaria del POC</i>	Assicura l' esecuzione finanziaria del POC: <ul style="list-style-type: none"> - gestione delle scritture contabili (tracciabilità delle fonti finanziarie); - richiesta dell'anticipazione iniziale; - presentazione della domanda di pagamento intermedia; - presentazione della domanda di saldo finale. 	<i>Dipartimento Bilancio e Patrimonio</i>
<i>Struttura di monitoraggio del POC</i>	Assicura il monitoraggio del POC: <ul style="list-style-type: none"> - supporto ai responsabili dell'attuazione del POC e dei singoli interventi previsti, ai soggetti attuatori e ai beneficiari nelle operazioni di monitoraggio; - controllo della completezza e qualità delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio al fine di convalidare i dati di monitoraggio per il successivo invio alla Banca Dati Unica presso RGS - IGRUE. 	<i>Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - Settore 2, Servizio 3</i>

Interventi FESR

<i>Struttura capofila del POC (FESR)</i>	Sorveglianza attuazione degli interventi del POC (FESR) Trasmissione delle attestazioni delle spese sostenute sugli interventi FESR del POC al Dipartimento Bilancio per la presentazione della domanda di pagamento	<i>Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - Settore 3, Servizi 5 e 6</i>
--	---	---



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

	Informazione e pubblicità degli interventi POC (FESR)	<i>Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - Settore 1, Servizio 1</i>
<i>Struttura di attuazione del POC (FESR)</i>	<p>Assicura la corretta e puntuale gestione degli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione procedurale e fisica; - procedure di selezione delle operazioni o degli attuatori; - atti di finanziamento (o revoca parziale/totale) e di liquidazione (o recupero) attraverso il sistema di monitoraggio SIURP; - monitoraggio procedurale e fisico; - invio all'AdG del POR FESR delle attestazioni delle spese sostenute sugli interventi del POC (FESR); - sorveglianza del cronogramma di attuazione finanziaria; - messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi. 	<i>Dipartimenti regionali coinvolti nell'attuazione</i>
<i>Struttura di controllo del POC (FESR)</i>	<p>Sovrintende alle operazioni di controllo del POC per le iniziative FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione della metodologia a supporto del controllo (documentale e in loco) da svolgere nei centri di responsabilità deputati all'attuazione delle operazioni e presso i Beneficiari/Attuatori, ivi comprese piste, check-list e format verbali; - definizione delle modalità di conservazione della documentazione relativa all'attuazione degli interventi ed ai controlli; - effettuazione della verifica della completezza e qualità del controllo effettuato dai centri di responsabilità propedeutiche alla presentazione delle domande di pagamento intermedio e a saldo; - gestione delle irregolarità e frodi e relativi recuperi. 	<p><i>Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - Settore 2, Servizio 4</i></p> <p><i>Unità di Controllo presso i Dipartimenti regionali</i></p>

Interventi FSE

<i>Struttura Capofila del POC (FSE)</i>	<p>Sorveglianza attuazione degli interventi del POC (FSE)</p> <p>Trasmissione delle attestazioni delle spese sostenute al Dipartimento Bilancio e Patrimonio per la successiva presentazione della domanda di pagamento</p>	<p><i>ADG POR FSE</i> <i>(Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato)</i></p>
	<p>Informazione e pubblicità degli interventi POC (FSE)</p>	<p><i>Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, Settore 3 - Settore 4</i></p>



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

<p><i>Struttura di attuazione del POC (FSE)</i></p>	<p>Assicura la corretta e puntuale gestione degli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione procedurale e fisica; - procedure di selezione delle operazioni o degli attuatori; - atti di finanziamento (o revoca parziale/totale) e di liquidazione (o recupero) attraverso il sistema di monitoraggio SIURP; - monitoraggio procedurale e fisico; - invio all'AdG del POR FSE delle attestazioni delle spese sostenute sugli interventi del POC (FSE); - sorveglianza del cronogramma di attuazione finanziaria; - messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi. 	<p><i>Settori del Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato e del Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione tecnologica, Alta formazione coinvolti nell'attuazione</i></p>
<p><i>Struttura di controllo del POC (FSE)</i></p>	<p>Sovrintende alle operazioni di controllo del POC per le iniziative FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione della metodologia a supporto del controllo (documentale e in loco) da svolgere nei centri di responsabilità deputati all'attuazione delle operazioni e presso i Beneficiari/Attuatori, ivi comprese piste, check list e format verbali; - definizione delle modalità di conservazione della documentazione relativa all'attuazione degli interventi ed ai controlli; - effettuazione della verifica della completezza e qualità del controllo effettuato dai centri di responsabilità propedeutiche alla presentazione delle domande di pagamento intermedio e a saldo; - gestione delle irregolarità e frodi e relativi recuperi. 	<p><i>Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato - Unità di controllo</i></p>

4.2 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLI

Le modalità di utilizzo delle risorse si rinviengono nell'allegato, alla nota MESF-RGS-IGRUE n.13085 del 13/02/2013, *Procedure per l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione*.

In merito si precisa che sulla base di specifica comunicazione del MISE-DPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (per gli interventi di sua competenza), nella quale sono indicati i necessari elementi identificativi degli interventi finanziati, dei relativi importi e delle Amministrazioni responsabili della gestione, il MEF- IGRUE adotta uno o più decreti direttoriali per l'impegno delle risorse finanziarie in favore degli interventi medesimi.

A valere sulle risorse così assegnate, i pagamenti avranno luogo attraverso le seguenti modalità:



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

-
- a) **erogazione di un'anticipazione** nei limiti di quanto disposto dall'art. 9 del DPR 29 dicembre 1988 n. 568 e s.m.i sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni titolari dei Programmi. L'anticipazione sarà riassorbita al più tardi con la domanda di pagamento finale;
 - b) **disposizione di pagamenti intermedi** sulla base di apposite domande di pagamento formulate dalle amministrazioni titolari dei Programmi che attestano lo stato di avanzamento delle attività, previa verifica delle amministrazioni competenti. Le disposizioni dei pagamenti intermedi sono effettuate fino al raggiungimento del 90% della dotazione finanziaria del Programma;
 - c) **pagamento del saldo finale** formulata dalle amministrazioni titolari dei Programmi che attestano la conclusione del Programma, previa verifica delle Amministrazioni competenti.

Per l'**erogazione dell'anticipazione** (a) la Struttura di gestione finanziaria del POC provvede ad effettuare l'apposita richiesta al MEF - IGRUE.

Per la **disposizione dei pagamenti intermedi** (b) vengono definite apposite domande di pagamento corredate dalla certificazione delle spese.

Alla data di apertura della domanda di pagamento, che verrà opportunamente comunicata dalla Struttura di coordinamento del POC, i Responsabili delle Strutture di attuazione incaricate della gestione degli interventi (FESR ed FSE) dovranno sottoscrivere e trasmettere alle competenti Strutture capofila FESR ed FSE (rispettivamente, AdG del POR FESR e AdG del POR FSE) le **attestazioni delle spese sostenute**, utilizzando il modello allegato 1.a), che dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione degli importi impegnati e delle spese sostenute cumulativamente alla data di riferimento della domanda con separata imputazione delle fonti di finanziamento (ove esistenti);
- b) attestazione che:
 - le spese sostenute nell'ambito del Programma sono conformi alla normativa di riferimento, nonché corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del PAC;
 - che tutti gli atti che hanno determinato la spesa sono corredate della relativa documentazione giustificativa e hanno superato con esito positivo i controlli previsti dal sistema di gestione e controllo adottato, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile.

Le Strutture capofila FESR e FSE provvedono, ciascuna per la parte di propria competenza, a trasmettere alla Struttura di gestione finanziaria del POC (Dipartimento Bilancio e Patrimonio) le attestazioni di spesa.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

La Struttura di gestione finanziaria del POC, sulla base delle attestazioni delle spese sostenute, sottoscritte dai Responsabili delle strutture incaricate della gestione degli interventi, elabora e trasmette al MEF - IGRUE la domanda di pagamento che attesta lo stato di avanzamento delle attività con la richiesta di erogazione delle risorse assegnate secondo il modello (allegato 1.b) che dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione degli importi impegnati e delle spese sostenute cumulativamente alla data di riferimento della domanda con separata imputazione delle fonti di finanziamento (ove esistenti);
- b) indicazione dell'importo del pagamento richiesto a carico delle risorse assegnate che non potrà essere superiore alla differenza tra le spese sostenute e i pagamenti intermedi già riconosciuti;
- c) attestazione che:
 - le spese sostenute nell'ambito del Programma sono conformi alla normativa di riferimento, nonché corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del PAC;
 - che tutti gli atti che hanno determinato la spesa sono corredati della relativa documentazione giustificativa e hanno superato con esito positivo i controlli previsti dal sistema di gestione e controllo adottato, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile.

Per il **pagamento del saldo finale** (c) la relativa domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione da definire secondo la medesima procedura sopra descritta prevista per i pagamenti intermedi.

La domanda di saldo finale, corredata della certificazione delle spese sostenute, dovrà essere inviata dalla Struttura di gestione finanziaria del POC entro tre mesi dalla chiusura del Programma e dovrà essere accompagnata da una **Relazione Finale di Esecuzione** del Programma da cui risulti, tra l'altro, il completamento delle attività previste e l'ammontare finale delle spese sostenute per il Programma, con separata indicazione delle quote a carico delle diverse fonti di finanziamento.

Alla Struttura di coordinamento del POC compete l'organizzazione delle attività per la definizione della **Relazione Finale di Esecuzione** da trasmettere alla competente struttura di gestione finanziaria del POC per il successivo inoltro agli organi competenti.

L'amministrazione avrà cura di espletare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, secondo il rispettivo ordinamento, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile.

Tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi ed ai controlli svolti è custodita dalle amministrazioni titolari degli stessi e messa a disposizione per eventuali controlli successivi



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Struttura di Coordinamento del POC

da parte degli organismi competenti.

L'erogazione delle risorse a valere sulle assegnazioni avviene mediante le procedure previste dalla L.183/1987 e si struttura nel trasferimento degli importi di volta in volta dovuti (a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo finale) nelle apposite contabilità di tesoreria intestate alle Amministrazioni titolari dei Programmi (Regioni).

A tali trasferimenti, l'IGRUE provvede direttamente a seguito della verifica della richiesta di anticipazione, di pagamenti intermedi e delle successive domande di pagamento intermedio e a saldo, a cura del MISE – DPS e del MLPS per quanto di rispettiva competenza. A regime, l'intera procedura sarà gestita tramite il sistema informativo IGRUE, fermi restando i ruoli delle predette amministrazioni.

La gestione procedurale e finanziaria degli interventi avviene tramite il sistema di monitoraggio SIURP.

Rispetto alle modalità di **controllo** e alla **segnalazione delle irregolarità** (e al recupero delle somme) si rimanda al sistema dei controlli di primo livello di cui al Sistema di Gestione e Controllo (ex art.71 del Reg.CE 1083/2006) del POR FESR e del POR FSE. Le Amministrazioni titolari dei Programmi devono, infatti, assicurare la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. Esse sono altresì responsabili del **recupero** e della **restituzione** al Fondo di Rotazione ex L. 183/87 delle corrispondenti somme erogate indebitamente.

4.3 **SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO e VALUTAZIONE**

La sorveglianza del Programma è attribuita al CdS del POR FESR 2007/13, integrato dai rappresentanti degli organi nazionali e comunitari competenti e delle strutture responsabili dell'attuazione degli interventi che utilizzano le risorse provenienti dal POR FSE. Inoltre, nell'ordine del giorno delle riunioni del CdS sarà prevista la specifica trattazione dello stato di attuazione degli interventi del POC.

Ai fini della sorveglianza del Programma, l'AdG del POR FESR (quale Autorità di coordinamento del POC Calabria), a partire dall'anno 2014, presenterà al Gruppo di Azione una **relazione annuale** avente la stessa finalità stabilite per il RAE dall'art.67 del Reg. (CE) n. 1083/2006. La scadenza è fissata al 31 marzo di ogni anno con riferimento alle attività svolte al 31 dicembre dell'anno precedente.

La trasmissione dei dati di **monitoraggio** finanziario, fisico e procedurale avverrà con la stessa periodicità prevista dalla circolare n.5 dell'8 febbraio 2010 del MEF-IGRUE per il monitoraggio dei progetti afferenti la programmazione 2007-2013, utilizzando le funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei progetti afferenti il QSN 2007/2013.



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

Ai fini del corretto monitoraggio delle operazioni, le stesse saranno identificate secondo una codifica specifica e secondo le indicazioni di cui alla nota MEF- RGS – IGRUE n.0039623 dell'8 maggio 2012 "Monitoraggio Piano di Azione Coesione" aggiornata con la Nota MEF – RGS - IGRUE prot. 89935 del 26 ottobre 2012: "*Vademecum* sul monitoraggio del Piano di Azione Coesione".

Rispetto alle attività di **valutazione e assistenza tecnica** si applicheranno i criteri stabiliti nella Nota MISE DPS–DG PRUC prot. 8196 del 18 giugno 2012: "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei Programmi Operativi" (Errata corrige nota MISE-DPS–DG PRUC prot. 10206 del 24 luglio 2012).



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Struttura di Coordinamento del POC

5. PILASTRI / INTERVENTI

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole Schede di Azione e le singole Schede raggruppate nei due Pilastri "Misure anticicliche" e "Salvaguardia".

Pilastro	Azione	Dipartimento responsabile dell'attuazione
Anticiclica	I. 1 Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati	Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato
Anticiclica	I.2 Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga	Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato
Anticiclica	I.3 - Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità	Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione tecnologica, Alta formazione
Anticiclica	I.4 - Promozione sviluppo turistico e commerciale	Turismo, beni culturali, sport e spettacolo, politiche giovanili
Anticiclica	I.5 - Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese	Attività Produttive
Anticiclica	I.6 - Aiuto alle persone con elevato disagio sociale - interventi diretti a persone con elevato disagio sociale	Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato
Salvaguardia	II.1 - Interventi a favore dell'occupazione	Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato
Salvaguardia	II. 2- PISU	Urbanistica e Governo del Territorio
Salvaguardia	II.3 - Interventi a favore degli immigrati	Urbanistica e Governo del Territorio Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato
Salvaguardia	II.4 - PISR Case della Salute	Tutela della Salute e Politiche Sanitarie



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Struttura di Coordinamento del POC

5.1 MISURE ANTICICLICHE

SCHEDA 1) Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati (25 Mln)

SCHEDA 2) Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga (35,65 Mln)

SCHEDA 3) Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità (13 Mln)

SCHEDA 4) Promozione sviluppo turistico e commerciale (70 Mln)

SCHEDA 5) Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese (40 Mln)

SCHEDA 6) Aiuto alle persone con elevato disagio sociale (5 Mln)

5.2 SALVAGUARDIA PROGETTI STRATEGICI

SCHEDA 1) Interventi a favore dell'occupazione (20 Mln)

SCHEDA 2) PISU (67,18 Mln)


SCHEDA 3) Interventi a favore degli immigrati (13,88 Mln)

SCHEDA 4) Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione (18 Mln)

SCHEDA 5) Progetto Case della salute (67,46 Mln)

SCHEDA 6) Laboratorio sviluppo urbano (2 Mln)

Allegato alla deliberazione

n. 234 del 27 GIU. 2013

Regione Calabria
Dipartimento Bilancio e Patrimonio

COPIA
CONFORME
FOGLIO n.

Ministero dell'Economia e
delle Finanze - IGRUE

e p.c.

Autorità di Gestione del
POR Calabria FESR 2007-2013
Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria
Struttura di coordinamento del
POC

**OGGETTO: Programma Ordinario Convergenza (POC) – Certificazione della
spesa - Domanda di pagamento**

Il/La sottoscritto/a, Dirigente del
Settore/Dipartimento Bilancio e Patrimonio, in qualità di Responsabile
della Struttura di gestione finanziaria del Programma Ordinario Convergenza (POC) con
dotazione finanziaria complessiva pari ad euro

CERTIFICA

sulla base delle attestazioni di spesa fornite dai Responsabili delle strutture incaricate
della gestione degli interventi POC e dei dati relativi all'avanzamento rilevabili
dal sistema di monitoraggio,

CHE alla data / / , come risulta dai dati relativi all'avanzamento rilevabili
nel sistema sulla base delle verifiche effettuate:

gli importi impegnati ammontano a

le spese sostenute ammontano a

e sono imputabili interamente al POC.

CHE le spese sostenute nell'ambito del Programma sono conformi alla normativa di
riferimento, nonché corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del PAC;

CHE tutti gli atti che hanno determinato la spesa sono corredati della relativa
documentazione giustificativa e hanno superato con esito positivo i controlli previsti dal
sistema di gestione e controllo, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità
amministrativa e contabile,

CHIEDE

il trasferimento della quota di importo pari ad euro,
corrispondente al % della predetta dotazione del POC di cui una quota pari ad
relativa agli interventi FESR ed una quota pari ad euro relativa agli interventi
FSE¹.

Si allega la domanda di pagamento.

Data

Firma

¹ L'importo non potrà essere superiore alla differenza tra le spese sostenute e i pagamenti intermedi già riconosciuti a valere sulle risorse di cui alla legge 183/1987 riferite al PAC.

Allegato alla deliberazione
n. 234 del 27 GIU. 2013



Regione Calabria
Dipartimento _____

COPIA
CONFORME
FOGLIO

*Struttura capofila del POC (FESR)
Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria*

Oppure

*Struttura capofila del POC (FSE)
Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato*

OGGETTO: Programma Ordinario Convergenza – Attestazione della Spesa

Il/La sottoscritto/a, Dirigente Generale
del Dipartimento..... in qualità di Responsabile della
struttura incaricata della gestione dei seguenti interventi POC:

.....

.....

con dotazione finanziaria complessiva pari ad euro

ATTESTA

CHE alla data __/__/__, come risulta dai dati relativi all'avanzamento rilevabili
nel sistema sulla base delle verifiche effettuate:

gli importi impegnati ammontano a

le spese sostenute ammontano a

e sono imputabili interamente al POC.

CHE le spese sostenute nell'ambito del Programma sono conformi alla normativa di
riferimento, nonché corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del PAC;

CHE tutti gli atti che hanno determinato la spesa sono corredati della relativa
documentazione giustificativa e hanno superato con esito positivo i controlli previsti dal
sistema di gestione e controllo, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità
amministrativa e contabile.

Il Dirigente del Settore

Il Dirigente Generale



ORIGINALE

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento/i Proponente/i:
PRESIDENZA
PROGRAMMAZ.
NAT. CON.

Deliberazione n. 285 della seduta del 05.08.2013.

Oggetto: Rettifica deliberazione 234 del 2013 di approvazione del Programma Ordinario Convergenza (POC) e del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Giovanni...

Relatore (se diverso dal proponente): Dirigente Generale

Dirigente/i Generale/i: Dot. Paolo FRATICO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Demetrio ARENA	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente		X
10	Nazzareno SALERNO	Componente		X
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

**Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)**

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27 giugno 2013 è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza (POC) corredato dalla schede afferenti ai due Pilastri Misure Anticicliche e Salvaguardia nonché il Documento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del programma a seguito dell'approvazione di un'ulteriore proposta di riprogrammazione, elaborata a seguito dell'adesione alla terza fase del Piano di azione coesione con Decisione C(2013) 2871 finale del 27 maggio 2013 della Commissione europea;

RILEVATO CHE nella scheda n. 1.6 "Sistema informativo di analisi del lavoro" rientrante nell'attuazione del Pilastro II - Salvaguardia, di competenza del dipartimento Lavoro e nel piano finanziario del POC è stato erroneamente indicato l'importo di € 400.000,00 anziché € 100.000,00;

RITENUTO di dover rettificare la deliberazione suddetta:

- sostituendo la scheda n. 1.6 "Sistema informativo di analisi del lavoro" con la scheda relativa al medesimo intervento di cui all'allegato 1) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- sostituendo la tabella del piano annuale finanziario di cui al punto 3.1 del Programma Ordinario Convergenza (POC) con la tabella di cui all'allegato 2) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale;
- la legge regionale del 4.02.2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la legge regionale del 05.01.2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie";

VISTI

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

- Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
 - il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
 - il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: "Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07 e ss.mm.ii.;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art.11 della L.R. n.3/2007";
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all'accettazione da parte della Commissione europea";
 - la Delibera CIPE 1/2011 recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";
 - la Delibera CIPE 96/2012 recante "Presenza d'atto del Piano di Azione Coesione";
 - la Delibera CIPE 113/2012 recante "Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione";
 - la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 28.09.2012 recante "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007-2013";
 - la Decisione C(2012) 9693 final del 17.12.2012 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008";
 - le deliberazioni della Giunta regionale n. 491 del 12.11.2012 e del Consiglio regionale n. 295 dell'8.04.2013 recante "Adozione della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR 2007-2013 e autorizzazione all'Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Comitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commissione europea";
 - la Decisione C(2013) 2871 final del 27.5.2013 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008";

Su proposta del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, On. Giacomo Mancini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e della regolarità dell'atto espressa dal Dirigente Generale del Dipartimento titolare della misura prevista nonché Autorità di Gestione del POR FSE 2007 e del parere del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione nella qualità di organismo di coordinamento del POC, ciascuno per la parte

di propria competenza, a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- rettificare la deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 2013 limitatamente alla scheda n. 1.6 "Sistema informativo di analisi del lavoro" rientrante nell'attuazione del Pilastro II – Salvaguardia e al piano finanziario del POC, che sono rispettivamente sostituiti dagli allegati 1) e 2) alla presente deliberazione;
- demandare al Dipartimento Bilancio e Patrimonio gli adempimenti di competenza;
- disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


Il Verbalizzante


Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 08 AGO. 2013 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

08 AGO. 2013





UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE**Programma Ordinario Convezgenza (POC) Regione Calabria****2007CL001OC008****SCHEDA¹ SALVAGUARDIA n.1.6 – Sistema informativo di analisi del mercato del lavoro****Risultati attesi:**

- Migliorare e potenziare gli strumenti e le metodologie di analisi del mercato del lavoro, con un focus particolare su quello giovanile;
- Indirizzare le politiche attive in modo più mirato ed efficace;
- Agevolare il coordinamento tra i diversi interventi realizzati e tra gli enti istituzionali coinvolti;
- Migliorare la comunicazione verso l'esterno

Indicatori di risultato:

- Aumento del numero di accessi al sistema

Azione:

- Procedura negoziata per la personalizzazione e conduzione del sistema informativo di analisi del mercato del lavoro.

OBIETTIVI

La Regione Calabria intende personalizzare una piattaforma software che verrà attuata tramite una serie di interventi di adeguamento alle caratteristiche del sistema già in uso. Il sistema regionale sarà in grado di comunicare e scambiare informazioni con i cinque sistemi informativi provinciali per il lavoro, che raccolgono i dati delle schede anagrafico-professionali e delle posizioni amministrative dei cittadini.

¹ Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE*(tipologie di iniziative che si intendono finanziare)*

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Sistema informativo di analisi del mercato del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventi di miglioramento della piattaforma software finalizzata all'interoperabilità dei dati

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE*(ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori)*

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Interventi di miglioramento della piattaforma software finalizzata all'interoperabilità dei dati	0,10	Numero interventi di manutenzioni evolutive	5

INDICATORI DI RISULTATO

Allegato alla deliberazione
n. 285 del 05-08-2013

Allegato 2

3.1 PIANO FINANZIARIO ANNUALE

	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	Totale	
Credito imposta						5				10															25	
Tutela occ.						15						20,65													35,65	
Istr. Tecnica						3						5													13	
Nuova ricettività						3,6						12			2,4										18	
Miglior. ricettività						4,8						16												3,2	24	
Stab. balneari						2						5			1										8	
Aeroporti						4			8																20	
Incentivi						2						16				6										40
Aiuti alle persone									1			4													5	
Case della Salute																								34	33,46	
Immigrati				1,5		6						6,38													13,88	
CNR				2		8						8													18	
PISU						15						15													67,18	
Laboratorio Urban			0,2			0,4						0,6											0,8		2,00	
Autoimpiego						2,5						2,5													5	
Calabrie in work						1								0,5											4	
ATA						0,14			0,06																0,2	
Alta formazione						0,5						0,7													1,2	
Form. Professionale			0,6			1,4						3,89													5,89	
Software						0,1																			0,1	
Crimen						0,105								0,045											0,15	
Design						0,2						0,15													0,5	
Disabilità						0,5				0,5														0,25	1,25	
AT						0,3						0,4													1	
Ufficio BXL											0,15												0,15		0,3	
Scuola Notariato						0,05					0,06														0,11	
Polizia municipale						0,15			0,15																0,3	
Totale	0	0	0,8	6	0,1	75,65	0	0,545	9,66	10,5	0,21	116,3	0	10	11,4	0	0,95	73,45	0	0	6	0	0	0	55,64	

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 121 della seduta del 08.06.2014

Oggetto: Ridenominazione del Piano Ordinario Convergenza approvato con DGR 234/13 e modificato con DGR 295/13 in Piano di Azione Coesione

ASSESSORE
al Bilancio e Programmazione

Presidente o Assessore/i Proponente/i: G. Mancini

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Il DIRIGENTE GENERALE

Dott. Paolo PRATICO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente		X
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Luigi FEDELE	Componente	X	
6.	Demetrio ARENA	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. F.F. NOTT. G. BIANCO

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27 giugno 2013 è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza (POC) corredato dalle schede afferenti ai due Pilastri Misure Anticicliche e Salvaguardia nonché il Documento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del programma a seguito dell'approvazione di un'ulteriore proposta di riprogrammazione, elaborata a seguito dell'adesione alla terza fase del Piano di azione coesione con Decisione C(2013) 2871 finale del 27 maggio 2013 della Commissione europea;

CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 295 del 5.08.13 è stata rettificata la deliberazione succitata e in particolare la scheda n. 1.6 "Sistema informativo di analisi del lavoro" rientrante nell'attuazione del Pilastro II - Salvaguardia, di competenza del dipartimento Lavoro e nel piano finanziario del POC in quanto era stato erroneamente indicato l'importo di € 400.000,00 anziché € 100.000,00;

CONSIDERATO CHE le regole inizialmente indicate per alimentare il Sistema di Monitoraggio Unitario con i progetti del Piano Azione Coesione (PAC), esplicitate con la nota prot.n. 39623 dell'8.05.2012 dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), prevedevano che i progetti finanziati con riduzione del cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi 2007-2013 fossero associati alla struttura POC – Programmazione Ordinaria Convergente;

CHE, in particolare, la successiva nota prot. 89935 del 26.10.2012 dell'IGRUE, oltre a stabilire che "Qualora i progetti di attuazione del PAC non siano cofinanziati dall'UE o dal FAS, come nel caso di riduzione del cofinanziamento nazionale, saranno istituiti specifici programmi (di tipologia "Programma Ordinario Convergente)", ha evidenziato che in fase di impostazione iniziale del Sistema nazionale di monitoraggio sono stati già censiti i POC di titolarità delle Amministrazioni regionali, compreso il "POC Calabria";

PRESO ATTO CHE con ultima nota prot. 2601 del 13.01.2014 l'IGRUE ha fornito nuove indicazioni su come operare il monitoraggio sugli interventi del Piano d'Azione Coesione (PAC) evidenziando che "le regole inizialmente indicate per alimentare il Sistema di Monitoraggio Unitario con i progetti del PAC sono state riviste nel corso del 2013 per tener conto delle modalità di attuazione via via definitesi e del circuito finanziario e gestionale associato ai progetti stessi. Si è, pertanto, pervenuti all'impianto riportato nel vademecum che, per i progetti finanziati con riduzione del cofinanziamento nazionale dei programmi Operativi 2007-2013, prevede l'associazione non più alla struttura del POC (Programmazione Ordinaria Convergente) ma a quella dei Programmi FSC (ex FAS)";

RITENUTO necessario, pertanto, ridenominare il Piano Operativo Convergenza (POC), come sopra approvato e successivamente modificato, in Piano di Azione Coesione (PAC);

VISTI

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 12.07.2010 con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale delle Strutture Organizzative della Giunta Regionale;
- la legge regionale del 4.02.2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la legge regionale del 05.01.2007, n. 3 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie delle politiche comunitarie";

VISTI

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: "Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art.11 della L.R. n.3/2007";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all'accettazione da parte della Commissione europea";
- la Delibera CIPE 1/2011 recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";
- la Delibera CIPE 96/2012 recante "Presenza d'atto del Piano di Azione Coesione";
- la Delibera CIPE 113/2012 recante "Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 28.09.2012 recante "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007-2013";
- la Decisione C(2012) 9693 final del 17.12.2012 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008";
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 491 del 12.11.2012 e del Consiglio regionale n. 295 dell'8.04.2013 recante "Adozione della proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR

2007-2013 e autorizzazione all'Autorità di Gestione a sottoporla ai membri del Comitato di Sorveglianza e a notificarla alla Commissione europea";

- la Decisione C(2013) 2871 final del 27.5.2013 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008";
- la Decisione C(2013) 8724 final del 17.12.2013 recante "Modifica della decisione C(2007)6322 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza nella regione Calabria in Italia CCI 2007IT161PO008";

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, On. Giacomo Mancini, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e della regolarità dell'atto espressa dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione a voti unanimi

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- ridenominare il Piano Operativo Convergenza (POC), approvato con deliberazione n. 234 del 27/06/2013 e modificato con deliberazione n. 295 del 5/08/2013, in Piano di azione coesione (PAC);
- notificare la presente deliberazione ai Dipartimenti regionali responsabili dell'attuazione delle azioni del PAC per la relativa presa d'atto nei successivi provvedimenti di gestione di propria competenza e al Dipartimento Bilancio e Patrimonio;
- notificare la presente deliberazione alla competente commissione del Consiglio regionale a soli fini conoscitivi;
- notificare la presente deliberazione al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;
- provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

FF

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 09 APR. 2014 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N° 4 pagine
Catanzaro, 11 APR. 2014

IL DIRIGENTE





**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 124 della seduta del 20 APR. 2015

Oggetto: Rifinanziamento dell'azione " Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali " del Piano di azione coesione della Calabria.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Carlo Guccione

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Antonio Nicola De Marco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Vincenzo Ciconte	Vice Presidente	X	
3	Antonino De Gaetano	Componente	X	
4	Carlo Guccione	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il dirigente di Settore

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

Che l'art.1, comma 253, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) prevede di finanziarie con risorse provenienti dalla riprogrammazione dei Programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007 - 2011 oggetto del Piano di Azione e Coesione, gli ammortizzatori sociali in deroga delle Regione, connessi a misure di politica attiva ed azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione;

Che l'intesa Stato – Regioni del 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, conferma l'opportunità che anche in questa nuova fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni;

Che nelle more che vengano attribuite ulteriori risorse dal Governo per gli ammortizzatori sociali in deroga e in considerazione dell'assoluta insufficienza di quelle sin qui attribuite rispetto al reale fabbisogno finanziario della Regione, è assolutamente indispensabile, quale azione anticiclica finalizzata a colmare esigenze specifiche antirecessive emergenti, attivare ogni possibile strumento finanziario esistente;

Che con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27 giugno 2013 è stato approvato il Programma ordinario Convergenza (POC) corredato dalle schede afferenti ai due Pilastri Misure Anticicliche e Salvaguardia nonché il Documento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del programma a seguito dell'approvazione di un'ulteriore proposta di riprogrammazione elaborata a seguito dell'adesione alla terza fase del Piano di azione coesione con Decisione C(2013) 2871 finale del 27 maggio 2013 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 14 novembre 2014 avente ad oggetto "POR Calabria FSE 2007 – 2013. Proposta di riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007 – 2013 per il Piano di Azione Coesione. Presa d'atto ed adempimenti";

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 9755 del 12 dicembre 2014, che ha approvato la riprogrammazione del POR FSE 2007/2013 di cui alla D.G.R. 472/2014;

VISTO il parere preventivo del Gruppo di Azione Coesione (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE) sulla riprogrammazione del POR FSE 2007/2013 di cui alla D.G.R. 472/2014;

TENUTO CONTO CHE:

- in questa fase è prioritario assicurare il rifinanziamento dell'azione "Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali" da destinare alle politiche passive per i percettori in deroga annualità 2013 – 2014;
- per assicurare il rifinanziamento della scheda anticiclica 2 – " *Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali* ", complessivamente pari ad € **41.865.761,06**, è necessario procedere:
 - alla reinscrizione di € **31.865.761,06** in favore del Capitolo di spesa 43020602 relativo alla scheda anticiclica 2 - *Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali* ", quali risorse finanziarie disponibili rinvenienti dai Capitoli di spesa indicati: a) € **25.000.000,00** dal Capitolo 43020601, a seguito dall'annullamento della scheda anticiclica 1 – Rifinanziamento credito d'imposta occupati svantaggiati e molto svantaggiati (D.G.R. 472 del 14 novembre 2014); b) € **6.865.761,06** dai Capitoli di spesa, quali economie su stanziamenti non utilizzati, come di seguito indicati:

scheda PAC n.1.10	€ 760.770,00	Capitolo 13020302;	scheda PAC n.1.11	€
2.175,00	Capitolo	13020303;	scheda PAC n.1.4	€ 552.000,00
43040203;	scheda PAC n.1.13	€ 300.000,00	Capitolo 43020201;	scheda PAC n.1.5
€ 816,06,00	Capitolo 43040204;	scheda PAC n.1.7	€ 150.000,00	Capitolo
43040205;	scheda PAC n.1.6	€ 100.000,00	Capitolo 13020301	scheda PAC
n.1.1	€ 5.000.000,00	Capitolo 43020701;		
- all'utilizzazione di € **10.000.000,00** disimpegnate con D.D.G. n. 2929 del 2 aprile 2015 relative al "Credito sociale" stanziato sul Capitolo n. 49020103 della spesa di bilancio 2014, impegnato con DDG 2558/2014 a valere sull'Asse II – Occupabilità del POR Calabria FSE 2007 – 2013 – Obiettivo specifico F;
- con D.D.G. n. 3475 del 20 aprile 2015 con il quale la Ragioneria Generale viene autorizzata dal Dipartimento n. 6, di registrare un maggiore accertamento e riscuotere la somma complessiva di € 10.000.000,00, versate da FINCALABRA spa sul Capitolo 3404001401e relativa al progetto Siurp n. 206633 – Fondo garanzia per l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica;

ACCERTATO :

che la somma di € **41.865.761,06**, non transita sul bilancio regionale, e viene dato mandato al Dipartimento " Bilancio e Patrimonio " di farla trasferire direttamente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali al Fondo sociale nazionale per l'occupazione e la formazione;

RICHIAMATI:

- Il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (Ce) n. 1784/1999;
- Il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contribuente del FSE;
- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, (C.U.C.E) LEGGE 210/25 DL 31/7/2006) e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21/12/2006 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e sua successiva rettifica (G.U.C.E. Legge 411 del 30/9/2006);
- Il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18/12/2008, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- Il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/06/2010, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 07/04/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. Legge 371/1 del 27/12/ 2006) e successiva modifica con Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009;
- Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- Regolamento n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
- Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dell'6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo in applicazione degli art. 87 e 88 del trattato (Regolamento Generale di esenzione per categoria); la decisione della Commissione Europea C(2007)6711 del 17/12/2007 che approva il Programma operativo Regione Calabria FSE 2007- 2013;
- Il Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007 – 2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9 aprile 2008;
- La deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007 n. 427 di adozione del documento " Programma Operativo della Regione Calabria – FSE 2007 – 2013 " quale proposta di Programma Operativo Regionale concernente l'attuazione delle politiche comunitarie ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della Legge regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consiglio regionale e alle competenti commissioni consiliari del documento suddetto per l'avvio delle attività di cui all'art. 11 , comma 3, della Legge regionale n.3/2007;
- La Deliberazione n. 171 del 1 agosto 2007 del Consiglio Regionale della Calabria con cui ha preso atto della suddetta proposta di programma Operativo Regionale FSE per l'attuazione della Politica di coesione 2007/2013;
- La decisione Comunitaria di approvazione del Quadro strategico Nazionale n. C (2007) 3329 del 13/7/2007;
- Il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 " Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione;

- la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 24 del 11.02.2015 con la quale il Dott. Antonio Nicola De Marco è stato designato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 6 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;

ATTESA la propria competenza ai sensi della legge regionale 34/2002 e della legge regionale 1/2006;
Su proposta dell’ Assessore Regionale alla Sviluppo Economico, al Lavoro, Formazione Professionale, Politiche sociali On.le Carlo Guccione, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta delle relative strutture i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell’atto attestandone la relativa copertura finanziaria;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- garantire la protezione sociale dei lavoratori percettori di mobilità in deroga prorogati, in una fase in cui l’impatto occupazionale della crisi si sta manifestando in tutta la sua criticità attraverso il rifinanziamento, come di seguito indicato, della scheda anticiclica 2 - *Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali* ” prevista dal Piano di azione e Coesione della Calabria approvato con D.G.R. 234/2013 e s.i.m.;
- rifinanziare la scheda anticiclica 2 per € **41.865.761,06**, da destinare alle politiche passive del lavoro gestite dalla Sede regionale Inps che provvederà a rendicontare e certificare la somma trasferita per effetto della Convenzione Inps – Regione Calabria del 4 giugno 20109;
- far fronte al rifinanziamento della scheda anticiclica 2 - *Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali*” mediante la *reiscrizione* di € **31.865.761,06** in favore del Capitolo di spesa 43020602 relativo alla scheda anticiclica 2 - *Misure innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali*”, quali risorse finanziarie disponibili rinvenienti:
 1. per € **25.000.000,00** dal Capitolo 43020601, a seguito dall’annullamento della scheda anticiclica 1 – Rifinanziamento credito d’imposta occupati svantaggiati e molto svantaggiati (D.G.R. 472 del 14 novembre 2014);
 2. per € **6.865.761,06** dai Capitoli di spesa, quali economie su stanziamenti non utilizzati, come di seguito indicati:

scheda PAC n.1.10	€ 760.770,00	Capitolo 13020302
scheda PAC n.1.11	€ 2.175,00	Capitolo 13020303
scheda PAC n.1.4	€ 552.000,00	Capitolo 43040203
scheda PAC n.1.13	€ 300.000,00	Capitolo 43020201
scheda PAC n.1.5	€ 816,06,00	Capitolo 43040204
scheda PAC n.1.7	€ 150.000,00	Capitolo 43040205
scheda PAC n.1.6	€ 100.000,00	Capitolo 13020301
scheda PAC n.1.1	€ 5.000.000,00	Capitolo 43020701;
- per € **10.000.000,00** disimpegnate con D.D.G. n. 2929 del 2 aprile 2015 relative al ‘ Credito sociale ’ stanziato sul Capitolo n. 49020103 della spesa di bilancio 2014, precedentemente impegnato con DDG 2558/2014 a valere sull’Asse II – Occupabilità del POR Calabria FSE 207 – 2013 – Obiettivo specifico F;
- **Di prendere** atto del D.D.G. n. 3475 del 20 aprile 2015 con il quale la Ragioneria Generale viene autorizzata dal Dipartimento n. 6, di registrare un maggiore accertamento e riscuotere la somma complessiva di € 10.000.000,00, versate da FINCALABRA spa sul Capitolo 3404001401e relativa al progetto Siurp n. 206633 – Fondo garanzia per l’accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica;
- **demandare** al Dipartimento n.6 le attività e i provvedimenti di competenza per dare attuazione alla presente deliberazione;
- **notificare** la presente deliberazione al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica per quanto di competenza del Gruppo di Coesione, al fine dell’operatività della rimodulazione che ne è oggetto;
- **notificare** il seguente atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- **di autorizzare** la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul sito istituzionale a cura del Dipartimento proponente ai sensi della Legge Regionale 4/9/2011 n. 19.

**DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

*Consiglio Regionale della Calabria*

VIII LEGISLATURA
36^a Seduta
Mercoledì 1 agosto 2007

Deliberazione n. 171 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Presa atto Programma Operativo FSE per l'attuazione della Politica Regionale di coesione 2007/2013.

Presidente: Antonio Borrello
Consigliere - Questore: Gesuele Vilasi
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50
Consiglieri presenti 32, assenti 18

...omissis...

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Frascà e l'intervento del Consigliere Maiolo, Assessore alla Programmazione nazionale e comunitaria, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 24 luglio 2007, recante: "Presa d'atto proposta Programma Operativo FSE per l'attuazione della Politica regionale di Coesione 2007/2013";

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

*Consiglio Regionale della Calabria*

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento 1081/2006 in materia di Fondo Sociale Europeo;
- la Decisione C(2006) 702 del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici Comunitari in materia di Coesione;
- la Decisione C(2006) 3472 della Commissione del 8 agosto 2006 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007/2013;

RICHIAMATO

- il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale per il 2007/2013 previsto dall'articolo 27 del Regolamento generale CE 1083/2006, che costituisce lo strumento di programmazione propedeutico è necessario alla presentazione dei Programmi operativi da parte delle Regioni ed assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi Strutturali con gli Orientamenti Strategici Comunitari.

CONSIDERATO

- che il citato regolamento (CE) n. 1081/2006 stabilisce i compiti del Fondo Sociale Europeo, nel quadro delle finalità dell'obiettivo convergenza, fissando le seguenti priorità:
 - accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici;
 - migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro;
 - potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
 - potenziare il capitale umano.
- che il POR Calabria parte FSR evidenzia le relazioni di coerenza con gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) e con la priorità del Quadro

*Consiglio Regionale della Calabria*

di riferimento Strategico Nazionale (QRSN), assumendo a riferimento la strategia di Lisbona e di Goteborg;

- che il POR Calabria parte FSR è stato redatto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1081/2006 e 1083/2006, sulla base delle indicazioni sinora emerse dalle raccomandazioni fornite nell'ambito della valutazione ex – ante;

PRESO ATTO che, al fine di dare attuazione alla normativa Comunitaria sopra indicata, è stato elaborato il Documento Strategico regionale per il periodo 2007/2013 Regione Calabria e che tale documento è stato oggetto di consultazione nell'ambito del " partenariato" costituito dai rappresentanti degli Enti pubblici territoriali e dalle altre Autorità pubbliche competenti, nonché dei rappresentanti delle parti economiche e sociali e della società civile.

RILEVATO che l'iter di approvazione previsto dalla normativa Comunitaria prevede un esame complessivo dei contenuti del documento medesimo nell'ambito di un apposito negoziato da condurre con i competenti Uffici della Commissione Europea, presupposto per l'emanazione della decisione comunitaria che sancisce l'operatività degli interventi.

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 recante: " Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e Comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle Politiche Comunitarie;

VISTO il parere favorevole della 6^a Commissione espresso nella seduta di venerdì 27 luglio 2007.

DELIBERA

di approvare l'allegato "Programma Operativo della Regione Calabria- FSE 2007/2013", e deciso l'esito – presenti e votanti 32, a favore 29, astenuti 3 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Borrello

IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.to: Vilasi

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 9 Agosto 2007

IL SEGRETARIO
(G. Multari)

**VADEMECUM per l'ammissibilità
della SPESA al FSE
PO 2007-2013**

Premessa

In fase di elaborazione della “Norma generale per l’Ammissibilità della spesa”¹, in occasione degli incontri di Coordinamento congiunto delle Commissioni tecniche IX e IV (Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca e Affari Comunitari) le Regioni/PA responsabili della programmazione FSE hanno manifestato la necessità di procedere all’elaborazione di un nuovo *Vademecum* per la definizione comune di problematiche specifiche al fondo, in linea con la passata esperienza.

Nello specifico, per quanto attiene ai contenuti, è stata condivisa l’opportunità di considerare il *Vademecum* un contenitore di definizioni, principi e criteri generali nonché un riferimento per l’individuazione di disposizioni e di soluzioni comuni a questioni e problematiche trasversali, che potranno anche emergere nel corso della programmazione.

E’ stato pertanto istituito un gruppo di lavoro composto in un primo momento da una rappresentanza delle Regioni ob. CRO e ob. CONV, con il compito iniziale di definire una traccia del *Vademecum* che tenesse conto dei principali elementi e degli aspetti problematici legati alla gestione del FSE.

In occasione dell’incontro del Tavolo permanente del 10 ottobre 2007 che ha visto la partecipazione di tutte le Autorità responsabili del FSE, si è condivisa l’opportunità di procedere in maniera congiunta all’elaborazione del documento, pertanto il confronto nell’ambito del gruppo di lavoro ristretto è proseguito con il contributo del Ministero del Lavoro.

Considerati la natura di documento di indirizzo del *Vademecum* e l’obiettivo complessivo di definire principi e criteri generali nonché soluzioni comuni a questioni di carattere trasversale connessi all’ammissibilità e alla regolarità della spesa del FSE, il titolo *“Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE”* intende precisare l’ambito di riferimento del *Vademecum* stesso, diverso, ad esempio, dalla Norma generale sui costi ammissibili (DPR n. 196 del 3 ottobre 2008) o dalle Linee guida sui sistemi di gestioni e controllo e dal Manuale di conformità dei sistemi di gestione e controllo.

In ultimo, il documento potrà essere periodicamente aggiornato alla luce, da un lato, delle possibili modifiche delle norme di riferimento e, dall’altro, delle eventuali problematicità che le Autorità di gestione potranno incontrare nel corso della programmazione.

¹ Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 (GU n. 294 del 17/12/2008) relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” in materia di ammissibilità della spesa.

Indice

Introduzione

Procedure di affidamento delle risorse

Parte generale

1. Finalità
2. Definizioni
 - 2.1 Beneficiario
 - 2.1.1 Organismo intermedio
 - 2.2 Forme di partenariato
 - 2.3 Operazione
 - 2.4 Altre definizioni
 - 2.5 Diritto d'autore: utilizzazione economica dei prodotti realizzati
3. La spesa del FSE
 - 3.1 Principi generali
 - 3.2 Prova della spesa
 - 3.3 Classificazione dei costi diretti e indiretti
 - 3.3.1 Dichiarazione dei costi indiretti su base forfettaria
 - 3.4 Macrocategorie di spesa
4. Acquisizioni di beni

Aspetti speciali

1. Affidamento di parte delle attività a terzi
2. Voucher
3. Organismi intermedi
4. Utilizzo dei revisori contabili
5. Spese della Pubblica Amministrazione
6. Recuperi
7. Transnazionalità (e interregionalità)
8. Utilizzo della flessibilità di cui all'art. 34.2 del Reg. (CE) 1083/06

Allegati

Allegato 1: Esempio di Conto economico preventivo e consuntivo

Allegato 2: Nota interpretativa della CE presentata in occasione del gruppo tecnico di lavoro del 29 maggio a Bruxelles (lingua inglese)

Allegato 3: Nota interpretativa della CE presentata in occasione del gruppo tecnico di lavoro del 29 maggio a Bruxelles (cfr. allegato alla nota della Commissione Europea NVDP D(2007) 21614 trasmessa dal MLPS alle Regioni in data 7 novembre 2007)

Allegato 4: Glossario

VADEMECUM per l'ammissibilità della SPESA al FSE PO 2007-2013
--

INTRODUZIONE

Il Vademecum si compone di due parti, la prima a carattere generale, la seconda relativa ad aspetti specifici.

In particolare, nella prima parte sono presentate le *finalità* del Vademecum quale strumento di ausilio nella gestione e nell'esecuzione degli interventi del FSE innanzitutto per le Autorità di gestione dei PO, nonché per gli altri organismi interessati (es. OI, AdA, AdC, ecc.). Sono inoltre contenute le principali *definizioni* ed interpretazioni condivise, necessarie e imprescindibili che, partendo dalle previsioni regolamentari e tenendo conto dell'esperienza attuativa maturata nel corso delle precedenti programmazioni, costituiscono il fondamento per l'individuazione e la precisazione di modalità tecnico operative nell'amministrazione delle risorse finanziarie dei PO. Nella parte generale sono, altresì, sviluppati sia i *principi generali* connessi all'ammissibilità della spesa dei fondi in senso lato sia altri elementi, sempre correlati alla *natura della spesa*, ma peculiari al FSE come ad esempio la *classificazione* dei costi, le *macrocategorie* di spesa, nonché le modalità per l'eventuale riconoscimento *forfetario* dei costi indiretti.

La seconda parte è dedicata, invece, allo sviluppo di alcuni dei principali aspetti caratteristici e peculiari del FSE che non hanno trovato completa trattazione nella "Norma generale per l'Ammissibilità della spesa". Alcuni di questi aspetti sono spesso complessi e problematici a livello gestionale (ad es. *affidamento di parte delle attività a terzi, utilizzo dei revisori contabili*), altri ancora sono stati sperimentati durante i primi anni della passata programmazione, trovando poi un ampio consenso tra tutti gli attori coinvolti (ad es. *voucher*), altri invece sono innovativi e probabilmente saranno sperimentati nei primi anni della programmazione 2007-2013 (ad es. *ricorso alla complementarietà, transnazionalità*).

I diversi aspetti speciali individuati sono comunque accomunati da un'unica esigenza, più volte manifestata anche dalle Regioni e condivisa dalle Autorità centrali e comunitarie, ovvero quella di precisare modalità e procedure il più possibile comuni ai vari sistemi regionali.

Pertanto, attraverso l'analisi approfondita dell'esperienza regionale, tenendo inoltre conto dei lavori condotti da altri tavoli a livello interregionale, si è giunti alla definizione di modalità gestionali operative che, seppur talvolta differenti, garantiscono il rispetto dei principi generali a fondamento della programmazione dei fondi strutturali, primo tra tutti la sana gestione finanziaria in termini di efficienza ed efficacia.

Nell'ultima parte del Vademecum sono, poi, raccolti una serie di allegati funzionali alla finalità di supporto tecnico operativo del presente strumento (ad es. l'"Esempio di Conto economico preventivo e consuntivo").

Considerata la rilevanza ai fini dell'ammissibilità della spesa delle procedure per l'accesso ai finanziamenti FSE e degli atti utilizzati dalle Autorità responsabili della programmazione del fondo, tra

gli allegati al “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE” è inserito un *glossario* dei principali termini attualmente in uso sulla materia.

Ad ogni modo, in premessa, si evidenzia che l’esame degli aspetti sia a carattere generale che speciale è stato condotto tenendo in dovuta considerazione anche le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e mercato interno.

Ai fini della correttezza della spesa al FSE, le Amministrazioni responsabili dei PO assicurano il ricorso a *procedure ad evidenza pubblica* per la selezione delle operazioni ammissibili ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento del Consiglio n. 1081/2006, salvo le eccezioni previste dalla normativa e/o dalla giurisprudenza.

Ai fini del presente lavoro, e quindi ai fini del riconoscimento della spesa, rileva oltretutto l’atto che regola il rapporto tra le Amministrazioni e il soggetto destinatario del finanziamento. Ci si riferisce nello specifico alla natura del titolo che disciplina il rapporto tra le parti (di natura contrattuale o concessoria, cfr. par. 2.1 del “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE”) e alle forme attraverso le quali il finanziamento può essere erogato (acquisizione di beni e servizi o sovvenzioni, cfr. par. 2.4 del “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE”).

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

I principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle Amministrazioni, sia per la concessione di sovvenzioni o contributi (art. 12 L. 241/90), sia per la stipula di contratti pubblici (Decreto Leg.vo n. 163/06) .

Nel primo caso, ossia nella concessione di sovvenzioni, la procedura di affidamento è caratterizzata da un avviso pubblico o dalla c.d. “chiamata di progetti”, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri per concedere sovvenzioni o contributi. Il rapporto tra l’Amministrazione e l’Ente attuatore risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria; l’Ente diventa così destinatario di un finanziamento per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall’Amministrazione. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di gestione dei PO per la gran parte delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

Nel secondo caso, ossia per la stipula di contratti pubblici -appalti o concessione di servizi pubblici- l’Amministrazione utilizza le procedure previste dal Codice dei contratti (Decreto Leg.vo n. 163/06), e il rapporto tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario risulta di natura contrattuale. Si tratta della forma di finanziamento utilizzata dalle Autorità di gestione per l’acquisizione di servizi sul mercato e, nel caso di applicazione del principio di flessibilità (di cui all’art. 34 c. 2 del reg. 1083/06), utilizzabile per l’acquisizione di forniture o l’esecuzione di lavori.

Fermo restando il quadro delineato, le Autorità di Gestione valutano la possibilità di adattare le predette procedure a specifiche fattispecie di intervento, anche al fine di sperimentare ipotesi attuative maggiormente rispondenti ad esigenze di snellimento e semplificazione degli oneri amministrativi.

Fatto salvo il rispetto delle procedure previste per i servizi soprasoglia dal Codice dei contratti, di cui all’allegato IIa del Decreto Leg.vo n. 163/06, nel caso specifico dei cd “progetti integrati” - intendendosi per tali le operazioni che prevedono contestualmente la realizzazione di una pluralità di attività eterogenee seppur mirate ad un’unica finalità - la scelta del regime di affidamento va individuata e si basa sul regime applicabile all’attività principale, coerentemente con il principio dell’accessorietà.

L'individuazione dell'attività principale si può basare su criteri di tipo funzionale (ossia attraverso il grado di rilevanza dell'attività per il raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione), oppure - in via residuale – può essere preso a riferimento il criterio della prevalenza economica.

PARTE GENERALE

1. FINALITÀ

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, demanda allo Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilità, fatte salve le eccezioni presenti nei regolamenti specifici.

Nel rispetto dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento generale, allo Stato Membro spetta, inoltre, il compito di fornire alla Commissione europea informazioni in relazione alle norme di ammissibilità stabilite a livello nazionale e applicabili ai Programmi Operativi.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 71.1 del regolamento generale, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione dei PO, le Amministrazioni responsabili dei PO forniscono una descrizione dei sistemi di gestione e controllo, comprendente l'organizzazione e le procedure relative alle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit, nonché elementi di dettaglio sull'ammissibilità della spesa.

La descrizione è accompagnata da una relazione della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, che esprime il parere di conformità dei sistemi di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71.2 del regolamento generale.

Al fine di adempiere alle disposizioni regolamentari, in conformità con la struttura programmatica del Quadro Strategico Nazionale (approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 - CCI 2007 IT 16 1 UNS 001), è stato istituito un gruppo di lavoro sull'ammissibilità dei costi, composto da rappresentanti delle Amministrazioni regionali e nazionali del FESR e del FSE, coordinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, che ha portato all'elaborazione congiunta del Decreto del Presidente della Repubblica (GU n. 294 del 17/12/2008) relativo al "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" in materia di ammissibilità della spesa.

In considerazione del carattere generale della Norma in materia di ammissibilità della spesa, le Amministrazioni responsabili del Fondo Sociale Europeo hanno convenuto sull'importanza di definire congiuntamente gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità e all'ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con risorse pubbliche e rientranti nell'ambito di intervento del FSE.

La necessità di una interpretazione comune delle regole per il riconoscimento della spesa del FSE risponde, inoltre, all'esigenza di fondare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, e specificatamente la parte relativa all'ammissibilità della spesa, su elementi minimi condivisi che tengono conto delle peculiarità degli interventi del Fondo sociale europeo.

E' stato, pertanto, convenuto di definire il "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE per la programmazione 2007-2013".

Obiettivo principale del Vademecum è quello di offrire alle Autorità responsabili dei PO uno strumento pratico di ausilio e di accompagnamento nell'amministrazione degli interventi FSE, in maniera complementare con le altre disposizioni a carattere trasversale.

Il Vademecum, da intendersi come un contenitore di definizioni, principi e criteri generali nonché come riferimento per l'individuazione di disposizioni e di soluzioni comuni a questioni e problematiche trasversali che potranno emergere nel corso della programmazione, è un documento di indirizzo e potrà costituire un riferimento per tutti gli attori diversamente coinvolti della programmazione FSE 2007-2013.

2. DEFINIZIONI

Questa sezione contiene le definizioni e le principali interpretazioni condivise, necessarie e imprescindibili che, partendo dalle previsioni regolamentari e tenendo conto dell'esperienza attuativa maturata nel corso delle precedenti programmazioni, costituiscono il fondamento per l'individuazione e la precisazione di modalità tecnico operative nell'amministrazione delle risorse finanziarie dei PO.

2.1 Beneficiario

“Il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni”, ai sensi dell'art. 2 c. 4 del regolamento 1083/2006.

In particolare:

- il beneficiario si identifica nell'organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha **natura contrattuale** poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione.

- il beneficiario si identifica nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha **natura concessoria** poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

“Nel quadro del regime di aiuti di cui all'art. 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico”, ai sensi dell'art. 2 c. 4 del regolamento 1083/2006.

Nel caso di aiuti alla formazione, si può verificare che il progetto formativo sia presentato e/o gestito da enti di formazione, e che quindi il soggetto che “realizza il singolo progetto” e quello che “riceve l'aiuto” siano diversi. Ai fini della certificazione delle spese, in linea con l'art. 2 del regolamento generale, sono quindi considerati beneficiari dell'operazione (aiuto alla formazione) sia l'ente di formazione che realizza il progetto sia l'impresa o le imprese che ricevono l'aiuto.

In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari (per es. voucher di formazione o di servizio), beneficiario è l'organismo che eroga il finanziamento, ad esempio la Regione, la Provincia o altri Organismi Intermedi pubblici o privati, poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione.

In caso di gestione diretta, invece, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, poiché in tale caso è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

In quest'ultimo caso, nonché nel caso in cui l'AdG e/o l'OI sono beneficiari dell'operazione, ai sensi dell'art. 13 c. 5 del reg. 1828/06 è garantita la separazione tra le funzioni di gestione e di controllo.

2.1.1 Organismo intermedio

“L'organismo intermedio è qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”, ai sensi dell'art. 2 c. 6 del regolamento 1083/2006.

In particolare l'organismo intermedio può essere un ente pubblico territoriale o un servizio di questo oppure altro soggetto pubblico o privato.

In tutti i casi il rapporto è disciplinato con apposito accordo scritto, ex art. 12 del regolamento 1828/2006.

Nel caso di soggetto interamente pubblico e avente carattere di struttura "in house", l'organismo intermedio è individuato con apposito atto amministrativo; con accordo scritto, eventualmente allegato all'atto amministrativo, viene disciplinato il rapporto.

Nel caso di soggetti privati o di soggetti pubblici non aventi carattere di struttura "in house", l'organismo intermedio è individuato con procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. Il rapporto con l'organismo intermedio, regolato con apposito accordo scritto, può avere natura contrattuale oppure concessoria. In quest'ultimo caso la gara pubblica ha per oggetto la concessione di un servizio.

Nel caso di **Sovvenzioni Globali**, caratterizzate da un gruppo di operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici del PO, la natura del rapporto tra Regione e Organismo intermedio, nonché la tipologia di attività, è determinante nell'individuazione del beneficiario.

In particolare, nel caso di **accordo tra OI e Regione avente natura contrattuale**, la Regione è beneficiario per le operazioni che l'organismo intermedio attua direttamente o in modo diretto, ad esempio attività di gestione o di amministrazione della Sovvenzione stessa, nonché di altre eventuali attività previste dal contratto (es. sensibilizzazione, diffusione, ecc.), poiché la Regione acquista dall'organismo intermedio il servizio o la prestazione, attraverso il versamento di un corrispettivo, ed è responsabile dell'avvio dell'operazione.

Per le restanti parti della Sovvenzione globale, nel caso in cui l'organismo intermedio proceda alla stipula di un contratto per acquisire servizi (es. acquisto tramite appalto di servizi di pubblicità), beni oppure eroghi sovvenzioni dirette a singoli destinatari, beneficiario è l'organismo intermedio stesso, poiché in questo caso, è responsabile dell'avvio dell'operazione. Nei casi, invece, in cui l'organismo intermedio proceda attraverso accordi di tipo concessorio, beneficiario/i è il soggetto attuatore, poiché questo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione della attività.

Nel caso, invece, di **accordo tra OI e Regione avente natura concessoria**, l'organismo intermedio è beneficiario per le operazioni relative alla gestione e all'amministrazione della Sovvenzione stessa, nonché di altre eventuali attività (es. sensibilizzazione, diffusione, ecc.), poiché fornisce alla Regione il servizio o la prestazione, direttamente o acquisendola con contratto, ed è responsabile dell'avvio e dell'attuazione di questa parte dell'operazione. Per le restanti parti della Sovvenzione globale, nel caso in cui l'organismo intermedio proceda, a sua volta, attraverso accordi di tipo concessorio, beneficiario/i è il soggetto attuatore poiché responsabile dell'avvio e dell'esecuzione della restante parte dell'operazione.

2.2 Forme di partenariato

Il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder).

Gli obblighi dei singoli soggetti partner e le modalità concrete di partenariato possono essere molto diversi a seconda della tipologia di partenariato, della natura giuridica dello stesso, del campo di applicazione e dell'operazione o programma di riferimento.

Anche il vincolo giuridico fra i soggetti partner può variare, potendo insorgere al momento della presentazione dell'operazione (in risposta a dispositivi, avvisi o bandi di gara) e limitarsi all'operazione stessa oppure essere preesistente e di più ampia portata, assumendo in quest'ultimo caso forme giuridiche diverse (ATI, ATS, GEIE, consorzi, fondazioni, gruppo di imprese, Partenariato pubblico privato, accordi di rete, forme di partenariato non istituzionalizzato etc.).

Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione.

Ne consegue che:

- il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi;
- i partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate, ciò a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Nel caso di formazione svolta in ambito aziendale (formazione continua) è possibile l'individuazione dei partner anche in un momento successivo alla fase di presentazione della proposta progettuale; anche in questo caso tutti i partner sono beneficiari ai fini della certificazione della spesa.

La sostituzione di un Partner in corso d'opera è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell'AdG in base alle condizioni stabilite nei propri dispositivi.

2.3 Operazione

“L'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'AdG del PO o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce”, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del regolamento 1083/2006.

Nei casi di attività con caratteristiche simili, tradizionalmente finanziate con risorse FSE, ed eseguite dal medesimo beneficiario (es. un ente di formazione che realizza più corsi di formazione standard), l'operazione può essere rappresentata dall'insieme delle attività progettate e realizzate dal soggetto, che fa riferimento allo stesso atto programmatico e attuativo (es. avviso pubblico, delibera, ecc.) emanato dall'AdG o dall'OI.

2.4 Altre definizioni

L'assistenza del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle operazioni rientranti nel campo di intervento di cui all'articolo 3 del regolamento del Consiglio n. 1081/2006 può essere erogata sotto forma di sovvenzione (globale o individuale) non rimborsabile, o attraverso l'acquisizione di beni e servizi conformemente alla norme in materia di appalti pubblici, oppure mediante altre forme (abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia) previste ai sensi dell'articolo 11 del regolamento FSE.

In linea con le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari per la programmazione dei fondi strutturali e analogamente con quanto stabilito nei regolamenti finanziari in materia di bilancio

comunitario (cfr. artt. 88 e 108 e seguenti del regolamento 1605/2002 e ss.mm.ii), ai fini del presente Vademecum, si definisce quanto segue.

Gli *appalti pubblici* sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Le *sovvenzioni* sono contributi diretti a finanziare un'operazione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale.

La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Con specifico riferimento alla programmazione FSE, la sovvenzione può essere *globale* o *individuale* ossia, nel primo caso si fa riferimento ad un gruppo di operazioni programmate per il raggiungimento degli obiettivi strategici del PO (cfr. art. 42 del regolamento 1083/06 e paragrafi ... del presente Vademecum) mentre nel secondo caso si fa riferimento al finanziamento delle singole operazioni da realizzare per il conseguimento degli obiettivi specifici di ciascun asse del PO (es. finanziamento ad enti accreditati per la realizzazione di attività formative, erogazione di voucher formativi o di servizio a determinate categorie di destinatari, erogazione alle imprese di aiuti all'occupazione, ecc.).

In linea di massima, inoltre, le sovvenzioni concesse nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali sono *non rimborsabili* poiché costituiscono contributi finanziari diretti ai beneficiari senza obbligo di restituzione (se non nei casi di irregolarità riscontrate e/o non riconoscimento della spesa). Accanto alle operazioni tradizionalmente finanziate con il FSE (attività formative), sono ad esempio riconducibili alle sovvenzioni non rimborsabili gli *abbuoni di interessi su prestiti* che si possono definire come delle riduzioni concesse su una somma da pagare, un prezzo pattuito, un debito o un prestito.

L'articolo 11 c. 1 del regolamento del FSE prevede in aggiunta la concessione di sovvenzioni *rimborsabili*, come ad esempio i microcrediti o altri strumenti di ingegneria finanziaria (cfr. art. 44 del regolamento 1083/06 e artt. 43-46 del regolamento 1828/06).

In particolare i *microcrediti*, paragonabili in un certo senso ai prestiti d'onore, sono caratterizzati dall'erogazione di una somma di denaro, in genere piccola, in assenza di adeguate garanzie da parte del beneficiario. L'assenza di garanzia non determina comunque che il contributo sia a fondo perduto, poiché si tratta di un prestito a condizioni agevolate spesso garantito da un *fondo di garanzia*².

2.5 Diritto d'autore: utilizzazione economica dei prodotti realizzati.

Nel caso del diritto d'autore che comprende in particolare la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati e la loro utilizzazione economica, la disciplina è dettata dalla legge sulla "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 11 della citata legge prevede che "alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese." Nel caso di gara di appalto, pertanto, l'esclusività del diritto d'autore è in capo all'Amministrazione

² Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento 1083/06, qualora l'operazione sia organizzata tramite fondi di garanzia, essa è attuata dall'AdG attraverso l'aggiudicazione di un appalto pubblico o la concessione di una sovvenzione.

appaltante, che può quindi disporre della piena utilizzazione economica dei prodotti realizzati (documenti cartacei, prodotti multimediali, ecc.).

Nel caso degli affidamenti in regime concessorio, le disposizioni della legge suddetta si applicano per analogia: la titolarità del diritto è in capo al suo autore; l'utilizzazione economica dello stesso, trattandosi di prodotti realizzati attraverso contributi pubblici, deve essere condivisa quanto a modalità e termini con l'Amministrazione competente.

3. LA SPESA DEL FSE

3.1 Principi generali

Dalle disposizioni regolamentari è possibile desumere i principi generali che caratterizzano l'ammissibilità della spesa.

Nello specifico, il costo, per essere ammissibile, deve:

- riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento del PO e nello specifico essere sostenuto tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015.
- essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni o progetti riconducibili alle attività ammissibili del FSE codificate nell'art. 3 del Regolamento n. 1081/2006.
- essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'AdG.
- essere giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo il caso previsto all'art. 11 comma 3 del regolamento del FSE.
- essere stato sostenuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza

3.2 Prova della spesa

In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Quando a monte dell'operazione il titolo ha natura contrattuale, i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti.

Quando a monte dell'operazione il titolo ha natura concessoria, i pagamenti eseguiti dai beneficiari devono essere comprovati mediante documenti giustificativi di spese effettivamente sostenute da questi. Il beneficiario è tenuto alla rendicontazione dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti in

connessione con l'esecuzione dell'operazione, attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa.

In caso di gestione diretta, i pagamenti eseguiti dai beneficiari devono essere comprovati da idonei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute.

Per i costi indiretti dichiarati su base forfetaria ai sensi dell'art. 11 comma 3.b del regolamento del FSE non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 3.3.1.

In caso di aiuti di stato, i pagamenti eseguiti dai beneficiari che realizzano un progetto e ricevono l'aiuto pubblico devono essere giustificati con apposita documentazione che dia prova che l'aiuto concesso dall'organismo sia stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto o per il raggiungimento della finalità dell'aiuto. Così ad esempio, nella fattispecie di aiuto all'assunzione, i pagamenti eseguiti dai beneficiari possono essere comprovati attraverso presentazione della documentazione utile a dimostrare l'assunzione.

Diversamente dalle altre fattispecie di operazioni, in caso di aiuti di stato la prova dell'effettività della spesa non può essere l'unico requisito per la certificazione alla Commissione poiché, ai sensi dell'art. 78 del regolamento generale, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato oggetto di pagamento al beneficiario da parte dell'organismo che concede l'aiuto. In deroga a tale principio, la dichiarazione di spesa può comunque includere gli anticipi erogati al beneficiario dall'organismo concedente l'aiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il beneficiario abbia presentato apposita garanzia bancaria o assicurativa per il valore degli anticipi;
- gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute nell'attuazione del progetto dal beneficiario che deve presentare apposita documentazione giustificativa non oltre tre anni dal versamento dell'anticipo. In caso contrario la successiva dichiarazione della spesa alla Commissione deve essere rettificata per l'importo pari alla parte dell'anticipo per la quale non è stata presentata la corrispondente documentazione della spesa sostenuta.

In caso di anticipi versati dall'organismo concedente dopo il 31 dicembre 2012, la relativa documentazione di spesa sostenuta dal beneficiario deve essere comunque presentata non oltre il 31 dicembre 2015.

Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante per importi inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente.

Le Autorità di Gestione possono prevedere livelli di soglia per il trasferimento di denaro contante inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente.

Tale disposizione si applica a tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle operazioni ammesse a finanziamento.

3.3 Classificazione dei costi diretti e indiretti

I costi reali si distinguono in costi "diretti" ed "indiretti".

I costi sono “diretti” quando direttamente connessi all’operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui è composta l’operazione finanziata.

A seconda della tipologia di intervento, tali costi possono essere direttamente connessi a più operazioni realizzate dallo stesso beneficiario. Nel caso, quindi, di connessione non esclusiva e/o parziale, il beneficiario deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione (es. parametri di consumo fisico-tecnici).

I costi sono “indiretti” quando, benché riferibili indirettamente all’operazione, non sono o non possono essere direttamente connessi all’operazione medesima, ma possono anche essere collegati alle attività generali dell’organismo che attua l’operazione (beneficiario). Sono costi per i quali è difficile determinare con precisione l’ammontare attribuibile ad un’operazione specifica. Tali costi possono quindi essere imputati all’operazione attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale, e documentabile, oppure su base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti secondo quanto stabilito dai dispositivi dell’Autorità di gestione.

3.3.1 Dichiarazione dei costi indiretti su base forfetaria

Ai sensi dell’art. 11.3 del reg. 1081/2006 e dell’art. 2 comma 8 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, in caso di sovvenzioni, sono riconosciuti i costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino ad un massimo del 20% dei costi diretti di un’operazione.

Nello specifico, l’art. 2 comma 8 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 prevede che “Per il FSE le spese indirette potranno essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20% dei costi diretti ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) N.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’Autorità di gestione, purché, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari.”

Sulla base della nota interpretativa della CE presentata nell’ambito della riunione del 29 maggio 2007 a Bruxelles del gruppo tecnico di lavoro, successivamente trasmessa dalla DG Occupazione con nota NVDP D(2007)21614 del 22 ottobre 2007, fermo restando la possibilità per ciascuna Autorità di gestione di individuare elementi più restrittivi, di seguito si riportano i requisiti minimi per il riconoscimento dei costi indiretti dichiarati su base forfetaria:

- l’operazione o il progetto è gestito sotto forma di sovvenzione;
- l’Autorità di gestione ha espressamente previsto, nei propri dispositivi di attuazione o negli avvisi pubblici, la possibilità di riconoscere i costi indiretti dichiarati forfetariamente, precisandone le condizioni di ammissibilità;
- se il tasso di forfetizzazione varia a seconda del tipo di operazione, dei beneficiari, dell’ammontare o del tipo di sovvenzione interessata, l’Autorità di gestione ha fornito indicazioni sul tasso da applicare (comunque non superiore al 20% dei costi diretti);
- l’Autorità di gestione individua nei propri atti programmatori/dispositivi di attuazione il valore della percentuale di forfetizzazione;
- il beneficiario dell’operazione è stato selezionato con procedura di evidenza pubblica, diversa dalla gara d’appalto;
- l’opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfetaria deve riguardare l’operazione nella sua totalità;

- il ricorso all'opzione non deve avere come conseguenza un aumento artificiale dei costi diretti né di quelli indiretti;
- qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente dell'ammontare dichiarato su base forfetaria;
- qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione (diretti e quindi proporzionalmente anche sugli indiretti).

3.4 Macrocategorie di spesa

In caso di sovvenzioni, ai fini del riconoscimento della spesa, per ciascuna operazione o progetto, i beneficiari presentano l'offerta progettuale seguendo lo schema di "piano dei costi" distinto per macrocategorie di spesa che rappresentano il significato economico del singolo costo nell'ambito della singola operazione/progetto.

Nella schematizzazione di seguito riportata, le prime quattro macrocategorie riguardano i costi diretti imputabili all'operazione o al progetto.

Nello specifico le prime tre fanno riferimento ad una convenzionale classificazione logica e/o cronologica dei costi connessi all'operazione o al progetto finanziato. Si riferiscono, in particolare, ai costi relativi alle fasi di preparazione, cioè preliminare e strumentale all'erogazione del servizio principale (es. l'erogazione del corso di formazione), ai costi relativi alla sua realizzazione vera e propria e a quelli relativi alle fasi successive al termine del servizio legate alla diffusione dei risultati. La quarta macrocategoria - direzione e controllo interno - è destinata invece a rappresentare i costi diretti che accompagnano, trasversalmente, tutte le fasi di realizzazione delle diverse attività dell'operazione.

L'ultima macrocategoria, al contrario, fa riferimento a *costi indiretti*, ovvero quelli che attengono al funzionamento del soggetto che realizza l'operazione/progetto (beneficiario in caso di sovvenzioni).

Ciascuna macrocategoria di spesa è ulteriormente dettagliabile in voci analitiche di costo che possono riferirsi a singole azioni o attività di cui si compone l'operazione o il progetto.

1. Preparazione
2. Realizzazione
3. Diffusione dei risultati
4. Direzione e controllo interno
5. Costi indiretti.

Le Autorità di Gestione dei PO, inoltre, qualora ritengano utile evidenziare una o più voci analitiche di costo comunque riconducibili alle macrocategorie di spesa sopra elencate, possono individuare un'ulteriore macrocategoria.

A titolo esemplificativo, in allegato è riportato uno schema di Conto economico preventivo/consuntivo dei costi relativi ad operazioni o a progetti finanziati dal FSE, realizzabili in linea di massima in regime di concessione.

4. ACQUISIZIONI DI BENI

Ai sensi dell'articolo 11 c. 2 del regolamento 1081/2006 non sono ammissibili al contributo del FSE le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni". Diversamente sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11 c. 3 lett. c]).

Non sono quindi ammissibili al FSE le spese per l'acquisto di beni mobili (attrezzature, veicoli, mobilio, ecc.) e beni immobili (infrastrutture, terreni, fabbricati, ecc.).

L'ammortamento di tali beni costituisce, invece, spesa ammissibile a condizione che:

- i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
- il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base a coefficienti definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'operazione;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.

In base all'articolo 102 c. 5 del Tuir, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata.

Nel caso di attività formative, la spesa per l'acquisto di materiale didattico ad uso dei destinatari della formazione è ammissibile e imputabile all'operazione finanziata.

In linea con quanto previsto all'articolo 34 del regolamento 1083/2006 e coerentemente con le disposizioni contenute nei PO, in caso di applicazione del principio di flessibilità l'AdG può definire nei propri dispositivi le condizioni e le modalità di riconoscimento della spesa per l'acquisto di beni mobili e immobili.

In tale caso, nel rispetto dell'articolo 11 c. 4 del regolamento FSE, si applicano le norme di ammissibilità della spesa contenute all'articolo 7 del regolamento 1080/2006 relativo al FESR e le pertinenti disposizioni stabilite nel DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

ASPETTI SPECIALI

1. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ A TERZI

Nei casi diversi dal contratto di appalto, ovvero quando la fornitura del bene, del servizio o della prestazione è regolata con titolo avente natura concessoria (sovvenzione), il beneficiario responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione può affidare parte delle attività a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Autorità di gestione, in linea con quanto definito nel presente paragrafo.

Si tratta di un ambito generale, a cui è possibile ricondurre tutte le ipotesi in cui il beneficiario per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all'esterno, da soggetti terzi non partner e non persone fisiche, forniture e servizi.

Inoltre, va precisato che non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico.

Per altro verso neppure possono essere considerati come affidamenti a terzi le seguenti situazioni, per le quali è prevista la rendicontazione delle spese a costi reali:

- le partnership risultanti da un accordo scritto di partecipazione per la realizzazione di una operazione;
- gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.;
- gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

Nella categoria generale dell'affidamento a terzi (che possiamo considerare il *genus*) rientrano, ai fini di quanto qui interessa, sia le ipotesi di vera e propria "delega", sia le ipotesi di "acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori" (*species*).

Nella *species* della delega è possibile ricondurre gli affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati all'operazione, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico dell'operazione stessa. Si tratta, in buona sostanza, di attività/servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato la concessione e quindi l'attribuzione del finanziamento pubblico.

Non rientra invece nella delega il caso (*species*) concernente l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

Si considera affidamento di parte delle attività ad enti terzi, il ricorso a servizi di somministrazione di lavoro. In base alla natura dell'attività da svolgere, l'utilizzo di tale servizio può, a secondo dei casi, rientrare nella delega delle attività o nell'acquisizione di bene e servizi. Di conseguenza, il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni e le procedure previste per tali forme di affidamento nel prosieguo riportate.

In linea generale gli affidamenti a soggetti terzi non possono avere ad oggetto o riguardare:

- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

In caso di acquisto di forniture o servizi di particolare rilevanza, il contratto stipulato tra ente beneficiario e soggetto terzo sarà dettagliato nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni beni/servizi. Inoltre, dovrà contenere una clausola attraverso la quale i soggetti terzi si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi.

1.1 Delega di parte delle attività³

La delega di parte delle attività è consentita solo se prevista nei dispositivi dell'AdG e comunque tutti gli elementi caratterizzanti la delega devono essere dettagliatamente descritti e motivati nell'offerta progettuale ed espressamente approvati e autorizzati dall'autorità competente.

L'AdG stabilirà nelle proprie norme regolamentari l'importo percentuale massimo di attività delegabile.

Il beneficiario deve comunque gestire in proprio le varie fasi operative: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

In riferimento al delegato, invece, questo non può affidare ad altri soggetti in tutto o in parte le attività a lui delegate.

Le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;

Per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario, ed in casi eccezionali, la delega potrà anche essere autorizzata da parte dell'Amministrazione nel corso di esecuzione dell'operazione finanziata, purché preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della stessa fornitura del servizio.

In ogni caso la richiesta di autorizzazione alla delega deve essere supportata da rigorosa motivazione e riguardare esclusivamente l'acquisizione di un bene o di un servizio qualificati che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e specialistico, di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta.

³ Il beneficiario si assicura che il terzo delegato dimostri il rispetto della normativa, qualora applicabile, per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).

1.2 Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori

Non rientra, quindi, nella delega il caso (species) concernente l'affidamento a terzi di singole azioni/prestazioni/servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

In questi casi non è pertanto necessaria, né richiesta, una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione referente.

Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, ed in via esemplificativa e nei limiti previsti dai Regolamenti Comunitari, possono rientrare in questo ambito:

- il noleggio di attrezzature;
- l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
- l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo
- le attività di consulenza amministrativa e contabile

1.3 Procedure per l'acquisizione di forniture e servizi da soggetti terzi

Le procedure che il beneficiario dell'operazione deve seguire per l'affidamento di beni e servizi a soggetti terzi sono definite dall'Autorità di Gestione nei propri atti di programmazione e linee guida di rendicontazione.

Nella scelta del fornitore della fornitura e/o del servizio da acquisire o del soggetto terzo a cui delegare parte dell'attività, il beneficiario del finanziamento, nel caso in cui a questo non si applicano le norme previste dal Codice degli appalti ai sensi degli artt. 1 e 3 del Dlgs 163/2006, segue procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento.

A tal fine l'AdG prevede che il beneficiario del finanziamento, in funzione del valore della fornitura e/o del servizio da acquisire o delegare a terzi, proceda come di seguito indicato:

- **fascia finanziaria (valore affidamento): fino a €20.000,00:** acquisizione diretta;
- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 20.000,01 a € 50.000,00:** consultazione di almeno tre operatori qualificati⁴ e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 50.000,01 a € 100.000,00:** consultazione di almeno cinque operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 100.000,01 a € 206.000,00:** previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;

⁴ L'elenco degli operatori economici può essere predisposto tenendo conto dei criteri e delle procedure previste per la certificazione di qualità, oppure attraverso criteri analoghi. La qualificazione dell'operatore potrà essere comprovata con la richiesta di requisiti tecnici professionali, economici finanziari, iscrizione alla camera di commercio, albi, ecc.

- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 206.000,01:** selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici⁵.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.

Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

Nell'ambito delle procedure per l'affidamento di beni e servizi a soggetti terzi, sia in regime di delega sia con riferimento all'acquisizione di beni e servizi strumentali, è riconosciuta in capo all'Autorità di gestione la possibilità di esercitare poteri di indirizzo, controllo e autotutela vincolanti per i beneficiari.

Non si applicano le procedure sopra riportate nel caso di utilizzo della struttura complessa del beneficiario, funzionale all'organizzazione generale dello stesso (ad esempio le quote di affitto di immobili).

⁵ Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici oltre la soglia di euro 206.000,00, la stessa varierà automaticamente in relazione alle eventuali variazioni della omologa soglia definita dal medesimo codice dei contratti pubblici.

2. VOUCHER

2.1 Definizione⁶

Titolo di spesa assegnato dalla AdG o dall'Organismo Intermedio, che consente la fruizione di un determinato servizio o l'acquisto di un determinato bene.

In questo caso, il bene acquisito deve essere collegato in maniera accessoria al servizio usufruito e la relativa spesa è riconosciuta nei limiti di cui agli articoli 34 del reg. n. 1083/2006 e 11 c. 4 del reg. 1081/2006.

Ciò che distingue il voucher rispetto alle tradizionali forme di finanziamento delle attività formative e di servizi è la centralità assegnata alla domanda di formazione/di servizi (rispetto all'offerta) e quindi ai destinatari finali dell'intervento.

Il Voucher si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi:

- designazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri soggetti;
- designazione del bene/servizio, elemento che assicura la non equivalenza e non fungibilità con il denaro;
- importo del voucher (il valore del bene e/o servizio è predefinito). Il voucher copre, parzialmente o totalmente, il valore del servizio erogato.

I voucher **formativi** sono destinati agli individui e sono finalizzati alla frequenza di attività formative in determinati enti, eventualmente individuati precedentemente dall'AdG/OI, oppure percorsi individuali anche finalizzati alla creazione d'impresa.

I voucher **di servizio** sono invece finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative ovvero di entrare nel mercato del lavoro in maniera continuativa o di rimanervi. In particolare favoriscono l'accesso alle attività formative e lavorative di soggetti appartenenti a determinati target (es. trasporto e accompagnamento di soggetti disabili) e sostengono la conciliazione tra vita familiare e lavorativa (voucher di conciliazione).

2.2 Modelli organizzativi (voucher formativi e di servizio)

Offerta a libero mercato: l'offerta viene selezionata dall'utente sul mercato ed è soggetta o meno a valutazione preventiva da parte dell'AdG/OI, in base a quanto previsto nei dispositivi di attuazione.

Offerta a catalogo: l'offerta viene selezionata dall'utente nell'ambito di un catalogo/elenco predisposto dall'AdG/OI. I dispositivi di attuazione definiscono i criteri di accesso al catalogo in termini di requisiti minimi dell'operatore e dei servizi da erogare.

2.3 Gestione finanziaria: modalità di erogazione, ammissibilità e verifica della spesa

Modalità di erogazione e flussi finanziari

Si prevedono due differenti modalità di erogazione:

- diretta (erogazione delle risorse al destinatario)
- indiretta (all'operatore in nome e per conto del destinatario)

⁶ Non rientrano nella definizione di voucher le borse di studio, le borse di lavoro, gli incentivi, ecc.

Ciascuna AdG/OI stabilirà nei propri dispositivi le condizioni per il trasferimento delle risorse e le modalità di erogazione, ovvero acconti, con le eventuali garanzie, e rimborsi.

Ammissibilità e verifica della spesa

Per spesa s'intende l'importo erogato dall'AdG/OI direttamente al destinatario o all'operatore in nome e per conto del destinatario.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario accertare:

- l'effettiva fruizione del servizio o l'acquisto del bene. Nello specifico nel caso di fruizione del servizio:
 - per i voucher formativi: la verifica dovrà riguardare i requisiti definiti dall'avviso;
 - per i voucher di servizio è necessario accertare che il servizio fruito sia collegato alla operazione principale sostenuta (occupazione - formazione – creazione impresa);
- l'avvenuto versamento dell'importo all'erogatore del servizio. Ciò può avvenire:
 - direttamente (dal destinatario all'erogatore)
 - indirettamente (dall'AdG/OI in nome e per conto del destinatario all'erogatore)

2.4 Altri incentivi

2.4.1 Definizione

Tra le altre, sono sovvenzioni individuali anche tutte le attribuzioni di vantaggi economici a favore di persone:

1. Borse di studio e/o di ricerca
2. Indennità di frequenza o di partecipazione alle attività.
3. Borsa lavoro

Gli avvisi pubblici definiscono le modalità di accesso e di gestione di tali incentivi, compresi gli eventuali oneri previdenziali, assistenziali e fiscali inclusi quelli a carico del soggetto erogante, i quali saranno erogati coerentemente con la normativa fiscale vigente e tenuto conto di eventuali leggi nazionali e regionali in materia.

2.4.2 Borse di studio e/o di ricerca

E' un insieme di risorse erogate al destinatario finalizzate a percorsi di studio o di ricerca per un periodo limitato di tempo. Rappresenta uno dei principali interventi che, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, tende a rimuovere gli ostacoli di carattere economico per il raggiungimento di determinati obiettivi di studio. L'assegnazione delle borse di studio è condizionata dal possesso dei requisiti definiti dall'AdG come ad esempio il reddito e/o il profitto negli studi, ecc.. La borsa di studio può essere erogata in parte in servizi (residenziali e ristorazione) e in parte in denaro.

2.4.3 Indennità di frequenza o di partecipazione alle attività

Tale indennità risponde all'esigenza di sostenere economicamente il destinatario che partecipa alle attività (es. formative d'aula, di formazione pratica, ecc.); è prevista per determinate tipologie di destinatari ed è commisurata all'effettiva partecipazione alle attività, non spetta pertanto in caso di malattia, infortunio e assenza.

Così ad esempio, tale indennità può essere prevista per i disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione.

2.4.4 Borsa lavoro (work experience)

Si tratta di un insieme di risorse che consente al destinatario di svolgere un'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo, con caratteristiche simili ai tirocini. Interessa soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati con caratteristiche coerenti con quelle definite dalle normative in materia.

3. ORGANISMI INTERMEDI

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 definisce l'«organismo intermedio»: *qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.*

Possono pertanto essere Organismi intermedi i soggetti ai quali sono delegate funzioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione, di cui, rispettivamente, agli articoli 60 e 61 del regolamento generale.

I casi specifici di delega, da parte dell'Autorità di gestione, della gestione e dell'attuazione di una parte del PO possono essere riconducibili anche alla fattispecie della sovvenzione globale ai sensi dell'art. 42 del regolamento 1083/2006.

In tal caso, l'articolo elenca a titolo esemplificativo i soggetti che possono essere designati come organismi intermedi per la gestione e l'attuazione di una parte del PO, ovvero *gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative.*

La gestione e l'attuazione della parte di PO delegata avviene, continua l'articolo, *secondo modalità previste da un accordo concluso tra l'autorità di gestione e l'organismo in questione.* Tale delega lascia comunque impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'AdG e dello SM.

Inoltre, in tale caso, l'Organismo intermedio *deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria e di norma, al momento della sua designazione esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.*

Nel caso di Sovvenzione Globale, le spese di gestione dell'Organismo Intermedio connesse alla realizzazione di operazioni riconducibili ad uno specifico asse sono a questo imputate.

In linea con le previsioni del Regolamento generale 1083/2006, i Programmi Operativi prevedono che l'Autorità di Gestione possa affidare parte delle proprie funzioni e attività a Organismi intermedi “mediante un atto che stabilisce i contenuti della delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'Autorità di Gestione/ Certificazione e la relativa periodicità, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e di controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità, la conservazione dei documenti, gli eventuali compensi, e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.

[..]

Gli organismi intermedi devono disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati.

1. L'Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali e/o Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza.

2. Sotto la propria responsabilità, l'Amministrazione regionale ed eventualmente gli Enti e Amministrazioni di cui al paragrafo 1, nell'esecuzione delle operazioni di alcune attività possono avvalersi, dei seguenti organismi intermedi, comunque precedentemente individuati dall'Amministrazione regionale:

a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture “in house” ;

b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il carattere di strutture “in house” dell'Amministrazione;

c) soggetti privati con competenze specialistiche.

L'individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) sarà svolta mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.”

Gli elementi che caratterizzano gli organismi intermedi a cui è delegata la gestione e l'attuazione di parte di un PO possono, quindi, essere così sintetizzati:

- l'OI agisce nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- rimane impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'AdG;
- l'OI deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- al momento della sua designazione, l'OI deve essere stabilito o avere una rappresentanza nella regione coperta dal PO;
- nell'accordo tra l'OI e l'AdG, tra le altre cose, devono essere definite le modalità di presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e di controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità, la conservazione dei documenti, gli eventuali compensi, e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze;
- l'OI deve disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e informatizzati;
- nei casi di soggetti non aventi il carattere di strutture “in house” dell'amministrazione regionale e di soggetti privati con competenze specialistiche, gli OI sono individuati e selezionati mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, ovvero nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità, parità di trattamento;
- il rispetto delle condizioni stabilite nell'atto che stabilisce i contenuti della delega è verificato dall'AdG.

In ultimo, in riferimento alle funzioni e ai compiti assegnati agli OI nonché alla struttura organizzativa degli stessi, nella Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, da presentare ai sensi dell'art. 71 del regolamento generale, sono in generale fornite informazioni più dettagliate rispetto a quelle contenute nei PO. Eventuali aggiornamenti sono, inoltre, indicati nei rapporti annuali.

In linea di massima, comunque, nel caso di Organismi Intermedi che sono soggetti interamente pubblici, quindi in primis le Province ma anche i soggetti pubblici strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture “in house”, sono assegnate funzioni di gestione che possono riguardare complessivamente l'attuazione del PO, dalla programmazione alla selezione delle operazioni, alla erogazione dei finanziamenti all'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 60 lettera b), alla garanzia circa il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 69, generalmente con modalità analoghe a quelle della Autorità di Gestione, comunque rispettose dei dispositivi regolamentari.

3.1 Procedure di gestione e controllo

Nel caso di Organismi intermedi a cui è delegata la gestione e l'attuazione di una parte del PO in un apposito atto (“accordo” ai sensi dell'art. 42.1 del reg. 1083/2006, la cui forma sarà definita nel rispetto dell'autonomia amministrativa delle Regioni/PA) l'AdG fissa:

- le modalità di presentazione delle spese conseguite,
- le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e di controllo,
- la descrizione dei flussi finanziari,

- le modalità di conservazione dei documenti,
- gli eventuali compensi,
- e le sanzioni per ritardi negligenze o inadempienze.

Più in generale e in linea con quanto previsto all'allegato XII del regolamento 1828/2006, nel caso in cui per gli OI siano previste procedure e modalità di gestione e attuazione comuni a quelle seguite dall'AdG nell'esecuzione del PO potrà essere sufficiente un richiamo alle stesse, diversamente queste devono essere esplicitamente indicate nell'accordo.

A tutela di quanto previsto all'art. 42 c. 1 ("Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione"), al fine di validare la sorveglianza e il controllo sulla corretta esecuzione delle operazioni connesse alla sovvenzione globale, l'AdG esegue verifiche di sistema sugli Organismi intermedi, riservandosi di effettuare anche visite in loco presso i beneficiari dei finanziamenti.

4. UTILIZZO DEI REVISORI CONTABILI⁷

La spesa sostenuta dalle Autorità del PO per l'utilizzo dei revisori contabili per l'attività di supporto all'espletamento dei controlli di loro competenza è ammissibile nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, nel rispetto dell'articolo 45 del regolamento 1083/2006 e dell'articolo 9 "Spese di assistenza tecnica" del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008", secondo le indicazioni contenute al paragrafo 5 del presente Vademecum.

E' altresì ammissibile la spesa sostenuta dai beneficiari delle operazioni per l'utilizzo dei revisori per lo svolgimento di attività contabili e di audit, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate.

4.1 Contesto di riferimento

L'articolo 3, comma 3 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 stabilisce l'ammissibilità delle spese per contabilità ed audit relativamente a due possibili fattispecie:

- qualora siano direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- qualora siano connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

In via generale, in questo contesto possono essere ricondotte le spese sostenute dai soggetti attuatori connesse all'impiego di revisori contabili in attività di verifica della conformità dei rendiconti di spesa delle operazioni finanziate.

L'operato di revisori contabili si può inquadrare nel più ampio disegno volto ad assicurare adeguati livelli di efficacia ed efficienza ai sistemi di gestione e controllo che le Autorità del POR sono chiamate a descrivere ai sensi dell'articolo 21 e seguenti del regolamento (CE) n. 1828/2006.

In particolare il riferimento va ricondotto alla previsione dell'articolo 13 del menzionato regolamento di attuazione, relativo ai controlli dell'Autorità di gestione, laddove, al comma 2, si stabilisce che le verifiche di detta Autorità riguardano le verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dagli aventi titolo e le verifiche in loco, su base campionaria, delle singole operazioni.

La peculiarità delle operazioni cofinanziate dal FSE, per loro natura estremamente numerose ed articolate rispetto al perseguimento di politiche e priorità differenziate, determina l'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di garantire adeguati livelli di affidabilità e trasparenza al controllo finanziario delle operazioni e la necessità di non fare ricadere sull'Autorità di gestione un carico di lavoro sproporzionato e non corrispondente ad un corretto rapporto fra costi e benefici.

Su queste basi l'azione a monte dei revisori contabili, la cui attività non può, in ogni caso, essere sostitutiva dell'attività di controllo di primo livello dell'Autorità di gestione, può costituire un elemento di rilevante rafforzamento e messa in sicurezza del sistema dei controlli in capo alla citata Autorità, specie in relazione all'analisi del rischio; in quest'ultimo contesto l'azione dei revisori contabili diventa quindi elemento utile per la definizione di un metodo campionario di controllo.

⁷ L'attività di revisione contabile è definita nel glossario FSE del DPS come l'"Attività di controllo, obiettiva e indipendente, finalizzata ad aggiungere valore e a migliorare il funzionamento di un'organizzazione".

4.2 Modalità operative

Da un punto di vista più strettamente operativo, l'Autorità di gestione può optare, nei propri dispositivi di carattere regolamentare o attraverso le procedure di evidenza pubblica, se ricorrere alla prima ovvero alla seconda delle fattispecie previste dal citato articolo 3, comma 3 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008. Tale opzione determina una diversa ricaduta sulla modalità di rendicontazione delle spese relative all'utilizzo dei revisori contabili.

Ipotesi in cui le spese per contabilità e audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.

In tale ipotesi il costo sostenuto per l'attività dei revisori contabili costituisce un costo diretto dell'operazione, da imputare nella voce analitica di spesa "Monitoraggio fisico – finanziario, rendicontazione" del conto economico preventivo e consuntivo. Si tratta di un'ipotesi probabilmente più coerente nel caso in cui il beneficiario non acceda con carattere di continuità alle operazioni finanziate dal POR, ad esempio nel caso di accesso da parte di un'impresa.

Ipotesi in cui le spese per contabilità e audit sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

In tale caso, si intravede un'azione di direzione e indirizzo da parte dell'Autorità di gestione nei confronti di soggetti che accedono alle operazioni finanziate dal POR con carattere di continuità, ad esempio gli enti di formazione accreditati. In tal caso la funzione dei revisori contabili assume carattere di stabilità, configurandosi anche quale elemento utile a soddisfare le previsioni dell'articolo 60, lettera d) del regolamento (CE) n. 1081/2006 ed il costo assume la valenza di costo indiretto, ricadendo nella voce analitica di spesa "Contabilità generale" del conto economico preventivo e consuntivo.

4.3 Terzietà dei revisori contabili

L'azione dei revisori contabili costituisce quindi uno strumento utile a garantire il buon funzionamento complessivo del sistema di gestione e controllo. Tale strumento deve però porsi in posizione di *terzietà*, in linea con i principi ispiratori contenuti nelle Comunicazioni e nelle Raccomandazioni della Commissione europea in materia di revisione dei conti, rispetto al soggetto beneficiario dell'operazione al fine di garantire i dovuti livelli di indipendenza e separatezza di funzioni.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità della spesa relativa all'utilizzo dei revisori contabili, le Autorità di gestione dei PO definiscono nei propri dispositivi di attuazione le modalità per l'individuazione del revisore contabile nonché procedure trasparenti che garantiscano pienamente detti requisiti di indipendenza e separatezza di funzioni.

Così, a titolo esemplificativo, le Regioni nel definire gli elementi per garantire l'alterità dei controlli, possono valutare la possibilità di istituire un elenco specifico di controllori/auditor esperti di programmazione comunitaria dal quale i soggetti attuatori individuano il revisore contabile.

5. SPESE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.1 Spese di assistenza tecnica

Ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, sono ammissibili le spese di assistenza tecnica sostenute dalle amministrazioni pubbliche per le attività, connesse ai programmi operativi, di:

- preparazione
- selezione
- gestione
- attuazione
- sorveglianza
- monitoraggio
- valutazione
- informazione
- controllo
- rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi.

Tali spese sono tutte ammesse nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale che prevede un tetto massimo pari al 4% dei PO sia obiettivo Convergenza che Competitività regionale e occupazione.

La norma esplicita inoltre l'ammissibilità delle "spese sostenute dalla PA al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le diverse attività riportate al comma 1" (sopra elencate).

Pertanto sono ammissibili le spese sostenute dalla PA per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali o comunque previsti dalla legge, del personale interno ed esterno impiegato, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, nell'esecuzione delle attività sopraelencate, purché formalmente preposto allo svolgimento di tali attività.

Per il riconoscimento di tali spese si fa riferimento all'effettiva durata, adeguatamente documentata, di impiego del personale della PA nelle attività di assistenza tecnica, le quali possono essere realizzate nel periodo di vigenza del finanziamento del PO (1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2015).

Sono altresì ammissibili le spese connesse all'acquisizione di servizi tecnico specialistici e/o delle dotazioni strumentali.

Sono comunque ammissibili i soli costi imputabili alle operazioni nell'ambito dell'assistenza tecnica.

Così, a titolo esemplificativo, sono ammesse le spese di funzionamento e le spese relative al personale interno alla Pubblica Amministrazione, adibito a compiti di supporto all'Autorità di gestione, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dall'art. 60 del reg. 1083/06 ivi compresi il personale della segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza del PO ed il personale coinvolto nella predisposizione della documentazione e nell'organizzazione del CdS. Sono altresì ammissibili le spese di personale esterno adibito alle medesime funzioni ed incaricato con le formule contrattuali previste e consentite dalla vigente normativa nazionale.

5.2 Spese connesse alle operazioni

Fermo restando il rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1083/06, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 sono ammissibili "le spese sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo ed approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo".

Tale previsione si riferisce a tutte le operazioni finanziabili dal fondo, pertanto anche a quelle realizzate direttamente dall'amministrazione pubblica al di fuori delle attività di assistenza tecnica.

In questo caso, poiché il beneficiario dell'operazione si identifica nella PA che realizza l'operazione stessa, esso segue le regole di ammissibilità della spesa del FSE, ed in particolare, come richiamato dall'art. 10 della norma generale, la spesa dovrà essere:

- a) sostenuta dal beneficiario, cioè in caso di gestione diretta il soggetto della PA che realizza l'attività
- b) connessa all'esecuzione della specifica operazione
- c) prevista dalla stessa operazione
- d) espressamente indicata nel preventivo finanziario ed approvata

Anche nel caso di operazioni realizzate dalla PA si rende quindi necessaria la formulazione di una proposta progettuale, da sottoporre all'approvazione dell'AdG o dell'OI, con l'indicazione delle spese preventivate per l'esecuzione dell'attività.

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo .. della norma generale, di seguito si riportano alcuni esempi di operazioni finanziabili nell'ambito dei PO FSE 2007-2013 realizzabili direttamente da soggetti della Pubblica Amministrazione (CPI, IFTS, soggetti in house, ecc.), con riguardo a particolari tipologie di spese sostenute dalla PA e ammissibili al FSE, come ad esempio le retribuzioni e/o compensi del personale impiegato nell'esecuzione delle operazioni.

Esempio 1: "Ammodernamento e potenziamento dei SPI o CPI attraverso l'acquisizione di risorse umane finalizzata a garantire l'erogazione dei servizi"

Asse II Occupabilità

Obiettivo specifico d) "Aumentare l'efficienza, l'efficacia, qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro".

Codifica ISFOL "Qualificazione del sistema dei Servizi per l'Impiego"

Categoria di spesa n. 65 "Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro"

Per quanto attiene al rispetto delle condizioni di carattere generale sopra riportate per l'ammissibilità delle spese, in riferimento al caso specifico si evidenzia quanto segue:

- in relazione al punto a) la condizione è soddisfatta di principio poiché in caso di gestione diretta il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività. In tal caso, pertanto, beneficiario dell'operazione è il CPI o SPI..

- in riferimento invece al punto b), le spese per le retribuzione e/o i compensi saranno da ricondurre direttamente ad una operazione o a più progetti aventi ad oggetto azioni di qualificazione del sistema dei SPI (così ad esempio l'operazione potrebbe riguardare la spesa per le retribuzioni e/o compensi,

compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali inclusi quelli a carico del soggetto erogante o comunque previsti dalla legge, del personale interno ed esterno impiegato, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, nell'esecuzione delle attività, oppure unicamente la spesa per personale interno, oppure la spesa per formazione e aggiornamento del personale, ecc.).

- rispetto al punto c) le spese per le retribuzione e/o i compensi devono essere indicate nella proposta progettuale elaborata in linea con quanto previsto nel POR o in altro documento di attuazione predisposto dall'Autorità di Gestione ed eventualmente approvato dal Comitato di Sorveglianza (nel caso di operazioni che superino un certo ammontare di spesa).

- in ultimo, rispetto al punto d) le spese per le retribuzioni e/o i compensi devono essere espressamente indicate nel relativo preventivo finanziario ed approvate dall'AdG o dall'OI.

Ai fini dell'ammissibilità al FSE, la spesa per le retribuzioni e/o i compensi, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali inclusi quelli a carico del soggetto erogante o comunque previsti dalla legge, del personale (interno ed esterno) impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, deve comunque essere adeguatamente documentata e far riferimento all'effettivo impiego del personale nell'attività di erogazione dei servizi offerti dai CPI e dai SPI.

Al fine di garantire la connessione della spesa per il personale ad un'operazione del POR è utile che la *declaratoria* dei profili professionali sia compatibile con le attività finanziabili dal FSE ed inoltre sia prevista una citazione espressa dello stesso POR o l'indicazione dell'obiettivo specifico di riferimento del POR nei singoli ordini di servizio destinati al personale interno finanziato con risorse FSE e negli incarichi affidati.

Con riferimento alle modalità operative di inquadramento di tali operazioni,

- l'insieme delle spese sostenute dai CPI o dai SPI per gli stipendi del personale e certificate agli OI può far riferimento all'anno solare;

- la spesa sostenuta per ciascuna unità di personale (interno ed esterno impiegato a tempo indeterminato o determinato o a progetto, nonché gli stipendi per i lavoratori interinali) può riferirsi a singoli progetti di cui è composta la medesima operazione (così ad esempio, qualora la spesa per personale interno per la provincia X consista nel pagamento dello stipendio di n. 6 persone avremmo un'Operazione n. 1 composta di n. 6 progetti).

Esempio 2: "Piano di sviluppo locale" e corsi di formazione anche in Partnership con altri soggetti pubblici e privati (esempio: IFTS)

Analogamente al primo esempio, in caso di Piani di sviluppo di locale (PSL), cioè interventi di sviluppo del territorio (piani o programmi integrati multi-azione e multi-attività) attribuiti a enti locali o loro raggruppamenti, è ammissibile al FSE, tenendo in considerazione il principio di addizionalità, la spesa per le retribuzioni e/o i compensi del personale (es. figure direttive) della PA impiegato in attività di coordinamento, di monitoraggio e di direzione delle operazioni connesse a tali Piani.

Accanto alle spese direttamente connesse all'esecuzione delle singole operazioni, in linea di massima, sono ammissibili le spese generali di funzionamento (costi indiretti) dell'ente capofila dei Piani di sviluppo locale.

Le amministrazioni coinvolte nei PSL possono essere le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli enti parco, le Camere di Commercio, le società miste a maggioranza pubblica operative dell'ente locale, ecc.

Per quanto riguarda la certificazione delle spese è possibile dichiarare le stesse come un 'unica operazione sulla base della definizione regolamentare "...un'operazione è...un gruppo di progetti.." semprechè insista sullo stesso asse.

Relativamente ai punti a) b) c) e d) si conferma quanto evidenziato nel 1° esempio; naturalmente il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'azione (titolare del PSL ovvero titolare dell'azione formativa).

Come sopra previsto, al fine di garantire la connessione della spesa per il personale ad un'operazione del POR è utile che la *declaratoria* dei profili professionali sia compatibile con le attività finanziabili dal FSE ed inoltre sia prevista una citazione espressa dello stesso POR o l'indicazione dell'obiettivo specifico di riferimento del POR nei singoli ordini di servizio destinati al personale interno finanziato con risorse FSE e negli incarichi affidati.

Anche nei casi di interventi di formazione affidati a centri di formazione pubblici regionali, provinciali e comunali oppure di partnership comprendenti soggetti pubblici e privati (esempio: IFTS), accanto alle altre tipologie di spesa, è ammissibile anche la retribuzione del personale interno della PA impegnato in attività di coordinamento e di direzione, per tutto il ciclo di vita dell'operazione.

In riferimento agli IFTS - partnership tra quattro soggetti (Ente di formazione, Impresa, Università e Scuola Pubblica) è ammissibile la spesa del personale pubblico, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

6. RECUPERI

6.1 Contesto e sfera di applicabilità

Ai fini del presente Vademecum è opportuno, in via preliminare, operare una distinzione tra *recuperi* che afferiscono esclusivamente al rapporto tra Amministrazione e beneficiario e quelli che riguardano invece il rapporto tra Stato membro e Commissione Europea.

In considerazione di ciò, si evidenzia, come previsto dal CDRR 05-0012-01⁸, che l'obbligo di recupero a favore della Commissione si configura unicamente in caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario) **derivanti da irregolarità** ed afferenti importi **già certificati** alla Commissione. In assenza di questi due requisiti si configurano altre fattispecie che andranno trattate differentemente a seconda del caso.

6.2 Restituzione di importi connessi ad irregolarità

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Reg. (CE) 1083/06, l'irregolarità viene definita come *“qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale”*.

La comunicazione delle irregolarità spetta all'organo decisionale competente in materia, che deve valutare se procedere o meno a dare comunicazione dell'irregolarità agli organismi nazionali e comunitari previsti, a seconda della gravità del caso (presenza o meno del sospetto di frode), e qualora ne ricorrano i presupposti.

Prima di procedere alla comunicazione è da ritenere, infatti, indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l'esistenza dell'irregolarità. Tale valutazione sarà compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.⁹

In presenza di spese “irregolari”, la procedura da attivare è differente a seconda che le stesse abbiano formato o meno oggetto di certificazione alla Commissione.

⁸ CDRR/05/0012/01 avente ad oggetto “Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa appendice ai sensi dell'art. e dell'allegato II del reg. CE 438/01” richiamato dalla nota della Ce n.550 del 22/01/07 avente ad oggetto “Fornitura di informazioni sui recuperi e soppressioni di cofinanziamenti concessi dai fondi strutturali e sensibilizzazione dei beneficiari ai controlli ed al rischio di soppressione”.

⁹ Ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche europee, del 12 ottobre 2007, relativa alle Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.

6.2.1 Spese irregolari certificate alla Commissione (recuperi in senso stretto ai sensi degli art. 61 lett. (f) e 70.1 lett. (b) del Reg. (CE) 1083/06).

Nel caso in cui la spesa oggetto di irregolarità sia già stata certificata alla Commissione Europea, si rientra pienamente nelle procedure previste dai Regolamenti comunitari.

In tal caso, l'Organismo responsabile dà avvio alle procedure di recupero nei confronti del beneficiario delle somme irregolari e fornisce le necessarie informazioni all'Autorità di certificazione, la quale provvede all'inserimento dell'importo nel registro debitorio, in adempimento a quanto previsto dall'art. 61 (f) del Reg. (CE) 1083/06. Una volta avvenuto il recupero con restituzione delle somme irregolari, l'importo recuperato dal beneficiario deve essere restituito alla Commissione deducendolo dalla Dichiarazione delle spese, maggiorato, se del caso, degli interessi di mora, e dovrà essere inserito nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/06.

Come previsto dal CDRR 05-0012-01 tale procedura è obbligatoria sia nel caso in cui l'irregolarità sia stata comunicata, ai sensi del Reg (CE) 1681/94 e s.m.i., all'organismo preposto (Olaf), sia nel caso in cui la comunicazione non sia dovuta (ad es. importi irregolari sotto soglia).

6.2.2 Spese irregolari non certificate alla Commissione

Le operazioni connesse con la restituzione dell'importo non investono l'Autorità di Certificazione, ma vengono gestite esclusivamente a livello di bilancio regionale, attraverso escussione della polizza fidejussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

6.3 Restituzione di importi non connessi ad irregolarità

Tale tipologia, come sopra evidenziato, non attiva il recupero a favore della Commissione: le somme vengono restituite dal beneficiario e gestite a livello amministrativo interno, senza che ne venga dato conto alla Commissione nella relazione annuale sugli importi recuperabili ai sensi dell'art. 20, par. 2, del Reg. (CE) 1828/06, né nel registro debitorio ai sensi dell'art.61, lett. f, del Reg.1083/06. Tuttavia, qualora l'importo restituito afferisca a spese già certificate alla Commissione, l'Autorità di certificazione dovrà procedere comunque ad effettuare una correzione della Domanda di pagamento, deducendo l'importo indebito.

In ogni caso l'Autorità di Gestione dovrà avere traccia delle procedure di rimborso attivate.

6.4 Soppressioni (importi ritirati)

Tale tipologia si configura nel caso in cui l'Autorità responsabile decida di eliminare, in via cautelativa, la spesa irregolare dal Programma, **prima dell'effettivo recupero** dell'importo dal beneficiario, (ossia prima dell'avvenuta restituzione della somma irregolare) al fine di destinare le risorse comunitarie ad altre operazioni.

In tal caso l'Autorità di Certificazione deduce l'importo irregolare dalla successiva domanda di pagamento e ne dà comunicazione alla Commissione, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato – Igrue, nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati e ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/06.

La restituzione (ossia il recupero nei confronti del beneficiario) sarà gestita successivamente a livello di bilancio regionale, tramite, a seconda del caso, escussione di polizza fidejussoria, compensazione degli importi, oppure emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.

6.5 Applicazione del tasso di interesse di mora

L'art. 155 del Regolamento CE-Euratom 1605/2002 prevede che le disposizioni relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale si applicano anche alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi Strutturali e agricole di preadesione. Ne deriva pertanto che il campo di applicazione e le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti, nonché i tassi d'interesse da applicare sono quelli stabiliti dall'art. 86 del regolamento 2342/2002 (regolamento di attuazione del Regolamento 1605/2002), come modificato dal regolamento 1248/2006. Tale articolo dispone:

1. "Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall'applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla data di scadenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di:

a) sette punti percentuali, se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V;

b) tre punti percentuali e mezzo in tutti gli altri casi.

3. L'importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente".

La normativa comunitaria sopra riportata conferma quindi l'applicazione degli interessi di mora in caso di importi non rimborsati alla scadenza stabilita e detta chiare disposizioni per determinare il relativo tasso di interesse moratorio.

Quest'ultimo infatti dovrà corrispondere al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C) in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza maggiorato di sette punti percentuali (se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi) o di tre punti percentuali e mezzo (in tutti gli altri casi).

Alla luce del principio di assimilazione è possibile individuare e stabilire il termine di scadenza da cui far decorrere l'applicazione degli interessi di mora derivanti dalla succitata normativa comunitaria, in analogia (ed in sintonia) con quanto stabilito a livello nazionale, ovvero a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti dai dispositivi in materia di riscossione esattoriale.

6.6 Fasi procedurali per il recupero delle quote comunitarie e nazionali

Le tappe principali della procedura di recupero (quota Fondo Sociale Europeo) possono essere così sintetizzate:

- L'Organismo responsabile del recupero (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, ecc.) emette un provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma stessa alla data di restituzione (art. 17 l. 144/99 e s.m.i.). Per permettere l'esatto computo della quota interesse da restituire, l'organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo;
- La restituzione dell'importo dovuto (quota capitale più la quota interesse legale) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta;
- Se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l'amministrazione competente chiederà gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati (anche in questo caso l'organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire);
- A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti), verrà rimborsata alla Commissione europea, mentre l'Amministrazione tratterà la quota di interessi legali maturati (che saranno utilizzati per gli scopi del programma come sopra evidenziato).

Resta inteso che rispetto alle somme recuperate è necessario rettificare ai sensi delle disposizioni comunitarie, le successive dichiarazioni delle spese e domanda di pagamento presentate e di fornire informazioni sui recuperi effettuati nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati, ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell'art. 20 e dell'all. XI del Reg. (CE) 1828/06.

Analogamente alle procedure di Fondo Sociale Europeo, anche per il Fondo di Rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, si riportano in sintesi le seguenti fasi:

- L'Organismo responsabile del recupero (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, ecc.) emette il provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento in vigore nel periodo intercorso tra la data di erogazione della somma stessa e la data di restituzione. Per consentire il corretto calcolo degli interessi, l'Organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo;
- La restituzione dell'importo dovuto (quota capitale più la quota interesse) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta;
- Se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l'amministrazione competente richiederà, in aggiunta agli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento precedentemente maturati, gli interessi di mora¹⁰ sulla quota capitale a partire dalla scadenza del termine, fino alla data di restituzione (anche in questo caso l'organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire);
- A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva di tutti gli interessi maturati, diversamente da quanto avviene per la quota del FSE, verrà rimborsata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Igrue, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 183/87.

¹⁰ Poiché a livello nazionale non è predeterminato il tasso di interesse di mora direttamente applicabile a tale specifica fattispecie, appare ragionevole, in virtù del principio di assimilazione, prevedere l'applicazione dello stesso saggio di interesse previsto per il recupero delle quote comunitarie.

6.7 Individuazione della data di erogazione e della data di recupero

All'interno del complesso procedimento di erogazione che vede coinvolti diversi organi dell'amministrazione, è possibile individuare come data di erogazione il momento dell'ordine di liquidazione materiale (per es. bonifico) dell'importo da parte del contabile a ciò preposto, in quanto con tale atto ed in tale momento l'Amministrazione perde la disponibilità materiale dello stesso importo.

Viceversa, la data di restituzione è individuabile nella data indicata come valuta contabile dell'ordine di liquidazione materiale effettuato dall'ente.

6.8 Modalità di calcolo

Il calcolo degli interessi per il recupero delle somme indebitamente pagate dovrà avvenire con il metodo semplice. Tali interessi inoltre, saranno calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

7. TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ

Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi interregionali e transnazionali, risulta di particolare rilevanza il principio di “riferibilità”.

Un riferimento a tale principio è rinvenibile nella nota della Commissione (DG Occupazione Prot. N. 004547 di data 21.03.07) “ [...] *preme richiamare l’attenzione delle Autorità di gestione sul fatto che ai fini dell’ammissibilità le attività finanziate devono produrre un beneficio per i territori titolari delle risorse utilizzate. [...]*”.

Un costo è “riferibile” ad un PO nella misura in cui attenga a linee di intervento a valere sul PO medesimo ed i cui benefici siano ad esso riconducibili, a prescindere dal luogo di realizzazione delle azioni, di emissione del titolo di spesa e di conservazione dello stesso.

Fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di ammissibilità e il rispetto del principio di riferibilità sopra menzionato, le modalità di riconoscimento della spesa sono definite nei protocolli d’intesa e/o nei dispositivi di riferimento per le operazioni di cui al presente paragrafo. Per quanto non definito trova applicazione il principio generale di reciprocità in base al quale valgono le norme dello Stato in cui si realizza l’azione.

Inoltre il rapporto giuridico fra capofila e partner o fra partner (regolato con protocollo, con convenzione o altro accordo) condiziona il livello a cui la spesa deve essere giustificata.

Qualora il protocollo o la convenzione lo preveda, è possibile procedere ad una certificazione pro quota delle spese.

8. UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ di cui all'art. 34.2 del reg. (CE) 1083/06

8.1 Riferimenti normativi e documenti di programmazione

L'art. 34.2 del Regolamento (CE) 1083/06 "specificità dei Fondi" recita: *"Fatte salve le deroghe previste nei Regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un Programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa strettamente collegate"*.

A tale indicazione si aggiunge il disposto degli artt. 3.7 e 11.4 del Regolamento 1081/06 (sul Fondo sociale europeo) che, rispettivamente, prevedono:

"In deroga all'art. 34.2 del Regolamento (CE) 1083/06, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità "inclusione sociale" [...] che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1080/06 del 5 luglio 2006, relativo al FESR, può essere portato al 15% dell'asse prioritario interessato" e " le norme di ammissibilità enunciate all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/06 si applicano alle azioni cofinanziate che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 del suddetto Regolamento".

Si tratta, così come chiarito dai servizi della Commissione europea in una nota esplicativa, di una "opzione offerta agli SM e alle AdG per facilitare l'attuazione dei PO monofondo; essa non implica in alcun modo un ritorno alla logica plurifondo in quanto l'intento è specificamente quello di consentire il limitato finanziamento di operazioni, progetti o parti di progetto che pertengono all'altro Fondo"¹¹.

I Programmi operativi cofinanziati dal FSE contengono, negli assi prioritari, la seguente frase:

"Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione FSE potrà fare ricorso al principio di complementarietà tra i fondi strutturali di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) 1083/06 e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, nei limiti e alle condizioni ivi previste fino ad un massimo del 10% (15% in "inclusione") del contributo comunitario del presente asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate".

Nel capitolo dedicato alle *Modalità di attuazione* dei PO, è invece presente questa previsione: *"Il ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali avverrà, nei limiti delle condizioni previste dal POR FESR, nel rispetto di quanto previsto dal campo di intervento del FSE e del FESR integrando le missioni dei due fondi. Le Autorità di gestione dei POR FESR e FSE definiranno modalità operative di coordinamento specifiche all'applicazione della complementarietà tra i Fondi strutturali. In particolare, l'autorità di gestione del presente POR informerà, preventivamente e nel corso dell'attuazione degli interventi attivati ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità di Gestione del POR FESR. Il Comitato di Sorveglianza viene inoltre informato periodicamente sul ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali. L'Autorità di Gestione è responsabile dell'avvenuto rispetto alla chiusura del Programma delle soglie fissate dall'art. 34 del Reg. (CE)1083/2006"*.

¹¹ The functioning of flexible financing (cross financing) – Information note n. 56 - distribuita nel corso della riunione del Gruppo Tecnico Fondo Sociale Europeo, Lisbona 24 ottobre 2007

8.2 Limiti e condizioni

Le principali condizioni di utilizzo della clausola di flessibilità sono poste dai regolamenti comunitari, in particolare :

- limite finanziario (10% delle risorse disponibili in tutti gli assi e 15% nell'asse dedicato all'inclusione sociale);
- diretto collegamento con l'operazione cofinanziata dal Fondo;
- necessità ai fini del corretto svolgimento dell'operazione FSE.
- rispetto dei limiti di ammissibilità del Regolamento FESR

Per quanto riguarda la percentuale, il 10% e il 15% costituiscono il valore massimo ammissibile, pertanto, in ciascun asse prioritario sarà possibile finanziare interventi nell'ambito di un range compreso fra 0% e 10% (o 15%), secondo le necessità e le valutazioni dell'AdG.

Le azioni finanziate comunque devono sempre "riflettere il contesto e i contenuti delle operazioni del Fondo principale, (nel caso di specie quindi del FSE), gli obiettivi dei PO e gli assi prioritari".

In merito alle spese ammissibili, fermo restando che anche per il FESR i Regolamenti prevedono una netta distinzione del campo di intervento fra gli obiettivi CONV e CRO, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1080/06 non potranno comunque essere finanziati:

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) la disattivazione di centrali nucleari;
- d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

L'ulteriore requisito richiesto dai PO è invece la coerenza

- con la strategia regionale complessiva e
- con le condizioni previste dal POR FESR.

Il primo elemento mira a garantire, in un'ottica di integrazione degli interventi, che l'utilizzo dei fondi sia sempre fortemente connesso al disegno complessivo di programmazione regionale, mentre il secondo rimarca la necessità di rispettare le condizioni di attuazione previste dall'altro PO.

Le condizioni di attuazione sono, da un lato, le previsioni inerenti il rispetto della normativa comunitaria, in particolar modo in tema di appalti e di tutela della concorrenza (aiuti di stato) e, dall'altro lato, le norme in materia di ammissibilità delle spese, nello specifico quanto disposto dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 in riferimento al FESR.

L'identificazione di alcuni possibili ambiti di utilizzo del *cross-financing* all'interno di diversi PO, non implica che possano essere attuate le sole azioni inserite nel Programma in quanto anch'esse sono da considerarsi esemplificative e non esaustive.

La flessibilità è utilizzabile in tutti gli assi prioritari, compreso quello dedicato all'Assistenza tecnica.

Trattandosi di un'opzione innovativa le cui possibilità di applicazione saranno esplorate con il progredire dell'attuazione, è possibile il ricorso alla flessibilità anche nel caso in cui l'AdG non lo abbia esplicitamente previsto in tutti gli assi.

Non sarà necessario comunque avviare una procedura di modifica del PO dal momento che questo caso non rientra in quelli previsti all'art. 33 "revisione dei Programmi operativi" del Reg. (CE) 1083/06 e sarà trattato alla stregua di una modifica non sostanziale.

8.3 Aspetti e procedurali

L'applicazione dell'opzione del cross-financing non incide sulle procedure di affidamento, le quali saranno selezionate di volta in volta dall'AdG o dall'OI in base alla tipologia di operazione da finanziare.

L'Autorità di Gestione del FSE o l'Organismo Intermedio competente avvieranno tutte le procedure di affidamento, comprese quelle riguardanti le azioni che ricadono nella flessibilità ossia nel campo di intervento del FESR, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Nello specifico, sotto il profilo strettamente procedurale, dal momento che le azioni in questione si giustificano per il fatto di essere necessarie alla efficace implementazione di un'operazione cui sono direttamente e strettamente collegate, in caso di appalto si potrà prevedere un'unica gara.

In caso invece di concessione di sovvenzioni pubbliche ad un progetto si avrà una sola erogazione di sovvenzione per l'intera operazione comprese le azioni di "tipo FESR".

Le azioni realizzate nell'ambito della flessibilità, alla stregua di quelle ricadenti nell'ambito FSE, saranno sottoposte a tutte le norme e le procedure di controllo e saranno verificate dagli auditori del Fondo con il quale sono finanziate.

Le azioni cofinanziate che ricadono nell'ambito della flessibilità dovranno essere chiaramente identificabili e l'AdG ne garantisce la tracciabilità; questo tipo di dati dovrà essere accessibile per la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo, ai fini delle verifiche del rispetto del limite massimo del 10%.

La dimostrazione del rispetto del limite del 10% va effettuata solo alla chiusura del PO; qualora le azioni cofinanziate ricadenti nel campo di applicazione dell'altro fondo eccedano il tetto fissato, sarà necessario operare una correzione finanziaria.

Al fine di non incorrere nel rischio di correzioni, l'AdG può mettere in campo idonee ed efficaci modalità per la verifica dell'ammontare di risorse attivabili nel campo di intervento dell'altro Fondo. Così ad esempio, l'AdG potrà prevedere nell'avviso pubblico o nel bando di gara una percentuale di risorse per interventi ricadenti nel campo di applicazione dell'altro Fondo. Non è comunque necessario che l'ammontare corrisponda al 10% in ogni avviso.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie fissate (10% e 15%), l'AdG garantisce, per ciascuna operazione eventualmente composta da un gruppo di progetti, l'identificazione dei progetti in ambito FESR e il conseguente ammontare finanziario.

Laddove un'operazione per la quale venga richiesto un finanziamento preveda parti o fasi che pertengono prevalentemente al campo di intervento dell'altro Fondo, al fine di garantire l'opportuna distinzione, tali parti o fasi possono essere individuate all'inizio e pertanto considerate nel 10%.

Per quanto attiene alle informative periodiche sul tema, secondo le previsioni dei PO, l'AdG titolare del PO FSE informerà preventivamente e nel corso dell'attuazione (e viceversa) l'AdG del POR FESR; verranno inoltre fornite informazioni in occasione dei Comitati di Sorveglianza e nei Rapporti annuali di esecuzione nei quali è previsto, all'interno della sezione relativa all'analisi qualitativa, un apposito

spazio per la trattazione. E' inoltre prevista la compilazione di una tabella finanziaria che evidenzi separatamente le spese ricadenti in ambito FESR.

8.4 Esempi di utilizzo della flessibilità

Creazione di impresa

Un'operazione a sostegno della creazione d'impresa può aumentare le proprie probabilità di successo se completata da azioni rientranti nell'ambito di applicazione FESR. Si pensi, ad esempio, alle seguenti azioni di sostegno alla creazione di impresa già ammissibili alla spesa del FSE:

- la formazione (propedeutica alla futura attività imprenditoriale)
- le consulenze (fiscale, contabile, legale)
- le spese per la costituzione d'impresa (fidejussioni, assicurazioni, parcelle)
- affitto e ammortamento attrezzature ed immobili
- accompagnamento (docenza personalizzata su marketing, commercializzazione, ecc.)

Ad esse si possono unire in funzione complementare alcune azioni o spese ammissibili rientranti nel campo FESR al fine di assicurare il maggior successo dell'operazione o progetto quali ad esempio:

- l'acquisto di immobili e mobilio;
- l'acquisto di attrezzature;
- l'acquisizione da fonti esterne di brevetti, know-how, diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale

Centro per l'impiego

Nell'ambito dell'asse prioritario dedicato all'Occupabilità, l'AdG o l'OI potrebbe mettere a disposizione risorse per il miglioramento dei servizi per l'impiego.

In particolare, ad esempio, potrebbero rendersi necessari interventi di adeguamento infrastrutturale dei centri stessi in un'ottica di abbattimento di barriere architettoniche. A tale scopo potranno essere ammesse spese per l'esecuzione di lavori, per la realizzazione di impianti, per l'acquisto di mobilio.

Servizi all'infanzia

Al fine di aumentare l'efficacia delle misure volte alla conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare nell'ambito dell'asse adattabilità potrebbe essere fornito sostegno finanziario alle imprese nell'ambito di un'azione di sistema finalizzata a nuove e migliori forme organizzative del lavoro per la costruzione di servizi di assistenza all'infanzia. Nello specifico potranno essere cofinanziate spese per l'adeguamento dei locali alla funzione educativa-ricreativa, l'acquisto di mobilio e di eventuali attrezzature.

Riferimenti bibliografici

Elenco dei principali dispositivi normativi e dei documenti di sintesi di buone prassi comuni e/o condivisi dalle Regioni a cui si è fatto riferimento nella stesura del “*Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE*”:

- Pacchetto dei regolamenti comunitari per la programmazione dei fondi strutturali 2007-2013;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 (GU n. 294 del 17/12/2008) relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” in materia di ammissibilità della spesa;
- Principi generali di contabilità e di revisione internazionali e nazionali;
- Nota della Commissione europea sulla forfetizzazione dei costi indiretti (cfr. allegato 2 e 3);
- Codice unico dei contratti;
- Legge 241/90 – nuove norme sul procedimento amministrativo;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Nota della Commissione europea CDRR/05/0012/01/EN del 26 gennaio 2007 – Guidance on deductions of recoveries from next statement of expenditure”.

Allegato 1: Esempio di Conto economico preventivo e consuntivo

Introduzione

Prendendo spunto dall'esperienza della passata programmazione del FSE, si riporta a titolo esemplificativo lo schema di Conto economico utilizzabile per la preventivazione e consuntivazione dei costi relativi alle attività che compongono un'operazione o un progetto finanziato dal FSE, realizzabile, in linea di massima, in regime concessorio.

Lo schema è stato predisposto mutuando i principi di redazione del bilancio d'esercizio, e nello specifico del conto economico, del Codice Civile. Quindi, nella prima sezione (A) dedicata ai ricavi è esposto il contributo pubblico totale, nella seconda (B) sono riportati, invece, i costi diretti dell'operazione o del progetto, suddivisi per macrocategorie di spesa che fanno riferimento ad una convenzionale classificazione logica e/o cronologica dei costi sostenuti in fase di ideazione, avvio, realizzazione e conclusione dell'operazione finanziata. Una terza sezione (C) è poi dedicata all'indicazione di costi indiretti, sostenuti dal soggetto beneficiario (in caso di sovvenzioni) nel periodo di durata dell'operazione.

Il totale dei costi dell'operazione o del progetto esposti a preventivo e a consuntivo è dato dalla somma delle sezioni B e C.

In riferimento alle sezioni B e C, per ciascuna delle rispettive macrocategorie, si presenta un elenco esemplificativo delle voci analitiche di costo che si riferiscono a singole azioni o attività che compongono l'operazione o il progetto. L'elenco proposto, che può riguardare anche operazioni non tradizionalmente finanziate dal FSE (es. formazione), è indicativo e non esaustivo.

Nel caso di ricorso a tale modello di conto economico, pertanto, le Autorità di Gestione potranno indicare ulteriori voci analitiche di costo specifiche e maggiormente riferibili all'operazione o al progetto, oppure inserire nell'ambito delle macrocategorie di spesa [B1-B4, C] la voce "Altro", lasciando al soggetto beneficiario l'indicazione delle pertinenti spese.

ESEMPIO DI CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

A - TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)		
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		
B1	Preparazione	
		Indagine preliminare di mercato
		Ideazione e progettazione
		Pubblicizzazione e promozione del progetto
		Selezione e orientamento partecipanti
		Elaborazione materiale didattico
		Formazione personale docente
		Determinazione del prototipo
		Spese di costituzione ATI/ATS
B2	Realizzazione	
		Docenza/Orientamento/Tutoraggio
		Erogazione del servizio
		Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc.
		Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio)
		Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.)
		Esami
		Altre funzioni tecniche
		Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
		Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
B3	Diffusione risultati	
		Incontri e seminari
		Elaborazione reports e studi
		Pubblicazioni finali
B4	Direzione e controllo interno	
		Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto
		Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
		Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione
B - TOTALE COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO		
C - COSTI INDIRETTI		
		Contabilità generale (civilistico, fiscale)
		Servizi ausiliari (centralino, portineria, ecc.)
		Pubblicità istituzionale
		Forniture per ufficio
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)		

Allegato 2

COMMISSIONE EUROPEA
 DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
 Coordinamento dell'FSE
 Audit, controllo, valutazione

**ARTICLE 11.3 (B) OF REGULATION (EC) 1081/2006
 INDIRECT COSTS DECLARED ON A FLAT-RATE BASIS FOR ESF GRANTS
 PROGRAMMING PERIOD 2007-2013**

ESF : Article 11.(3)(b) of Regulation (EC) 1081/2006

3. The following costs shall be expenditure eligible for a contribution from the ESF as defined in paragraph 1 provided that they are incurred in accordance with national rules, including accountancy rules, and under the specific conditions provided for below:

- (a) the allowances or salaries disbursed by a third party for the benefit of the participants in an operation and certified to the beneficiary;
- (b) in the case of grants, indirect costs declared on a flat-rate basis, up to 20 % of the direct costs of an operation;
- (c) the depreciation costs of depreciable assets listed under paragraph 2(c), allocated exclusively for the duration of an operation, to the extent that public grants have not contributed towards the acquisition of those assets.

Requests for clarification of this article, received from the Member States (FR June 2006, IT September 2006, DK November 2006, NL November 2006, U.K. January 2007, EE January 2007) concern the following issues:

- Definition of direct and indirect costs
- Scope of the article
- Justification of indirect costs declared on a flat-rate basis.

Preliminary remarks:

Experience from previous programming periods showed that the justification of indirect costs constituted a high source of risk for beneficiaries, and frequently a disproportionate administrative cost for ESF operations, particularly small projects.

Therefore the Commission proposed to **simplify the administrative and financial file pertaining to grant-assisted ESF operations** in relation to the treatment of indirect costs. In adopting the regulation, the Council welcomed the simplification and agreed on an **option** -not an obligation - for this provision. This simplification benefits both the beneficiary and the administration (management and

audit).

1. Purpose of this note

In order to facilitate the implementation of the provisions of article 11.3(b) and to avoid legal uncertainty and financial risk for beneficiaries, the practicalities of implementing this option are addressed below.

In the following text an “ESF operation” means an operation selected for funding, the costs of which are included in an operational programme co-funded by the European Social Fund.

2. General principles governing national eligibility rules

For the programming period 2007-2013, eligibility rules are determined at national level: (Article 56 of Regulation (EC) 1083/2006):

4. The rules on the eligibility of expenditure shall be laid down at national level subject to the exceptions provided for in the specific Regulations for each Fund. They shall cover the entirety of the expenditure declared under the operational programme.

Moreover "*the managing authority shall be responsible for managing and implementing the operational programme in accordance with the principle of sound financial management*" (Article 60 of Regulation (EC) 1083/2006).

Therefore, at the start of the programming period, managing authorities should determine and document the rules of eligibility for ESF operations, make these rules available to potential beneficiaries, and indicate all relevant rules in granting decisions. As part of these rules, the framework for applying article 11.3(b) of Regulation (EC) 1081/2006 should also be set out.

In the case of grants, the *options* provided for in the regulation include:

- the declaration of indirect costs on the basis of real costs (i.e. no flat rate, with full justification of expenditure);
- the declaration of indirect costs at flat rate (i.e. without justification), at a rate to be set by national rules but inferior or equal to 20% of direct costs.

The managing authority should clearly state which rate it applies, in which circumstance the rate may be 20% of direct costs and in which circumstances the rate is less than 20% of direct costs and whether the rate varies according to the type of ESF operations, beneficiaries, size of entities or types of grants concerned, etc.

3. Definition of direct and indirect costs:

In the absence of a European accounting definition of direct or indirect costs, managing authorities or their intermediate bodies should identify clearly what constitutes direct and indirect costs for each type of ESF operation concerned.

a) Direct costs are those costs which are directly related to an individual activity of the entity, where the link with this individual activity can be demonstrated.

b) Indirect costs, on the other hand, are costs which are not or cannot be connected directly to an individual activity of the entity in question. Such costs would include administrative expenses, for which it is difficult to determine precisely the amount attributable to a specific activity (administrative/staff expenditure, such as: management costs, recruitment expenses, costs for the accountant or the cleaner etc.; telephone, water or electricity expenses, and so on.).

Both direct costs, fully demonstrated by supporting documents, and indirect costs at flat rate are regarded as real costs, in line with Article 11 of Regulation (EC) 1081/2006.

4. Scope of the article:

The option of declaring indirect costs on a flat-rate basis concerns only operations managed in the framework of grants, where declared expenditure is normally justified by paid invoices and other accounting documents of equivalent probative value. The rule under article 11.3(b) means that once direct costs have been clearly defined in the granting decision and properly justified by the beneficiaries by means of supporting paid invoices, **beneficiaries can apply the agreed flat rate to declare and justify indirect costs linked to this ESF operation, without any further justification.**

Within the same operation, only one of the options can be selected: either the indirect costs are declared on the basis of real expenditure (and justified with all the supporting documents, up to the amount declared¹), or they are declared on a flat-rate basis (with no supporting documents / no justification needed), within the ceilings fixed by the granting decision.

5. Justifying indirect costs declared on a flat-rate basis:

It is important to note that the option of declaring indirect costs on a flat-rate basis must be foreseen at the stage of programming the ESF operations.

The objective is to dispense with the need to justify in detail the individual costs (i.e. no provision of copies of paid invoices and no request for specific prorata breakdown for each type of expenditure), which make up the indirect costs. This simplifies matters both for the beneficiary and for the administration managing and controlling the ESF operation.

The simplification of the justification of indirect costs implies, however, **careful verification of the declared direct costs, in accordance with the granting decision.** This verification of direct costs allows to justify the amount of declared indirect costs and constitutes part of the management checks (Article 60.b of Regulation 1083/2006) and of audits on operations (Article 62.b of Regulation 1083/2006).

On a cautionary note, this simplification should not artificially inflate direct costs, nor increase indirect costs declared under ESF operations.

Finally, it is also clear that

- Since actually incurred direct costs serve as the basis for calculation of indirect costs, any reduction in these direct costs (i.e. in relation to the estimated budget or following a financial correction) will have an impact on the flat-rate amount of indirect costs, which can be validated by the managing authority;
- Where the flat rate option is chosen, any (unexpected) income generated on the ESF operation ought to be deducted from total costs declared on this ESF operation (having calculated indirect costs at flat rate).

¹ It should be noted that in certain Member States, under the 2000/2006 period, a maximum ceiling has been set for indirect costs justified on the basis of real costs, in relation to other well-defined cost categories.

Allegato 3

COMMISSIONE EUROPEA
 DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
 Coordinamento dell'FSE
 Audit, controllo, valutazione

**Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1081/2006
 Costi indiretti dichiarati su base forfettaria per le sovvenzioni
 dell'FSE - Periodo di programmazione 2007-2013**

FSE: Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1081/2006

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;
- b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

Richieste di delucidazione di tale articolo ricevute dagli Stati membri (FR giugno 2006, IT settembre 2006, DK novembre 2006, NL novembre 2006, U.K. gennaio 2007, EE gennaio 2007) in merito agli aspetti seguenti:

- Definizione dei costi diretti e indiretti
- Campo di applicazione dell'articolo
- Motivazione dei costi indiretti dichiarati su base forfettaria

Osservazioni preliminari

Dalle esperienze acquisite a seguito dei periodi di programmazione precedenti si è dedotto che la motivazione dei costi indiretti costituisce un'importante fonte di rischi per i beneficiari e rappresenta spesso costi amministrativi sproporzionati per le operazioni dell'FSE, in particolare in caso di progetti di piccolo calibro.

Di conseguenza, la Commissione ha proposto **di semplificare l'aspetto amministrativo e finanziario concernente le azioni sovvenzionate dall'FSE relativamente al trattamento dei costi indiretti**. All'atto di adozione del regolamento, il Consiglio ha accolto favorevolmente l'idea di una semplificazione e ha deciso di rendere tale disposizione un'**opzione**, non un obbligo. La semplificazione in questione comporta vantaggi tanto per i beneficiari quanto per l'amministrazione (gestione e audit).

1. Scopo della nota

Onde agevolare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) e evitare qualsiasi incertezza giuridica e qualsiasi rischio finanziario per i beneficiari, di seguito vengono illustrate le modalità pratiche di applicazione di tale opzione.

Nel testo che segue per "azione FSE" si intende un'azione selezionata in vista di un finanziamento e i cui costi sono iscritti in un programma operativo cofinanziato dal Fondo sociale europeo.

2. Principi generali che disciplinano le norme di ammissibilità a livello nazionale

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le norme di ammissibilità sono determinate a livello nazionale: (Articolo 56, del regolamento (CE) n. 1083/2006):

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

Inoltre *"l'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria"* (Articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006).

Di conseguenza, all'inizio del periodo di programmazione le autorità di gestione debbono determinare e documentare le norme di ammissibilità delle azioni dell'FSE, rendere tali norme disponibili ai beneficiari potenziali e indicare eventuali norme che possano interessare le decisioni di sovvenzione. Come parte di tali norme, anche le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1081/2006 devono essere precisate.

Nel caso di sovvenzioni, le **opzioni** previste nel regolamento includono:

- la dichiarazione dei costi indiretti sulla base dei costi effettivi (cioè senza importi forfettari e con una motivazione esauriente delle spese);
- la dichiarazione dei costi indiretti su base forfettaria (cioè senza giustificazione), ad un tasso fissato nelle norme nazionali e inferiore o uguale al 20% dei costi diretti.

L'autorità di gestione deve indicare chiaramente il tasso da essa applicato, le circostanze in cui il tasso può essere pari al 20% dei costi diretti e quelle in cui il tasso può essere inferiore al 20% dei costi diretti. Deve indicare inoltre come il tasso varia a seconda del tipo d'azione FSE, dei beneficiari, della dimensione degli organismi o del tipo di sovvenzione interessata, ecc.

3. Definizione dei costi diretti e indiretti

In mancanza di una definizione contabile su scale europea dei costi diretti o indiretti le autorità di gestione o i relativi organismi intermedi dovranno indicare chiaramente che cosa rappresenta un costo diretto o un costo indiretto per ogni tipo di azione FSE.

a) I costi diretti sono quelli direttamente connessi ad un'attività specifica dell'organismo, ove possa essere dimostrato il legame con tale attività.

b) I costi indiretti, per contro, sono quelli che non sono o non possono essere connessi direttamente ad un'attività specifica dell'organismo in questione. Tra tali costi figurano le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile ad un'attività specifica (spese amministrative/di personale, ad esempio: spese di gestione, spese di assunzione, retribuzioni del contabile o dell'addetto alle pulizie, ecc., nonché bollette telefoniche, per acqua o elettricità e così via).

Sia i costi diretti pienamente motivati tramite documenti giustificativi sia i costi indiretti su base forfettaria sono considerati come costi effettivi, conformemente all'articolo 11 del *Regolamento (CE) n. 1081/2006*.

4. Campo di applicazione dell'articolo

L'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria riguarda unicamente le azioni gestite nel quadro di sovvenzioni, in cui le spese dichiarate sono di massima motivate dalla prova del pagamento delle fatture o da altri documenti contabili con equivalente valore probatorio. La norma di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) significa che, una volta che i costi diretti sono stati chiaramente definiti nella decisione di concessione e adeguatamente motivati dai beneficiari con la prova del pagamento delle fatture, **i beneficiari in questione possono applicare l'importo forfettario convenuto per dichiarare e motivare i costi indiretti connessi all'azione FSE, senza ulteriori documenti giustificativi.**

Nell'ambito della stessa azione, è possibile selezionare soltanto una delle opzioni: dichiarare i costi indiretti in base alla spesa effettiva (e motivata con tutti i documenti giustificativi fino all'importo dichiarato¹²), oppure dichiarare i costi indiretti su base forfettaria (senza la necessità di documenti giustificativi/motivazione), entro i massimali fissati nella decisione di concessione.

5. Motivazione dei costi indiretti dichiarati su base forfettaria

Occorre rilevare che l'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria va prevista nella fase di programmazione delle azioni FSE.

L'obiettivo è quello di evitare di dover motivare nei dettagli i costi individuali (cioè senza la necessità di copie delle fatture pagate e di una ripartizione specifica proporzionale a ogni tipo di spesa) che costituiscono i costi indiretti. Ciò semplifica le procedure tanto per il beneficiario quanto per l'amministrazione che gestisce e controlla l'azione FSE.

La semplificazione della motivazione dei costi indiretti comporta, peraltro, un'**attenta verifica dei costi diretti dichiarati, conformemente alla decisione di sovvenzione**. La verifica dei costi diretti consente di motivare l'importo dei costi indiretti dichiarati e costituisce parte dei controlli di gestione (Articolo 60, lettera b) del regolamento n. 1083/2006) e delle verifiche delle operazioni (Articolo 62, lettera b) del regolamento n. 1083/2006).

Occorre osservare che la semplificazione non deve inflazionare artificialmente i costi diretti né gonfiare i costi indiretti dichiarati nel quadro di azioni FSE.

Per concludere, è anche chiaro che:

- dal momento che i costi diretti effettivamente sostenuti servono da base per il calcolo dei costi indiretti, qualsiasi riduzione di tali costi diretti (cioè in rapporto al bilancio stimato o a seguito

¹² Occorre notare che in taluni Stati membri, nell'ambito del periodo 2000/2006, è stato fissato non soltanto un tetto massimo per i costi indiretti motivati in base ai costi effettivi, ma anche per altre categorie di spesa ben determinate.

di una rettifica finanziaria) si rifletteranno sull'importo forfettario dei costi indiretti, che può essere convalidato dall'autorità di gestione;

- ove si opti per l'importo forfettario, qualsiasi reddito (imprevisto) generato nell'ambito di un'azione FSE deve essere dedotto dai costi complessivi dichiarati per tale azione FSE (nel caso in cui i costi indiretti siano stati calcolati su base forfettaria).

Allegato 4

GLOSSARIO DELLE PROCEDURE

Al fine di garantire una maggiore chiarezza in merito ai termini più utilizzati rispetto alle procedure, si è ritenuto opportuno elaborare un glossario. Inoltre, per rendere tale strumento più esaustivo, si fa riferimento anche alle forme di finanziamento e agli atti delle procedure.

Le definizioni individuate sono state elaborate partendo dai riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali in materia. In particolare, per quanto riguarda l'ambito normativo sono stati considerati principalmente il Codice dei contratti Pubblici, la Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, il regolamento (CE) 1081/2006, il regolamento (CE) 1083/2006, il regolamento (CE ed euratom) 1605/2002 e succ. modificazioni. Ove possibile ed opportuno, sono stati indicati –per ciascuna voce- i relativi riferimenti in parentesi.

Considerando che il principio generale di riferimento per tutte le procedure è costituito dall'evidenza pubblica, nell'elaborare il glossario si è ritenuto conveniente individuare nelle procedure di evidenza pubblica la macrocategoria di riferimento. In tale categoria rientrano infatti tutte le altre tipologie di procedura che vengono distinte, nel testo che segue, da una parte in base alle modalità di valutazione (procedure concorsuali e procedure a sportello) e dall'altra rispetto alla partecipazione dei soggetti (procedure aperte, ristrette e negoziate).

Appare opportuno ribadire che il fine del glossario è quello di definire in linea generale le espressioni più comunemente utilizzate nell'ambito delle procedure ponendo particolare attenzione alle forme più utilizzate dalle Amministrazioni che gestiscono il Fondo Sociale Europeo. L'elaborazione di tale documento ha dunque tenuto in considerazione, oltre ai riferimenti normativi, soprattutto la prassi amministrativa e le indicazioni/disposizioni contenute nei Programmi Operativi FSE. Si è pertanto ritenuto indispensabile - in particolare per le procedure aperte, ristrette e negoziate - individuare due livelli di definizione: uno più generale in cui poter ricondurre tutte le tipologie di procedura, anche quelle utilizzate per le concessioni di sovvenzioni, che non seguono nel dettaglio modalità e tempi come codificati dalla normativa, l'altro, invece, specifico per gli appalti di servizi di cui all'allegato II A.

1. sovvenzioni: forma di finanziamento del FSE (art. 11 del reg. 1081/06) che si sostanzia in contributi diretti a finanziare un'operazione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

2. acquisizione di beni e servizi: forma di finanziamento del FSE (art. 11 del reg. 1081/06) effettuata attraverso la conclusione di un contratto avente per oggetto la fornitura di beni e servizi.

3. titolo di acquisto avente natura contrattuale: con tale definizione si fa riferimento a:

3.a gli appalti: contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi (art. 88 reg. 1605/2002 e succ. modificazioni e art. 3 Codice dei Contratti Pubblici)

3.b le concessioni di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo (artt. 3 e 30 del Codice dei Contratti Pubblici)

4. titolo di finanziamento avente natura concessoria: atto amministrativo con cui la pubblica Amministrazione concede sovvenzioni ad un soggetto destinatario del finanziamento per lo svolgimento di un'attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo fissato nel Programma Operativo.

5. evidenza pubblica: l'evidenza pubblica costituisce un principio generale dell'ordinamento il cui scopo è quello di garantire la competizione tra più concorrenti per consentire alla P.A. di confrontare diverse offerte ed individuare il miglior offerente.¹³

6. procedure ad evidenza pubblica sono quindi tutte quelle che garantiscono – al contempo – la trasparenza e l'intelligibilità delle condizioni predisposte a garanzia della partecipazione dei soggetti interessati.

6.1.a procedura concorsuale: species dell'evidenza pubblica, procedura con cui si intendono selezionare, sulla base di una valutazione comparativa tecnico-qualitativa, soggetti pubblici o privati da inserire ad esempio in una specifica graduatoria o da ammettere ad un corso.

6.1.b procedure a sportello: procedure aperte in cui non è necessariamente prevista la valutazione comparativa tra le proposte e può assumere rilievo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse

6.2.a procedura aperta: in generale, procedura di evidenza pubblica in cui ogni soggetto interessato può presentare una proposta.

Nell'ambito specifico degli appalti, si tratta di una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; per i servizi elencati all'allegato IIA, tale procedura seguirà nel dettaglio i termini e le modalità disciplinate dalle norme del Codice dei contratti pubblici (artt. 70 e 3).

6.2.b procedura ristretta: sistema che consente la partecipazione di tutti i soggetti interessati, ma in cui solo quelli invitati dalle amministrazioni, procedono alla presentazione di una proposta.

Nel caso degli appalti sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal codice, per i servizi elencati all'allegato IIA (artt. 3 e 70)

6.2.c procedura negoziata: procedura con cui le amministrazioni consultano i soggetti da loro scelti e concordano con uno o più di essi le condizioni per l'attribuzione dei finanziamenti.

Per quanto riguarda il caso specifico degli appalti il ricorso a tale procedura è subordinato alle condizioni previste dall'art. 56 e 57 ed implica che le stazioni appaltanti consultino gli operatori economici da loro scelti e negozino con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; sempre nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti, per i servizi elencati all'allegato IIA, del Codice dei contratti¹⁴ (artt. 3 e 70)

7. procedura di gara informale (o gara ufficiosa): tipologia che prevede l'invito ad almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto. Tale procedura implica una valutazione comparativa delle offerte in base a criteri già stabiliti nelle lettere-invito o comunque prefissati prima della conoscenza delle offerte.¹⁵ La gara informale è

¹³ <http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=249>, **I confini dell'evidenza pubblica nelle procedure costitutive di società miste**, di Maria Elena Boschi

¹⁴ Consiglio di Stato, V Sezione Sentenza 7 novembre 2007 n. 5766, Differenza tra trattativa privata e procedura negoziata prima del Codice Contratti

¹⁵ Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1881 del 29 marzo 2001

prevista legislativamente (artt. 27 e 30 del Codice dei Contratti Pubblici) per le concessioni di servizi e per gli appalti dei servizi elencati all'allegato IIB.¹⁶

8. bando di gara, avviso pubblico/chiamata a progetti: modalità con cui la Pubblica Amministrazione esterna la volontà di attribuire finanziamenti o concludere contratti.¹⁷

8.a bando di gara: modalità con cui si rende nota l'intenzione da parte della stazione appaltante di aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione di bando di gara e dialogo competitivo

8.b avviso pubblico/chiamata a progetti (call for proposal): esempi di forme previste dagli ordinamenti regionali per la predeterminazione e la pubblicazione/comunicazione di modalità e criteri per concedere sovvenzioni o attribuire vantaggi economici (art. 12 della l. 241/90, ad es. voucher, incentivi-aiuti, ecc.).

¹⁶ Sulle concessioni e sugli appalti esclusi cfr. rispettivamente la “Comunicazione Interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario” (2000/C 121/02) e la “Comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile Alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»” (2006/c 179/02)

¹⁷ Allegati alla direttiva CE 18/2004 ed al D. lgs 163/2006 - Ricerca su bandi- prassi amministrativa